

Giornale di
Storia
costituzionale

n. 21 / I semestre 2011



eum > edizioni università di macerata

Giornale di Storia Costituzionale / Journal of Constitutional History
n. 21 / 1 semestre 2011 Issue n° 21 / 1st semester 2011

Chief Editors

Luigi Lacchè, Roberto Martucci, Luca Scuccimarra

International Board

Bruce Ackerman (University of Yale), Vida Azimi (CNRS-Cersa, Paris II), Bronislaw Backo (Université de Genève), Olivier Beaud (Université Paris II, Panthéon-Assas), Giovanni Busino (Université de Lausanne), Bartolomé Clavero (Universidad de Sevilla), Francis Delperée (University of Leuven), Alfred Dufour (Université de Genève), Dieter Grimm (Wissenschaftskolleg zu Berlin), António Manuel Hespanha (Universidade Nova de Lisboa), Martti Koskeniemi (University of Helsinki), Lucien Jaume (CNRS-Cevipof, Paris), Peter L. Lindseth (University of Connecticut), Martin Loughlin (London School of Economics & Political Science), Heinz Mohnhaupt (Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main), Peter S. Onuf (University of Virginia), Michel Pertué (Université d'Orléans), Jack Rakove (University of Stanford), Dian Schefold (Universität zu Bremen), Michael Stolleis (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main), Michel Troper (Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense), Joaquin Varela Suanzes-Carpegna (Universidad de Oviedo), H.H. Weiler (New York University), Augusto Zimmermann (Murdoch University).

Board of Editors

Ronald Car, Ninfa Contigiani, Paola Persano, Monica Stronati

Editors' Assistants

Pierluigi Bertini, Antonella Bettoni

Address

Giornale di Storia costituzionale, Laboratorio di storia costituzionale
"A. Barnave", Università di Macerata
piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata, Italy
giornalestoriacostituzionale@unimc.it
www.storiacostituzionale.it

I testi inviati alla redazione sono sottoposti a referaggio anonimo da parte di due esperti selezionati dalla Direzione sulla base delle proprie competenze e interessi di ricerca. Responsabili del processo di valutazione sono i Direttori della rivista.

The papers submitted for publication are passed on two anonymous referees (double-blind paper review), which are chosen by the Chief Editors on the base of their expertise. The Chief Editors are responsible for the peer review process.

I libri per recensione, possibilmente in duplice copia, vanno inviati alla Segreteria di redazione. La redazione si rammarica di non potersi impegnare a restituire i dattiloscritti inviati.

Books for review should be submitted, if possible in two copies, to the Editors' Assistants. The Editors regret the fact that they cannot commit themselves to sending back received books and papers to the authors.

Il Giornale di Storia Costituzionale è indicizzato nelle seguenti banche dati / The Journal of Constitutional History is indexed in the following databases:

ACNP – Catalogo Italiano dei Periodici; AIDA – Articoli Italiani di Periodici Accademici; BSN – Bibliografia Storica Nazionale; EBSCO – Historical Abstracts.

Direttore responsabile

Angelo Ventrone

Registrazione al Tribunale di Macerata n. 463 dell'11.07.2001

Editore / Publisher

Edizioni Università di Macerata
Via Carducci, 63/a – 62100 Macerata
T (39) 0733 2586081 – F (39) 0733 2586086
info.ceum@unimc.it
http://eum.unimc.it

Distributed by PDE

ISBN 978-88-6056-307-1
ISSN 1593-0793

Tipografia / Printer

Global Print, Gorgonzola (MI)

La rivista è pubblicata con un finanziamento dell'Università degli Studi di Macerata, del Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo dell'Università di Macerata e del Ministero dei Beni Culturali.

Questo numero è stato finanziato con i fondi della ricerca PRIN (2007) "Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane". *Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento.*

This Journal is published thanks to the financial help of the University of Macerata, of the Department of public law and theory of government of the University of Macerata and of the Italian Ministry of Culture.

This issue was funded by the PRIN (2007) "Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane". *Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento.*

In copertina: *El Juramento de las Cortes de Cádiz* in 1810, José María Casado del Alisal, 1862

Finito di stampare nel mese di dicembre 2011

Printed in the month of december 2011

Prezzo di un fascicolo / Single issue price

euro 30;

Arretrati / Back issues

euro 30;

Abbonamento annuo (due fascicoli) / Annual Subscription rates (two issues)

Italy, euro 43; European Union, euro 56; U.S.A. and other countries, euro 82

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

bonifico bancario a Banca Marche, IBAN IT75 J060 5513 4010 0000 0018 563 BIC BAMAIT3AXXX

Please remit amount due in Euro drawn on Banca delle Marche, IBAN IT75 J060 5513 4010 0000 0018 563 BIC BAMAIT3AXXX payable to Edizioni Università di Macerata

For further information, please contact:

ceum.riviste@unimc.it
T (+39) 0733-258 6080 (Mon.-Fri.: 10am-1pm)
F (+39) 0733-258 6086

Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

Subscriptions which are not cancelled by the 31st of December are considered renewed for the next year.



Sommario /

Contents

GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE n. 21 / I semestre 2011
JOURNAL OF CONSTITUTIONAL HISTORY n. 21 / I semester 2011

- 5 Introduzione. La Costituzione e i suoi orizzonti / *Introduction. The Constitution and its Horizons*

LUIGI LACCHÈ

the noise of a Constitutionalism common to both Hemispheres

BARTOLOMÉ CLAVERO

Lezioni

- 11 The mark of Cain. The search of the criminal-man between medicine and law / *Il marchio di Caino. La ricerca dell'uomo-delinquente tra medicina e diritto*

PAOLO MARCHETTI

Ricerche

- 59 «La dittatura della convinzione». Mutamento costituzionale e conflitto sociale in Ferdinand Lassalle / «*The dictatorship of the conviction*». *Constitutional change and social conflict in Ferdinand Lassalle*

RONALD CAR

Fondamenti

- 25 Öffentliches Recht in Gestalt der Leges Fundamentales im mittelalterlichen Alten Reich / *Public Law in the shape of Leges Fundamentales in medieval old kingdom*

HEINZ MOHNHAUPT

- 85 Organizzazione costituzionale e principio di divisione dei poteri nel pensiero di Giuseppe Maranini. Appunti sul metodo / *Constitutional organisation and principle of power division in the thought of Giuseppe Maranini. Notes on Method*

PAOLO ZICCHITTU

- 41 Cádiz y el Fracaso de un Constitucionalismo Común a Ambos Hemisferios / *Cadiz and*

- 119 Umberto Tupini presidente della prima sottocommissione dell'Assemblea costi-

tuente / *Umberto Tupini president of the first sub-commission of the Constituent Assembly*

GIOVANNI DI COSIMO

Testi & Pretesti

- 127 L'ultimo eroe. La psicologia della corruzione parlamentare nelle pagine di Gerolamo Rovetta / *The last hero. The psychology of parliamentary corruption in Gerolamo Rovetta's pages*

DAMIANO PALANO

Cronache italiane

- 147 Ritratto di Re con Statuto. Marcello Soleri e i colloqui con Sua Maestà / *Portrait of a King with Constitution. Marcello Soleri and the talks with His Majesty*

DUCCIO CHIAPELLO

Librido

Primo piano / *In the foreground*

- 165 Michele Surdi legge Bruce Ackerman / *Michele Surdi reads Bruce Ackerman, The Decline and Fall of the American Republic*

- 171 Ventisei proposte di lettura / *Twenty-six reading proposals*

- 189 Abstracts

Introduzione. La Costituzione e i suoi orizzonti / *Introduction. The Constitution and its Horizons*

LUIGI LACCHÈ

In questo primo numero del 2011 riprendiamo la forma del *mixtum compositum*. Dopo due numeri monografici dedicati a problemi, metodi, storiografie nella storia costituzionale (19, 2010) e Idee e principi costituzionali dell'Illuminismo scozzese (20, 2010), è ora tempo di riprendere il percorso più libero che intreccia fili e nodi complessi della storia costituzionale.

L'orizzonte è sempre di lungo periodo, dalle *Leges fundamentales* dell'Impero medievale al problema di un esecutivo imperiale prefigurato dalle vicende del più recente *executive constitutionalism* americano attraverso la lettura di una tesi di Bruce Ackerman (Surdi). Le *Grundgesetze* tutelano i ceti e al tempo stesso li collegano in forma pattizia con il potere sovrano. Pur partendo da un vincolo "contrattuale", acquistano una rilevanza "costituzionale" che va oltre il dato personale e storicamente determinato. Vincolanti, o no, per il sovrano, rappresentano una stagione significativa di quella "costituzione degli antichi" che

già prefigura un vocabolario importante per costruire nuove coordinate concettuali (Mohnhaupt).

Si tratta di un lungo percorso che ha il proprio centro nel *costituzionalismo monarchico* – attivo con forme mutevoli e con esiti diversi – capace di "sopravvivere", anche in termini di mentalità e di visioni, fin dentro il Novecento. È il caso del penultimo re d'Italia, Vittorio Emanuele III, re della *Charte octroyée*, lo *Statuto* del 1848, che in pieno fascismo, all'interno delle dinamiche di costruzione di un regime totalmente illiberale, vuole vedere nel testo albertino la sola fonte per una difesa dinastica che condannerà i Savoia all'esilio (Chiapello).

Se il 2012 sarà l'anno *clou* delle celebrazioni della costituzione di Cadice, è bene, sin d'ora, riflettere sulla natura e sulla portata di quel testo che la storiografia ha associato, per lo più, con il solo territorio spagnolo. Ma, opportunamente, ci viene ricordato (Clavero) che quel processo costituzionale si può inquadrare e compren-

dere solo nel più largo contesto atlantico. «La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». È una Spagna al plurale a balzare con forza in primo piano, una Spagna che si riconosce tale attraverso una decisione costituentente gravida di conseguenze. È un processo comprensibile solo attraverso una lettura integrata e storiograficamente aggiornata che tenga conto delle due sponde, dei due emisferi.

Il tema del mutamento costituzionale (Di Cosimo) attraversa, come inespresso *fil rouge*, una serie di saggi che compongono questo numero. Si pensi a Ferdinand Lassalle che, nel cruciale biennio 1862-64, nel contesto del cosiddetto "conflitto costituzionale prussiano", si interroga sul concetto e sulla natura della costituzione. Il giovane tribuno socialista arriverà a rifiutare i principi del costituzionalismo liberale e della rappresentanza parlamentare per sostituirli con una nuova impostazione ideologica e costituzionale (Car). Ma le vaghe speranze di "sedurre" Bismarck con la visione della "monarchia sociale" antiparlamentare, si rivelarono inconsistenti, malgrado la sua importante riflessione sul problema dello Stato "popolare".

Proprio il tema del rapporto tra assetto costituzionale in trasformazione e la forma parlamentare può essere ulteriormente sviluppato attraverso i contributi che analizzano le pulsioni antiparlamentari che caratterizzano la storia costituzionale europea tra Otto e Novecento. Il caso italiano è qui letto attraverso sia l'interpretazione complessiva di Giuseppe Maranini (Zichittu), sia, come è nello spirito del *Giornale*, l'intersezione tra un tema letterario e l'analisi di un fenomeno come quello della

corruzione parlamentare e della categoria dell'"antipolitica" (Palano). Il romanzo del 1904, *La moglie di Sua Eccellenza*, di Gerolamo Rovetta, si concentra «sull'impetosa descrizione del sottobosco della politica romana. Quel sottobosco di politici d'assalto, sordidi speculatori, donne del *demi-monde* e disincantati giornalisti, che lo scandalo della Banca Romana aveva rivelato agli occhi dell'opinione pubblica».

Nella Roma *bizantina* di fine secolo si potranno ritrovare mille echi di una letteratura di costume e di critica sociale e politica che descrive a livello europeo, passo dopo passo nel corso del XIX secolo, la *via crucis* di un processo di decadenza della "civiltà" e la nascita di nuove forme di organizzazione sociale. Non mancherà di occuparsene la scuola positiva dei Lombroso e dei Sighele (Marchetti), che vi scorge un'ulteriore conferma per le loro teorie. L'immagine della donna corruttrice e dell'anziano politico reso schiavo dalla sua stessa dissoluzione che è morale e politica al tempo stesso, ci farà intravedere i grandi intrecci dei romanzi politicoparlamentari dell'Ottocento francese, ma anche, a chi lo volesse, fatti e contesti più vicini ai nostri tempi.

In this first issue of 2011 we go back to the format of the *mixtum compositum*. After two monographic issues dedicated to problems, methods, historiographies of constitutional history (19, 2010) and to constitutional ideas and principles of the Scottish Enlightenment (20, 2010), it is now time to take the freest path which interweaves

threads and complex knots of constitutional history again.

The horizon spans over a long time, from the *Leges fundamentales* of the medieval Empire to the question of an imperial executive prefigured by the events of the most recent American *executive constitutionalism* by way of the reading of one of Bruce Ackerman's thesis (Surdi). The *Grundgesetze* protect social classes and, at the same time, link them to the sovereign power in a pactional form. Although they start from a "contractual" obligation, they acquire a "constitutional" relevance which goes beyond personal or historically determined data. Whether binding, or not, for the sovereign, they represent a significant season of that "constitution of ancient times" which already prefigures an important vocabulary in order to build new conceptual coordinates (Mohnhaupt).

It is a matter of a long path which has its own centre in the *monarchic constitutionalism* – which is active with changeable forms and different outcomes – able to "survive", also in terms of mentalities and visions, well inside the Twentieth century. This is the case of the second last king of Italy, Victor Emmanuel III, who reigned while the *Charte octroyée* (the Granted Constitution), the *Statute* of 1848, was in force, who in the middle of fascism, within the dynamics of building a totally illiberal regime, wants to see the Albertine Statute as the only source of dynastic defence, a fact which will condemn the House of Savoy to exile (Chiappello).

If 2012 will be the culminating year of the celebrations for the Cadiz constitution, it is good, from now onwards, to start thinking on the nature and impact of that text which

historiography has mostly associated with the sole Spanish territory. However, we are here opportunely reminded (Clavero) that that constitutional process can be framed and understood only within the wider Atlantic context. «La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» (The Spanish nation is the reunion of all the Spaniards of both hemispheres). It is a plural Spain that strongly jumps onto the fore, a Spain which can be recognised as such by way of a constituent decision full of consequences. It is a process understandable only by way of an integrated and historiographically up-to-date reading which considers both sides, both hemispheres.

The theme of constitutional change (Di Cosimo) crosses, as a hidden *fil rouge*, a series of essays which make up this issue. Just think of Ferdinand Lassalle who, in the crucial two-year period 1862-64, within the context of the so-called "Prussian constitutional conflict", questions the concept and the nature of constitution. The young socialist leader will refuse the principles of liberal constitutionalism and of parliamentary representation in order to substitute them with a new ideological and constitutional layout (Car). However the vague hopes of "seducing" Bismarck with the vision of the antiparliamentary "social monarchy", revealed themselves to be inconsistent, in spite of his important reflection on the question of the "popular" State.

Precisely the theme of the relationship between transforming constitutional layout and parliamentary format can further be developed by way of the contributions which analyse the antiparliamentary drives that characterise European constitutional history between the Nineteenth and Twen-

tieth century. The Italian case is here read by way of both the whole interpretation of Giuseppe Maranini (Zicchittu), and the intersection between a literary theme and the analysis of a phenomenon like that of the parliamentary corruption and the category of "anti-politics" (Palano), as the *Journal* is inclined to do. The novel of 1904 entitled *La moglie di Sua Eccellenza*, by Gerolamo Rovetta, focuses «sull'impetosa descrizione del sottobosco della politica romana. Quel sottobosco di politici d'assalto, sordidi speculatori, donne del *demi-monde* e disincantati giornalisti, che lo scandalo della Banca Romana aveva rivelato agli occhi dell'opinione pubblica» (on the pitiless description of the hangers-on of Roman politics. Those hangers-on are besieging politicians, vile speculators, *demi-monde* women, crafty journalists, who the scandal of the Banca Romana revealed to public opinion).

In *byzantine* Rome at the end of Nineteenth century, thousands of echoes of a literature describing habits and criticising society and politics can be found. They portrayed, step by step during the Nineteenth century at a European level, the *via crucis* of the decaying process of the "civilisation" and the birth of new forms of social organisation. The positive School of Lombroso and Sighele (Marchetti) will deal with it, and will find a further confirmation of their theories in it. The image of the corrupting woman and of the old politician made into a slave by his own depravation which is both moral and political at the same time, will allow us to see the great plots of the political-parliamentary novels of the French Nineteenth century, as well as, it will allow whoever would like to, to see facts and contexts that are nearer our times.



The mark of Cain. The search of the criminal-man between medicine and law¹

PAOLO MARCHETTI

Sometimes, in order to glance at the future, it is unnecessary to look into a crystal ball, you only have to read some good science fiction novels. Not always does the writer's imagination give us a clear picture of our destiny, but it is also true that the capacity of some novelists to approach problems that will arise only in years to come is really amazing.

Well then, on the basis of such declared faith in science fiction, I will start my lesson talking to you of two tales (of one of them there is also an interesting film version, released in 2002), tales that, somehow, are about the subject I would like, today, to deal with.

The first (from which Steven Spielberg has made a film) is *Minority Report*². Actually the film version is quite different from the plot of Philip Dick's novel, written away back in 1956, but the crux of the matter is the same. In both cases, they talk about a hypothetical future in which humankind is trying to get rid of murders and most of the brutal crimes by a system called *Precrime*.

Through the premonitions of three persons, having extrasensory perception, the ability of predicting events (the *precogs*, that is the precognitives), the police is able to prevent murders before they happen and arrest the culprits-to-be. In other words, the arrest, the conviction and the consequent punishment happen before the offence has been committed. "Imagine a world without murder", says a commercial of *Precrime*. But the system, for several reasons, has not got common consent. We suspect it may have some holes. So, Capitan John Anderton, chief of *Precrime* (a remarkable Tom Cruise in the movie), becomes involved in a matter – actually a scheme intent on framing him – that sees him revealed by the *precogs* as murder-to-be. I will not tell you the whole story. I will confine myself to stress the fact that the title "Minority report" alludes to the eventuality that the previsions of the three *precogs* are not always concordant. A chink, therefore, that opens the future to the horizon of possibility again, rather than locking it into that one of unavoidable necessity.

Beyond the different plot of the movie and of the novel, one thing unites them: the consciousness that to foretell a human action, no matter how many means you have, is not such a foregone fact. By the way, in Dick's novel, at the end, Capitan Anderson frustrates the scheme, but this will cost him exile from planet Earth. In Spielberg's movie the heroic Tom Cruise, not only frustrates the scheme, but he is also able – after having contributed to demolish *Precrime* – to re-form his family and to have a second baby, after the first one disappeared, some time before, without trace. But what do you expect? Hollywood claims its own happy endings.

The second novel of which I would like to talk to you is *A Philosophical Investigation* by Philip Kerr³. The novel, written in 1992, talks of a society not far from ours; the year of the story is 2013. Through neuroscientific research they arrived, foretells Kerr, at an amazing discovery. It is the absence of a certain matter in the brain to produce, at least in males, aggressiveness. On the basis of this observation they started a program whose acronym is L.O.M.B.R.O.S.O (the name of a famous Italian psychiatrist, who died exactly one century ago and of whom I will speak shortly). The acronym, unraveled, means *Localization of medullar Brain Resonations Obliging Social Orthopraxy* (that is, education to right behavior). By a Proton Emission Tomographer (the diagnostic machine known as PET) they are able to detect those persons whose brains lack a Ventro-Medial Nucleus (VNM) that acts as an inhibitor to the Sexually Dimorphic Nucleus (NSD), a preoptic area of the male human brain responsible for the male aggressive response. Quite likely considerations, don't you think so? If you

were not medical students, you would be inclined to believe it is a real situation. In any case, on the basis of a screening conducted on four million men in England (the country in which the story develops) they find 0.003% of NVM-negative subjects. The L.O.M.B.R.O.S.O.-Program is directed precisely to feeding (kept strictly secret) the names of the persons who show these features into a databank. Whoever is found NVM-negative is filed under a pseudonym taken from the list of the authors of the *Penguin Classics*, a real and very famous book series in England. The usefulness of this Program is related to the possibility of using it in the case where a brutal crime has been committed, so the databank can be consulted to point the investigation, limiting the number of the suspects. Unluckily for English citizens (or luckily, it depends on the point of view), the filed person under the name of Wittgenstein is able to enter into the computer program. At this point Wittgenstein (a philosopher who I hope most of you know, at least by hearsay) has this great idea: after having struck his name off the databank, he downloads the list of all the filed subjects, and starts to eliminate them, one by one. The person in charge of the investigation, chief inspector Jake Jackowicz (in this case the hero of the tale is a woman) will work very hard to find the culprit of the murders. And in the end, she will be fascinated, anyhow, by his way of reasoning. If all the persons filed into the L.O.M.B.R.O.S.O.-Program – asserts Joseph Esterhazy, alias Wittgenstein – are doomed because of a brain abnormality to commit some brutal crimes, why wait until they commit these offences, before rendering them harmless to society? Wittgenstein himself admits he is in this destiny,

and he decides to follow it in the best way for humankind, that is, becoming the killer of killers-to-be. Even in this case the novel ends without leaving the reader high hopes. The L.O.M.B.R.O.S.O.-Program is only delayed because of this incident. Waiting for the discovering of more effective measures to protect the system, safety and the secrecy of the stored data. Anyway the Program, as a reporter says in one of the last pages of the book, is not a project of only one country. It is part of a political strategy of the European Community. And the decision has been approved and ratified by all the States who are members of the European Parliament. The experimental introduction into England can be considered only a mere chance.

Well now, with science fiction I have finished. Now I am passing on to science. The distance, as you will see, is not so great, at least regarding Kerr's novel.

Between the eighties and nineties of the last century a quite famous neuroscientist, Benjamin Libet, studying the temporal relation that exists between the intention to move and the cerebral activation necessary to do it, stressed how the brain activity in the supplementary motor cortex, involved in the preparation of the movement (the so called "readiness potential"), precedes by some hundreds of milliseconds the manifestation in the consciousness of the sensation of will⁴. Libet's experiments, performed at that time by an electroencephalograph (because diagnostic instruments based on neuroimaging did not yet exist) were very simple. They asked the persons who underwent these experiments to indicate, pushing a button, the exact moment in which the decision concerning the choice among some pictures has been made. The fact that, as I just said, the readi-

ness potential preceded by some hundreds of milliseconds the sensation of will led Libet to assert the conscious willingness does not play a central role in human behavior, inasmuch as cerebral processes temporally go ahead of the choice to act in a certain way. So, behaviors would be caused by brain and not by person's will.

Recently Libet's experiments have been taken up again by some scientists, who used surely more sophisticated techniques of analysis. John-Dylan Haynes, for instance, continued on this search path, using the functional magnetic resonance. Correcting some imperfections of Libet's tests, Haynes and other researchers showed that the predictive information concerning the choice of a movement is already present in the frontopolar cortex ten seconds before the subject has consciousness of it⁵. Of course, the author of the experiment recognizes the complexity of these decisions is not comparable to those of real life. In the laboratory you have to make very easy choices and with a really limited content. In real life, contrarily, some decisions have a great level of complexity, infinitely higher in comparison to pushing a button, because of the huge number of reasons that everyone must evaluate before choosing whether to tread one path rather than another (for instance: Will I study law or medicine? Will I get married or not? Will I have a baby or not?). In any case, according to Haynes, his experiments would be able to falsify the belief of common sense for which at the moment we make a choice his result is free and not entirely decided by cerebral activity.

Now I am leaving the more congenial field for you, that of medicine, and I will move onto more favorable ground for me, that of law.

As you have verified, both the novels of Dick and Kerr and the experiments of Libet and Haynes turn around the same question, that is: are human deeds (good deeds as crimes) the fruit of free choice or, for some reasons (for example a certain cerebral structure), are they contained in our destiny beforehand? In other words, I get married, I have a baby, I do a job or, at most, I steal at the station, because I choose to do it, or because it has already been decided that I would have made these choices in my life? Most of you could object: it is nothing but a futile philosophical disputation. After all, why would I be interested in knowing if I choose to do what I want, or if I am obliged to do it? I could answer that a lot of religions (included that one I am sure some of you follow, that is, the Catholic religion) are founded on the assumption that everyone can choose between good and evil. If this choice were not free, the punishment of hell or the deserved prize of divine nearness *ad aeternum* would not have any sense. It would be only a question of flipping a coin, heads or tails. Heads, you go to heaven. Tails, to hell. But, you know, religion and philosophy have close family relationships. They seem to be done to live in the world of abstractness. In any case, if a scientific discovery can challenge some profiles of a religion it would not be great damage to humanity. It has already happened. Think of Galileo Galilei or Charles Darwin. But there are other fields of social life that could be shocked by the incontrovertible discovery of predestination in our lives. For instance that field of penal justice.

Some of you, probably, will leave this University with a specialization in psychiatry. And it is not impossible that during your career you will be called by a judge to

make a psychiatric examination regarding the mental capacity of the perpetrator of a crime. But why does penal justice need a psychiatrist and to verify if a person is *compos sui*, as they say in Latin? Penal justice needs it for the simple fact that the application of a punishment (in the penal systems of all the countries in the world) is based on the condition of whoever has committed a crime has freely chosen to do so. Without liberty there is no punishment. You can be placed in a psychiatric institution. But this is not really a penalty, it is an administrative regulation, oriented to the cure of the subject and to the security of society. Once the social dangerousness has ended, so too does the restraint end. If the judge considers, on the basis of an examination, a person to be of unsound mind (and so not free in choosing his actions), he must acquit him.

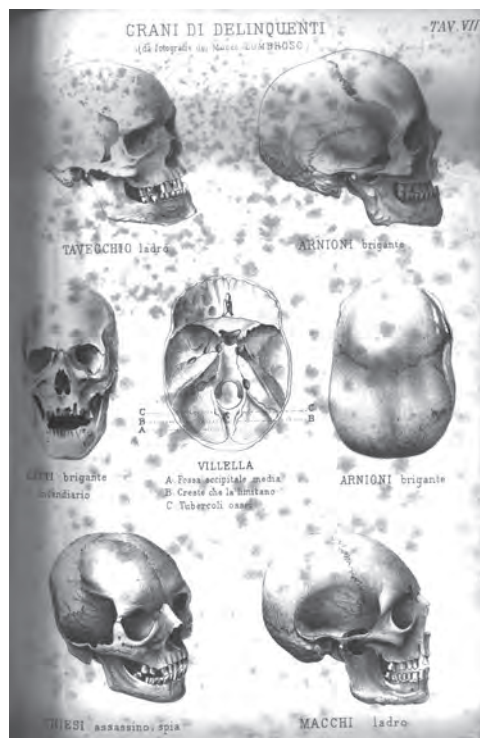
Having said that, some of you could ask if more recent scientific discoveries on human behavior have had repercussions in the field of penal justice. As regards our continent, I would say not a lot, maybe a little more in the United States of America. But back in Europe, it has not been sensational. Nevertheless, I want to mention to you the pioneering judgment of the Court of Assize of Appeal in Trieste that, in September 2009, gave a mitigation of the sentence (I want to stress, a 'mitigation' of the sentence, not an 'acquittal') to a person who had been convicted of murder (Court of Assize of Appeal in Trieste, 01.10.2009, in «Rivista penale», 2010, 1, ff. 70-75). This mitigation had, in part, been granted because the psychiatric examination of the defense had shown a distorted chromosome profile, liable to induce violence in a person in certain circumstances. Particularly, «to be carrier of the allele at low intensity

for the gene MAOA (MAOA-L) could make a subject – recognized the Court – more prone to express his aggressiveness if provoked or socially excluded». Even if, we have to say it, the sentence does not speak of a direct link between the genetic brain profile and committing a crime. It speaks only of the recognition of such a deficit as joint cause of mental insanity, provided for by the Italian penal code, and established beforehand only by psychological tests. The examination itself, on which the sentence is based, uses the genetic indicator as one, among many, of the means adopted to reach the expert's report (and this is very far from declaring the existence of a gene of the killer⁶). In any case, the judgment has created a certain amount of sensation, not just in⁷.

Even if unrelated to this discussion, I want to mention the research of Adrian Raine, according to whom, on the basis of a great deal of data gathered in the prisons he visited, between the brains of criminals and psychopaths, and those of the control subjects without previous convictions, there do exist marked structural and functional differences⁸.

Well, now what you could ask is if medicine has been interested in only that research recently, or has it undertaken this path a long time ago?

In a certain sense, the idea that the “biography” of each criminal is written beforehand, and that some ways exist to read it in a phase that precedes his development, is not new. The belief that some features of the body were the direct expression of the moral qualities of each person has already been expressed, just to mention two examples, in the physiognomic theories of Johan Kaspar Lavater⁹ (around the second



Skulls of criminals (C. Lombroso, L'uomo delinquente, Torino, Bocca, 1878²)

half of the Eighteenth century) or by the phrenologist Franz Joseph Gall, who, a few decades later, began to be interested in the brain and in its functions¹⁰. But, perhaps, it is at the end of Nineteenth century, with the Veronese physician Cesare Lombroso, that these theories assumed the height of their scientific visibility. But, overall, they intersected with a branch of a knowledge, like the juridical one, that demanded the transferring of their results onto the field of the repression of criminality. Now you understand why Philip Kerr used the name of Lombroso to imagine a program able to show the guilty characteristics of a crime.

The reason for which Lombroso has gone down in history is linked to his obstinate search of the physical features which are able to detect a culprit before he commits a crime (the so called born criminal). If the name of this original physician and psychiatrist (who lived more than hundred years ago) were not indissolubly linked to these studies, it is very probable his destiny would have been to be confined only inside very specialist knowledge. Even if we must not omit the fact that Lombroso was interested in a myriad of subjects: from the research on pellagra (an illness that lashed the Italian countryside at that time) to that work on homeopathic medicine, from the study on hypnosis to that on spiritualist and mediumistic phenomena. The Lombrosian theories concerning *Criminal man* (the title of the most famous book of Lombroso, first published in 1876, but that had another four editions¹¹) are quite known. I will try to summarize them briefly¹².

Lombroso was persuaded (and he remained so for life) that criminals (or at least most of them) were a sort of an anthropological species different from that represented by normal persons living in civilized countries. Wild beings, closer to the natural condition rather than to behavioral standards of western civilization. And as the anthropology of the time wanted to show the physical differences that characterized men belonging to different parts of the earth (with a different social, economic and cultural development), in the same way, on the basis of identical assumptions, it would not have been impossible – Lombroso asserted – to point out the physical features that differentiated, in Europe and in the other civilized countries of the world, a criminal from a normal person.

Lombroso's search, it is clear, was not born in a pneumatic vacuum. In the field of psychiatric science, for instance, for several years they had been discussing if, in some sensational cases of mental abnormality, it was still possible to speak, regarding these persons, of belonging to humankind or, instead, of proximity to the animal kingdom¹³. And several studies have tried to point out the physical and physiological features that could differentiate between madmen and sane persons.

From this point of view a superficial use of Darwin's theory of evolution could be produced in support of this hypothesis. So, according to the biogenetic law of Ernest Haeckel (one of the prophets of Darwinism), the ontogenesis (that is, the whole of the consecutive phases of development of the life cycle of man as of any other living beings) reproduced the phylogenesis (that is, the history of the evolutionary development of living beings from the age of their appearance on earth to the present time). And so, if a person, from the moment of his conception to that of his birth, went back along the tracks of the physiology of living being until his latest human condition, it was impossible to exclude that a stop in fetal growth would have led to the birth of a person belonging to a different stage of civilization compared to that person of the epoch in which they lived. A person may be able to integrate into some primitive societies of Africa or Australia, but totally unable to abide by the rules of life in a civilized country¹⁴.

After all, the more original operation of Lombroso was introducing law-breakers into this kind of matter, operating a sort of "pathologization" of crime¹⁵. According to Lombroso, also the criminal was a savage,

born in a civilized society. And like a savage he would have behaved in any case. So, the only problem was to detect the anthropological features that characterized this kind of man, in order to neutralize him before he could cause too much damage to the society in which he lived.

Lombroso expressed this theory in an absolutely radical way, at least in the first two editions of the *Criminal man*, considering every criminal as belonging to this kind of individual necessarily doomed to crime. Later, on the basis of the criticisms, which also came from his closest collaborators and friends (like the lawyer and professor of penal law Enrico Ferri), Lombroso moderated this position. He made room also for the figure of the occasional criminal (that is, a normal person who, in particular circumstances could commit a single crime) and for the research of social causes (and not only the bio-anthropology) of the crime.

Concerning social causes, it was precisely in these years that a dispute arose, within criminological science, that even nowadays does not seem have found an exact solution. So, are persons pushed to crime by reasons linked to social organization, or, on the contrary, are they moved by an interior strength, to which it is impossible to resist? You mean that the option for one or another theory involves different consequences at the level of the fight against criminality. In the first case, to beat crime we must change, at least partially, some features of society. In the second one, you can defeat crime only starting a hand-to-hand fight with the criminal, a subject totally insensitive to every transformation of the environment in which he lives¹⁶. By the way, I have to say that mixed-theories (that is, those ones which consider the in-

fluence of both factors) seem today to be very popular in the criminology field¹⁷.

The more resolute supporters of the social etiology of crime, at that time, were those authors connected to political projects of transformation of society, like Fillippo Turati (one of the founding fathers of the Italian Socialist Party). Turati in his book *Crime and social question* (published in 1883¹⁸) tried to highlight the enormous unequal distribution of wealth, peculiar of bourgeois society, which pushed the lower-classes to commit crimes for the sole aim of surviving. In this context, the achievement of a society founded on socialist principles would have caused a clean-cut in the number of committed crimes. But also who did not link the struggle against crime to the socialist palingenesis of the bourgeois society, like Enrico Ferri (also he came to the Socialist Party in the last years of Nineteenth century), tried to connect the dimension of the criminality to the way in which society of the time regulated its own social, political, economic relations.

What Ferri said (in a very famous book written in 1881 and entitled in the first edition *New horizons of law and penal procedure*, and after *Criminal sociology*¹⁹) was that if they have reformed some of these sectors of society, maybe they would have not beaten crime definitively, but they could restrain it in a socially acceptable dimension.

Lombroso, as I said before, considered criticisms (at least those of Ferri). He also took cognizance of other objections concerning the impossibility to explain all criminal phenomenon through the hypothesis of atavistic reversion. So, not to leave this link between crime and mental illness, he used other psychiatric categories of the time, like *moral insanity*²⁰ or *epilepsy*²¹. In

any case, Lombroso never stopped looking for the anthropological features of the born criminal. In fact, at a certain moment, he thought he has found in a malformation of the skull, the medial occipital dimple (normally present in some monkeys and lemurs) one of the most important physical features able to predict the criminal career of a person.

Lombroso's studies, it is obvious, were not at the time the only studies on this matter. The path of the Veronese psychiatrist was followed by a lot of researchers. Do you want an example? Now I will read you a very short list of works, among an infinity of small or big ones about this specific subject, and which appeared in a journal founded by Lombroso himself in 1880 and entitled «Archivio di psichiatria». A very prestigious review at the time and generally considered of great scientific value. I will now move onto the titles: Perracchia, *The gait of criminals and epileptics*²²; Ottolenghi, *The change of materials* (that is, faeces and urine) *in born criminals*²³; Ottolenghi again, *The olfaction of criminals*²⁴; and again, *Taste in criminals in connection with normal men*²⁵; Gradenigo, *Hearing in criminals*²⁶; Santangelo Spoto, *Polydactyly and degeneration*²⁷; Carrara, *On the development of the third molar tooth in criminals*²⁸; Ascoli, *On the development of the wisdom-tooth in criminals*²⁹; De Sanctis (one of the few Italian physicians mentioned by Sigmund Freud), *Dreams in criminals*³⁰; Battistelli, *The piliferous system in normal men and in degenerates*³¹; Gay, *The morphology of nails in the degenerate*³².

Lombroso's theory of born criminal, as you can imagine, met with very strong resistance. First of all by a lot of lawyers, not only in Italy³³. If they had accepted the idea that a person was obliged, by his own physi-

cal structure, to behave as a criminal, all the traditional penal edifice would have collapsed. A judge, in front of a law offender, would have had only to verify the existence in his body of those marks that necessarily destined him to a criminal life. Once having established this, the one thing to do was to decide the best measure to take for neutralizing his social dangerousness. In this way, all the principles on which western juridical civilization had been built, at least from Beccaria on, were deleted. First of all that one of the necessary relationship between severity of punishment and gravity of crime. After all, if a person had necessarily been destined to break law, why had you have to wait until he committed a second crime? It was better to render him harmless at once and for as long as was possible.

The fact that most Italian juridical science was contrary to these ideas, was shown by the total absence of Lombroso and his school's (named *Positive school of penal law*) suggestions in the first penal code for the united Italy of 1889.

But Lombroso had to suffer also strong attacks from fellow colleagues in his discipline, as the French physician Alexander Lacassagne. In fact around Lacassagne several transalpine researchers who firmly rejected the Lombrosian theory of born criminal and the existence of anthropological stigma to criminal tendency gathered. In particular on the occasion of the second International Congress of Criminal Anthropology, held in Paris in 1889 (and also in the next, held in Brussels in 1892). Lacassagne and his followers preferred an explanation connected to social environment in which a person developed his personality to a bio-anthropological explanation of the causes of crime. But, all things consid-

ered, if these authors are read nowadays, we realize that the topics that distinguished their reflections from those ones of Lombroso were not so much³⁴. They believed (embracing a neo-Lamarckian view of the hereditary transmission of the characteristics) that the features of personality socially acquired were passed down from generation to generation. So, the habit of prostituting oneself, not only could be handed on from mother to daughter through example, but also through inheritance. And from this point of view we must admit that differences with what Lombroso said about born criminals are not many, at least on the level of lawless acts. The heredity of characteristics socially acquired, made a person criminal since birth. And this tendency was the reason for which these subjects had to be rendered harmless for society as soon as possible. After all, it is really an unremarkable fact their unbelief in the occipital dimple as indicator of criminal tendency, forasmuch as most of scientists at that time did not believe in it.

In any case, Lombroso's attempt to find physical signs that could show the criminal tendency of a person was not an isolated attempt in Europe. In England, for instance, two eminent figures of the Victorian Age, Edmund Du Cane (president of the Jail Commission and director of the Prison System) and Francis Galton (Charles Darwin's cousin, anthropologist, statistician, and theorist of eugenics-to-be) were headed, in those same years, for the same path.

Du Cane, while working on the prison population census, convinced himself that to every category of crime corresponded a specific physiognomy of law offender. So a thief face, a killer face, a rapist face and so on, did exist. The realization of these

pictures would have permitted not only detecting the perpetrator among several suspects, but even controlling before the possible manifestations of social deviancy in suspicious characters.

In 1877 Du Cane asked Francis Galton to examine a set of pictures of convicts, to establish what faces were associated with specific crimes (Galton, 1908, chap. 18). Thumbing through these pictures, Galton thought to use the barely discovered photographic technology to show with more clearness the specific features of every category of criminal. So he exposed a lot of pictures of culprits of the same crime in one plate, trying to bring, in a single picture, the physiognomic constants of each criminal category to the surface. The technique, that was called "composite portraiture", did not give the expected results.

In 1878 Galton, presenting his outcomes to the Anthropological Institute of London, had to admit that the image of the "criminal type", searched with so much abnegation, remained quite impossible to find. The marks of Cain – and this was Galton's conclusion – were manifold: and so the particular features of each criminal disappeared rather than became stronger in the composite portraiture.

Francis Galton, more than for this kind study, is known for the fact that he has been the first to perfect an almost infallible identification system of persons, the dactiloscopic one³⁵. Anyway the research about the identification system, in those years, was at an advanced stage³⁶. Before Galton, the French researcher Alphonse Bertillon had discovered how there were some proportions of measure in the human body that permitted to differentiate, safely, each person from another. Bertillon

confessed that he began to be interested in this kind of studies because in France, for some years, the political class and public opinion pointed out a growing difficulty in identifying the most dangerous criminals. Among criminals used to visit court rooms, it was considered current practice to assume a false identity to avoid the hard consequences connected with the relapse into crime³⁷. In this regard, we cannot forget that in 1885, in France, a law was passed that provided for the deportation, as supplementary repressive measure, for those persons who were sentenced for more crimes of a particular seriousness³⁸.

The method elaborated by Bertillon (and called for this reason *Bertillonage*) was tested by not a few countries in the world, with good results. But the unavoidable imperfections implied in taking the measurements of the body had led, in several and sometimes sensational cases, to making some mistakes. For this reason the substitution of the Bertillon method with fingerprints technique happened within a few years.

So Francis Galton, starting to the wish to trap criminals before they could commit a crime, had arrived at providing, to all police forces of the world, an indispensable instrument of identification, able to attribute to each person his own identity and, not much later, even able to constitute irrefutable proof of the guilt of a suspect. But you know, often science proceeds in this way: starting from wrong premises, arriving at the right results.

Well, we began from the search of a method to detect the culprit of a crime before and we arrived at the fingerprints. But the thing can not surprise us. As Robert Sommer a famous scholar of the end of nineteenth century said, the studies on the

methods of identification and that one on born criminal's distinguishing marks has been bred from the same ideas³⁹.

What may we say at the end of this lecture? A lot of scientists and criminologists are wondering, in these years, on the basis of the latest outcomes of some experiments, if, after all, Lombroso was not right. That is, the hypothesis of the born criminal was correct, but the means of those times did not allow a validation of it on the scientific plane. I leave it to you, physicians-to-be, to form an opinion on this subject. I would say that this is not the most interesting question to ask. There is another one that I propose to you. Why does this aspiration to the discovery of criminal-man's distinguishing marks come up again in particular historical circumstances? In others words, Why does this dream happen again in the presence of the same epochal features (like imposing social changes, processes of transformation of economic systems, enormous difficulties in absorbing the hardly controllable and available labor, great rushes of population, ideological radical contestations that threaten the stability of the political systems)? It seems to me that in particular critical circumstances, we choose the shortcut of the born-criminal because we consider it too difficult to put a penal repression restrained inside the rights and the guarantees recognized to each person into practice. But it is precisely in these cases that the dream of detecting the criminal-man, if it is not restrained by an adequate work of reason, can become for someone a real nightmare.

I know, this matter presented in this way looks very vague, but the time allowed me has ended. And this would be the subject of another lecture.

- ¹ This is the english version of a lecture given at the Medicine Faculty of Ancona on the 27th of January 2010.
- ² P.K. Dick, *Minority Report*, London, Gollancz, 2002 (It. ed. *Rapporto di minoranza e altri racconti*, Roma, Fannucci Editori, 2002).
- ³ P. Kerr, *A philosophical investigation*, London, Chatto and Windus, 1992 (It. ed. *Un killer tra i filosofi*, Firenze, Passigli Editori, 2003).
- ⁴ B. Libet, C.A. Gleason, E.W. Wright, D.K. Pearl, *Time of Conscious Intention to Act in Relation to Onset of Cerebral Activity (Readiness-Potential): The Unconscious Initiation of Freely Voluntary Act*, in «Brain», n. 106, 1983, ff. 623-642.
- ⁵ J.D. Haynes, C.S. Soon, M. Brass, H.J. Heinze, *Unconscious Determinants of Free Decisions in the Human Brain*, in «Nature Neuroscience», n. 11, 2008, ff. 543-545.
- ⁶ A. Lavazza, L. Sammiceli, *Se non siamo liberi possiamo essere puniti?*, in *Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio*, (ed. M. De Caro, A. Lavazza, G. Sartori), Torino, Codice edizioni, 2010, ff. 147-166.
- ⁷ M. Inizan, *Un juge italien découvre le gène du meurtre*, in «Libération», 28.10.2009; A. Ahuja, *The get out of jail free gene*, in «The Times», 17.11.2009; E. Feresin, *Lighter sentence for murder with "bad genes"*, in «Nature», 30.10.2009; E. Fazzino, *Il gene dell'assassino, ritorno a Lombroso?*, in «Il Sole 24 Ore», 29.10.2009.
- ⁸ A. Raine, Y. Yang, *Neural Foundations to Moral Reasoning and Antisocial Behavior*, in «Social Cognitive and Affective Neuroscience», n. 1, 2006, ff. 203-213; A. Raine, *From Genes to Brain to Antisocial Behavior*, in «Current Directions in Psychological Science», n. 17, 2008, ff. 323-328.
- ⁹ J.K. Lavater, *Von der Physiognomik*, Leipzig, Weidmanns Erben 1772 (It. ed. *La fisiognomica*, Roma, Atanor, 2008).
- ¹⁰ F.J. Gall, G. Spurzheim, *Anatomie et physiologie du système nerveux en général, et du cerveau en particulier. Avec des observations sur la possibilité de reconnaître plusieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et des animaux, par la configuration de leurs têtes* (2 voll.), Paris, F. Schoell, 1810-1812.
- ¹¹ C. Lombroso, *L'uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina ed alle discipline carcerarie*, Milano, Hoepli, 1876.
- ¹² Regarding the theories of Lombroso see, M. Gibson, *Born to Crime. Cesare Lombroso and the Origins of Biological Criminology*, New York, Praeger Press 2002 (It. ed. *Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica*, Milano, Bruno Mondadori, 2004) and D. Frigessi, *Cesare Lombroso*, Torino, Einaudi, 2003; for an overall view S. Montaldo, P. Tappero, *Cesare Lombroso cent'anni dopo*, Torino, Utet, 2009.
- ¹³ G. Virgilio, *Di un caso singolare di microcefalia*, in «Rivista sperimentale di freniatria», n. 1, 1875, ff. 11-28.
- ¹⁴ H. Maudsley, *Body and Mind. An Inquiry into their Connection and mutual influence*, London, Macmillan, 1870 (It. ed. *Corpo e mente*, Orvieto, Tipografia Tosini, 1872); E. Morselli, *Review of Responsibility in mental disease[s] (Le Crime et la Folie)* del Dott. E. Maudsley, Prof. di medicina legale all'University College (Londra e Parigi, 1874), in «Rivista sperimentale di freniatria», n. 1, 1875, ff. 390-398.
- ¹⁵ P. Marchetti, *Le 'sentinelle del male'. L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 38, *I diritti dei nemici*, vol. 2, 2009, ff. 1009-1080.
- ¹⁶ Regarding these different approaches in the history of criminology, see P. Becker, R.F. Wetzell (eds.), *Criminals and their Scientists. The History of Criminology in International Perspectives*, Washington and Cambridge, German Historical Institute and Cambridge University Press, 2006.
- ¹⁷ See G. Marotta, *Teorie Criminologiche*. Da Beccaria al Postmoderno, Milano, LED, 2004 and S. Vinciguerra, *Principi di criminologia*, Padova, Cedam, 2005².
- ¹⁸ F. Turati, *Il delitto e la questione sociale. Appunti sulla questione penale*, Milano, Unione autori, 1883.
- ¹⁹ E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna, Zanichelli, 1881; Id., *Sociologia criminale*, Torino, Bocca, 1892.
- ²⁰ C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, Torino, Bocca, 1884².
- ²¹ C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, 2 voll., Torino, Bocca, 1889³.
- ²² A. Perracchia, *Andatura dei criminali ed epilettici*, in «Archivio di psichiatria», n. 8, 1887, ff. 240-242.
- ²³ S. Ottolenghi, *Il ricambio dei materiali nei delinquenti nati*, in «Archivio di psichiatria», n. 9, 1888, ff. 375-380.
- ²⁴ S. Ottolenghi, *L'olfatto dei criminali*, in «Archivio di psichiatria», n. 9, 1888, ff. 495-499.
- ²⁵ S. Ottolenghi, *Il gusto nei criminali in rapporto coi normali*, in «Archivio di psichiatria», n. 10, 1889, ff. 332-338.
- ²⁶ G. Gradenigo, *L'udito nei delinquenti*, in «Archivio di psichiatria», n. 10, 1889, ff. 325-331.
- ²⁷ F. Santangelo Spoto, *Polidactilia e degenerazione*, in «Archivio di psichiatria», n. 15, 1894, ff. 1-11.
- ²⁸ M. Carrara, *Sullo sviluppo del terzo dente molare nei criminali*, in «Archivio di psichiatria», n. 16, 1895, ff. 15-28.
- ²⁹ C. Ascoli, *Sullo sviluppo del dente del giudizio nei criminali*, in «Archivio di psichiatria», n. 17, 1896, ff. 205-209.
- ³⁰ S. De Sanctis, *I sogni nei delinquenti*, in «Archivio di psichiatria», n. 17, 1896, ff. 488-498.

- ³¹ L. Battistelli, *Il sistema pilifero nei normali e nei degenerati*, in «Archivio di psichiatria», XXI, 1900, ff. 1-25.
- ³² U. Gay, *La morfologia delle unghie nel degenerato*, in «Archivio di psichiatria», n. 26, 1905, ff. 1-28.
- ³³ See M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 3/4, 1974-75, ff. 557-642, Id., *Il diritto penale liberale. La 'Rivista penale' di Luigi Lucchini, 1874-1900*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 16, 1987, ff. 557-642; Id., *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita, in Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari, Laterza, 1990, ff. 147-242.
- ³⁴ L. Mucchielli, *Hérédité et "Milieu social" le faux antagonisme franco-italien; la place de L'Ecole de Lacasagne dans l'histoire de la criminologie*, in *Histoire de la criminologie française*, sous la direction de L. Mucchielli, Paris, Edition L'Harmattan, 1994, ff. 189-214.
- ³⁵ F. Galton, *Finger prints*, London, Macmillan, 1892; Id., *Fingerprint directories*, London, Macmillan, 1895.
- ³⁶ See S.A. Cole, *Suspect Identities. A History of Fingerprinting and Criminal Identification*, Cambridge (Ma), Harvard University Press, 2001, and, C. Beavan, *Fingerprints. The origins of Crime Detection and the Murder case that Launched Forensic Science*, New York, Hyperion, 2001 (It. ed. *Impronte digitali. Scotland Yard e la nascita della criminologia moderna*, Milano, Mondadori, 2002).
- ³⁷ P. Marchetti, *L'armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia. Una genealogia*, Ancona, Cattedrale, 2008.
- ³⁸ J.F. Tanguy, *Ceux qu'il faut renoncer a amender... La loi de 1885 sur la relégation: origines et implications politique*, in *Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Age au XXe siècle*, Etudes réunies par F. Briegel et M. Porret, Genève, Droz, 2006, ff. 289-308.
- ³⁹ R. Sommer, *Psicologia criminale e psicopatologia penale, sulla base delle scienze naturali*, Torino, Unione Tipografica-Editrice Torinese, 1909 (or. ed. *Kriminalpsychologie und strafrechtliche Psychopathologie, auf Naturwissenschaftlicher Grundlage*, Leipzig, Barth, 1904) f. 18.



Öffentliches Recht in Gestalt der *Leges Fundamentales* im mittelalterlichen Alten Reich*

HEINZ MOHNHAUPT

1. Zum Gestaltungsprozess des Öffentlichen Rechts

Das „Öffentliche Recht“ umfasst nach heutigem Verständnis drei Teilgebiete: das Verfassungsrecht¹ mit seinen Unterteilungen in Staatsrecht und Grundrechte und das Verwaltungsrecht. Von „Öffentlichem Recht“ im Mittelalter zu sprechen, erscheint deshalb problematisch, da in dieser Epoche eine Differenzierung nach diesen Einzeldisziplinen nicht existierte, die beiden Sphären des „Öffentlichen“ und des „Privaten“ noch weitgehend ungetrennt waren und die berühmte Ulpian-Formel (D. 1.1.1.2) vor allem das «*publicum ius in sacris*» betraf. Deshalb ist die Bestimmung eines mittelalterlichen Öffentlichen Rechts nur nach einzelnen Elementen möglich. Zu diesen gehören die „Reichsgrundgesetze“, die erstmals mit Beginn des 17. Jahrhunderts als „*Leges fundamentales Imperii Romano-Germanici*“ in der Literatur behandelt wurden. Als eigenständige

Disziplin trat das Öffentliche Recht – mit der zeitgenössischen Bezeichnung „*ius publicum*“ – im Zeitraum zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert in Erscheinung². Klare Daten und eindeutige Gründer der Disziplin zu benennen, ist nicht möglich³. Limnaeus betonte schon 1629: «*Originem Jurispublici quod attinet, non una omnium est opinio*⁴». Außerdem war aber mit dem Entstehen von politischen Problemfeldern auch ein Zwang zu juristischer Streitentscheidung verbunden. Politische Machtfragen, die vor allem durch das wachsende Spannungsverhältnis zwischen dem Kaiser und den erstarkenden Reichsständen sowie durch die Gegensätze zwischen der katholischen und protestantischen Partei entstanden waren, sind an bestimmte Begriffe gekoppelt, die schon eine längere bis in das Mittelalter reichende Tradition aufweisen und in Begriffen wie „*iura regalia*“, „*jus majestatis*“, „*dominium*“, „*iurisdictio*“, „*potestas*“, „*status*“, „*religio*“ und „*forma regiminis*“ konkret geworden waren. Jenseits der „*arcana imperii*“⁵ repräsen-

tieren diese Begriffe rechtliche Elemente des „öffentlichen“ politischen Raumes der Machtausübung und Machtbegründung, die nicht an Zeitgrenzen gebunden sind und in das Mittelalter zurückreichen. So erklärt es sich, dass z.B. Brautlacht von einer Neubelebung oder Wiedergeburt der Materien spricht, „«quae sub jurisprudentiae publicae jamjam renascentis nomine et methodo pertractandae»“⁶. In diesem Sinne begrüßte auch Limnaeus 1629 die Lehre des „ius publicum“ an vielen Universitäten des Reiches und betonte, dass diese nun das ihr geschuldete Ansehen zurückerhalte:

Nunc vero singulari Dei gratia, Ius hoc publicum Majestati suae redditum, in dies splendorem debitum recipit, et non absque jucunda utilitate, et utili jucunditate, publicis in Academiis passim traditur, explicatur, excolitur⁷.

Vor diesem Hintergrund gehen meine Ausführungen für die Beschreibung und Analyse des Weges, der zur Herausbildung und Etablierung des „Öffentlichen Rechts“ zwischen Mittelalter und Moderne geführt hat, von drei klärungsbedürftigen Begriffen aus; nämlich einmal von den pluralen „leges fundamentales“ und zum anderen von der singularen „Verfassung“ bzw. Konstitution, die beide wiederum als konstituierende Elemente für den dritten Begriff des „ius publicum“ zu prüfen sind. Die „Reichsgrundgesetze“ dienen gleichsam als Indikatoren und Prüfungsfall für die übergeordnete Rechtsdisziplin des „ius publicum“ bzw. des heute so bezeichneten „Öffentlichen Rechts“. Da der Begriff der „leges fundamentales“ erst etwa 1576 in Frankreich in der landessprachlichen Form der „lois fondamentales“ in Erscheinung trat, umfasst der Untersuchungszeitraum das 16. Jahrhundert bis zum Untergang des Alten Reiches 1806. Das schließt jedoch

nicht aus, dass die epochenprägenden Elemente wie „Grundgesetze“ und „ius publicum“ über die gezogene zeitliche Grenzlinie des 16. Jahrhunderts in vorprägende mittelalterliche Politik- und Rechtsfelder zurückreichen können.

Begriffsgeschichtlich ist zu beachten, dass „ius publicum“ der ältere römischrechtliche Begriff ist (D.1.1.1.2), aber für die mittelalterliche Staatlichkeit keine präzise Aussagekraft besitzt. Zudem wird häufig der moderne Begriff des Öffentlichen Rechts bis in die Antike zurückprojiziert⁸. Unabhängig von dieser Rezeptions- und Interpretationsproblematik bildet der Begriff des „ius publicum“ die Hintergrundfolie für unsere Fragestellung. Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht darin, dass die rechtliche Dimension auch der beiden anderen Begriffsfelder „Grundgesetze“ bzw. „leges fundamentales“ und „Verfassung“ zunächst noch ungenau und klärungsbedürftig ist. Es ist jedoch möglich, für das moderne Element „verfassungsmäßiger“ Kontrollen im Mittelalter funktionale Äquivalente aufzufinden⁹.

Eine Gemeinsamkeit aller drei Begriffe besteht jedoch darin, dass sie in einer Beziehung zu Staatlichkeit und Staat stehen, wobei zu bedenken ist, dass auch „Staat“ und Staatlichkeit im Mittelalter bis in die Neuzeit von unsicherer Gestalt und uneinheitlichem Gehalt waren. Zu Recht spricht daher Mitteis von der „Staatwerdung“ und den „Gestaltungen eines werdenden Begriffes“¹⁰. Das galt unabhängig davon, welcher der sechs aristotelischen Regierungs- bzw. Staatsformen das einzelne Gemeinwesen zugerechnet wurde. Diese Frage wurde immer wieder in Bezug auf das Alte Reich gestellt, das die Staatslehre als „monstro simile“ und „irregulare corpus“

bezeichnet hat¹¹. Zum „*ius publicum*“ des Alten Reiches erklärte Burkhard Gotthelf Struve Anfang des 18. Jahrhunderts: «*Enatum illud fuit cum ipsa Germanorum Republica*»¹². Das war eine Rückbetrachtung in die Zeit des Mittelalters. Der zeitgenössischen Lehre war sehr wohl bewusst, dass das „*ius publicum*“ ein historisches Phänomen darstellte, das seinen Inhalt und seine Funktion erst im Laufe der Zeit im Kontext politischer Ereignisse allmählich entwickelte. In diesem Sinne erklärte Limnaeus sehr klarsichtig: «*Caeterum postquam nobis animus est, hoc tractatu de Jure publico Imperii Romani disserere, sciendum est, illud pro diversitate temporum, diversum fuisse, et esse*»¹³.

Bezeichnend ist, dass Limnaeus 1629 die Mobilität des Begriffs „*ius publicum*“ sowohl für die Vergangenheit wie auch für seine Gegenwart konstatierte. Struve begründete diese Ungewissheit der Lehre zusätzlich damit, dass das Reich ohne Grundgesetze gewesen sei:

Iuris publici doctrina incerta olim, eo quod Imperium nostrum legibus fundamentalibus destitutum¹⁴.

Diese Aussage, die Struve im Jahre 1722 gemacht hat, zeigt, dass im 18. Jahrhundert auch von einem „*ius publicum*“ im Mittelalter auf der gedanklichen Grundlage von „*leges fundamentales*“ gesprochen wurde. In der Verknüpfung mit den „*leges fundamentales*“ erhielt somit das „*ius publicum*“ eine rechtliche Grundlage und einen Beurteilungsmaßstab. Man kann dies als eine Kontinuitätslinie für das *Ius publicum* vom Mittelalter bis in die Neuzeit lesen, obwohl das benutzte Prüfungs-Kriterium der „*leges fundamentales*“ bzw. „Reichsgrundgesetze“ im Mittelalter als ein juristischer

Begriff noch gar nicht existierte. Begriff, Inhalt und Funktion dieses Rechtsinstituts sind zunächst zu behandeln.

2. *Leges fundamentales*

In der Literaturgattung der „*Politica*“ sowie in der gemeinrechtlichen Literatur, aber vor allem in den Traktaten, Lehrbüchern und Dissertationen zum *Ius publicum* trat ab dem 17. Jahrhundert mit unterschiedlicher Zweckrichtung der Begriff der „*leges fundamentales*“ in Erscheinung¹⁵. Dieser wird zu einem gesamteuropäischen Phänomen, dessen lateinische Wortform dann Ende des 17. Jahrhunderts in allen entwickelten Staaten in landessprachlicher Begrifflichkeit auftritt¹⁶. Ausgangspunkt seiner Entstehung ist in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Auseinandersetzung um die Monarchie in Frankreich, als Bürgerkrieg, Glaubensspaltung und Thronfolgestreit das Königtum erschütterten. Ein Ergebnis dieser sowohl religiösen als auch politischen Bewegung ist die Geburt der „*lois fondamentales*“, die zum Kernpunkt für die Festlegung von Ordnungsprinzipien zwischen den Anhängern der katholischen Liga und der hugenottischen Partei wurden. Diese neue Begriffsverwendung bewegt sich zwischen politischer Agitation und den Versuchen einer rechtlichen Präzisierung des Streitgegenstandes. Dementsprechend besitzt der Begriff der „*lois fondamentales*“ noch keine klare rechtliche Kontur. Der Diskussionsrahmen ist bestimmt durch die Fragen, wann eine Tyrannis des Herrschers vorliegt, wie das rechtliche Verhältnis zwischen Herrscher und Untertanen gestaltet ist und welche Folgerungen zu ziehen sind,



Der Ständebaum (Petrarca Meister, 16. Jahrhundert)

wenn Herrscherpflichten verletzt werden. Das führte z.B. zu der weiteren Frage, ob in solchen Fällen ein Widerstandsrecht gegeben sei. In diesem Zusammenhang diskutierte 1574 Théodore de Bèze die Frage, ob tyrannische Bösartigkeit einen Umsturz des Staates und der Grundgesetze des Königtums bedeute:

... ains la Tyrannie emporte une malice confermee avec un renversement d'Etat et des Loix fondamentales d'un Roiaume¹⁷.

Zwei Jahre später hat 1576 Innocent Gentillet in seinem «Discours sur les Moyens de Bien Gouverner et maintenir en bonne paix un Royaume...»¹⁸ und in seiner gleichfalls 1576 anonym erschienen

Schrift «Briève Remonstrance à la Noblesse de France» den Begriff der „lois fondamentales“ gleichfalls in der Pluralform verwendet mit der funktionalen Bedeutung eines architektonisch verstandenen Fundaments, auf dem das errichtete Gebäude ruht, welches das französische Königtum repräsentiert:

Ainsi quand l'on abbat les loix fondamentales d'un royaume, le royaume, le roy et la royauté qui sont basties dessus, tombent quand et quand¹⁹.

Inhaltlich stellen die „lois fondamentales“ drei Handlungsschranken für die französischen Könige dar: 1) die Einhaltung der „lex salica“ mit dem Gebot der männlichen Erbfolge; 2) die Garantie der drei Stände; und 3) die Unveräußerlichkeit des Krongutes. Auf diesen drei Säulen – den „vraies colonnes“²⁰ – ruht das französische Königtum: «Ne peut aussi le prince abolir les loix fondamentales de sa principauté, sur lesquelles son estat estoit fondé, et sans lesquelles sondit estat ne pourroit subsister ne durer: car ce seroit s'abolir et ruiner soy-mesme»²¹. Demzufolge gelten diese „lois fondamentales“ als unverletzlich – „inviolables“ – und können niemals zur Disposition stehen:

... toutes les bonnes et anciennes loix dudit royaume, qui devoient estre inviolables, et religieusement gardees et observees, comme vraies colonnes sur lesquelles la Couronne de France, le Roy, et la royauté sont fondez²².

Zwei Zielrichtungen sind aus den französischen Grundgesetzen erkennbar: einmal soll Recht die Ausübung von Macht und Herrschaft limitieren und zum anderen Macht und Herrschaft im Rahmen der abgesteckten Grenzen ermöglichen und rechtlich kontrollierbar sichern. Das entspricht durchaus auch der Aufgabe moder-

ner Verfassungen. Drei Bereiche betreffen die „lois fondamentales“ in Frankreich: „la religion Chrestienne, la Iustice et la Police“, die als die „trois colonnes du royaume“ bezeichnet wurden²³. Auf die Person des Herrschers und seine Handlungsfähigkeit bezogen, wurden die Grundgesetze als Instrumente zur Machtbegrenzung mit Zügel – französisch „frein“ oder lateinisch „frenum“ – und im Deutschen mit „Kette“, „Halfter“ und „Zaum“ bildhaft umschrieben. Im Zeitraum seit 1576 entstand der „grundgesetzliche“ Charakter dieser Rechtsmaterien und es begann die Karriere dieses Begriffs.

Die französischen Textbeispiele zeigen den wachsenden Sinnzusammenhang zwischen Gesetz (lex) und Fundament (fundamentum). Aufgabe und Ziel der Machtbegrenzung auf der Ebene des Herrschers und auf der Grundlage eines als „Gesetz“ bezeichneten staatlichen Herrschaftsprinzips waren erkannt und benennbar geworden, aber in deutscher Sprache noch nicht eindeutig unter den Begriff der „Leges fundamentales“ bzw. der „Grundgesetze“ subsumiert. Der Begriff besaß noch nicht die Herrschaft über die ein „ius publicum“ konstituierenden staatsrechtlichen – oder besser gesagt über die monarchierechtlichen – Fakten, die vor dem Hintergrund der dominierenden aristotelischen Staats- bzw. Regierungsformen-Lehre zu sehen sind.

3. Funktion der *Leges fundamentales*

Mit der in Frankreich früher als in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern vollzogenen Begriffsbildung hin zum

„Gesetz“ als einer „fundamentalen“ Norm wird zugleich eine prinzipielle Unterscheidung zwischen privaten und nicht-privaten Gesetzen erkennbar, wobei man die letzteren im allgemeinen als öffentlichrechtliche Gesetze zu bezeichnen pflegt²⁴. Das vielfach diskutierte Problem der Dichotomie „öffentliches“ und „privates Recht“²⁵, die durch die berühmte Ulpian-Fomel in Digesten 1.1.1.2 nur verstärkt, aber keineswegs geklärt wurde, ist aber durch die im Mittelalter staatsrechtlich ausgerichtete Diskussion über „status regni“ und „utilitas publica“ in konkrete Bahnen gelenkt worden²⁶. Die Bezeichnung als „publicum“, wie sie vor allem bei den Naturrechtlern im 17. und 18. Jahrhundert in der Wortkombination des „bonum publicum“ massenweise auftritt, erweist sich als Indikator eines staatlich / monarchisch strukturierten Gemeinwesens jenseits personaler privater Individualität. In der Begriffsbildung von „lois fondamentales“ bzw. „leges fundamentales“ deutet sich die Trennung des Gesetzesbegriffs in eine Kategorie von öffentlichen und privaten Gesetzen an. Die neu formierte Gattung der Grundgesetze teilte die Gesetzgebungsgewalt des Fürsten, indem diese auf den Bereich der „leges humanae“ eingegrenzt wird, während die Grundgesetze als machtbegrenkend, unverletzlich und unaufhebbar seiner alleinigen Entscheidungsgewalt entzogen werden. Théodor de Bèze hat diese Unterscheidung in die „loix civiles“ und die «loix ... du droit public et concernant l'Estat»²⁷ sehr klar vorgenommen, die später Claude Mey 1775 als die «loix du roi qui peuvent changer» und die «loix du royaume qui sont immuables» charakterisiert hat²⁸. Die Grundgesetze bilden somit rechtliche Instrumente, um die viel diskutierte „absoluta

potestas“ des Herrschers und die theoretischen Positionen des Absolutismus auszuhebeln oder zumindest zu relativieren. Dem Herrscher wird ein „certum modum imperii gerendi“ vorgeschrieben²⁹. Die Grundgesetze stehen insoweit auf einer Ebene mit dem Ius divinum und Ius naturale: «... quod Monarcha non sit solutus omnibus legibus 1. non Divinis, 2. non Naturae, 3. non Fundamentalibus»³⁰. Daraus folgt ihre Höherrangigkeit gegenüber den anderen normativen Quellen und eine gewisse Vergleichbarkeit mit dem modernen Verfassungsbegriff. Dieses Begriffsarsenal und sein Argumentationsfeld standen in einem engen Zusammenhang mit den Debatten über das monarchomachische Widerstandsrecht.

4. Die Grundgesetze in der „Politica-Literatur“

Diese Situation muss man vor Augen haben, wenn man sich den „Reichsgrundgesetzen“ zuwendet, deren begriffliche, inhaltliche und dogmatische Vorprägung in der geschilderten französischen Entwicklung angelegt ist. Um ihre Bedeutung für das „ius publicum“ im Alten Reich bewerten zu können, ist zunächst nicht vom disziplinären Wissenschaftsbild des „ius publicum“ auszugehen, sondern von der Literatur und speziellen Disziplin der „Politica“³¹.

Die „Politica“ stehen als außerjuristische Wissenschaft in der aristotelischen Tradition und behandeln die grundlegenden Ordnungsfragen für das Gemeinwesen, die in der Artistenfakultät behandelt wurden und erst später am Ende des 16. Jahrhunderts zum Gegenstand des „ius pu-

blicum“ gehörten. Die Politica galten als eine „Interessen“-Lehre für das staatliche Gemeinwesen. Für den „statum publicum Germaniae“, soweit er Bezug auf die Reichsgesetze nimmt, erklärte Christian Gottfried Hoffmann 1735 die „cognitio politica Imperii“ zu einem unerlässlichen Erkenntnismittel, um

das wahre Interesse des teutschen Reiches „zu erkennen“, was demselben zu wieder und schädlich, wieweit die Verfassung des Reiches damit correspondire, was zur Erlangung des Ruhestandes und Wohlstandes von Teutschland vor Mittel zu gebrauchen...³²

So bestehen Teilidentitäten zwischen der „Politica“ und dem „Ius publicum“, die jedoch zunächst vom Vorrang des „Collegium Politicum“ ausgingen, wie z.B. Liebenthals barocker Titel erkennbar macht³³, in dem die aufgeführten „öffentlich-rechtlichen“ Materien durch die „leges fundamentales“ eine Verklammerung erfahren. Das anfängliche Übergewicht der „Politica“ war der Wissenschaft vom „ius publicum“ im 17. Jahrhundert wohl bewusst, die z.B. in mit den Worten von Limnaeus 1629 mit selbstkritischem Urteil erklärte, dass das „ius publicum“ in den vergangenen Jahrhunderten „incultum ... maleque digestum et elaboratum“ und letztlich nicht existent gewesen sei³⁴.

Fragen nach der besten Staats- bzw. Regierungsform, nach den Bedingungen ihrer angemessenen Realisierung in den zeitgenössischen staatlichen Gemeinwesen, nach der Rechtfertigung von Herrschaft, nach den Zwecken und Mitteln des „bonum publicum“ <sowie nach dem Widerstandsrecht wurden daher zunächst in der „Politica“-Literatur behandelt. Es sind ethische und philosophische Ziele, die die „Politica“ formuliert – „remittimus ad partem Ethi-

cae generalem»³⁵, für deren Erfüllung das Recht als Mittel zum Zweck eine eigene, aber noch keine selbständige Kategorie bildete: «Jus publicum ... est ... species et pars Jurisprudenciae, non Politices»³⁶. Im 17. Jahrhundert lautet die Arbeitsteilung zwischen den beiden wissenschaftlichen Disziplinen: «Politica est habitus regendae cujuslibet civitatis. (Romano-Germanicae) Juris Publici prudentia est habitus leges de statu (Roman. Germaniae) publico conceptas interpretandi et applicandi. Ex qua re apparet, Politicum, et juris publici Consilium formaliter differre»³⁷.

Im Zusammenspiel beider Disziplinen bildeten die „salus publica“ und das „commune omnium civium bonum“ die erklärten Ziele des staatlichen Handelns³⁸. Daraus leitete Schönborner den Vorrang der „doctrina Politica“ ab, die er eine „Architectonica Politica“ nannte³⁹. Diese Bezeichnung lässt den Bezug zu Konstruktion und Architektur des Gemeinwesens als einen Bau für das gedeihliche Zusammenleben der Menschen in einer staatlichen Ordnung erkennen. Es ist deshalb kein Zufall, dass die Politica-Literatur in diesem Kontext die Worte „fundare“, „stabilire“ und „stabilitatem conservare“ gebraucht⁴⁰ und die „lex politica“, die den Beginn und die Gründung sowie Verwaltung des Königreichs betrifft, die „lex regni fundamentalis“ genannt wird. Zvinger erklärte in seiner „Disputatio politica“ 1609:

Fundatur autem seu consistit status Politiae in juriis regni seu Reipublicae; quae sunt duplicia, nimirum Jura Majestatis et Leges Fundamentales⁴¹.

Dogmatisch wird das entscheidende Kennzeichen für das Entstehen der „leges fundamentales“ in einer Vereinbarung zwi-

schen Herrscher und Volk – „foedus populi cum Rege“ – gesehen, durch die sich der König zur Einhaltung der Gesetze durch Eid verpflichtete und das Volk als Gegenleistung Gehorsam gegenüber dem König versprach⁴². Gemeint ist die fiktive römische „lex regia“, durch die die Herrschaft auf den König übertragen worden sein soll⁴³. Insofern wird auf römische Rechtsvorstellungen über Herrschaftsbegründung und deren mittelalterliche Argumentationstradition zurückverwiesen. Schönborner spricht von einer historischen Vergangenheit, die er abstrakt mit „Olim“ benennt⁴⁴ und Zvinger verlegt die Entstehung dieser „Leges fundamentales“ in das „Regnum Israeliticum“⁴⁵. Dieses Bündnis zwischen König und Volk hätten die Römer früher „jus regni“ oder „leges regiae“ genannt und sie würden heute – so erklärt Schönborner 1638 – als „leges fundametales“ bezeichnet, weil auf ihnen wie auf Fundamenten – „veluti fundamentis“ – der „status publicus“ ruhe. Hier ist der Punkt erreicht, wo die Politica die Brücke zum Status des Alten Reiches schlägt und konkret die Gesetze benennt, die die Qualität einer „lex fundamentalis“ aufweisen. Schönborners Aufzählung lautet: «Hujusmodi leges in Imperio Romano sunt Aurea Bulla Caroli IV, Constitutio pacis religiosa et profana, Capitulatio Imperatoris et Recessus Imperii publicum statum concernentes»⁴⁶.

Christian Liebenthal stellte dagegen 1644 in seinem „Collegium Politicum“ auf konkrete verfassungsrechtliche Fragestellungen und Institutionen ab, indem er die „instituta circa successiones“ und die „forma electionis Aureae Bullae“ als „leges fundamentales“ bezeichnete. Auch das Vertretungsrecht „vacante imperio“, das nur teilweise in der Goldenen Bulle und in

einzelnen Wahlkapitulationen geregelt war, wurde insoweit zum materiellen Bereich grundgesetzlicher Bestimmungen des Alten Reiches gerechnet⁴⁷.

Das gemeinsame rechtliche Kennzeichen dieser Grundgesetze der „*Germanorum imperii hodierni*“ ist der „*communis consensus*“, wofür vor allem auf Althusius und seine *Politica* Bezug genommen wird. Bei ihm heißt es in der deutschen Übersetzung:

Das Fundamentalgesetz (*lex fundamentalis*) stellt nichts anderes dar als bestimmte Verträge, unter denen mehrere Städte und Provinzen ... übereingekommen sind, ein und dasselbe Gemeinwesen zu bilden und dieses gemeinsam mit Tat, Rat und Hilfe zu verteidigen⁴⁸.

Die in dem Übereinkommen wirksame Bindungskraft der „*leges fundamentales*“ zwischen den Parteien wird rechtsdogmatisch teilweise im „*consensus*“, in der „*sponsio*“ oder im „*pactum*“ gesehen. Das Konsensprinzip verweist auf die Figur des „*mutuel accord*“ und die in der monarchomachischen Literatur gebrauchte Konstruktion der „*mutua obligatio*“ sowie auf den „*Herrschaftsvertrag*“. Dementsprechend wurden auch Bezeichnungen wie „*mutua conventio seu contractus*, ...*enim leges pactionatae*“ verwendet⁴⁹. Diese Vertragsqualität der Vereinbarungen bewirkte eine rechtlich determinierte „*Staatlichkeit*“, deren „*Verfassungsfragen*“ gerade eben durch diese Vertragsfigur entscheidbar wurden.

Die *Politica*-Literatur nahm in der Regel auf die zuvor geschilderte französische Entwicklung Bezug, betonte den Zweck der Machtbegrenzung und auch die europäische Dimension der Normgattung der „*leges fundamentales*“⁵⁰.

5. *Der Vertragscharakter der Reichsgrundgesetze in der Literatur der Politica und des Ius publicum*

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts bildeten verstärkt die positiven Rechtsquellen die Grundlage für die Behandlung des „*status publicus*“ des Reiches in Gestalt seiner „*leges fundamentales*“. Das positive Recht dominiert. Die politikwissenschaftlichen Elemente treten erkennbar zurück. Was Gegenstand der *Politica* war, wird nun zu meist in verrechtlichter Form zum Gegenstand des „*ius publicum*“. Allerdings wurde deshalb die *Politica* als Vorbedingung des „*ius publicum*“ nicht ganz aufgegeben⁵¹. Daniel Keyser bezeichnete 1677 das „*ius publicum*“ als das „*ius novissimum*“. In dieser Bezeichnung zeigt sich der durch neu abgeschlossene Wahlkapitulationen erfolgte Anpassungsprozess an jeweils neue politische Konstellationen zwischen Kaiser und Reichsständen⁵². Die Aufzählung der Reichsgrundgesetze in den Traktaten und Dissertationen zum *Ius publicum* folgt dem Beispiel der *Politica*-Literatur, zieht aber den Kreis der „*leges fundamentales*“ unterschiedlich weit. In der Gesetzessprache des Alten Reiches ist der Begriff erstmals in der Wahlkapitulation Kaiser Ferdinands III. von 1636 verwendet worden. Johann Stephan Pütter bezeichnete 1781 die Wahlkapitulation als «das vorzüglichste Reichsgrundgesetz, als es für die jedesmalige Regierung die neueste Bestimmung in sich fasset, und meist über alle und jede Zweige der kaiserlichen Regierung sich ausbreitet»⁵³.

Neben den bereits genannten Reichsgrundgesetzen bildeten die Exekutionsordnung, die Reichskammergerichtsordnungen von 1495 bis 1654 und die

Reichshofratsordnung eine eigene Kategorie reichsgrundgesetzlicher Rechtsfundamente für das Reich. Inhaltlich lassen sich diese Reichsgrundgesetze den von Gentillet für die französischen „lois fondamentales“ gebildeten Materien „Religion, Jurisdiction und Policey“ bzw. „Regimentsverwaltung“ zuordnen. Sie stellten das funktionale Ordnungsfundament dar, auf dem das Reich ruhte. Die allgemein von der Lehre für die „leges fundamentales“ herausgestellte Vertragseigenschaft konnte speziell für die Grundgesetze des Reiches als Ausdruck seiner besonderen Verfassungsstruktur interpretiert werden: «*Forma sive modus constituendi Legem Fundamentalem sit per mutuam conventionem*»⁵⁴. Dieses Vertragselement wird aus der Politica-Literatur von der im 16./17. Jahrhundert entstehenden Universitätsdisziplin des *Ius publicum* aufgenommen und als konstituierender Baustein für die Reichsverfassung benutzt. Aus dem wechselseitigen Verhandeln zwischen Reichsständen und Kaiser auf den Reichstagen sowie aus der Verabschiedung der Reichsgesetze und Wahlkapitulationen ließ sich deren Vertragscharakter leicht begründen. So beantwortete Jacob Brunnemann 1714 in seinem „*Examen Juris Publici Germanici novissimi*“ die Frage: «Was ist das *Jus Publicum* des Römischen Reichs Teutscher Nation?» mit folgenden Worten, die an Althusius' Definition erinnern: «Es ist ein Begriff aller öffentlichen Verträge, welche hauptsächlich den Politischen Zustand des Teutschen Reiches, sowohl dessen Regiment, als dessen Erhaltung betreffen»⁵⁵.

Dementsprechend kann er erklären: «Unser gantztes *Jus Publicum* gründet sich auf *Pacta* und Verträge»⁵⁶. Etwas konkreter

definiert Johann Jacob Moser 1766 die „geschriebenen Reichs-Grundgesetze“ als

diejenige Verträge und Gesetze, welche zwischen denen Römischen Kaysern und gesammten Reichsständen ... verglichen und zu Papier gebracht worden seynd und etwas die gegenwärtige Staatsverfassung des Teutschen Reiches betreffendes bestimmt haben; es sey nun darin etwas altes bestätigt, erläutert, vermehret, verbessert, abgeschafft, etc. oder etwas neues eingegangen und verordnet⁵⁷.

Für unsere Fragestellung nach den in das Mittelalter zurückreichenden Wurzeln des „*ius publicum*“ ist es nun entscheidend, dass Moser ausdrücklich auch „etwas altes“ in den fundamentalen Rechtsrahmen des Reiches einbezieht und Brunnemann die Entstehungszeit solcher „leges fundamentales“ bzw. „Fundamental-Gesetze“ in die Zeit Karls des Großen zurückverlegt, wo vor allem unter „*Ludovico Germanico*“ die Stände um eine Beteiligung an der Regierung kämpften⁵⁸. Außerdem verknüpft Brunnemann den Beginn der Reichsgrundgesetze im Mittelalter mit Einheitsbestrebungen im Reich:

*Initium legum fundamentalium totius Germaniae quaerendum in unione Germaniae sub Clodovaeo M. et Carolo M.*⁵⁹.

Die „*Unio Germaniae*“ und die Mitwirkung der Stände am Reichsregiment bilden hier die entscheidenden Kennzeichen der Reichsverfassung und den Kern der Reichsgrundgesetze. Eine historische konkrete Vertragsgrundlage dafür konnte Brunnemann nicht benennen. Er fasst aber die Ständebeteiligung als ein allgemeines Prinzip der Reichsverfassung auf, dessen Entstehung in das Frühmittelalter zurückverlegt wird, ohne dass zu jener Zeit der Begriff der „*lex fundamentalis*“ schon bestan-

den hatte. Insoweit weist im 17. Jahrhundert die Gleichsetzung von Ständeprinzip und dualistischer Verfassungsstruktur des Reiches auf der einen Seite mit „Reichsgrundgesetz“ und auf der anderen Seite mit „ius publicum“ gedanklich und argumentativ in das Mittelalter zurück. In der „lex fundamentalis“ erweist sich die Vertragsfigur als das entscheidende dogmatische Ordnungsmodell, das in der Tradition mittelalterlicher Herrschaftsverträge steht⁶⁰. Mittelalterlicher Herrschaftsvertrag und neuzeitliches Reichsgrundgesetz zeigen in ihrer konsensual erzielten Bindung einen gemeinsamen dogmatischen Geltungsgrund: «Pacta dant legem contractibus»⁶¹. Die Errichtung staatlicher Ordnung durch paktierende Parteien spielt eine Schlüsselrolle für das „ius publicum“ im Reich, in dem der Vertrag in Gestalt der Reichsgrundgesetze als das höchste und sicherste Instrument für rechtliche Bindungskraft galt⁶². Daher war für diesen Vertragstypus auch der Begriff der „pacta fundamentalia“ und „Grundverfassung“ gebräuchlich⁶³.

6. Sammlungen der Reichsgrundgesetze als Verfassungsfundament des Reiches

Die im 16./17. Jahrhundert entstehende Disziplin des Ius Publicum, die etwa zeitgleich vom Aufkommen der neuen Begriffe „Grundgesetz“, „Staatsraison“ oder „ragione di stato“ und „Souveraineté“ begleitet wurde und dem Gemeinwesen als „Staat“ neue rechtliche und politische Konturen verlieh, suchte ihre positiven rechtlichen Quellen bis in das Mittelalter zurückzufolgen. Typisch dafür ist die Arbeitsweise Struves, der einerseits das „ius publicum“

auf die erst seit ca. 1600 so bezeichneten „leges fundamentales“ stützt, andererseits „ius publicum“ mit der Synode Papst Leos VIII. von 964 und der dort eingeräumten Wahl der Nachfolger der deutschen Könige beginnen lässt⁶⁴. Dieser Rückgriff auf frühmittelalterliche Quellen war jedoch nicht unbestritten⁶⁵.

Struve bildete insgesamt sieben Perioden des Ius publicum, wobei die „Quarta Iuris publici Periodus“ durch das Datum 1356 mit der „Goldenen Bulle“ markiert ist. Erst durch diese „prima Imperii nostri constitutione pragmatica“ und „Lex Fundamentalis“ sei die bis dahin herrschende Ungewissheit des Ius publicum – die „priorum Iuris publici incertitudinem“ – beseitigt worden⁶⁶. In der Tat bildet die „Goldene Bulle“ von 1356 in allen veröffentlichten Sammlungen der Reichsgrundgesetze, die seit dem 17. Jahrhundert auf den Büchermarkt kamen, die erste und wichtigste Quelle für das „ius publicum“. Struve betonte 1720:

Inter Leges autem Fundamentales hodiernas Imperium potissimum Germanicum regnum concernentes, prima lata est eademque in perpetuum valitura Aurea Bulla⁶⁷.

Dieser immer wieder betonte Vorrang der Goldenen Bulle zeigt ein deutliches Verfassungsbewußtsein an, das sich in den zahlreichen Publikationen dieses „Grundgesetzes“ dokumentiert. Die „Goldene Bulle“ bündelte alle für die Kaiserwahl und für das Verhältnis zwischen Kaiser und Kurfürsten entscheidenden Bestimmungen mit der Qualität – modern gesprochen – eines Verfassungsgesetzes. In diesem Sinne nannte sie Mauritius Guden 1683 unter den „publicas leges“ die „celebratissima“⁶⁸.

Im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert bildeten die Reichsgrundgesetze das

hauptsächliche Quellenfundament für das *Ius publicum*. Allein die Titelblätter der zahlreichen Editionen stellten ausdrücklich die Grundgesetze in den Dienst des *Ius publicum*. Die Herausgeber sahen sich jedoch vor das Problem der Quellenauswahl gestellt, da der Kreis der den Reichsgrundgesetzen zugerechneten Urkunden immer größer gezogen wurde und in das Mittelalter hineinragte. Johann Christian Majer machte dafür die immer „verwickelter“ werdenden Verfassungsverhältnisse im Alten Reich verantwortlich:

Mit dem Fortgange der Kultur ... wurde also natürlicher Weise das Ansehen förmlicher sogenannter geschriebener Grundgesetze, ihre Anzahl, ihre Präcision, ihre Nothwendigkeit und ihr Nutzen in ebendenselben Verhältnisse immer grösser⁶⁹.

Änderungen und Anpassungen der Grundgesetze waren nötig und möglich, jedoch nur – und darin lag der Grundsatz ihrer Unverletzlichkeit – sofern beide Vertragsparteien darüber einig waren. Die Reichsverfassung bildete somit in Gestalt der Reichsgrundgesetze ein mobiles System innerhalb des „*Ius publicum*“, das freilich nur die Organisation und die Institutionen des Reiches betraf, ohne zu grundlegenden individualrechtlichen Positionen der Aufklärungsepoche vorzustoßen⁷⁰. Das ist jedoch nicht als gering zu werten. Das Editionsproblem war jedoch angesichts der Offenheit des Begriffs „Grundgesetz“ ein Ordnungsproblem aller grundgesetzlichen Quellen. Waizenegger beschrieb es mit folgenden Worten:

Nun seynd dieser Grund-Gesetzen von Zeit des Teutschen Kayserthums eine solche Menge vorhanden, daß damit mehrere Folianten angefüllt werden können⁷¹.

In der Regel bildete immer die Goldene Bulle von 1356 den Anfang in diesen zahlreichen Sammlungen. Es herrschte jedoch eine große Unsicherheit darüber, welche Dokumente zu den Reichsgrundgesetzen zu rechnen sind. Die ständig anschwellende Zahl des zu den Reichsgrundgesetzen gezählten normativen Rechtsstoffs zeigt den wachsenden Ordnungsbedarf auch für den dualistischen Ständestaat des Reiches an. Der Herausgeber Kahlen erklärte 1744 sehr klarsichtig, dass die Entscheidung darüber «von der engen oder weitläufigen Einschränkung des Wortes *Ius publicum* abhänge»⁷². Er entschied sich für die weite Definition und begann seine „Sammlung der wichtigsten Grundgesetze“ mit der Synode von Papst Leo aus dem Jahr 964. Johann Jacob Schmauß veröffentlichte in seinem «*Corpus Juris Publici ... Academicum*, Enthaltend des Heil Röm. Reichs Grund-Gesetze» allein 147 Texte, beginnend mit dem Vertrag zwischen Papst Callixtus II. mit Kaiser Heinrich V. von 1122. So konnten jeweils nach der individuellen Meinung der Herausgeber auch Gewohnheitsrechte, Privilegien und Entscheidungen der höchsten Reichsgerichte in den Rang von Reichsgrundgesetzen gehoben werden und so den Stoff des „öffentlichen Rechts“ bilden. Die oft betonte Begrenzung auf einen „Nucleus“ der Reichsgrundgesetze war für viele Herausgeber unvermeidbar. Ein klares Auswahl- und Editionsprinzip ist aber weder für die mittelalterlichen noch für die neuzeitlichen grundgesetzlichen Quelleneditionen erkennbar. Eine Folge davon war, dass der Begriff der Reichsgrundgesetze feste Konturen vermissen ließ und verwässerte. Die Vielzahl der Grundgesetze wurde jedoch zur Grundlage eines noch nicht rechtlich geschärften „Verfassungs“-

Begriffs mit Teilidentitäten⁷³. So fragt Pütter 1783, auf welchen Gründen die „Staats- und Religionsverfassung beruhe“, und erklärt: «Da kommen zuerst die Schriften in Betrachtung von Grundgesetzen und Herkommen...»⁷⁴. Reichsgrundgesetze und „Verfassung“ treten begrifflich in ein engeres Verhältnis, indem z.B. Schmauß „die vornehmsten Lehren in dem Jure publico mit den eigentlichen Worten der Fundamental-Gesetze“ zu beweisen“ suchte⁷⁵. 1741 erklärte der Herausgeber der Goldenen Bulle:

Wir vermögen aber eine neue Verfassung nicht zu machen, ohne solche gewisser massen auf die in der Gülden Bull enthaltene Grund-Gesetze wieder zu bauen: Zu welchem Ende es dann wohl nöthig seyn dürfte, den Zustand selbiger Zeiten mit den unsrigen zu vergleichen⁷⁶.

So gewinnen und behalten auch im diachronen Vergleich die Reichsgrundgesetze

eine Bedeutung für das „ius publicum“ des Mittelalters und zugleich umgekehrt für den werdenden „Verfassungs“-Begriff der Moderne. Das zeigt sich besonders in dem methodischen Vorgehen der Staatsrechtswissenschaft im Alten Reich, normative Quellen aus dem Mittelalter als „Reichsgrundgesetze“ in das Ius publicum / Öffentliche Recht des 17./18. Jahrhunderts einzubauen. Wir können konstatieren: Die Reichsgrundgesetze zeigen als Bindglied zwischen den Epochen rückwärts gedachte, gesuchte und gefundene Kontinuitäten.

* Gekürzter, veränderter Text eines Vortrages, den der Verfasser am 18. September 2009 auf dem „3. Colloquio italo-tedesco sugli inizi del diritto pubblico in collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Trento“ gehalten hat. Die deutsche Fassung wird im 3. Band „Gli inizi del diritto pubblico“ erscheinen. Ich danke den Veranstaltern und Herausgebern Gerhard Dilcher und Diego Quaglioni für die Zustimmung, die umgearbeitete italienische Fassung hier im «Giornale» veröffentlichen zu können.

¹ T. Simon, *Öffentliches Recht*, in «Enzyklopädie der Neuzeit», n. 9, 2009, col. 338.

² M. Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*,

1. Band: 1600-1800, München, C.H. Beck, 1988, pp. 141 ss.

³ So zu Recht Stolleis, *Geschichte* p. 141.

⁴ J. Limnaeus, *Liber primus iuris publici imperii romano-germanici. De origine iuris publici: de translatione imperii in Germanos: De Statu, atque Statibus: de Legibus fundamentalibus, atque insignibus Imperii*, Argentorati 1629, p. 3 nr. 17.

⁵ Cfr. M. Stolleis, *Arcana imperii und ratio status. Bemerkungen zur politischen Theorie des frühen 17. Jahrhunderts*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1980.

⁶ Hier zitiert nach R. Stintzing, E. Landsberg, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, 1. Abteilung, München, R. Oldenbourg, 1880, p. 670 (G. Brautlacht, *Epi-*

tome jurisprudentiae publicae, Jenae 1621).

⁷ Limnaeus, *Liber primus iuris publici* cit., p. 6 nr. 1.

⁸ Cfr. G. Rotondi, *Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Hildesheim, G. Olms, 1966, p. 1: «Il diritto pubblico romano è forse il campo in cui meglio si rivela la impossibilità di applicare criteri moderni allo studio di fenomeni appartenenti ad età passate».

⁹ Cfr. M. Ascheri, *Momenti di controllo "costituzionale" medievale e d'antico regime*, in P. Carnevale, C. Colapietro (a cura di), *La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 23-35 (30-35).

¹⁰ H. Mitteis, *Der Staat des hohen*

Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnseitalters, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1962⁷, pp. 3, 5.

- ¹¹ So die berühmte Analyse der Reichsverfassung von S. Pufendorf, *De statu imperii* (1667), Cap. VI. § 9. Cfr. S. Pufendorf (Praeses), *Dissertatio de republica irregulari* (submittit: H. Sibrand), Lund 1668, § 7. Zur Bewertung des Reichs durch Pufendorf zwischen den Kategorien „Zustand“ und „Verfassung“ cfr. H. Mohnhaupt, *Verfassung I*, in H. Mohnhaupt, D. Grimm (hrsg. von), *Verfassung. Zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart*, Berlin, Duncker & Humblot, 2002², pp. 68–70; in der italienischen Fassung: *Costituzione. Storia di un concetto dall'Antichità oggi* (ed. it. a cura di M. Ascheri e S. Rossi), Roma, Carocci, 2008, pp. 82–85.
- ¹² B.G. Struve, *Iuris publici prudentia*, editio II, Ienae 1730, p. 1.
- ¹³ Limnaeus, *Liber primus iuris publici*, to. 4, p. 5 nr. 30.
- ¹⁴ Struve, *Iuris publici prudentia* cit., p. 1.
- ¹⁵ Cfr. H. Mohnhaupt, *Von den „leges fundamentales“ zur modernen Verfassung in Europa. Zum begriffs- und dogmengeschichtlichen Befund (16.–18. Jahrhundert)*, in «Ius Commune», n. 25, 1998, pp. 121–158, 124.
- ¹⁶ Z.B. Reichsgrundgesetze, *Lois fondamentales* (Frankreich), *Leyes fundamentales* (Spanien), *Fundamental laws* (England), *Prawa kardynalne* (Polen), *Fundamental lag* (Schweden), *Fundamente wetten* (Niederlande), *Leggi fondamentali* (Italien); Nachweise bei H. Mohnhaupt, *Potestas legislativa und Gesetzesbegriff im Ancien Régime*, in «Ius Commune», n. 4, 1972, pp. 195 s.; italienische Nachweise zuletzt bei I. Biocchi, *La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le „leggi fondamentali“ nel triennio rivoluzionario (1793–96)*, Torino, Giappichelli, 1992, pp. 159 ss.

- ¹⁷ Th. de Bèze, *Du droit des magistrats sur leurs subjets*, 1574, edition et notes par R.M. Kingdon, Genève, 1970, p. 61.
- ¹⁸ I. Gentillet, *Discours, sur les Moyens de Bien Gouverner et maintenir en bonne paix un Royaume ou autre Principauté. Divisez en trois parties: a savoir, du Conseil, de la Religion et Police que doit tenir un Prince. Contre Nicolas Machiavel Florentin. A Treshaut et Tres-illustre Prince François Duc d'Alençon, fils et frère de Roy*, s.l. 1576 (Repr. Genève 1968, ed. C.E. Rathé), p. 74.
- ¹⁹ I. Gentillet, *Brieve Remonstrance à la Noblesse de France sur le fait de la Declaration de Monseigneur le Duc d'Alençon*, s.l. 1576, p. 13.
- ²⁰ Gentillet, *Discours, sur les Moyens de Bien Gouverner et maintenir en bonne paix un Royaume ou autre Principauté* cit., p. 74; Gentillet, *Brieve Remonstrance à la Noblesse* cit., p. 76.
- ²¹ Gentillet, *Discours, sur les Moyens de Bien Gouverner et maintenir en bonne paix un Royaume ou autre Principauté* cit., p. 74.
- ²² Gentillet, *Brieve Remonstrance à la Noblesse* cit., p. 76.
- ²³ Ivi, p. 34; cfr. auch Mohnhaupt, *Von den „Leges fundamentales“* cit., pp. 130 s.
- ²⁴ Vgl. dazu auch Mohnhaupt, *Von den „leges fundamentales“* cit., pp. 133–136; Id., *Grundlinien in der Geschichte der Gesetzgebung auf dem europäischen Kontinent vom 16. bis 18. Jahrhundert. Ein experimenteller Überblick*, in D. Klippel, R. Schulze (hrsg. von), *Common Law und europäische Rechtsgeschichte*, in «Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte», n. 28, 2006, 1/2, pp. 131 ss.
- ²⁵ Stolleis, *Geschichte* cit., pp. 75 ss.; zuletzt Simon, *Öffentliches Recht* cit., col. 342, 347.
- ²⁶ St. Gagnér, *Über Voraussetzungen einer Verwendung der Sprachformel „Öffentliches Recht und Privatrecht“ im kanonistischen Bereich*, in E. von Caemmerer, K. Zweigert (hrsg. von), *Deutsche Landesreserate zum VII. Internationalen*

Kongreß für Rechtsvergleichung in Uppsala 1966, Berlin/Tübingen, de Gruyter, Mohr, 1967, pp. 23–57 (40 s.); cf. auch I. Biocchi, *La distinzione „ius publicum/ius privatum“ nella dottrina della scuola culta* (François Connan, Hugues Doneau, Louis Charondas Le Caron), in «Ius Commune», n. 23, 1996, pp. 139–176.

- ²⁷ de Bèze, *Du droit des magistrats* cit., p. 49.
- ²⁸ C. Mey, *Maximes du droit public François*, Tome II, Amsterdam, Rey, 1775², pp. 239 ss.
- ²⁹ Fr. Ernestus, *Diss. de legibus fundamentalibus in genere, et singularim in Imperio Romano Germanico* (submittit C.Ch. Wucherer), Giessae 1709, p. 10; Mohnhaupt, *Die Lehre von der „Lex Fundamentalitatis“ und die Hausgesetzgebung europäischer Dynastien*, in J. Kunisch (hrsg. von), *Der dynastische Fürstenstaat. Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen für die Entstehung des frühmodernen Staates*, Berlin, Duncker & Humblot, 1982, pp. 12–14.
- ³⁰ J.P. Felwinger, *Dissertatio politica de Monarchia*, in Id., *Dissertationes politicae, de omnibus rerum publicarum speciebus*, Altdorff 1666, pp. 14 s.
- ³¹ Ausführlich dazu Stolleis, *Geschichte* cit., pp. 80 ss., 116–125.
- ³² Chr.G. Hoffmann, *Einleitung in das Jus Publicum des Heil. Röm. Reichs, Welche die eigentliche Beschaffenheit und Ordnung dieser Disciplin anzeigt, Franckfurth an der Oder 1735*, darin: Gründliche Beschaffenheit Der Eigentlichen und wahren Beschaffenheit Des Teutschen Staats-Rechts, Worinnen Desselben Eintheilungen und Fontes angezeigt, Insonderheit aber der Unterscheid Der Cognitionis Historicae, Juridicae et Politicae S.R.I. ausgeführt wird, p. 57.
- ³³ Chr. Liebenthal (Praeses), *Collegium Politicum, in quo de societatis, magistratibus, iuribus majestati, et legibus Fundamentalibus...*, editio postrema, Marpurgi Cattorum 1664.; cfr., auch J.G.

- Sulpicius, *De studio juris publici recte instituendo, et de scriptoribus eo pertinentibus dissertatio. Accessit ejusdem, de studiis academicis juvenis nobilis recte instituendis Epistola*, s.l. 1688, pp. 11, 143: «...primum locum merito occupat, Prudentia Civilis, studium, quod vulgo politicae appellatione signamus ...».
- ³⁴ Limnaeus, *Liber primus iuris publici* cit., p. 5 (Caput II), p. 6 nr. 1.
- ³⁵ H. Arnisaesus, *De republica seu relectiones politicae libri duo*, Francofurti 1615, p. 36.
- ³⁶ H. de Cocceii, *Juris publici prudentia compendio exhibita, editio nova*, Francofurti ad Viadrum 1705, p. 19.
- ³⁷ C.H. Horn, *Juris publici Romano-Germanici ejusque prudentiae, liber unus secundum LL.fundamentales et formam imperii praesentem conscriptus*, Berolini 1707, p. 10.
- ³⁸ J.Th.F. Zvinger (Praeses), *Disputatio Politica de statu et formis rerumpublicarum* (Respondent Ph.-J. Treutler), Basiliae 1609, I: «Et ipsa Politica nihil aliud est, quam prudentia status publici dirigendi ad bonum publicum, seu felicitatem salutemque populi».
- ³⁹ G. Schönborner, *Institutionum politicarum libri III. e septem Georgii Schonborneri, ... a M.F.Wendelin(o) ... in lucem publicum missi*, Francofurti 1638, s. 6.
- ⁴⁰ Zvinger, *Disputatio Politica de statu* cit., III. (s.p.); J. Bornitz, *Discursus politicus de prudentia politica comparanda*, Erphordia 1602, s.p. (pp. 3, 4).
- ⁴¹ Zvinger, *Disputatio Politica de statu et formis rerumpublicarum* cit.
- ⁴² So Schönborner, *Institutionum politicarum libri III* cit., p. 152.
- ⁴³ Dazu R. Crawert, *Gesetz*, in O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (hrsg. von), Band II, Stuttgart, Klett-Cotta, 1975, p. 889 (mit Nachweisen).
- ⁴⁴ Schönborner, *Institutionum politicarum libri III* cit., p. 152.
- ⁴⁵ Zvinger, *Disputatio Politica de statu* cit., VI: «Ejusmodi leges fundamentales erant olim in Regno Israelitico de duodecim tribub. Conservandis...».
- ⁴⁶ Schönborner, *Institutionum politicarum libri III* cit., p. 152.
- ⁴⁷ Liebenthal, *Collegium politicum* cit., pp. 117 s. (Disputatio VII).
- ⁴⁸ J. Althusius, *Politik*. Übersetzt von H. Janssen. In Auswahl ed. von D. Wyduckel, Berlin 2003, S. 205, (Kap. XIX, § 49); cf. dazu D. Wyduckel, *Föderalismus als rechtliches und politisches Gestaltungsprinzip bei Johannes Althusius und John C. Calhoun*, in *Rechtstheorie* (Beiheft 16: G. Duso et alii (hrsg. von), *Konsens und Konsoziation in der politischen Theorie des frühen Föderalismus*, Berlin 1997, pp. 279 s. In einer bisher unbekannten Dissertation von Althusius heißt es entsprechend: «Leges fundamentales regni sunt, quibus regnum et Respublica tanquam fundamento innititur ex consensu et communi approbatione et sanctione populi», M. Scattola (hrsg. von), *De regno recte instituendo et administrando*, in «Quaderni Fiorentini», n. 25, 1996, p. 27.
- ⁴⁹ Arnisaesus, *De republica* cit., p. 883.
- ⁵⁰ So z.B. Zvinger, *Disputatio Politica de statu* cit., VI.
- ⁵¹ Hoffmann, *Einleitung in das Jus Publicum* cit., p. 57.
- ⁵² «De Jure Novissimo sive Publico», in D. Kayser, *Historia juris civilis, feudalis, canonici, novissimi sive publici*, in *Manuductio ad universum jus civile et canonicum II.*, Francofurti et Lipsiae 1677, pp. 85 ss.
- ⁵³ J.St. Pütter, *Litteratur des Teutschen Staatsrechts*, 2. Theil, Göttingen 1781, p. 392.
- ⁵⁴ Ernestus, *Diss. de legibus fundamentalibus* cit., pp. 13, 37.
- ⁵⁵ J. Brunnemann, *Examen*, p. 3 in J.Chr. Lünig, *Das Teutsche Reichs-Archiv, Pars Generalis ... I. Desselben Grund-Gesetze, von Zeit der Güldenenen Bull Kaysers Caroli IV. de Anno 1356 als dem ältesten Reichs-Fundamental-Gesetze, ... samt einem aus den Legibus Fundamentalibus gezogenen Examine*
- Juris Publici Germanici Novissimi*, Tom. I, Leipzig 1713, im Anhang als „Pars Generalis, Anderer Theil“. Cfr. auch die lateinische Fassung: J. Brunnemann, *Examen juris publici germanici novissimi juxta imperii leges fundamentales, sigillatim Capitulationem Imp. Josephi et Instrumentum Pacis Westphalicae ...*, editio secunda, Halae Magdeburgicae 1714, p. 2: «Est complexus Conventionum Publicarum ...».
- ⁵⁶ Brunnemann, *Examen* cit., p. 6.
- ⁵⁷ J.J. Moser, *Von Teutschland und desssen Staats-Verfassung überhaupt*, Stuttgart 1766, pp. 195 s.
- ⁵⁸ Brunnemann, *Examen* cit., p. 6 (2. und 3.).
- ⁵⁹ *Dissertatio II. De legibus fundamentalibus*, Summaria § 2, in J. Brunnemann, *Introductio in juris publici prudentiam*, Halae Magdeburgicae 1702, p. 25.
- ⁶⁰ Cfr. G. Dilcher, *Vom ständischen Herrschaftsvertrag zum Verfassungsgesetz*, in «Der Staat», n. 11, 1988, pp. 161-193 (163 s., 177 s.); D. Wyduckel, *Ius Publicum. Grundlagen und Entwicklung des Öffentlichen Rechts und der deutschen Staatsrechtswissenschaft*, Berlin 1984, pp. 164-168.
- ⁶¹ Ernestus, *Diss. de legibus fundamentalibus* cit., p. 5 (§ II.).
- ⁶² H. Mohnhaupt, *Vertragskonstruktion und fingierter Vertrag zur Sicherung von Normativität: Gesetz, Privileg, Verfassung*, in J.-F. Kervégan, H. Mohnhaupt (hrsg. von), *Gesellschaftliche Freiheit und vertragliche Bindung in Rechtsgeschichte und Philosophie* («Ius Commune», Sonderhefte 120), Frankfurt am Main 1999, pp. 26, 28.
- ⁶³ G. Achenwall, *Iuris naturalis pars posterior complectens ius familiae, ius publicum et ius gentium*, Göttingae 1774⁷, pp. 91 s.
- ⁶⁴ Struve, *Iuris publici prudentia* cit., pp. 4, 111.
- ⁶⁵ Cfr. Hoffmann, *Gründliche Vorstellung* cit., p. 21.
- ⁶⁶ Struve, *Iuris publici prudentia* cit., p. 6.
- ⁶⁷ B.G. Struve, *Syntagma iuris publici*

Mohnhaupt

- imperii nostri Romano Germanici*, editio secunda, Ienae 1720, pp. 191 s.
- ⁶⁸ J.M. Guden (Praeses), *Dissertatio ad jus publicum* (Respondent: J.Ph. Greiffenklau), Erfurt 1673, Pars I, Cap. I, nr. 64.
- ⁶⁹ J. Chr. Majer, *Teutsches weltliches Staatsrecht*, 1. Band, Leipzig 1775, pp. 135 s.
- ⁷⁰ Cfr. Dilcher, *Vom ständischen Herrschaftsvertrag* cit., p. 169; D. Klippel, *Verfaßte Freiheit. Die Entdeckung der Freiheitsrechte als Verfassungsprinzip im 18. und 19. Jahrhundert*, in P.-J. Heinig et alii (hrsg. von), *Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw*, Berlin, Duncker & Humblot, 2000, pp. 149-169 (151 ss.).
- ⁷¹ F.L. Waizenegger, *Corpus juris publici S.R. Imperii Academicum in sich haltend Die Fürnemste Grund-Gesetze Des Heil. Röm. Reichs In-sonderheit Kayser Heinrichs des Fünfften Vergleich mit Calixto II. dem Pabsten / die güldene Bulle ...*, Freyburg 1750, Vorrede (I).
- ⁷² L.M. Kahlen, *Corpus iuris publici S.I.R.G. Das ist: Vollständige Sammlung der wichtigsten Grund-gesetze ...*, Göttingen 1744, Vorrede p. 11.
- ⁷³ Cfr. Mohnhaupt, Grimm (hrsg von), *Verfassung* cit., pp. 71-91; Id., *Costituzione* cit., pp. 85-102; Id., *Reichsgrundgesetze*, in «Enzyklopädie der Neuzeit», 10 Band, Stuttgart 2009, col. 907-909.
- ⁷⁴ J.St. Pütter, *Litteratur des Teutschen Staatsrechts*, 3. Theil, Göttingen 1783, S. 81.
- ⁷⁵ J.J. Schmauß, *Corpus juris publici S.R. Imperii, Enthaltend des Heil. Röm. Reichs Grund-Gesetze. In-sonderheit Die güldne Bulle...*, 2. Edition, Franckfurt und Leipzig 1727, Vorrede zur ersten Edition (S. I).
- ⁷⁶ *Die Güldne Bull Kayser Carl des IV. Nach dem Zu Franckfurt befindlichen Lateinischen und Teutschen Original...*, Franckfurt am Mayn 1741, Vorrede an den Leser, s.p. (p. VI).

Cádiz y el Fracaso de un Constitucionalismo Común a Ambos Hemisferios

BARTOLOMÉ CLAVERO

Cádiz, digamos en términos prosopopéyicos, no debiera presentarse como una Constitución española por idénticas razones por las que no se presenta como una Constitución andaluza. Se hizo, acordó y promulgó dentro de España y de Andalucía; llegó a regir en España entera, Andalucía comprendida, pero no fue ni andaluza ni española. No fue Constitución de Andalucía ni Constitución para Andalucía como tampoco fue Constitución de España ni Constitución para España. Cádiz no fue una Constitución española. Obsérvese que nunca se ha entendido que fuera de Cádiz o para Cádiz porque se le diga Constitución gaditana, mientras que, cuando se le dice española, se le entiende como de España y para España, aunque no necesariamente en exclusiva. Constitución de Cádiz se dice en sentido locativo y Constitución de España en el posesivo. Mejor sería que en ambos casos el uso fuera el primero, el locativo.

Cádiz no es una Constitución española ni en términos actuales ni en términos pretéritos, tampoco en los términos de su

tiempo que son los que han de importar si no queremos andar retroproyectando a Cádiz lo que no es de Cádiz. Cádiz se hace con la participación de gentes venidas de ultraocéano y se dirige a un espacio pluricontinental que distaba mucho de reducirse a lo que hoy identificamos como España o como español. *Español* significa, cuando fuera elaborada, gente de la España europea y también gente de esta procedencia o descendencia española en territorios ultraoceánicos. *Españoles americanos* era por ejemplo una forma de identificar a descendientes de españoles por los territorios de la Monarquía en América. Mas la razón principal por la que la Constitución de Cádiz no es una Constitución estrictamente española no está todavía dicha. Se refiere a una decisión constituyente suya, de la propia Constitución de Cádiz, en tal exacta dirección.

Cádiz, sigamos nombrándole en términos prosopopéyicos, decidió no ser una Constitución tan sólo española, una Constitución que se dirigiera en exclusiva a quie-

nes se identificaban como españoles aquí en Europa y allá por América o también por algún archipiélago de Asia. Decidió Cádiz que, por virtud de ella misma, de la Constitución, fueran españoles quienes no lo eran, quienes, por no proceder ni descender de españoles, no se tenían a sí mismo por *españoles* ni nadie les tomaba por tales. Lo manifiesta la Constitución paladinamente al definir no sólo a *los españoles*, sino también a la *Nación española* y a su ciudadanía: «La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»; «son españoles [...] todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas [...]»; «son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en qualquier pueblo de los mismos dominios». Si algo queda claro, esto es que los hombres indígenas, no españoles, *libres y avecindados* en América son ahora ciudadanos de una *Nación española* o, como se especifica por la propia Constitución, de *las Españas* en plural, nación cuya identidad resulta entonces sólo y, en cuanto tal, exclusivamente constitucional, no cultural. Y los indígenas son entonces constitucionalmente *españoles* por determinación de Cádiz aunque ni por descendencia ni tampoco necesariamente por cultura lo fueran ni se entendiese comúnmente que lo fuesen.

Que la Constitución de Cádiz no sea en definitiva española, lo que en su momento se entendiera o en el día de hoy se entienda por tal, significa de entrada al menos un par de cosas de no poca importancia. De una parte, que nos condenamos a no comprenderla si seguimos empeñados en considerarla una Constitución *española*, la Constitución de una *Nación* que hoy pudie-

ra identificarse como tal, como española, por mucho que luego se añada, para caracterizarse más plenamente, que se extendió a otros continentes pudiendo incluso dejar un legado en ellos y demás puntualizaciones al uso. La Constitución de Cádiz no nació como *española* y para *españoles*, europeos, americanos o asiáticos, sino que lo hizo postulando una *Nación de las Españas* incluyente de gentes no españolas o que sólo venían a serlo por la propia determinación constitucional. No hay hoy ninguna *Nación* que pueda identificarse con aquella. No lo hace en absoluto la *Nación* que luego y hoy se identifica como *española*. Si la Constitución de Cádiz se aborda como un asunto de la historia de España, nunca se le ubicará ni comprenderá cabalmente.

He anunciado que se desprenden un par de cosas de importancia. Queda la segunda. Es fácil deducirla. La Constitución de Cádiz sólo puede ser comprendida en un escenario pluricontinental, en aquel escenario no sólo europeo que le fuera propio y que suele en cambio contemplarse como algo secundario, apéndice o secuela. Habitualmente se estudia por ejemplo la participación, sin mucho éxito la verdad, de diputados americanos en las Cortes constituyentes de Cádiz. O también se escudriña el legado que la Constitución gaditana pudiera haber dejado por América. Sin embargo, lo que no suele hacerse es situar la comprensión misma de la Constitución de Cádiz, no en una Europa que guarda comunicación de ida y de vuelta con América, sino en un escenario ya de por sí más que europeo, en el escenario transcontinental al que ella misma, la Constitución, miraba y dentro del cual cobraron sentido determinaciones suyas como la dicha de cambiar el sentido del patronímico *español*.

Aquel escenario no era un espacio ayuno y hambriento de Constitución hasta que llegara la de Cádiz. Desde que la crisis de una Monarquía jurídicamente decapitada mostró sus efectos, aquel espacio transcontinental empezó a poblarse de aspiraciones y de propuestas constitucionales que se anticiparon al proceso constituyente gaditano o se desarrollaron, entre 1810 y 1812, paralelamente al mismo. La propia participación americana en las Cortes de Cádiz fue un capítulo más, y no el más relevante ni mucho menos, de una efervescencia constituyente y un florecimiento constitucional a lo largo y ancho de la América políticamente española. En el escenario americano, la Constitución de Cádiz sólo fue una más y ni siquiera además la primera o tampoco la protagonista. Vino a sumarse no sólo a proyectos constitucionales, sino también, por algunos territorios, a Constituciones hechas y derechas. Sólo en este escenario nutrida y efervescentemente constitucional podrá entenderse y analizarse el sentido y el alcance, la entidad misma, de la Constitución de Cádiz para su momento histórico.

Por la América de habla hispana fue común por entonces la proliferación de planteamientos y propuestas constitucionales, pero la elaboración, acuerdo y promulgación de Constituciones completas con anterioridad a la gaditana resultó un fenómeno más restringido y desigual, aunque también el más ilustrativo para situar a Cádiz entre sus congéneres. Por donde se produjeron más Constituciones con antelación y paralelamente a la de Cádiz fue en la Sudamérica septentrional, en lo que hoy es Colombia y Venezuela o entonces el Virreinato o Reino de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, con cier-

ta e irregular dependencia, en particular judicial, por algún tiempo de la segunda respecto al primero, llegando a plantearse, con la crisis de la Monarquía, un horizonte constitucional común. Cuando apareciera *Colombia* como nombre de *Nación* constitucional, lo que ocurriría en 1821, lo hará comprendiendo a Venezuela. Vamos en consecuencia a centrarnos en este espacio, el inicial colombiano o neogranadino y venezolano, para contemplar el escenario en el que advino la Constitución de Cádiz.

Situémonos entonces en Nueva Granada. Pues somos turistas por viaje no sólo en el espacio sino también en el tiempo, recurramos a una guía apropiada. Sea la *Guía de Forasteros* o para forasteros, nosotros ahora, que es una especie de *quién es quién* en el organigrama institucional de aquel Virreinato. Veamos la de año crucial de 1810. En la edición del primer semestre todavía aparece inalterado todo el despliegue de establecimientos regulares, desde el propio Virreinato a la administración militar pasando por instituciones como la Audiencia, tribunales dependientes y abogados de la una y de los otros; los Colegios de estudios; el Consulado de comercio; el Protomedicato; los Gobernadores y Corregidores de Provincias y otros distritos; el Arzobispado, los Obispados y los tribunales eclesiásticos; la Hacienda y sus oficinas como las de aguardientes y naipes, etc. En la edición del segundo semestre nuevos sujetos comparecen: el Delegado del Consejo de Regencia, los Diputados del Virreinato ante las Cortes de la Isla de León, que todavía son los suplentes en una asamblea que aún no se ha refugiado en Cádiz, y una serie de Juntas, la Junta Suprema de Santa Fe y más de una docena de otras Juntas de Gobierno, de Provincias, de Ciudades y de Villas, con algunas

entre ellas titulándose también Superiores o Supremas sin que esto implique por lo común voluntad de independencia.

Estas novedades se entendían como provisionales, en tanto que la situación de la Monarquía se regularizara, pero desde ellas comenzaron a formularse planteamientos constitucionales que no eran radicalmente constituyentes. Podría decirse que más bien eran unos planteamientos reconstituyentes, pues se trataba de reconstituir la Monarquía misma a partir de la reconstitución de sus elementos constituyentes, de elementos que ya existían como las Villas, las Ciudades, las Provincias y el propio Reino de Nueva Granada. En el último trimestre de 1810, desde Cundinamarca, la Provincia de Santafé de Bogotá, se lanza la propuesta de un *Congreso General* del Reino, una *Asamblea Representativa* del mismo, con el encargo de «dar nueva forma al Supremo Gobierno ya constituido», el *Gobierno* o sistema político de la *Monarquía* española en el *Reino* neogranadino. Reino se considera Nueva Granada por haber constituido un Virreinato en el seno de dicha Monarquía. Por su parte, el *Congreso General* se programa como *asamblea representativa* por haber de serlo de las *Provincias*, de territorios que así también se consideran constituidos, los cuales habrían de dotarse a su vez internamente de esa *nueva forma* que ha de pasar ya siempre por *representación*.

En la *representación* reside entonces la clave constituyente, no en la formación de nuevas de unos sujetos políticos, el Reino y las Provincias, puesto que los mismos se tienen en cuanto tales, en cuanto que entidades constituyentes, por cuerpos constituidos. A los efectos de convocatoria del *Congreso General* en la forma novedosa de *asamblea representativa*, prestando esto

condición o carácter constitucional, no hay invocación de *pueblo*, de *nación* o de *ciudadanía* como entidades con derecho a constituirse a sí mismas. No se considera entonces que hubiese algún sujeto con derecho constituyente por razón de que estuviese falto de existencia política o institucional. Los sujetos, unos sujetos en trance de erigirse en forma constitucional, ya existían. La historiografía, tras mucho debate, ha podido llegar hoy a la conclusión de que la *Nación* no es precedente, sino consecuente al *Estado*, pero esto es ya lo que aquellas fuentes históricas nos dicen.

Las Provincias, comenzándose por la propia Cundinamarca, empiezan a dotarse de Constituciones a lo largo de 1811. Lo hacen como entidades expresamente supremas o soberanas, sin que esto cobre todavía un sentido constitucional de independencia, con la vocación igualmente explícita de integrarse en la *Unión* del Reino, el de Nueva Granada, que a su vez tuviera cabida en una *Nación*, la correspondiente a una Monarquía, la española existente, del mismo modo así, con todo ello, reconstituida al igual que todo el resto de las instancias ahora constitucionales o incluso en paridad, por equivalencia de términos, podría decirse. Los Congresos reconstituyentes de las Provincias se forman por *representación* de las ciudades y villas como *pueblos* constituyentes de las mismas, los cuales pueblos a su vez se han reconstituido en forma *representativa* de las respectivas familias, según todo este proceso se concibe y se practica por aquel entonces. A partir de los *padres de familia* se entiende que surge y se eleva el edificio representativo que pasa por las Provincias y por el Reino pudiendo culminarse finalmente con la Monarquía igualmente reconstituida.

Todo esto se hace entonces a la voz expresa de *Federación*, de una federación múltiple en cadena, pues con ello se entiende que las familias se federan en los pueblos, los *Pueblos* en las *Provincias*, las *Provincias* en el *Reino* y éste finalmente, junto a otras entidades constitucionales equivalentes, se federan o confederan en la *Monarquía*. El sistema se definía como *representativo* y *federativo*, evitándose la definición de *republicano* que pudiera ya resultar equívoca. Suele atribuirse este movimiento a la influencia del federalismo o por entonces todavía, a efectos sustanciales, más bien confederalismo de la Constitución de los Estados Unidos, como si no pudieran darse por el resto de las Américas unos planteamientos originales. Originales eran y además bien arraigados en una sociedad cuyo orden político realmente se fundaba en último término en la potestad de los padres de familia. Se trataba ahora de reconstituir dicha misma sociedad por vías de representación y de federación o más bien igualmente de confederación.

Era aquella una sociedad colonial, lo que no ha de olvidarse para medirse el alcance del movimiento reconstituyente. El hecho de considerarse constituidos *Pueblos* y *Provincias* a los efectos mismos de actuar como sujetos constituyentes facilitaba la reproducción de jerarquías de formación colonial sin solución de continuidad y con restricción radical de los *Padres* y los *Pueblos* que se cualificaban como constituyentes de *Provincias* y de *Unión*. Para quienes reconstituían, para la visión normativa de quienes emprendían la construcción de aquel constitucionalismo, los padres y los pueblos, por ejemplo, indígenas no se cualificaban al propósito, ni como lo uno ni como lo otro, ni como *padres* ni como

pueblos. Las mismas eventuales propuestas de inclusión constitucional ulterior de indígenas se formularían sobre la base de su exclusión constituyente, una exclusión que no había necesidad de hacer explícita por parte de aquel sistema representativo y federativo sobre bases coloniales.

Hacia finales del mismo año 1811, todo ello así siempre con antelación a la Constitución de Cádiz, sendos Congresos constituyentes acuerdan la Constitución o Acta de Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada y la Constitución Federal de las Provincias o Estados de Venezuela. Estamos a finales de 1811, cuando ya constaba que en Cádiz se estaban rechazando los planteamientos *federativos* que llegaban de América. Entre las Constituciones federales de Nueva Granada y de Venezuela estaba formalizándose la ruptura de amarras constitucionales con la Monarquía mediante sendas afirmaciones de una *Nación* neogranadina y de una *Nación* venezolana. En todo caso, a principios de 1812, la *Gazeta de Caracas* publica el Acta de la Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada presentando a la entidad que en ella se establece como *Federación del Continente Meridional* que interesaría también y ante todo a Venezuela. Con tal apertura federal o incluso más laxamente confederal, aún no estaba enteramente descartada la posibilidad de una reconstitución común en el seno de la Monarquía por la vía precisamente *federativa*.

Las Constituciones federales de Nueva Granada y de Venezuela presentan además el interés de referirse a la presencia indígena que hasta entonces no se había registrado por documentos constitucionales normativos. Lo hacen de forma aparentemente contrapuesta, pero que revela un fondo

e incluso una posición comunes. Ambas ponen realmente ante la vista elementos principales en el escenario constitucional que iba perfilándose con anterioridad al advenimiento de Cádiz. Como sus pronunciamientos sobre dicha presencia, la indígena, son realmente expresivos y éste además va a ser un punto clave para la ubicación de Cádiz, conviene que hagamos uso de expresiones literales de aquellas Constituciones al propósito.

El Acta de Federación de las Provincias de Nueva Granada de 1811 se refiere a extensos territorios poblados, en su expresión, por *naciones de Indios*, a las que considera «legítimas y antiguas propietarias» y con las que «podremos entrar en tratados y negociaciones»;

se las convidará y se las atraerá por los medios más suaves, quales son regularmente los del trato y comercio, a asociarse con nosotros, y sin que sea un obstáculo su religión, que algún día cederá tal vez el lugar a la verdadera, convencidos con las luces de la razón y el evangelio que hoy no pueden tener.

La Constitución de Venezuela sólo en cambio se refiere a las consecuencias previsibles de este último registro de carácter asimilacionista, las consecuencias de desaparición de naciones y de integración consiguiente ya sólo de individuos en calidad de padres de familia.

En efecto, la Constitución de Venezuela de 1811 dispone que «la parte de ciudadanos que hasta hoy se ha denominado indios» habrán de aprender «los principios de Religión, de la sana moral, de la política, de las ciencias, y artes útiles y necesarias para el sostenimiento y prosperidad de los pueblos» a fin de que comprendan «la in-

tima unión que tienen con todos los demás ciudadanos», así asuman «los derechos de que gozan por sólo el hecho de ser hombres iguales a todos los de su especie» y de este modo accedan al

reparto en propiedad de las tierras que les estaban concedidas y de que están en posesión, para que a proporción entre los padres de familia de cada pueblo, las dividan y dispongan de ellas como verdaderos señores.

Entonces y no antes podrán se *padres de familia* dotados del correspondiente derecho constitucional en el seno de un Estado ya previamente constituido.

Venezuela especifica de este modo el objetivo al que apunta también en último término Nueva Granada, aun admitiendo ésta otros medios menos expeditivos como el de los tratados con las naciones indígenas y el del reconocimiento de su propiedad y no sólo de la posesión. Por entonces, no sólo mediante Constituciones plurales inclusive las comunes, como la del Reino y la de la Monarquía, sino también por medio de tratados, era como se planteaban las relaciones de las Provincias entre sí. Aun con la diferencia de la aceptación transitoria de tratados para la relación con *naciones de Indios* por parte de Nueva Granada o de la *Federación del Continente Meridional* que geuría representar, ambas Constituciones, la neogranadina y la venezolana, tenían en común el designio último de asimilación del indígena como *padre de familia* y así sujeto del consiguiente derecho constitucional tan sólo diferidamente, cuando lo fuera en términos de propietario no comunitario. Ambas rechazan a la comunidad o al *pueblo* indígena como sujeto constitucional.

A este escenario es donde a continuación arriba la Constitución de Cádiz, una

más entre las varias de aquel arranque reconstituyente transoceánico. ¿Qué significado alcanza entonces? Si Cádiz no constituye definitivamente el motor primero de un constitucionalismo común a España y América pues en América ya lo había en marcha y acelerado, ¿qué lugar entonces le corresponde en tan dilatado escenario que resulta el suyo propio y no sólo, ni mucho menos, el español en exclusiva? Por lo dicho al principio sobre la concepción del *español* y del *ciudadano* en Cádiz y con todo lo contemplado luego en Nueva Granada y Venezuela, ya puede venir barruntándose algo en respuesta a tales interrogantes. Veamos de concretarla.

Ante todo habrá de subrayarse que para Cádiz el sujeto reconstituyente lo es en singular y de figura bastante más simple que en América: la *Nación* española mediante identificación con la Monarquía. No operan a efectos reconstituyentes como sujetos preconstituidos ni los padres de familia ni sus pueblos ni las provincias ni ninguna otra entidad que no fuera esa nación a escala de toda una monarquía. La Monarquía es la sola entidad preconstituida a efectos constituyentes, la Monarquía y su correspondiente Nación. Los padres de familia, los pueblos y las provincias tienen la misma presencia constitucional que hemos visto en el espacio neogranadino y venezolano, pero no la alcanzan en absoluto a unos efectos constituyentes o reconstituyentes. Dicho de otra forma, aunque algunas prácticas federales podrían caber en el sistema constitucional gaditano y aunque lo haga desde luego la *representación* a partir de los padres de familia, la vía *representativa* y *federativa* queda rechazada a efectos constituyentes. Para este aspecto fundamental, Cádiz se opone radicalmente al consti-

tucionalismo que venía generándose por América y que se había planteado de hecho también en España.

La *Nación* española definida por identificación con la Monarquía o como reflejo suyo, a toda su escala pluricontinental, resultaba una entidad de lo más improbable o incluso imposible si no se le articulaba en términos de raíz federal mediante Constituciones plurales o incluso de carácter confederal mediante tratados entre territorios, habida cuenta sobre todo de la concurrencia y la iniciativa de naciones indígenas que conocían y practicaban tratados y confederaciones. Era algo que constaba en América y que en algún grado se hizo presente, sin éxito alguno, en las Cortes de Cádiz. Conviene subrayarlo pues tiende a olvidarse en la historiografía incluso americana, no sólo en la española. De entrada la propuesta constitucional gaditana no se plantea a efectos sustanciales en los términos previstos de continuidad con procesos federativos como el neogranadino y venezolano, con su arranque no excluyente de la posibilidad de mantenimiento en el seno de la Monarquía española, de una Monarquía que se correspondiese con una *Nación* constitucional así en común. Bien al contrario, aunque Cádiz claramente asume el mismo tipo de representación a partir de los padres de familia, no lo hace en los términos conducentes a un constitucionalismo de tipo *federativo* ascendente.

En Cádiz, la *Nación* española se considera preconstituida de forma que pudiera crear, mediante Constitución, *las Provincias* y no al contrario. No son las segundas, las Provincias, las que conceden constitucionalmente poderes a la primera, a la Nación, sino al contrario, es la *Nación* quien apodera a *las Provincias*. No es de extrañar que Cá-

diz se topase de entrada con la enemiga del constitucionalismo neogranadino y venezolano tal y como por entonces ya se había desarrollado o estaba haciéndolo. En cuando a la propuesta de *Nación*, al identificarse con la Monarquía española, pudiera dar la impresión de mayor consistencia, pero, como sujeto constitucional, no la tenía superior a la de las *Naciones* que por América ya planteaban competencia o todavía buscaban articulación. Todas ellas, en cuanto que constitucionales, eran debilísimas, sin más consistencia propia que la de identificación por Constitución y con Estado.

Pero hay más y de diverso signo. Recordemos lo dicho sobre ser *español y ciudadano* en Cádiz. En términos comparativos con los precedentes americanos, ello significa que la Constitución gaditana no deja a la cooptación entre padres de familia o, aún menos, a la determinación de las Provincias la identificación de la ciudadanía. Su materialización queda en manos de *los pueblos*, de sus *ayuntamientos*, que son quienes registran y reconocen a *los vecinos* con derecho de ciudadanía por virtud de vecindad como hemos visto, pero el criterio para la identificación está bien determinado por la propia Constitución de la Monarquía, la de Cádiz. Y aquí viene la novedad entonces, la importante novedad de la ciudadanía indígena por determinación constitucional o realmente constituyente de la Constitución de Cádiz.

Tal y como vimos, *españoles y ciudadanos* son quienes «por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios», comprendiéndose así a indígenas en esta ciudadanía constitucional. Para Cádiz, *ambos hemisferios* no completan la esfera. Aun-

que riña con la geografía, la Constitución gaditana excluye lo que resulta un tercer hemisferio, el de quienes «por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del África», quienes se mantienen en la esclavitud y quienes, de no ser esclavos, no tienen acceso a la ciudadanía sino individualmente y mediante condiciones muy severas. En todo caso, los indígenas, por su parte, son para Cádiz españoles y ciudadanos.

Sin necesidad de mayor especificación, pues no hay mención específica de *indios* en sede de ciudadanía, las vecindades indígenas quedan incluidas en la constituyencia al menos local de *pueblo*, pudiendo así reforzarse institucionalmente tal presencia, la indígena, en términos colectivos. Hubo incluso en América un entendimiento de la Constitución de Cádiz que desbordaba sus intenciones potenciando el reforzamiento no sólo de *pueblos* o vecindades, sino también, a su través, de las *naciones de Indios* mismas como vía además de integración territorial distinta a la provincial, la prevista constitucionalmente que era menos, si algo, accesible para indígenas. Se dio por ejemplo la práctica de mantenerse las autoridades tradicionales para el gobierno interno de las comunidades indígenas aprovechándose la nueva instancia de autoridades municipales para funciones exteriores de relación entre comunidades de un mismo pueblo para la integración del mismo. Y digo lo del desbordamiento porque el designio de Cádiz era precisamente el contrario, el de reclusión de la ciudadanía indígena en el espacio local reservando la representación territorial a diputaciones provinciales no indígenas, como la general a las Cortes o parlamento similarmente nada indígena.

Aunque hoy suele extrañar buscándose explicaciones tan prejuiciadas o francamente todavía racistas como la de atavismo servil, la de incompetencia política o la de incomprensión de los propios intereses por parte indígena, no es algo entonces sorprendente que entre *Indios* el constitucionalismo gaditano lograra mejor acogida que el constitucionalismo neogranadino y venezolano, preferencia comparativa que también se detecta por otras latitudes americanas a las que alcanzara Cádiz. Una vigencia parcial de la Constitución gaditana pudo incluso resistir entre *pueblos de Indios* más allá de la independencia definitiva de Nueva Granada y Venezuela que comenzaría a consolidarse a partir de 1819, y ello no tanto por presión española como por adhesión local.

Mal podría además haber operado la presión española a favor de Cádiz durante los años de suspensión o más bien anulación de la Constitución en España, esto es entre 1814 y 1820. Que entonces todavía se le alegara de parte neogranadina y venezolana para justificar la independencia con el argumento de que así se asumía en América la misma libertad que predicada desde España no implicaba desde luego que se le apreciase a efectos más concretos. Recuérdese el poema *Colombia Constituida* de 1822 (se refiere a la Colombia de entonces, esto es Colombia, Panamá, el Ecuador y Venezuela en términos actuales): «Libertad, Españoles de ambos mundos, / Libertad, libertad: no mas tiranos, / No mas colonias vuestro grito sea: / El que esclaviza, esclavizado es luego». Presencias como la indígena así volvían, con la epopeya, a ignorarse.

En cuanto a la incidencia de la Constitución de Cádiz entre indígenas, existe una salvedad de la mayor relevancia, una

salvedad referente a aquellas *naciones de Indios* que se mantenían independientes y a las que hacía expresa referencia, como vimos, el Acta de Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada. En esto Cádiz no hizo novedad respecto a la práctica colonial anterior, aunque novedad hubo, precisamente la de constitucionalizar dicha práctica sin solución sustancial de continuidad. La Constitución gaditana mantiene «las misiones para la conversión de los indios infieles», esto es un programa de continuación de la conquista por América con la asistencia fundamental de órdenes religiosas a las que se entregaban territorios y poblaciones sin salvedad ni cautela alguna respecto a los derechos de los individuos de las *naciones de Indios* afectadas ni a los derechos de éstas mismas, de las naciones indígenas.

Los *indios infieles* de la Constitución de Cádiz son las *naciones de Indios* del Acta de Federación de Nueva Granada. Recuérdese que esta segunda reconocía al menos de entrada la propiedad indígena sobre sus territorios y la capacidad indígena para el acuerdo de tratados. Tratados mediaban entonces entre la Monarquía española y bastantes pueblos indígenas, pero la Constitución de Cádiz los ignoraba y así, implícitamente, los cancelaba. Con ello también cortocircuitaba cualquier posibilidad de constitucionalismo confederal. Si Cádiz hubiera aceptado los tratados con naciones indígenas, aun en los términos descompensados de Nueva Granada, se habría puesto probablemente en marcha una dinámica confederal incluso preterintencional, más allá de las intenciones de la Constitución, por empuje indígena, igual que ocurriera con la ciudadanía. Todo ello lo impedía categóricamente el modo como se sentara en

Cádiz la *Nación española* sin fundamentación ni articulación *federativa*.

Hay marcados claroscuros por lo tanto, bien que, en todo caso, a la Constitución de Cádiz no le corresponda la posición primigenia y progenitora que usualmente se le regala no solamente aquí entre la Isla de León y la Ciudad de Cádiz ni tampoco tan sólo por España, sino también no raramente por América. Queda la pregunta sobre si dejó algún legado por este continente y cuál fuera. La respuesta varía un tanto según las zonas en un arco que va de una influencia mayor al norte, en Nueva España o México, a otra inferior al sur, en La Plata o Argentina. En general puede decirse que no aportó elementos más característicamente constitucionales, pues éstos ya se tenían y manejaban con antelación, y que su legado pudo entonces reducirse a algo desde luego tan importante como el tratamiento constitucional de la presencia indígena en su doble vertiente de la comunicación de la ciudadanía con su designio de reclusión local y del régimen de misiones de cara a los pueblos indígenas independientes que abundaban.

No se trató en modo alguno de legado directo, sino mediado por determinaciones constituyentes más o menos inmediatas de los nuevos Estados americanos. En materia de ciudadanía indígena se tardó bastante más de un siglo en admitírsela como capacidad activa en términos similares a los de Cádiz, esto es con el acento puesto en su reclusión local. En el caso en el que más alcanzara a la práctica la ciudadanía indígena gaditana, como sea el de Nueva España o mexicano, más clara fue la reacción contra ella cuando la independencia. En el capítulo de las misiones tampoco ha habido una relación genética con la Constitución de Cádiz, aunque hubiera continuidad al res-

pecto en relación al colonialismo del que al fin y al cabo procedía ese régimen de conquisista y sometimiento. Cádiz ofreció el modelo de su constitucionalización que tanto Colombia como Venezuela no adoptarían hasta la segunda mitad del siglo XIX, sin relación ya con aquella Constitución de décadas antes, la de Cádiz. Por lo general, los legados que con alguna base se le endosan a la Constitución gaditana, como en el ámbito por ejemplo de la estructura territorial de los Estados americanos, procedían más bien del colonialismo. A términos incluso abiertamente coloniales se revirtió la posición indígena en algunos de los Estados de México tras la independencia.

¿Pudo haber sido de otro modo? La historia contrafactual no es historia, pero los futuribles pretéritos pueden ilustrar. La Constitución de Cádiz fue indudablemente una Constitución imperial, la Constitución de un Imperio, pero en cuanto, precisamente, que constitucional podría haber abierto espacios de libertad incluso para las naciones indígenas en mayor medida al menos que las Constituciones de Estados en América, pues en este caso fue ninguna. No es contrafactual que, en aquellos orígenes constitucionales americanos, ninguna Constitución de Estado, ni siquiera cuando federal, contempló la autonomía, ya no digamos la independencia, de territorios indígenas. La admisión de los tratados con *naciones de Indios* por el Acta de Federación de la Provincias Unidas de Nueva Granada no volvió a repetirse a nivel constitucional.

Sin embargo, en América se gestó un federativismo entre federal y confederal, admitiendo incluso el recurso a tratados, que, de haberse depurado en Cádiz tras la admisión de la ciudadanía indígena, habría abierto camino, entre lo intencional y lo

preterintencional, a una historia constitucional diametralmente distinta. Esto es lo contrafactual. Aunque ciertamente con dificultades, pues no debe olvidarse que las independencias definitivas de la América de habla hispana se produjeron contra la ciudadanía indígena del constitucionalismo gaditano, Cádiz, dicho hasta el final prosopopéicamente, habría resultado entonces la Constitución por excelencia que ahora se quiere que hubiera sido y nunca fue. No lo digo por aguar celebraciones, sino por incitar a conmemoraciones que sirvan para algo más y algo mejor que la complacencia de sujetos constitucionales entonces inexistentes tanto en el sentido individual como en el colectivo.

En fin, en los términos factuales que son los históricos, Cádiz sólo fue un elemento más en un cuerpo rico de documentos constituyentes y constitucionales entre aquellos orígenes de Estados, más que de Naciones, de hace un par siglos. Si se distinguió, fue por frustrar la posibilidad histórica de un constitucionalismo transoceánico precisamente por no aceptar los planteamientos federativos procedentes de América o, aún menos, los confederativos con naciones indígenas, únicos planteamientos que podían articular una *Nación* constitucional y no cultural, sin más identidad en su pluralidad que la de su propia postulación normativa. Olvidándose a conciencia todo aquello, es como ha podido crearse la ilusión de que Cádiz está en el origen de la Nación constitucional española y de que incluso contribuyó a la creación de Naciones constitucionales americanas.

Nota bibliográfica

A. Martínez Garnica, D. Gutiérrez Ardila (eds.), *Quién es quién en 1810. Guía de Forasteros del Virreinato de Santa Fe*, Bogotá, Universidad del Rosario - Universidad Industrial de Santander, 2010, es testimonio más gráfico y vívido que el que pueda ofrecer la historiografía: A. Martínez Garnica, *La reasunción de la soberanía por las juntas de notables en el Nuevo Reino de Granada*, en M. Chust (ed.), 1808. *La eclosión juntera en el mundo hispano*, México, Fondo de Cultura Económica (FCE) - Colegio de México, 2007, pp. 286-333. El poema *Colombia Constituida* se encuentra facsimilar en línea, en la Biblioteca Digital Hispánica (<http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es>).

La singularidad en su tiempo del planteamiento tanto transcontinental como transcultural de la ciudadanía gaditana resalta con sólo que se le compare con el caso francés desde la Constitución de 1791 («Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution», exclusión que en España se adoptaría a partir de la Constitución de 1837). Para el caso digamos anglosajón de ciudadanía transcontinental, pero no transcultural, P.G. McHugh, *Aboriginal Societies and the Common Law: A History of Sovereignty, Status, and Self-determination*, Oxford, Oxford University Press, 2004. Para Francia no hay algo equivalente. Para el primer constitucionalismo estadounidense, B. Clavero, *Why American Constitutional History is not Written*, en «Quaderni Fiorentini», n. 36, 2007, pp. 1445-1547. Resalta fuertemente la existencia de un espacio constitucional común entre España y la América de habla hispana J.M. Portillo, *La Constitución en el Atlántico Hispano, 1808-1824*, en «Fundamentos. Cuadernos Monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional», n. 6, *Conceptos de Constitución en la Historia*, 2010, pp. 123-178.

La referencia más común en la bibliografía americana actual sobre los orígenes más o menos interconectados de *Nación* y *Estado* tiene como referencia a distancia más reiterada *Ima-*

gined Communities o comunidades figuradas de Benedict Anderson (1983; B. Anderson, *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, México, FCE, 1993, traducción de la edición revisada y ampliada de 1991), lo que en sí no es nada original: A. McCleery, B.A. Brabon (eds.), *The Influence of Benedict Anderson*, Edinburgh, Merchiston, 2007, y cuya obra, por centrarse en naciones menos reales constituidas en Estados bien reales como precisamente los latinoamericanos, considerando a los *patriotas criollos* como pioneros en la figuración de *naciones*, poca orientación sustancial en definitiva ofrece para el caso. Igual que, de una u otra manera, la literatura usual sobre el nacionalismo, aborda la cuestión bajo la petición de principio de que sólo por efecto del mismo hay *naciones*, lo que en América reduce el asunto a dichas gentes de matriz europea emancipadas de Europa, como si el resto, la mayoría cuando las secesiones, no existiera o sólo constituyera una población informe y pasiva. Constatándolo, E. Van Young, *Revolution and Imagined Communities in Mexico, 1810-1821*, pp. 187-189, en D.H. Doyle, M.A. Pamplona (eds.), *Nationalism in the New World*, Athens, University of Georgia Press, 2006, pp. 184-207.

La colección hoy más completa del primer cuerpo constitucional colombiano y venezolano se encuentra en H. Dippel (ed.), *The Rise of Modern Constitutionalism*, en línea con textos facsimiles: <http://www.modern-constitutions.de>. Una primera parte latamente colombiana se tiene ya también en volumen impreso: B. Marquardt (ed.), *Constitutional Documents of Colombia and Panama / Documentos Constitucionales de Colombia y Panamá, 1793-1853*, Berlín-Nueva York, De Gruyter, 2010. Hay edición local a cargo del mismo B. Marquardt (ed.), *El bicentenario del constitucionalismo moderno en Colombia, Edición auténtica y comentada, Documentos del primer siglo*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia - Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, 2010. La consistencia de un acervo constitucional previo e independiente respecto a Cádiz ha sido subrayada para el caso de Venezuela: A.R. Brewer Carías, *El para-*

lelismo entre el constitucionalismo venezolano y el constitucionalismo de Cádiz (o cómo el de Cádiz no influyó en el venezolano), en A. Aguiar (ed.), *Hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino: La Constitución de Cádiz de 1812*, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2004, pp. 223-331, que son actas de un congreso internacional celebrado en Cádiz en 2002.

El aterrizaje de la Constitución de Cádiz en cuerpos constitucionales americanos como el neogranadino se registra usualmente, pero sin que ello conduzca a su comprensión en dicho contexto: C. Restrepo Piedrahita, *Las primeras Constituciones Políticas de Colombia y Venezuela*, en J.L. Soberanes (ed.), *El primer constitucionalismo iberoamericano*, Madrid, Marcial Pons, 1992, pp. 75-146; A. Otero Bernal (ed.), *Origen del Constitucionalismo Colombiano*, Medellín, Universidad de Medellín, 2006; el mismo A. Otero Bernal, *Algunas influencias del primer proceso constitucional neogranadino: el constitucionalismo gaditano, las revoluciones, las ilustraciones y los liberalismos*, en «Ambiente Jurídico», n. 10, 2008, pp. 169-210; O. Almarío, *Del Nacionalismo Americano en las Cortes de Cádiz al Independentismo y Nacionalismo de Estado en la Nueva Granada, 1808-1821*, en M. Chust, M.I. Frasset (eds.), *Los Colores de las Independencias Iberoamericanas. Liberalismo, Etnia y Raza*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC), 2009, pp. 197-220; el mismo O. Almarío, *La crisis de la monarquía hispánica y los actores sociales de la independencia neogranadina*, en P. Rodríguez Jiménez (ed.), *Historia que no cesa. La Independencia de Colombia*, Bogotá, Universidad del Rosario, 2010, pp. 119-131.

Para la ubicación a lo ancho del espacio pluricontinental y en las interioridades del escenario transicional que interesan para el abordaje de la Constitución de Cádiz en su contexto histórico, J.M. Portillo, *Crisis Atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana*, Fundación Carolina - Marcial Pons, 2006, interesando también una segunda parte para comprobarse que planteamientos constitucionales como los americanos no faltaban con raíces propias en España: J.M. Portillo, *El sueño*

criollo. *El doble constitucionalismo en el País Vasco y Navarra*, San Sebastián, Nerea, 2006. Para la Sudamérica septentrional, M.T. Calderón, C. Thibaud, *La Majestad de los Pueblos en la Nueva Granada y Venezuela, 1780-1832*, Bogotá, Universidad del Externado - Taurus, 2010; D. Gutiérrez Ardila, *Un Nuevo Reino. Geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno en Nueva Granada (1808-1816)*, Bogotá, Universidad del Externado, 2010. Para la visión más generalizada que anticipa en la historia lo que entiende por modernidad, M.-D. Demélas, F.X. Guerra, *Orígenes de la democracia en España y América. El aprendizaje de la democracia representativa, 1808-1814*, Lima, Oficina Nacional de Procesos Electorales - Congreso de la República, 2008, cuyo primer capítulo, perteneciente a la primera (traducción de *Un processus révolutionnaire méconnu: l'adoption des formes représentatives modernes en Espagne et en Amérique, 1808-1810*, originalmente en «Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien», n. 60, 1993, pp. 5-57), plantea el problema en falso de orígenes irreales que se dan por conocidos.

Para panorama más abarcador, que puede ser generalizable por América al tratarse de la posibilidad de un constitucionalismo confederal mediante concurrencia e iniciativa de naciones indígenas, algo también frustrado en Cádiz como lo había también sido en Filadelfia después de haberse planteado durante la primera confederación de los Estados Unidos, R.A. Williams, Jr., *Linking Arms Together: American Indian Treaty Visions of Law and Peace, 1600-1800*, Nueva York, Routledge, 1999; A. Levaggi, *Diplomacia hispano-indígena en las fronteras de América. Historia de los tratados entre la Monarquía española y las comunidades aborígenes*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (antes Centro de Estudios Constitucionales, CEPC), 2002; B. Clavero, *Tratados con otros Pueblos y Derechos de otras Gentes en la constitución de Estados por América*, Madrid, CEPC, 2005. Sobre el padre de familia como sujeto constitucional, con la exclusión aparejada de mujer, descendencia y trabajo dependiente, B. Clavero, *Cara oculta de la Constitución: Sexo y trabajo*, en «Revista de las

Cortes Generales», n. 10, *La Constitución de 1812*, 1987, pp. 11-25; J. Vallejo, *Paradojas del sujeto*, en Carlos Garriga (ed.), *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, México, Instituto Mora-HICOES, 2010, pp. 173-199.

Respecto a la problemática nacional española de aquel arranque constitucional, J.M. Portillo, *El problema de la identidad entre Monarquía y Nación en la crisis hispana, 1808-1812*, en I.Á. Cuartero, J. Sánchez Gómez (eds.), *Visiones y revisiones de la independencia americana*, vol. II, *La Independencia de América: La Constitución de Cádiz y las Constituciones Iberoamericanas*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2007, pp. 53-69; M. Lorente, *La Nación y las Españas. Representación y territorio en el constitucionalismo gaditano*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2010. Para contraste del anacronismo más radical que persiste particularmente en medios constitucionalistas, J. Varela Suanzes-Carpegna, *La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico. Las Cortes de Cádiz*, Madrid, CEPC, 1983; X. Arbós, *La idea de nació en el primer constitucionalisme espanyol*, Barcelona, Curial, 1986. Para un baño de realismo, con algún asomo de la presencia indígena activa, J.L. Roca, *Ni con Lima ni con Buenos Aires. La formación de un Estado nacional en Charcas*, La Paz, Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) - Plural, 2007.

La formación de Naciones en el escenario americano no acaba por lo común de despegarse de visiones que no dejan de ser, porque se problematicen, anacrónicas ni, por lo que toca a la presencia adversativa de indígenas y afrodescendientes, derogatorias incluso de tomárseles en consideración: M. Chust, I. Frasset, *Soberanía, nación y pueblo en la Constitución de 1812*, en «Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales», n. 57, 2003, pp. 39-60; M. Quijada, *¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario hispanoamericano*, en A. Anniño, F.-X. Guerra (eds.), *Inventando la Nación. Iberoamérica. Siglo XIX*, México, FCE, 2003, pp. 287-315; la misma M. Quijada, *Sobre "nación", "pueblo", "soberanía" y otros ejes de la modernidad en el mundo hispano*, en J. Rodríguez O. (ed.),

Las nuevas naciones. España y México. 1800-1850, Madrid, MAPFRE, 2008, pp. 19-51; la misma M. Quijada, *La Caja de Pandora. El sujeto político indígena en la construcción del orden liberal*, en «Historia Contemporánea», n. 33, *El Primer Constitucionalismo Hispanoamericano*, 2006, pp. 605-637; J. Rodríguez O., *De los pueblos a los ciudadanos: el aporte de la Constitución de Cádiz*, en «Puente@Europa», n. 2, *Unos, dos, muchos cenenarios. Espacios de reflexión sobre el poder*, 2010, pp. 24-37, reelaborando trabajos anteriores.

El estereotipo de un Cádiz liberal con derechos individuales, cuando lo son de los padres de familia en cuanto que individuos que componen como cuerpo superior la Nación, y representación política que se tiene por moderna, como si no trascurriese entre los primeros y la segunda a través de cuerpos intermedios como los pueblos y las provincias, conduce a la conclusión de que la práctica se desvía de Cádiz y del primer constitucionalismo americano cuando lo que se constata es precisamente que se le adapta: R. Buve, *Cádiz y el status de una provincia mexicana. Tlaxcala entre 1780 y 1850*, en A. Escobar Ohmstede, R. Falcón, R. Buve (eds.), *Pueblos, comunidades y municipios frente a los proyectos modernizadores en América Latina*, Ámsterdam - San Luis Potosí, Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika - Colegio de San Luis, 2002, pp. 9-28; contrástese, pues analiza el acomodamiento gaditano de dicho caso bien significativo, J.M. Portillo, *Identidad política y territorio entre Monarquía, Imperio y Nación: foralidad tlaxcalteca y crisis de la Monarquía*, a publicarse en P. Cagiao, J.M. Portillo (eds.), *Entre Imperio e Naciones. Iberoamerica e o Caribe ao redor de 1810*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela - Fundación Juana de Vega, 2011. En cuanto al *liberalismo constitucional español*, es cosa que en rigor sólo existe a partir de 1868 y con peso todavía notable del padre de familia como sujeto constitucional de las libertades ahora constituyentes: C. Serván, *Laboratorio Constitucional en España. El individuo y el ordenamiento, 1868-1873*, Madrid, CEPCE, 2005.

Sobre las fallidos planteamientos americanos en Cádiz, aunque apenas relacionándoseles

con los procesos americanos como si no hubiera en aquellos tiempos más foro constituyente abierto que el gaditano, M.T. Berruezo, *La participación americana a las Cortes de Cádiz (1810-1814)*, Madrid, CEPCE, 1986; E. Roca, *América en el ordenamiento jurídico de las Cortes de Cádiz*, Bogotá, Universidad del Rosario, 1986; M.L. Rieu-Millán, *Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Igualdad o independencia*, Madrid, CISC, 1990; M. Chust, *La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814)*, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente - Instituto de Historia Social, 1999; definitivamente hiperbólico, el mismo M. Chust, *Legislar y revolucionar. La transcendencia de los diputados novohispanos en las Cortes hispanas, 1810-1814*, en V. Guedea (ed.), *La independencia de México y el proceso autonomista novohispano, 1808-1824*, México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - Instituto Mora, 2001, pp. 23-82. Sobre la hipoteca nacionalista hoy bastante solapada de la actual historiografía no casualmente centrada en orígenes, G. Colmenares, *Las convenciones contra la cultura. Ensayos sobre la historiografía hispanoamericana del siglo XIX (1987)*, Bogotá, La Carreta, 2008).

Sobre la dinámica de la ciudadanía indígena, J. Gutiérrez Ramos, *La Constitución de Cádiz en la Provincia de Pasto, Virreinato de la Nueva Granada, 1812-1822*, en «Revista de Indias», n. 242, *Liberalismo y Doceañismo en el Mundo Ibero-Americano*, 2008, pp. 207-224; el mismo J. Gutiérrez Ramos, *Los Indios de Pasto contra la República (1809-1824)*, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2007; M. Echeverri, *Los derechos de indios y esclavos realistas y la transformación política en Popayán, Nueva Granada (1808-1820)*, en «Revista de Indias», n. 246, 2009, pp. 45-72; N.F. Espinosa Moreno, *La cultura política de los indígenas del norte de la provincia de Tunja durante la reconquista española*, en «Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura», n. 37, 2010, pp. 121-148; no sólo para comparación, pues también para la reacción mexicana contra el Cádiz indígena, B. Clavero, «*Multitud de Ayuntamientos*»: *Ciudadanía indígena entre Nueva España y México, 1812-1824*, en A.

Mayer (ed.), *Los indígenas en la Independencia y la Revolución Mexicanas*, a publicarse por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM con otras contribuciones interesantes al efecto. Sobre lo de *ambos hemisferios* que resultan por lo menos tres, B. Clavero, *Hemisferios de ciudadanía. Constitución española en la América indígena*, en J. Álvarez Junco, J. Moreno Luzón (eds.), *La Constitución de Cádiz. Historiografía y conmemoración. Homenaje a Francisco Tomás y Valiente*, Madrid, CEPC, 2006, pp. 101-142.

Para un análisis de cómo es que se producen la ofuscación de la historiografía y la alucinación de la antropología ante la presencia indígena que puede iluminar, bien que nunca justificar, la ceguera recalcitrante de la historia constitucional, L. Capdevila, I. Combès, N. Richard, *Los indígenas en la Guerra del Chaco. Historia de una ausencia y antropología de un olvido*, en N. Richard (ed.), *Mala Guerra. Los indígenas en la Guerra del Chaco, 1932-1935*, Asunción - París, Museo del Barro - ServiLibro, 2008, pp. 13-65. Acerca del régimen de misiones en el caso colombiano, J. Friede, *La explotación indígena en Colombia bajo el gobierno de las misiones. El caso de los araucos de la Sierra Nevada de Santa Marta*, Bogotá, Punta de Lanza, 1973; J. Friede, N.S. de Friedemann, D. Fajardo, *Indigenismo y aniquilamiento de indígenas en Colombia*, Bogota, Universidad Nacional de Colombia, 1975; A.J. Gómez López, *Putumayo. Indios, misión, colonos y conflictos (1845-1970)*, Popayán, Universidad del Cauca, 2010. No es asunto cuyo alcance suela estar a la vista pues se interpone la propia literatura misionera y una historiográfica que aún concede pleno crédito a fuentes de dicha procedencia y ninguna voz a la parte indígena: P. García Jordán, «Yo soy libre y no indio: Soy guarayo». *Para una historia de Guarayos, 1790-1948*, Lima, IFEA - Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, 2006, tocante a un sector guaraní en el Chaco finalmente boliviano; contrástese B. Gustafson, *New Languages of the State: Indigenous Resurgence and the Politics of Knowledge in Bolivia*, Durham, Duke University Press, 2009, que confronta testimonios guaraníes y fuentes misioneras. A Cádiz no le interesa el Chaco salvo por su designio de asalto

misionero a los territorios independientes, con lo que la historia chaqueña puede que importe a la credencial constitucional otorgada a las misiones por el texto gaditano. A tal nivel normativo habría pocas réplicas (Constitución de Panamá de 1904: «La Ley dispondrá se le auxilie» a la Iglesia Católica «para misiones a las tribus indígenas»; Constitución de Venezuela de 1909: «El Gobierno podrá contratar la venida de misioneros que se establecerán precisamente en los puntos de la República donde hay indígenas que civilizar...»). Del régimen de misiones en Colombia como legado relativamente gaditano, B. Clavero, *Nación y naciones en Colombia entre Constitución, Concordato y un Convenio (1810-1820)*, pendiente de publicación.

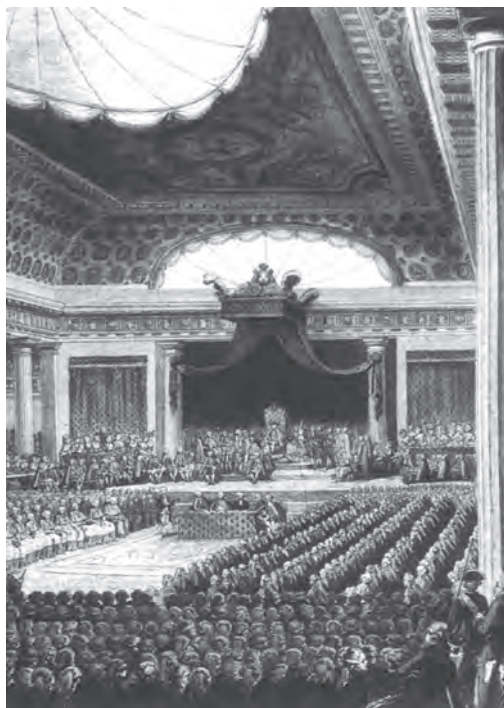
Regresemos a Cádiz para ir concluyendo. Desde el trabajo realmente seminal de A. Annino, *Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821*, en A. Annino (ed.), *Historia de las elecciones en América, siglo XIX. De la formación del espacio político nacional*, Buenos Aires, FCE, 1995, pp. 177-226, ha venido poniéndose el acento en una identificación entre vecindad y ciudadanía, a efectos tanto de su definición como de su ejercicio, de forma que a mi juicio ha acabado por estereotiparse perdiendo contexto y alcance del impacto de Cádiz: M. Chust, *El poder municipal, vértice de la revolución gaditana*, en I. Álvarez Cuartero, J. Sánchez Gómez (eds.), *Visiones y revisiones de la independencia americana. La Constitución de Cádiz*, pp. 109-131. T. Herzog, *Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna*, Madrid, Alianza Editorial, 2006 (la edición original, 2003, ostenta el título exorbitante de *Defining Nations*), llega al extremo de entender que la vecindad colonial es la clave de la constitucional, como si no mediase determinación constituyente y como si tampoco se dieran precisamente en América otros planteamientos constitucionales de cara a la presencia indígena y a sus espaldas. Más información y discusión sobre el caso mexicano que suscitó la problemática se tiene en A. Escobar Ohmstede, *Indígenas, ciudadanía y ayuntamientos en la transición de la Colonia al México decimonónico. La situación de la Huasteca potosina*, en M^a E. Ponce Alcocer, L.

Pérez Rosales (eds.) *El oficio de una vida. Raymon Buve, un historiador mexicanista*, México, Universidad Iberoamericana, 2009, pp. 17-57.

Para algunas otras evidencias más o menos salteadas del doble extravío, histórico e historiográfico, de Cádiz, J.M. García Laguardia, C. Meléndez Chaverri, M. Volio, *La Constitución de Cádiz y su influencia en América*, San José, Instituto Americano de Derechos Humanos, 1987; M. Ferrer, *La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España*, México, UNAM, 1993; M.T. García Godoy, *Las Cortes de Cádiz y América. El primer vocabulario liberal español y mejicano (1810-1814)*, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1998; I.F. Sarasola, *La Constitución española de 1812 y su proyección europea e iberoamericana*, en «Fundamentos. Cuadernos Monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional», n. 2, *Modelos en la Historia Constitucional Comparada*, 2000, pp. 359-466; M. Chust e I. Frasset (eds.), *La trascendencia del liberalismo doceañista en España y en América*, Valencia, Generalitat Valenciana, 2004; los primeros capítulos de M. Iruriz (ed.), *La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la Ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX*, Madrid, CISC, 2005; M. Chust (ed.), *Doceañismos, constituciones e independencias. La constitución de 1812 y América*, Madrid, MAPFRE, 2006; V. Peralta, *El impacto de las Cortes de Cádiz en el Perú. Un balance historiográfico*, en «Revista de Indias», n. 242, *Liberalismo y Doceañismo en el Mundo Ibero-Americano*, 2008, pp. 67-96.

Respecto al hándicap que ahora se crece con las alegrías de unas celebraciones, B. Clavero, *Cádiz y los bicentenarios* (nota en línea: <http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2011/01/Cádiz-Bicentenarios1.pdf>). Sobre las independencias americanas contra la ciudadanía indígena de procedencia imperial, algo completamente inconcebible para la literatura habitual, B. Clavero, *Ama Llunku, Abya Yala. Constituyencia indígena y código ladino por América*, Madrid, CEPC, 2000, capítulos segundo y cuarto. Para trayectorias a partir de Cádiz, B. Clavero, *Geografía Jurídica de América Latina. Pueblos*

Indígenas y Constituciones Mestizas, México, Siglo XXI, 2008, con información complementaria sobre bibliografía gaditana (pp. 49-52) y capítulos suplementarios en línea (<http://www.derecho.us.es/clavero/geografia.pdf>). Para la inclusión de los Estados Unidos en el escenario constitucional panamericano por lo que concierne a la presencia indígena, B. Clavero, *Freedom's Law and Indigenous Rights: From Europe's Economy to the Constitutionalism of the Americas*, Berkeley, The Robbins Collection, 2005. Permítaseme finalmente un sentido golpe de pecho. Mi *Manual de Historia Constitucional de España*, Madrid, Alianza Editorial, 1989, representa un pésimo ejemplo por la dislocación histórica de una Constitución ni de España ni para España ni española como fuera originalmente la de Cádiz. Hoy comenzaría la historia constitucional de España en 1820-1823, con el segundo fracaso de la Constitución de 1812, reciclada entonces, por necesidad más que por virtud, como Constitución española. Me adentré por la recapacitación cuando Francisco Tomás y Valiente convocó a un número monográfico sobre la Constitución de Cádiz en el *Anuario de Historia del Derecho Español* (65, 1995, pp. 931-992: *Cádiz entre indígenas. Lecturas y lecciones de la Constitución y su cultura en tierras de los mayas*).



«La dittatura della convinzione». Mutamento costituzionale e conflitto sociale in Ferdinand Lassalle¹

RONALD CAR

La fugace parabola politica del tribuno socialista Ferdinand Lassalle e della sua *Allgemeine Deutsche Arbeiterverein* – ADAV (Associazione generale dei lavoratori tedeschi) è stata generalmente ricondotta a non più di una falsa partenza del movimento operaio nell'agone politico, destinata ad esser assorbita dal partito socialdemocratico tedesco nato pochi anni più tardi sotto la supervisione di Marx. Ne è sopravvissuta l'immagine di uno spirito irrequieto d'indubbio talento (ancora diciottenne Lassalle aveva affascinato Heinrich Heine al punto che questi gli profetizzò il ruolo del "Messia per il Diciannovesimo secolo") e di uno dei teorici del socialismo, più attento agli aspetti giuridico-sociali, meno a quelli economici. Le sue proposte riguardanti la cruciale, ma poco approfondita questione di una nuova teoria dello Stato e della costituzione sono però state giudicate incompatibili con i valori della socialdemocrazia e quindi rimosse nel "subconscio" di quanti cercavano una via d'uscita dal canone liberale¹. Tuttavia, la rilevanza di tali proposte

non era sfuggita a chi, come Lothar Bucher (già "principe degli esuli democratici" quarantottini e interlocutore intellettuale di Lassalle, convertitosi poi a consigliere ombra di Bismarck) svolgeva una funzione di primo piano nell'ideazione di una nuova forma costituzionale per la Germania unita. Più adatta ai tempi nuovi della politica "polare" rispetto al costituzionalismo dualista monarchico-liberale, questa forma avrebbe veicolato l'idea di un nuovo Stato, il cui potere, non più diviso, ma concentrato in un unico soggetto, sarebbe rivolto verso un'unica funzione: governare il popolo. Nel decennio successivo alla fondazione del *Reich*, Bucher avrebbe riassunto l'insegnamento di Lassalle nell'aver

fornito il primo esempio, si può dire, nell'intera vita della nazione tedesca, del fatto che l'uomo tedesco si lascia pienamente disciplinare, si sottomette ad un'autorità, l'autorità di un unico uomo. Forte della sua volontà e del suo sapere egli richiese ed ottenne la sottomissione sotto il proprio potere dittatoriale².

Il valore della breve avventura lassalleana consisteva per Bucher nell'aver indicato la via che conduce a un «nuovo vangelo» per i tedeschi, paragonabile al mazziniano «Dio e Popolo» che, affermava il consigliere di Bismarck, in Italia aveva permesso di sovvertire il vecchio ordine facendo leva sulla natura irrazionale delle masse. Ancora nel 1862, in una serie di articoli per la "National Zeitung", Bucher aveva individuato quale causa della impotenza del movimento popolare tedesco, la mancanza di un nuovo principio universale (*Weltprinzip*): «la Germania non possiede alcuna missione ostensibile di fronte all'umanità», «non abbiamo alcuna *Idée Napoléonienne*, alcun *Common Law* inglese, alcun *Dio* italiano»³. L'episodio dell'ADAV dimostrò, agli occhi di Bucher, che per i tedeschi il nuovo *ethos* non verteva su "per che cosa", ma "per chi"; non consisteva in un'idea, bensì in un uomo in carne ed ossa «forte della sua volontà e del suo sapere». Per tramite di Bucher, Bismarck, già attento osservatore dell'esempio bonapartista, avrà modo di sperimentare per interposta persona gli effetti di questa nuova forma di azione politica. Dopo la scomparsa del capo carismatico dell'ADAV, egli avrà modo di trarne un'ulteriore spunto per arricchire il proprio strumentario di governo ideando la figura (del tutto aliena al costituzionalismo monarchico) di un Cancelliere che, ergendosi a espressione della volontà della nazione, «cura gli affari dell'Unione in generale».

La elaborazione teorica e le conseguenti iniziative politiche con cui Lassalle irruppe violentemente nel quadro politico durante il biennio 1862-64 devono essere valutate nel contesto del cosiddetto "conflitto costituzionale prussiano". Il giovane tribuno avrebbe difatti progressivamente rivelato

in una serie di conferenze pubbliche i limiti ideologici del conflitto, fino al punto di rigettare del tutto i principi del costituzionalismo liberale e della rappresentanza parlamentare per sostituirli con una nuova impostazione ideologica e costituzionale, che premetteva il potere al diritto. Svelato il volto demoniaco del potere, Lassalle si lascerà tentare dalla "discesa agli inferi", ossia dalla manipolazione delle masse che egli stesso in confidenza giudicherà «di tanto in tanto» immorale, in vista di una «rivoluzione nazionale e socialista» (dagli echi garibaldini, come si evince dall'idea di compierla con una "marcia su Berlino"). Unendo i frammenti delle fonti pervenute (discorsi pronunciati nei comizi, ma anche in occasione del processo subito per alto tradimento, il carteggio con Bismarck e Bucher, memorie dei collaboratori ecc.) emerge il piano di una riorganizzazione dello Stato sul modello della "democrazia" plebiscitaria, sperimentata con crescente successo nell'associazione operaia da lui guidata con metodi dittatoriali in virtù del carisma personale.

1. *La fisica della costituzione: diritto e potere*

Come data d'avvio del conflitto costituzionale tra il movimento liberal-democratico e lo Stato monarchico può esser indicato il 9 giugno 1861, giorno in cui al posto del vecchio partito della destra liberale (i cosiddetti *Altliberalen*), il timone della causa *konstitutionell* in Prussia veniva assunto dalla neonata *Deutsche Fortschrittspartei* (partito tedesco del progresso) con l'ambizione di chiudere la stagione del compromesso tra il centro-destra e il governo regio, che

perdurava dall'indomani dello scioglimento dell'Assemblea costituente nel dicembre del 1848. A tal fine era stato raggiunto un compromesso tra gli esponenti della *Nationalverein* (Società Nazionale), fondata nel 1859 per sostenere il processo di unificazione tedesca a guida prussiana e i *leaders* del partito democratico sconfitto nel 1848, ai quali l'amnistia aveva permesso il rientro nell'arena politica. I capi della democrazia prussiana, Johann Jacoby e Leo Waldeck, ottenevano la possibilità di tentare nuovamente l'assalto alla sovranità monarchica, senza però ricorrere al termine "democrazia". Già nel discorso tenuto a Königsberg il 10 e 11 novembre 1858 intitolato *Die Grundsätze der preußischen Demokratie* (I principi fondamentali della democrazia prussiana), Jacoby aveva espresso il dubbio che «forse era stato a ragione rimproverato ai democratici del 1848 e 1849 un atteggiamento impolitico e avventato» nel ritenere possibile per la Prussia un governo diverso da quello monarchico⁴.

«Ci uniamo nella fedeltà al re e nella solida convinzione che la costituzione rappresenta un legame irrisolvibile che mantiene insieme il principe ed il popolo»⁵, esordiva pertanto il programma del nuovo partito. Al posto della recriminazione della costituzione e della legge elettorale delle tre classi imposte per decreto, il programma proseguiva con i temi del costituzionalismo liberale senza menzionare la questione del suffragio universale: «Nella legislazione ci appare come la prima e assoluta necessità una forte e coerente realizzazione dello Stato di diritto in accordo con il dettato costituzionale». Per i *leaders* della nuova forza politica, la lotta per l'unificazione nazionale doveva corrispondere a quella per l'abbattimento della monarchia mili-

tare prussiana. E quest'ambizioso progetto di capovolgimento dei rapporti di potenza all'interno dello Stato prussiano avrebbe dovuto essere realizzato attuando il dettato della carta costituzionale concessa nel dicembre del 1848. In altre parole, la *Fortschrittspartei* si prefiggeva di piegare, contando sulla forza del diritto (e qualora questo da solo non dovesse bastare, invocando di fronte all'opinione pubblica la supremazia morale), le forze del blocco monarchico poggianti sull'esercito e il latifondo nobiliare.

Al richiamo dei fondatori del nuovo partito avevano opposto però il rifiuto due esponenti della democrazia quarantottesca: il capo del gruppo di centro-sinistra all'Assemblea costituente prussiana del 1848, Johann Karl Rodbertus, e "il più famoso martire per la libertà" appena rientrato dall'esilio, Lothar Bucher. I due, accomunati dallo scontro con la *Nationalverein*, avrebbero in risposta pubblicato l'opuscolo *Was sonst? Ein deutsches Programm* (Cos'altro? Un programma tedesco), ove insistevano sulla richiesta del suffragio universale, eguale e segreto, come argomento primario nella loro opposizione alla *Fortschrittspartei*.

Guglielmo I decise dal canto suo di riaffermare il fondamento divino della propria autorità e di riportare i termini del rapporto tra il principe e la rappresentanza entro le logiche della costituzione cetuale. «I signori di Prussia ricevono la loro Corona da Dio», risponderà alla deputazione dell'Assemblea Nazionale che lo aveva raggiunto a Königsberg il 17 ottobre 1861, giorno prima che si celebrasse la incoronazione secondo i dettami della tradizione settecentesca;

perciò io domani prenderò la Corona dal tavolo del Signore e la poserò sul mio capo. Questo è

il significato della monarchia per grazia divina ed in ciò risiede la sacralità della Corona, che è intoccabile. La Corona è attornata da istituzioni nuove. Il loro compito è quello di sempre, consigliare la Corona; loro mi consiglieranno e io ascolterò i loro consigli⁶.

Dalla costernazione seguita alle parole del nuovo sovrano che riduceva le competenze delle Camere a quella meramente consultiva, benché il testo della costituzione promettesse ben altro (ma, d'altronde, il testo della costituzione conteneva nel preambolo anche il richiamo alla grazia divina), si passò in breve tempo al conflitto vero e proprio a proposito del finanziamento dell'apparato militare. Con il trionfo della *Fortschrittspartei* alle elezioni del 6 dicembre 1861, la scena era pronta per la grande resa dei conti: il 6 marzo 1862, la Camera dei deputati adottò la proposta Hagen che prevedeva l'obbligo per il governo di specificare con precisione le voci della spesa pubblica. L'acutizzarsi della crisi appariva irrefrenabile: i ministri liberali si ritirarono dal governo di coalizione, al loro posto il monarca nominò persone provenienti esclusivamente dalle fila del conservatorismo più ortodosso e, contemporaneamente, sciolse la Camera indicando le nuove elezioni a soli due mesi di distanza da quelle precedenti. Difatti, il sistema costituzionale, per come si era delineato tra il 1848 e il 1850, poteva funzionare solo a condizione che si trovasse una Camera dei rappresentanti disposta a non frapporsi alla realizzazione del programma politico del governo regio; se le elezioni non fornivano una maggioranza di questo tipo, non rimaneva che ripetere le elezioni o disattendere il dettato della costituzione.

Durante i due mesi di campagna elettorale (segnata dai tentativi del nuovo ministro

degli Interni Jagow di "fare le elezioni", sia intimando ai funzionari statali di sostenere i rappresentanti governativi, sia accusando la *Fortschrittspartei* di essere solo un paravento per il partito democratico), cadde la decisione di Ferdinand Lassalle di sfruttare il momento della contrapposizione totale tra i due schieramenti per dispiegare la propria bandiera. L'obiettivo finale di Lassalle si situava però ben al di là dei risultati del voto, ragione per cui decise di non curarsi dell'effetto che il suo intervento avrebbe potuto causare sul corso della campagna elettorale. Si trattava della messa in cantiere di un progetto politico maturato nel corso delle conversazioni con Bucher, il quale nel frattempo era diventato suo amico, collaboratore e curatore di alcune opere⁷.

È stato a ragione osservato che si trattò di aprire un «doppio fronte»⁸: il primo – definibile come *pars destruens* – orientato contro la interpretazione dei rapporti sociali promossa dalla neonata *Fortschrittspartei*, l'altro – la *pars construens* – generatore di un discorso sociale esclusivamente operaio. Il 16 aprile Lassalle tenne perciò la conferenza intitolata *Über Verfassungswesen* (Sulla natura della costituzione⁹) di fronte ad un pubblico definito "piccolo-borghese", in una delle principali roccaforti elettorali della *Fortschrittspartei* di Berlino, sede regionale delle associazioni cittadine del quartiere Friedrichstadt. L'altra conferenza, *Über den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes* (Sul legame particolare tra l'attuale periodo storico e l'idea del ceto operaio) si tenne invece il 12 aprile nel circolo operaio di Oranienburg, quartiere alla periferia nord della capitale dove erano concentrate le fabbriche meccanizzate che impiegavano "l'aristocrazia operaia".

I due interventi sono accomunati dalla radice storico-materialistica, per quanto questa costituisse parte esplicita del messaggio solo nella conferenza rivolta agli operai (quest'ultima assurgerà a maggior gloria sotto il titolo abbreviato *Arbeiterprogramm*, con il quale l'anno seguente Lassalle ne pubblicherà il testo¹⁰). Prendendo spunto dalla filosofia della storia di Hegel, Lassalle inserisce l'idea del ceto operaio entro uno schema di sviluppo sociale articolato in base al «principio dominante» dell'epoca, determinato dalla logica della necessità economica. Secondo questa impostazione, il principio dominante verteva nel Medioevo sul possesso della terra, attorno al quale si era andato sviluppando il diritto privato, sulla cui base poi si era organizzato anche il potere pubblico, fino a strutturarsi nella cosiddetta costituzione cetuale. Da lì erano derivati gli elementi di diritto pubblico dei quali ci si era serviti per comporre la costituzione del Sacro Impero, ma anche le esenzioni fiscali accordate ai latifondi e il prestigio sociale dei grandi possidenti.

Ed è per questa ragione – avvisava Lassalle gli operai – che sbagliano quanti credono di scorgere nella grande rivolta contadina del 1525 un nobile precedente al quale ispirare la rivoluzione operaia: in tale contesto, infatti, erano i principi territoriali ad incarnare il «momento rivoluzionario», giacché imposero la sovranità dello Stato sopra i diritti sulla terra. I contadini insorti, invece, non reclamavano che l'attuazione coerente delle regole della costituzione cetuale; in base al concetto hegeliano di evoluzione (trasformata da Lassalle in rivoluzione), gli insorti erano da considerare perciò come i difensori di un periodo storico superato.



Manifesto di propaganda elettorale dell'ADAV, 1870

Difatti, contrariamente a quanti scorrevano nel concetto di rivoluzione un momento eccezionale rispetto al procedere "normale" della società e quindi un rivolgimento totale e arbitrario (per taluni addirittura irripetibile) dei rapporti umani, Lassalle la presentò – muovendo dalla filosofia della storia di Hegel – come un fenomeno naturale e necessario, destinato a ripetersi nella storia¹¹. Per lui ogni rivoluzione era vincolata alla realizzazione di quel determinato obiettivo che l'aveva generata e quindi – ben lontano dall'essere un'incontrollabile esplosione di passioni – era anche intimamente disciplinata dal proprio scopo: non una dissoluzione del diritto quindi, bensì per Lassalle, l'unica via

per realizzare l'idea del diritto imponendo – con la forza se necessario – le nuove norme giuridiche.

Pertanto, è la posizione di nuove norme, e non il sollevamento sociale delle masse proteso verso la restaurazione di norme superate, che attribuisce l'elemento costitutivo ad una rivoluzione e che permette di distinguere questa da un evento reazionario o falsamente rivoluzionario come la guerra contadina. Veramente rivoluzionari erano allora la divisione del lavoro, l'accumulazione dei capitali nelle mani della borghesia, i passi in avanti compiuti nella produzione industriale: da questi fattori sarebbe fuoriuscito il vero cambiamento rivoluzionario. Dalla loro crescente influenza reciproca conseguiva un rovesciamento nei rapporti sociali e, infine, in quelli giuridici. Il diritto pubblico, la costituzione, non potevano che sanzionare la vittoria del borghese sulla proprietà nobiliare; ma seguendo la stessa legge storico-materialistica, il «ceto operaio» era destinato ad accrescere il proprio potere fino a sostituirsi a quello borghese. A tal fine, però, gli operai si dovevano costituire come un soggetto politico autonomo, non più al rimorchio delle espressioni politiche del mondo borghese: in primo luogo, dovevano impegnarsi nella battaglia per il suffragio universale eguale, battaglia che non sarebbe stata combattuta da altri, come dimostra l'assenza di tale rivendicazione nel programma della *Fortschrittspartei*.

Sarà precisamente questo il punto d'incontro tra l'*Arbeiterprogramm* e la conferenza dedicata quattro giorni dopo al concetto della costituzione (più precisamente, alla sua dimensione storico-materialistica), con la quale l'arte oratoria di Lassalle assaliva lo spazio elettorale della *Fortschrittspartei*.

«Cos'è una costituzione? In cosa consiste la sua essenza?» La questione non è come essa nasca, o cosa sia previsto che essa faccia – queste domande non determinano che dei «criteri esterni, giuridici, in base ai quali riconoscere una costituzione» –, bensì «quale sia il suo concetto, la sua natura». Se non siamo capaci di rispondere a questa domanda

rimaniamo anche del tutto incapaci di distinguere una costituzione buona da una cattiva, una possibile da una impossibile, una duratura da una che tale non sarà. [...] Dobbiamo conoscere l'essenza di una costituzione per poter sapere se una determinata costituzione ci è conforme e in che condizioni verta. Su questo punto, però, un modo giuridico, esterno, di costruire la definizione, che si applica allo stesso modo ad un qualsiasi pezzo di carta – sottoscritto da una nazione, o da una nazione e dal suo re e definito costituzione –, ci lascia completamente al buio¹².

Il «concetto della costituzione» esprime il risultato di un'equazione; ispirandosi al positivismo scientifico, Lassalle evoca agli uditori l'immagine di un campo di forze fisiche. Una costituzione, intesa come «una legge fondamentale», avrà allora «un fondamento» che la determina così come «la forza attraente del sole determina i movimenti dei pianeti». Anche nella società esiste una «forza attiva che dà il carattere di necessità a tutte le leggi e disposizioni giuridiche emanate in questo paese»¹³. Il principio che ordina la società in modo analogo a quello che dà ordine al sistema solare è «l'effettivo rapporto di forza esistente in ogni singola società»; pertanto, per comprendere le dinamiche costituzionali, vanno esaminati gli «effettivi rapporti di forza»¹⁴, come anche i limiti di potenza dei diversi agenti sociali.

«Poniamo quindi un caso». Non si trattava ovviamente di un «caso»; la mae-

stria tribunizia di Lassalle stava assestando il primo di una serie di colpi alla piattaforma programmatica dei liberali: «Le nostre leggi sono decadute e noi ce ne facciamo ora delle nuove, ma a questo punto non vogliamo più concedere alla monarchia il posto che occupava prima, o anzi: non le vogliamo più concedere alcun posto». Con il "declino delle leggi" evocato da Lassalle era da intendere la fine del sistema vigente prima dell'introduzione della costituzione scritta; in virtù del testo costituzionale, la volontà del monarca non poteva più trovare esecuzione se non intercettando l'approvazione dei rappresentanti popolari. Ridotto in questi termini, il conflitto in atto tra il governo regio e la maggioranza della Camera dominata dalla *Fortschrittspartei* rivelava le sue conseguenze ultime:

Allora il re potrebbe semplicemente dire: "le leggi saranno anche decadute; ma nei fatti l'esercito obbedisce a me, si mette in marcia al mio ordine, nei fatti i comandanti degli arsenali e delle caserme consegnano i cannoni al mio ordine e l'artiglieria si dispone così nelle strade e con il sostegno di questo potere effettivo io non tollero che mi si ponga in una posizione diversa da quella che voglio io". Vedete, miei signori, un re al quale l'esercito obbedisce e i cannoni – questo è un pezzo della costituzione!¹⁵

Al primo colpo inferto da Lassalle alla pretesa della *Fortschrittspartei* di combattere il potere del monarca unicamente con le armi giuridiche ne seguiva un altro: la richiesta di ridimensionare il ruolo della Camera dei Signori (*Herrenhaus*) dell'Assemblea prussiana, evocata nel manifesto programmatico della *Fortschrittspartei* come presupposto indispensabile per la realizzazione dello Stato di diritto:

Oppure pongo il caso che voi diciate: "noi prussiani siamo in diciotto milioni, non vediamo la

ragione perché un infinitamente piccolo numero di grandi possidenti debba poter esercitare una influenza uguale a quella di tutti gli altri diciotto milioni, giacché essi eleggono tra loro la Camera dei Signori che controbilancia e rigetta le decisioni utili della Camera dei rappresentanti eletta dall'intera nazione". [...] Ma i grandi proprietari nobiliari hanno sempre avuto una grande influenza a Corte e presso il re e grazie a quest'influsso essi possono mettere in moto l'esercito e i cannoni tanto bene come se tali mezzi di potere stessero alla loro diretta disposizione.

Alla dimostrazione seguiva nuovamente la beffarda battuta rivolta ai capi del nuovo partito: «Vedete dunque, miei Signori, la nobiltà che ha influenza a Corte e presso il re – questo è un pezzo della costituzione»¹⁶. Detto altrimenti, a chi ambiva di riformare il diritto pubblico secondo i dettami dell'eguaglianza giuridica tra cittadini, il tribuno ricordava che il diritto di cui disponevano i membri della Camera dei Signori non era che l'espressione della sopravvivente diseguaglianza dei nobili in termini di potere politico informale. Analogamente, la preminenza del potere sul diritto valeva anche nei rapporti tra la monarchia e i nascenti "capitani d'industria". Ma, coerentemente con le leggi dello sviluppo storico espresse da Lassalle nel *Arbeiterprogramm*, il rapporto di forze si capovolgeva: se il governo regio decidesse di tagliare la strada all'avanzata della grande industria reintroducendo la costituzione corporativa, urterebbe gli interessi di un pilastro del potere sociale divenuto ormai indispensabile. Questo si difenderebbe sfoderando l'arma del conflitto politico e, a parere di Lassalle, si rivelerebbe più forte delle forze della monarchia:

i signori Borsig, Egels ecc. dovrebbero chiudere le loro fabbriche e licenziare gli operai [...] quest'infinita massa di popolo si riversereb-

be sulle strade e grazie all'appoggio finanziario della grande borghesia, scoppierebbe una lotta che non potrebbe in alcun modo essere vinta dall'esercito. Vedete dunque, miei Signori, i Signori Borsig e Egels, i grandi industriali in generale – essi sono un pezzo della costituzione¹⁷.

Il governo del monarca non può ledere impunemente neanche gli interessi dei grandi istituti di credito: «il governo d'oggi» deve necessariamente curare i buoni rapporti con i grandi intermediari finanziari, gli unici «capaci di procurargli il danaro all'istante e in una volta sola». Immancabilmente, quindi, «miei Signori, i bancari Mendelssohn, Schickler, la Borsa in generale – questo è un pezzo della costituzione»¹⁸. Il capitale e l'industria sono per Lassalle ormai pezzi essenziali della vera costituzione della Prussia tanto, se non più di quanto lo siano il re e la nobiltà, seppur quest'ultimi potessero contare ancora sulla obbedienza dell'esercito.

Se i casi esposti fino a questo punto evidenziavano delle necessità assolute, delle leggi "fisiche" che ordinano le dinamiche sociali, i "pezzi della costituzione" che Lassalle lascia per ultimi presentano invece un carattere inaspettatamente relativo. L'opinione pubblica – da lui ribattezzata «consapevolezza generale» – e le libertà personali dei semplici cittadini possono «entro una certa misura» e «in certi casi estremi» rivelare l'efficacia e meritarsi così un posto tra i «pezzi della costituzione»¹⁹. È proprio la circospezione adoperata da Lassalle nell'invocare concetti cardine del pensiero democratico ad offrirci una plausibile spiegazione all'intesa che lo legava a Bucher. Un "democratico coerente" – insegnava Bucher nel capitolo della sua opera *Parlamentarismus wie es ist* dedicato all'opinione pubblica inglese – non

può dirsi soddisfatto dal mero richiamo al potere taumaturgico di essa. Si vuole la più completa sovranità popolare, ma proprio per questo diventa cruciale la questione dei presupposti, ossia di una presa di coscienza da parte del popolo, che però a Bucher appariva sempre più lontana. Se il governo decidesse di «revocare le libertà politiche al piccolo borghese e all'operaio, ci riuscirebbe? Ma certo, miei Signori, per un certo tempo; che ci possa riuscire, ciò si è già visto», concordava anche Lassalle. Proprio il peso della sconfitta e l'esperienza tratta dal fallimento della rivoluzione del 1848 costituivano il legame tra Bucher e Lassalle. Non deve sorprendere pertanto se la conferenza sull'"essenza della costituzione" era pensata per abbattere un sistema costituzionale entrato in vigore in virtù del fatto che, nel dicembre del 1848, l'esercito era riuscito a sopraffare i democratici: la concessione di tale *Charte* aveva segnato la fine della rivoluzione e – con il beneplacito dell'opinione pubblica – si era sostituita al rovesciamento dei reali rapporti di forza.

La costituzione concessa, annunciava Lassalle ai sostenitori del partito che si batteva per la sua "piena attuazione", altro non è che «l'espressione scritta degli effettivi rapporti di forza; dal momento della loro codificazione, oltre ad essere effettivamente presenti nella società, questi rapporti assurgono anche allo status di legge e chi li infrange, sarà punito!»²⁰. Il diritto elettorale delle tre classi era stato introdotto come decreto d'emergenza previsto dall'articolo 105 della costituzione per imporre a livello istituzionale i rapporti di forza esistenti nella società: «in questo modo si ottiene lo stesso risultato come se si fosse scritto con parole sgraziate: un ricco deve avere diciassette volte più potere politico

degli altri cittadini». Tale decreto violava la legge sul suffragio elettorale emanata dal monarca l'8 aprile 1848; come si può sostenere allora la preminenza della questione giuridica su quella sociale?

Vedete quindi, miei Signori, che questo documento giustificativo avalla ciò che dicevo prima, che è cioè alquanto semplice privare voi, piccoloborghesi e operai, della libertà politica, se non vi si sottraggono in modo immediato e radicale anche i vostri beni personali, il corpo e la proprietà. Giacché all'epoca vi siete lasciati privare del diritto di voto senza opporre resistenza e finora non mi è capitato di sentire di alcun'agitazione per il ripristino di esso²¹.

Allora quale senso hanno le costituzioni scritte? Dalla conferenza di Lassalle si possono trarre due conclusioni in proposito: in primo luogo che l'introduzione di una carta scritta serve in ogni caso a rafforzare un determinato rapporto che si è venuto ad instaurare tra le forze politiche in conflitto. In secondo luogo però, che il risultato che si vuole puntellare con la carta non deve necessariamente avere un carattere "progressista", ma che può anche trattarsi di un movimento in direzione inversa. Il reale rapporto di forze è per Lassalle la «costituzione vera»; la costituzione scritta, il «foglio di carta», è pensabile, ha senso, solo dal momento in cui si interrompe l'immobilismo e i rapporti sociali tradizionali vengono a cambiare. Se i «tempi moderni» si «caratterizzano proprio per quest'aspirazione al raggiungimento di costituzioni scritte», tale aspirazione è causata dai «cambiamenti nei veri rapporti di forza introdottisi nei paesi coinvolti»²². E i veri rapporti mutano – come si era già sostenuto nell'*Arbeiterprogramm* – in base agli sviluppi nella sfera economico-sociale: «lo sviluppo della società borghese» in Prussia

è stato «così potente, così enorme, che il principe non era più in grado di stare dietro all'aumento del potere della cittadinanza». All'aumento quantitativo della popolazione si deve aggiungere uno «sviluppo colossale della ricchezza sociale, della scienza, dell'istruzione generale e infine, della consapevolezza generale di sé»²³.

Il risultato è stato il 18 marzo 1848, ossia la rivoluzione che «privò di significato tutto il diritto pubblico precedente» e costrinse «il monarca stesso a convocare l'Assemblea Nazionale con il compito di trovare una nuova costituzione». Ma, «una costituzione scritta è buona e durevole» solo se «esprime i veri rapporti di forza»; se, invece, il testo redatto

non rispecchia i cambiamenti avvenuti, ne deriva necessariamente un conflitto al quale non si può rimediare e che alla lunga dovrà portare alla fine della costituzione scritta, di quel mero pezzo di carta, per mano della costituzione vera, dei veri rapporti di forza nel paese²⁴.

Ciò che la carta emanata rispecchia bene, secondo Lassalle, è il giudizio storico sull'atteggiamento irresoluto dei rappresentanti della società borghese nell'Assemblea costituente prussiana. Giunto al punto centrale della conferenza, Lassalle puntava il dito sul momento di maggior contrasto verificatosi durante il 1848 tra liberali e democratici: i primi non avevano saputo o voluto accettare la logica dello scontro politico. Avrebbero dovuto «cogliere il momento propizio per ristrutturare il potere organizzato dell'esercito stanziato, in modo che mai più questo potesse essere un mero strumento di potere adoperabile dal principe contro la nazione»²⁵ e invece avevano sprecato il momento opportuno perché avevano creduto che l'importante fosse redigere il testo della costituzione.

Al proposito, occorre ricordare che, durante l'estate del 1848, la cosiddetta alleanza "costituzionale" si era divisa sulla questione se spingere le riforme oltre l'orizzonte della cosiddetta "opposizione negativa" (vale a dire, del controllo dell'operato dello Stato monarchico da parte del Parlamento): a differenza dei liberali, per gli esponenti della sinistra l'obiettivo autentico era il passaggio dei strumenti di governo nelle mani dei rappresentanti del popolo. Il loro *leader*, Leo Waldeck, nonostante fosse presidente della Commissione incaricata di redigere il testo costituzionale, considerava la futura carta come null'altro che un'impalcatura, un pezzo di carta dal quale non si poteva attendere molto, se non la si accompagnava con una serie di leggi organiche che avrebbero riorganizzato la struttura militare, l'amministrazione locale e il sistema educativo²⁶.

La sinistra parlamentare aveva quindi avanzato la "proposta di epurare il corpo degli ufficiali, per quanto ciò prospettasse un'intromissione dell'organo legislativo nelle competenze dell'esecutivo. Ma nel dibattito parlamentare che seguì, la questione della divisione dei poteri evidenziò pienamente l'incolmabile divario fra lo schieramento liberale e quello democratico sui temi costituzionali. Il deputato d'Ester, vicino al *milieu* intellettuale di Marx, si scagliò contro «la vecchia marcia saggezza di Montesquieu sullo Stato»; il ministro Milde gli rispose che il nocciolo del dibattito verteva esattamente su questo: divisione dei poteri o regime della Convenzione. Anche per il corrispondente della *Allgemeine Zeitung* la controversia si innalzava verso le vette del pensiero politico: «[...] se in Germania vinceranno i principi dell'*Esprit des Lois* e della monarchia costituzionale

o quelli dello *Contract Social* e del dispotismo democratico»²⁷. Nella ricostruzione di Lassalle, «l'intera borghesia e metà del paese gridarono: l'Assemblea Nazionale deve fare la costituzione, [...] non perdere tempo con faccende che riguardano l'esecutivo». Gridavano così perché «non capivano nulla dell'essenza della costituzione! Fare una costituzione scritta era il meno, [...] fatto ciò, non si era ancora risolto la minima parte»²⁸. I servitori del monarca, invece, concludeva amaramente Lassalle, non erano dei grandi oratori, ma «avevano l'istinto per l'essenziale»:

il signor von Manteuffel era un uomo pratico! Allorché nel novembre 1848 aveva disperso l'Assemblea Nazionale e fatto trascinare i cannoni sulle strade – a cosa si era dedicato? Alla stesura di una costituzione reazionaria forse? Dio ci guardi, per questo si era dato tempo! Anche nel dicembre 1848, egli vi aveva dato una costituzione scritta piuttosto liberale. A che cosa si era, però, subito dedicato in novembre, qual'era stata la sua prima misura? Miei Signori, certo ve lo ricordate: egli iniziò col disarmare i cittadini. Vedete, disarmare i vinti, questo è il compito principale del vincitore se non vuole che la lotta si ripresenti in qualsiasi momento²⁹.

Scrivere la vera costituzione significava, dunque, «disarmare i vinti», insegnava Lassalle, giacché è così che si modificano i reali rapporti di forza nel paese; «intervenire nell'Esecutivo, intervenire così tanto e modificare i rapporti di forza così tanto che questi non possano mai più contrapporsi alla volontà della nazione», questo avrebbe davvero significato erigere una «costituzione durevole». La forza organizzata dell'esercito è invece stata lasciata al monarca ed è del tutto comprensibile che questi – una volta dispersi i rappresentanti popolari – abbia potuto permettersi di «proclamare il 5 dicembre 1848 una co-

stituzione che è ricavata dalle carte lasciate in eredità dall'Assemblea Nazionale e che nella maggior parte dei punti esprime effettivamente quanto ci potevamo attendere dall'Assemblea»³⁰. Una costituzione che, però, «contrasta con la situazione reale, con gli effettivi rapporti di forza» e che pertanto richiederà una serie di modifiche, di cui «la concessione» della legge elettorale delle tre classi non sarebbe stata che la prima; «neanche una bandiera che passò per cento battaglie potrebbe essere così lacerata e bucherellata come la nostra costituzione!»³¹. Battersi per la sua salvaguardia, "schierarsi attorno alla costituzione", come incitava la *Fortschrittspartei*, altro non era, allora, che un'implicita ammissione – da parte di coloro che avevano sperato in un compromesso con la monarchia – che tale compromesso non si era avverato e che la costituzione del Quarantotto aveva i giorni contati. Il «grido di battaglia» dei liberali nascondeva in verità un «grido di panico», giacché «la costituzione», preconizzava Lassalle tirando le somme del discorso, «potrà essere modificata in tutt'e due le direzioni, a destra o a sinistra, ma non potrà rimanere così com'è»:

Potrà essere modificata a destra, se tale modifica sarà intrapresa dal governo con l'intenzione di porre in sintonia la costituzione scritta con i rapporti di potere della forza organizzata della società. Oppure potrà farsi avanti la forza disorganizzata della società per dare nuovamente prova di essere più grande di quella organizzata. In tal caso la costituzione volgerà a sinistra nella stessa misura nella quale in altro caso volgerebbe a destra. Ma essa è perduta in ogni caso³².

2. «I tempi di pace sono finiti!»

Con la conclusione che le questioni costituzionali non sono «originariamente questioni giuridiche, bensì questioni di potere», Lassalle dichiarava la propria radicale estraneità alla dottrina liberale che pretendeva di ristrutturare lo Stato appellandosi alla forza del diritto positivo³³. Ma il suo progetto – l'attuazione del passaggio dalla società agraria a quella industriale, descritto nell'*Arbeiterprogramm* come una necessità storica –, aveva poco in comune anche con quanto auspicato da Waldeck e dagli altri reduci del partito democratico quarantottino, inclusi quelli più sensibili alla questione sociale come Schulze-Delitsch. Con queste due conferenze, Lassalle si presentava sulla scena pubblica prussiana imprigionata nel conflitto costituzionale come paladino della democrazia, brandendo però argomenti ben più pressanti di quelli sui quali si basava il concetto liberale di "riforma". Poiché mirava alla forza numerica che l'introduzione del suffragio universale eguale avrebbe sprigionato, Lassalle aveva orientato la sua azione alla mobilitazione di tutti gli esclusi da quel circolo politico costituitosi tra il dicembre 1848 e il gennaio 1850; a tal fine occorreva porre fine al progetto della *Fortschrittspartei*, che invece faceva del patto costituzionale la propria ragion d'essere. Ma quanto all'obiettivo, questa nuova forza sociale andava inquadrata, organizzata (proprio come lo era la forza organizzata dell'esercito che avrebbe dovuto affrontare) per essere consacrata alla costruzione di uno "Stato socialista". Le serviva dunque una guida: con la dissoluzione delle speranze del Quarantotto, non c'era più spazio per la fiducia nell'opinione pubblica, o nel voto democratico come fine in sé. Tracciando un

parallelo con quanto era stato sostenuto da Marx in merito alle ragioni del fallimento della Seconda Repubblica francese, si potrebbe sostenere che, al posto di un Lamar-tine prussiano come Waldeck o Jacoby, occorreva un capo politico che esprimesse gli interessi del proletariato³⁴.

Allorché vennero resi noti i risultati delle nuove elezioni che avrebbero ulteriormente aumentato il numero di mandati della *Fortschrittspartei* alle spese di tutti gli altri partiti – incrementando così ancor più la confusione generata con lo stallo costituzionale –, Lassalle scriveva al padre: «La situazione politica qui è tanto ridicola quanto interessante. Cretini da tutte le parti». Nessuno dei due partiti in lotta aveva il coraggio di compiere la mossa decisiva, ambedue – sia il re, sia la maggioranza parlamentare – si richiamavano alla costituzione, benché questa non offrisse alcun'uscita, se non quella di una volontaria rinuncia di una delle parti. «Il mio opuscolo sulla natura della costituzione riceve sempre più riconoscimenti», continuava Lassalle, «perché naturalmente gli eventi subentrati nel frattempo hanno aperto gli occhi anche ai più stupidi e hanno mostrato che le mie profezie erano giuste»³⁵.

La mossa decisiva sarebbe arrivata solo a metà settembre, allorché il re si decise, come ultima via d'uscita, di avvalersi di Bismarck. In base alla ricostruzione offerta da Bismarck nelle memorie redatte con la collaborazione di Bucher tra il 1890 e 1891, egli era stato accolto da Guglielmo, ormai pronto a rinunciare al trono, il 22 settembre 1862 con le parole:

Io non voglio regnare, se non posso farlo in modo tale da poterne rispondere avanti a Dio, alla mia coscienza ed ai miei sudditi. E non sono in grado di farlo se debbo governare secondo la volontà

dell'odierna maggioranza della Dieta prussiana, né trovo più alcun ministro che sia disposto a dirigere il mio governo senza assoggettare sé e me alla maggioranza parlamentare. Mi sono quindi deciso di lasciare il governo ed ho già abbozzato il mio atto di abdicazione motivato con le ragioni che ho dette³⁶.

Solo dopo l'assenso esplicito di Bismarck di formare un governo «anche contro la maggioranza della Dieta e contro le sue decisioni», il re si convinse di «continuare la lotta»³⁷. Mentre una parte non esigua dei deputati era ancora in attesa di un cenno di conciliazione da parte della Corona, sul foglio pro-ministeriale «*Sternzeitung*» appariva un articolo che presentava come opinione del nuovo governo quanto era stato sostenuto da Bismarck subito dopo la promulgazione del testo definitivo della costituzione³⁸. Il 24 febbraio 1851, dalla tribuna della Camera dei deputati egli aveva dichiarato che la «costituzione tace del tutto su che cosa debba accadere se il progetto di una legge finanziaria regolarmente presentato dal governo non fosse approvato» e che pertanto – nel silenzio della nuova costituzione – si tornava a quella precedente: «In nessun punto si dice che in un caso del genere l'iniziale diritto del governo di stanziare fondi statali sia abrogato»³⁹. La teoria sulla presunta "lacuna costituzionale" evidentemente minava alle fondamenta qualsiasi speranza degli uomini della *Fortschrittspartei* di poter dettare i termini del compromesso che avrebbe permesso alla vita costituzionale di ripartire. Con la nomina di Bismarck a capo di un governo di lotta (*Kampf-kabinett*), poi, la profezia di Lassalle appariva realizzarsi appieno: la convinzione che la costituzione non poteva rimanere così com'era e che doveva necessariamente evolvere, o a

destra o a sinistra, sembrava condivisa dal nuovo ministro presidente. Indugiare oltre avrebbe, secondo Bismarck, aperto la strada alla «*rote Republik*»; si trattava quindi di vagliare le idee di quanti, come Lassalle e Bucher, si presentavano come degli ottimi conoscitori delle nuove dinamiche sociali.

Per Bismarck, tuttavia, era fin da subito chiaro che per piegare le forze dei deputati d'opposizione occorreva spostare lo scontro fuori dal terreno privilegiato del Parlamento: «con le Camere si deve trattare con riguardi», egli scriveva già a fine novembre 1862, «ma tra i funzionari pubblici si deve reintrodurre la disciplina ad ogni costo»⁴⁰.

La strategia varata da Bismarck trascinò il conflitto politico tra il governo regio e la maggioranza parlamentare in ciò che fu prontamente denominato "conflitto costituzionale". I limiti del debole compromesso siglato con la promulgazione della costituzione nel 1850 erano palesemente superati e gli eventi sembravano precipitare obbedendo alle dinamiche impietose anticipate da Lassalle. Per quest'ultimo, la radicalizzazione dello scontro era da interpretare come il momento storico che avrebbe potuto – seguendo le analogie con la Rivoluzione francese – trasformare la borghesia prussiana in un soggetto rivoluzionario. Pur confidando in una filosofia della storia che prospettava il graduale superamento delle sue singole fasi, Lassalle fremeva per accelerarne i tempi: pensò quindi di utilizzare dapprima la forza sociale della borghesia per emancipare definitivamente la Germania dai residui dell'epoca feudale, per volgere poi il processo rivoluzionario in direzione antiborghese, cioè socialista. Si trattava solo di escogitare la giusta "strategia e tattica rivoluzionaria"

che conducesse prima possibile al risultato preconizzato. Vi poteva servire una *levée en masse* del popolo prussiano – ragione per cui Lassalle aveva provato negli anni precedenti a spingere l'opinione pubblica prussiana verso un *casus belli* contro l'Austria individuata come il principale nemico della causa nazionale⁴¹ –, oppure si poteva tentare di strumentalizzare il conflitto tra la borghesia e il Trono nella speranza di far deflagrare il compromesso costituzionale. A tal fine, al giovane tribuno spettava di convincere gli elettori della *Fortschrittspartei* ad abbandonare le difese dei diritti parlamentari acquisiti nel 1848 per riaprire le porte al potere costituente del popolo.

Ci provò con una seconda serie di conferenze sulla «natura della costituzione», che tenne nei circoli liberali di Berlino il 17 novembre, il 10 dicembre 1862 e il 12 gennaio 1863 sotto il titolo *Was nun?* (E ora?). Vi si ribadiva la razionalità «scientifica» degli enunciati esposti nel precedente ciclo di conferenze, confermati dalle parole dello stesso ministro della Guerra Roon, il quale, ricordava Lassalle, «aveva dichiarato alla seduta della Camera dei rappresentanti del 12 settembre 1862, che la sua interpretazione della storia lo porta a scorgerne il contenuto essenziale in null'altro che nella lotta per il potere e per l'accrescimento del potere tra i singoli fattori, non solo nei rapporti tra i diversi Stati, ma anche all'interno di ciascun Stato»⁴². Il conflitto costituzionale in atto ne era la prova: secondo la lettera della costituzione del 1850 la Camera dei rappresentanti ha l'incontestabile diritto di accogliere o rifiutare il bilancio delle spese statali – e, ricordava Lassalle – la Camera ha appena usato questo diritto. Ma il ministro presidente Bismarck ha dichiarato nella seduta del 7 ottobre: «Le questioni

giuridiche di questo tipo non si risolvono contrapponendo teorie discordanti, ma solo gradualmente per via della prassi giuspubblicistica». Per Lassalle, le parole di Bismarck esprimevano, benché in modo parzialmente mascherato, una teoria sulla "natura della costituzione" analoga alla sua:

L'espressione sfumata "prassi giuspubblicistica", con cui è indicato ciò che avviene realmente e in contrasto col nudo diritto o con la teoria giuridica, non fa che riprodurre ciò che io avevo denominato in modo più schietto come rapporti di forza. Vi sia concesso, dice quindi il signor von Bismarck, se traduciamo dal linguaggio ministeriale in uno privo di veli, essere in possesso del pezzo di carta. Ma io sono in possesso dei reali rapporti di forza del potere organizzato, dell'esercito, delle finanze, dei tribunali e sono questi reali rapporti di forza a decidere in ultima istanza e a determinare la prassi giuspubblicistica⁴³.

Le disposizioni dell'articolo 109 della costituzione sul diritto di rifiutare le tasse sono, del resto, piuttosto ambigue, ricordava Lassalle; ma, anche ammesso che vi fosse un diritto indubbio,

sarebbe un mezzo del tutto privo di praticità e di efficacia. Il rifiuto delle tasse, che in sé e per sé non va confuso con una ribellione, è un mezzo legale presente in Inghilterra e da noi molto stimato per costringere il governo a venire incontro in qualsivoglia questione alla volontà della nazione. [...] L'Inghilterra è un paese in cui la costituzione vera [Verfassung] è costituzionale [konstitutionell], ciò vuol dire che è un paese in cui la preponderanza dei reali mezzi di forza si trova dalla parte della nazione. [...] In un paese simile non vi è nemmeno il bisogno di ricorrere al rifiuto delle tasse per difendere la costituzione esistente, ma al contrario, com'era stato il caso nel 1830 con il Reform Bill, esso permette al popolo di assalire facilmente la costituzione. Esso è il mezzo organizzato legale e pacifico per piegare il governo alla volontà del popolo⁴⁴.

Per indicare una costituzione corrispondente ai reali rapporti di forza, prospettata nella precedente conferenza in opposizione a quella fittizia, mistificatrice dell'effettiva situazione, Lassalle ricorre ora al termine d'ispirazione hegeliana *Verfassung*. Laddove il rapporto di forza riconosciuto nella *Verfassung* propende a favore del popolo, il tribuno la indica come *konstitutionelle Verfassung*: ossia, una costituzione che corrisponde sia al criterio di rispecchiare fedelmente i rapporti di forza, sia agli ideali antiassolutistici che avevano ispirato il movimento costituzionale. E proprio un paese privo di una carta codificata come l'Inghilterra è proposto da Lassalle come l'esempio migliore della preminenza del dato reale sulla produzione normativa. Il fattore decisivo non è la norma – che anzi, si rivela addirittura superflua nel caso inglese –, bensì il controllo dell'apparato repressivo: al governo inglese è permesso mantenere sul suolo patrio un esercito talmente ridotto, rammenta Lassalle, da non poter contare sull'appoggio dei restanti mezzi di potere in suo possesso, neanche su quello dell'obbedienza incondizionata dei propri funzionari. L'atteggiamento psicologico

della massa dei funzionari si orienta in un conflitto simile principalmente in base alla loro opinione su chi, tra il governo e il popolo, risulterà vincitore. Così come gli alti e i bassi alla Borsa sono in gran parte determinati dall'opinione che i più hanno già al momento della sua apertura, anche l'atteggiamento dei funzionari è orientato per buona parte in base alle aspettative riguardo al vincitore. Se i funzionari credono che il governo rimarrà vincitore, allora sono zelanti, inflessibili, energici. Se i rapporti esistenti li spingono ad avere opinioni opposte, allora sono indecisi, titubanti, protestano, rinnegano, cambiano fronte⁴⁵.

A differenza dell'Inghilterra, la effettiva costituzione prussiana (*Verfassung*) non è *konstitutionell*: la parte preponderante dei mezzi di forza è saldamente nelle mani del governo, per cui «la stragrande maggioranza dei funzionari rimarrà fedele ad esso e il rifiuto delle tasse non condurrà ad altro che alla persecuzione giudiziaria dei nostri concittadini più coraggiosi, come era già accaduto nel 1848»⁴⁶. Secondo Lassalle, il fittizio costituzionalismo prodotto dalla carta costituzionale concessa nel 1848 non si fonda, dunque, soltanto sull'ambiguità delle soluzioni giuridiche, ma in primo luogo sulla sottrazione delle basi concrete necessarie per la fondazione di un contro-potere popolare:

L'assolutismo ha decretato una costituzione in cui esso riduce i diritti del popolo e dei suoi rappresentanti ad un minimo ridicolo e privo di alcuna reale garanzia, e tramite la quale esso fin da principio priva i rappresentanti popolari della possibilità e della voglia di assumere nei suoi confronti una posizione indipendente. Esso stigmatizza con il nome "regime parlamentare" ogni tentativo dei deputati di far valere la volontà del popolo contro il governo – come se in effetti non fosse proprio il regime parlamentare quello che meglio esprime la natura di un governo veramente costituzionale. Non appena l'assolutismo aveva compiuto il passo di costituirsi come un costituzionalismo fittizio, esso ha raggiunto un grande vantaggio e ha prolungato la propria esistenza per un tempo indeterminato⁴⁷.

La prassi governativa incurante delle disposizioni costituzionali inaugurata da Bismarck non era da considerarsi in contraddizione con le linee fondamentali del sistema costituzionale avviato al termine della fallita rivoluzione del 1848. La sua concessione, difatti, era motivata dall'esigenza di "chiudere la rivoluzione" (come ebbe a dire l'allora ministro presidente Manteuffel) e non da quella di riconosce-

re alla rappresentanza popolare il diritto di «piegare il governo». Chi ambisse a valorizzare il consenso dei cittadini negli affari di Stato non poteva perciò rassegnarsi ad agire entro i limiti della costituzione in vigore; il primo passo di chi si riconosceva nel liberalismo doveva anzi essere il ripudio di quanto non serviva che da mascheramento dell'assolutismo:

Di fronte a questa menzogna e al suo potere esiste un mezzo assoluto, vincente per eccellenza, per il suo smascheramento: [...] esso consiste nel costringere il governo a rinunciare alle dissimulazioni e a mostrarsi anche formalmente di fronte al mondo per ciò che è: un governo assoluto. [...] La Camera deve immediatamente dopo il suo insediamento emanare la seguente risoluzione: "considerando che la Camera aveva rifiutato le uscite per la nuova organizzazione militare; considerando che malgrado ciò da quel giorno il governo continua unilateralmente con tali spese; considerando che, finché ciò avviene, la costituzione prussiana, secondo cui nessuna uscita deve essere effettuata se rifiutata dalle Camere, è una menzogna; considerando che finché dura tale situazione il rappresentante del popolo sarebbe indegno e direttamente implicato nella lesione della costituzione e nel mantenimento di uno stato di costituzionalità fittizio, – la Camera adotta la risoluzione di sospendere le sedute a tempo indeterminato, fino a quando il governo non dichiari che non proseguirà oltre con le spese rifiutate"⁴⁸.

Non si era più nell'epoca dei rapporti patriarcali in cui il popolo «poteva essere comandato durevolmente per via di *ukas* governativi»⁴⁹; lo stesso Napoleone III non aveva potuto fare a meno di una forma costituzionale fittizia e aveva introdotto una Camera dei deputati⁵⁰. «I tempi di pace sono passati!»⁵¹ proclamava, perciò, Lassalle, evocando come arma da brandire contro il potere monarchico era uno "sciopero" ad oltranza dei rappresentanti popolari. L'obiettivo dell'arringa non era però

solo quello esposto agli uditori, ossia di impedire al governo il finanziamento della riforma dell'esercito, né si trattava soltanto di affermare in generale il diritto della Camera dei rappresentanti di rifiutare le spese. Il sogno di Lassalle era di riaprire la rivoluzione chiusasi con la concessione della costituzione e a tal fine al proletariato, di cui si era autoattribuito la guida, occorreva l'alleanza della borghesia. Quest'ultima, incitava il tribuno in conclusione del suo discorso, doveva voltare le spalle alla *Fortschrittspartei* se questa non si fosse decisa allo scontro aperto con il governo, «poiché ancor più meritevole di punizione del mio avversario è lo stesso rappresentante dei miei diritti, quando li tradisce»⁵².

3. «Fondere tutte le nostre volontà in un unico martello»

Il rimando al modello inglese e alla sua *Verfassung* veramente *konstitutionell*, nella conferenza *Was nun?*, non va inteso se non come esempio dell'approccio manipolatorio di Lassalle nei confronti del pubblico e dei suoi miti politici. Le amare conclusioni dell'amico Bucher sul parlamentarismo inglese non gli erano affatto estranee: anche l'azione politica di Lassalle si rivelava del tutto priva di reverenza nei confronti dell'opinione pubblica, mitizzata, secondo Bucher, come un'essenza alchemica che «dovrebbe ottenere ciò che noi non sappiamo ottenere in altro modo»⁵³. «Si è istituito un culto», aveva scritto Bucher durante l'esilio di Londra nel 1854, a proposito del vincolo instauratosi tra l'opinione pubblica e i *leaders* parlamentari inglesi. Ma questo non indica affatto la nascita di un «gabi-

netto di sua Maestà *public opinion*», giacché non si può affatto parlare di una vittoria della ragione sulla forza, bensì del contrario: usualmente ci si illude, riteneva lui, che già la sola presenza del culto dell'opinione pubblica sia un indice credibile che ci debba essere «una ragione, una relativa verità in esso»; ma un culto, ammoniva,

scaturisce dal bisogno di autorità, dalla sottomissione volontaria cui la massa degli uomini tende sempre e che si manifesta con maggior energia proprio in epoche rivoluzionarie. Un capo [Führer] che ha ottenuto la fiducia – forse in modo alquanto immeritevole – può condurre le masse ad atti di obbedienza, di rinuncia, di sacrificio, ai quali lo Stato, con tutto il suo apparato mondano e spirituale, non è in grado di portarle. L'opinione pubblica è stata a ragione chiamata il successore della Curia romana. La fede in lei dà lo stesso conforto dato nel Medioevo dalla fede in Roma: che esiste un potere capace di piegare la mano robusta dello Stato⁵⁴.

Invece di inchinarsi al «culto» di un'opinione pubblica che – insisteva Bucher – dietro la maschera dello sviluppo spontaneo del dibattito sociale cela un processo che scaturisce dal bisogno di autorità, Lassalle aveva inteso porsi come il demiurgo di un nuovo ordine. Sarebbe pertanto fuorviante ravvisare nella campagna propagandistica avviata con il testo *Was nun?* un riavvicinamento al liberalismo. La vera opinione di Lassalle era che la borghesia aveva già tradito la causa del popolo, sia nell'atteggiamento tenuto durante la rivoluzione del 1848, sia nel momento della redazione del programma costitutivo della *Fortschrittspartei*, laddove aveva rinunciato alla battaglia per il suffragio universale. Nella filosofia della storia – sosteneva Lassalle – era già inscritto il superamento della società borghese e del liberalismo parlamentare.

La campagna a favore dello "sciopero parlamentare" era destinata all'insuccesso: l'appello di Lassalle non sarebbe stato accolto dai deputati di opposizione, né i loro elettori avrebbero reagito tacciandoli perciò di tradimento. Eppure, va ricordato che le modalità di governo inaugurate da Bismarck e l'applicazione sistematica di una moltitudine di misure amministrative di carattere repressivo avevano condotto ad un progressivo inasprimento dei toni anche da parte dei liberali. Il conflitto era assurdo anche per loro a «lotta contro l'assolutismo e lo *Junkertum*»; il 22 maggio 1863, poco prima di essere nuovamente sciolta (il 27 maggio), la Camera dei rappresentanti dominata dalla *Fortschrittspartei* aveva adottato una dichiarazione nella quale era evidente l'intenzione di perdurare nello scontro non solo per liberarsi di Bismarck, bensì per ottenere un «cambio di sistema» grazie al quale soltanto sarebbe stato possibile ripristinare il dialogo tra il governo e «il paese»:

La Camera dei rappresentanti non ha più alcun mezzo per trovare un'intesa con questo Ministero; essa rifiuta quindi di collaborare alla politica odierna del governo. Ogni ulteriore trattativa ci persuade sempre di più che esiste un abisso tra i consiglieri della Corona e il paese, che non può essere colmato altrimenti che con un cambiamento delle persone e, per di più, con un cambiamento del sistema⁵⁵.

Alla radicalizzazione dei toni si accompagnava anche una radicalizzazione nei modi d'intendere la natura del conflitto: le *Rechtsfragen* (questioni giuridiche) andavano assumendo, nelle dichiarazioni programmatiche dei portavoce dell'opposizione, i connotati delle *Machtfragen* (questioni di potere) indicate l'anno prima da Lassalle. Le denunce di infrazione delle norme co-

stituzionali pronunciate dalla tribuna della Camera apparivano come una «lotta troppo mansueta» che avrebbe dovuto, secondo lo storico liberale Hermann Baumgarten, lasciare posto ad una «sollevazione popolare» in nome della «costituzione, ragione e diritto». Solo con la minaccia della forza sarebbe stato possibile convincere i detentori del potere a non attentare più a questi valori, se non vogliono essere «abbattuti come cani rabbiosi [...] per quanto un simile modo di lottare sicuramente non corrisponda ai gusti delle persone istruite»⁵⁶.

Ma, la forza sociale invocata da Baumgarten poteva con facilità essere rivolta contro il movimento liberale, come avrebbe dimostrato una nuova manovra politica di Lassalle incentrata questa volta non più su un'alleanza del proletariato con la borghesia, bensì contro di essa e se necessario con il sostegno del Trono. Il 23 marzo 1863 a Lipsia si costituì l'*Allgemeine Deutsche Arbeiterverein* – ADAV (Associazione generale dei lavoratori tedeschi) sotto la presidenza di Lassalle con l'intento esplicito di emancipare politicamente gli operai. Per il capo del nuovo partito l'obiettivo ultimo era la fondazione di uno Stato popolare (*Volksstaat*) tedesco, ossia di uno Stato nazionale rigidamente centralizzato e dominato dalla classe operaia per via di democrazia diretta. «Il ceto operaio», aveva proclamato Lassalle l'anno precedente nell'*Arbeiterprogramm*, «è destinato ad essere il ceto dominante», è «chiamato ad innalzare il principio del proprio ceto a principio dell'intera epoca, a fare della sua idea l'idea guida dell'intera società»⁵⁷.

Eppure, secondo Lassalle, questo dominio non andava giudicato come un dominio di classe, ma come «il dominio di tutti gli individui senza eccezioni, laddove va da sé

che, siccome le classi operaie costituiscono la grande maggioranza della società umana, la decisione risiederà nelle loro mani»⁵⁸. L'appartenenza alla categoria di "operaio" non era infatti da intendersi come uno *status* determinato dalla nascita, dalla condizione economica o dalla professione, bensì era un atto di adesione poggiante sulla volontà e dunque sul libero convincimento:

Siamo tutti operai, purché abbiamo la volontà di renderci utili in qualsiasi modo alla società umana. Questo quarto stato, nel cui cuore non si cela alcun germe di nuovi privilegi, è proprio per tale ragione identificabile con l'intera umanità. La sua causa, perciò, è in verità la causa dell'umanità intera. Il suo dominio è il dominio di tutti⁵⁹.

Lassalle, che si considerava pertanto un «rivoluzionario per principio», immaginava lo Stato futuro come una «dittatura della convinzione» (*Diktatur der Einsicht*), di cui la sua associazione doveva offrire un modello: la legittimazione democratica da lui invocata non si fondava su maggioranze numeriche, ma sulla «ragione guidata dall'oggettività della scienza», con la quale le «attuali forme parlamentari non c'entrano affatto»⁶⁰. La dittatura della convinzione era quindi da intendere come libera sottomissione al potere dittatoriale di un capo votato al bene del popolo: da un lato, si sottolineava la spontaneità con cui la massa guidata dalla propria "convinzione" doveva riconoscere il capo e quindi accettarne gli ordini; dall'altro lato, l'elevazione di Lassalle a depositario della verità scientifica, "oggettivamente" superiore ad eventuali giudizi discordanti degli altri membri, rendeva insindacabile la sua guida. Il dissenso avrebbe difatti svelato con altrettanta oggettività scientifica una volontà antisociale e, di conseguenza, l'eventuale dissenziente avrebbe dovuto esser considerato come un

«nemico della classe operaia». Era sottinteso, pertanto, il rifiuto delle forme parlamentari: sia all'interno dell'ADAV, sia nella società futura, la divisione parlamentare tra maggioranze e minoranze avrebbe dovuto cedere il posto a dinamiche plebiscitarie anelanti all'unanimità. Come si legge nell'articolo 4 del testo programmatico dell'ADAV:

L'associazione considera come un triste errore se qualcuno crede di poter essere utile agli interessi della classe operaia agendo per conto proprio; l'associazione ha piuttosto riconosciuto che solo sottomettendosi al grande insieme ciascuno può dal proprio posto agire con successo. L'associazione deve pertanto considerare chiunque non si riconosca nell'idea dell'organizzazione, così come chiunque non si attenga ai principi, come un nemico della classe operaia⁶¹.

Il rapporto tra Stato e partito ideato da Lassalle si rivela del tutto inedito nel quadro del pensiero politico dell'epoca: esso non ripudia né la forma partito (com'era il caso per le altre correnti di pensiero plebiscitario, segnatamente quello bonapartistico), né la forma Stato (come erano invece inclini a fare altre correnti socialiste dell'epoca) al punto che si è tentati di ravvisarvi un prodromo del partito-Stato. Difatti, l'ADAV appare nel progetto lassalleano come lo strumento tramite il quale la società si autoseleziona — ossia sceglie i suoi capi e riconosce i suoi nemici — secondo il principio della "dittatura della convinzione". E per quanto egli usasse riferirsi alla "società futura" e non ad uno "Stato futuro", oltre alla mimesi linguistica non vi sono altri elementi per sostenere una posizione antistatualista. Se la società futura doveva essere ordinata nei termini della democrazia plebiscitaria, ne consegue che la rivoluzione non avrebbe affatto comportato

l'abbattimento dell'apparato statale: questo si rendeva anzi ancor più prezioso come strumento con cui educare il popolo alla libertà (difatti, la piena fiducia nel giudizio del capo che Lassalle richiedeva dal popolo doveva controbilanciare la totale assenza di fiducia ch'egli nutriva nei confronti del giudizio popolare).

Inoltre, nel pensiero di Lassalle non è difficile ritrovare tracce del mito sulla macchina statale prussiana votata alla ragione oggettiva e dunque all'interesse generale, divulgato da Hegel sia nei *Lineamenti della filosofia del diritto*, sia nel saggio *Sul progetto inglese di riforma elettorale*. E l'acritica ricezione di determinati elementi del sistema hegeliano da parte del tribuno socialista potrebbe anche spiegare la sua adesione – al di là delle motivazioni riconducibili a meri calcoli tattici – all'idea della monarchia sociale.

Come si evince dalla lettera che il tribuno socialista inviò al ministro presidente Bismarck l'8 marzo 1863, dunque ancor prima della ufficiale fondazione dell'ADAV, il mezzo adatto contro la società borghese da ambedue combattuta era la dittatura sociale, a svolgere la quale erano più di tutti portati il ceto operaio sotto la guida del Trono. Avendo prospettato la nascente associazione operaia come il modello di una società governata in modo dittatoriale, Lassalle concludeva:

Da questo quadro in miniatura lei si sarà pienamente convinto quanto sia vero che il ceto operaio si senta istintivamente portato per la dittatura, se prima può essere a ragione convinto che questa sarà esercitata a suo favore. [...] nonostante tutto il convincimento repubblicano – o piuttosto proprio in virtù di questo – [il ceto operaio; n.d.a.] vedrebbe nella Corona il titolare naturale di una dittatura sociale, contrapposta all'egoismo della società borghese, se la Corona si potesse dal

canto suo decidere per un passo – purtroppo improbabile, ad imboccare cioè una direzione veramente rivoluzionaria e nazionale e tramutarsi dalla monarchia dei ceti privilegiati in una monarchia popolare sociale e rivoluzionaria!⁶²

Alla lettera inviata a Bismarck l'8 giugno 1863, Lassalle aveva allegato lo statuto dell'ADAV con l'annotazione che si trattava della «costituzione del mio *Reich*». Lodando i vantaggi del centralismo democratico posto a principio cardine dell'associazione, auspicava di conquistare il favore del ministro presidente per una forma costituzionale del medesimo tenore per la futura Germania unita: un presidente elettivo, un comitato di vertice con poteri consultivi e la base dell'associazione organizzata in comunità locali; i processi decisionali erano strutturati verticalmente dall'alto in basso e la sottomissione dei membri alle decisioni assunte era fondata sulla spontanea adesione derivante dalla "dittatura della convinzione" – fatto che secondo Lassalle permetteva la piena realizzazione della "sovranità popolare". Analogamente, a capo del futuro Stato popolare doveva esservi un presidente plebiscitario dai poteri dittatoriali, coadiuvato da un organo consultivo; benché in tale schema non mancasse mai anche il riferimento ad una "legislazione diretta" ad opera di un'assemblea generale, tale tendenza non appare conciliabile con l'imperante principio gerarchico e la totale mancanza di possibilità di controllo dal basso.

Tra l'8 e il 9 gennaio 1864, a Berlino si diffusero voci che attribuivano al governo di Bismarck l'intento di sciogliere nuovamente la Camera dominata dalla *Fortschrittspartei* e di introdurre per decreto il suffragio universale e diretto per le nuove elezioni. Il giorno stesso, il capo della ADAV pregò Bi-

smarck di concedergli un incontro urgente «prima di decidere il testo della nuova legge elettorale»⁶³. Nell'incontro avvenuto il 12 gennaio, il ministro presidente e il tribuno socialista concordarono che, introducendo un diritto di voto slegato dal censo, la media e alta borghesia che aveva beneficiato dei privilegi della legge elettorale delle tre classi, avrebbe dovuto contendersi il potere politico con strati che avrebbero scelto ben altri soggetti come rappresentanti dei loro credi politici e interessi economici (già la sera del 16 gennaio Lassalle invierà a Bismarck, non si sa se incoraggiato da questi o di propria iniziativa, una bozza del progetto di legge elettorale universale).

Gli incontri serali proseguirono nei mesi successivi all'insegna del reciproco tentativo di carpire l'appoggio del rivale per propri fini. In effetti, vi fu tra gli esponenti conservatori vicini a Bismarck chi, come Hermann Wagener, aderì compiutamente all'idea di un socialismo promosso in modo autoritario dal vertice monarchico (idea che sarebbe stata bollata da Marx come "socialismo feudale"). Dall'atteggiamento di Lassalle si è portati a concludere che intendeva con tali proposte in un primo istante guadagnare terreno sfruttando il sostegno del patrono monarchico, per poi volgere la forza dei "battaglioni operai" contro di lui. Che dietro l'offerta di un'alleanza tra il Trono e gli operai si celasse solo un espediente tattico lo provano anche diverse esternazioni di Lassalle che dimostrano come egli abbia adoperato il mito della monarchia sociale in modo del tutto strumentale ben consapevole della sua irrealizzabilità. Infatti, in una lettera privata inviata al social-conservatore Viktor Aimé Huber egli non nasconde la convinzione che non fosse possibile «trovare da alcuna

parte una monarchia che abbia il coraggio e la consapevolezza di prestarsi a diventare una monarchia sociale»⁶⁴. Solo venti giorni dopo, però, difendendosi al processo per alto tradimento, Lassalle avrebbe rilanciato l'offerta di consolidare la Corona ponendola al vertice di uno Stato popolare:

Bisogna solo rendersi conto chi sia la colonna sulla quale essa poggia. Il popolo, non la borghesia, paga per lei le tasse! Il popolo, non la borghesia, combatte per lei le battaglie! Bisogna ricordarsi infine delle sue origini, giacché tutte le monarchie sono in origine state monarchie popolari. Un monarchia come quella di Luigi Filippo, una monarchia creata dalla borghesia, non potrebbe essere popolare. Ma una monarchia che ha mantenuto la propria mistura originaria lo potrebbe essere, se è decisa di perseguire fini veramente grandi, nazionali e in favore del popolo⁶⁵.

A detta dei suoi collaboratori, il vero obiettivo di Lassalle sarebbe stata una "marcia su Berlino": «entrare a Berlino a capo (*Führer*) di milioni e dettare al re di Prussia e al signor von Bismarck come trasformare la Germania in uno Stato unitario sotto garanzie democratiche»⁶⁶.

L'agognato ingresso trionfale nella capitale – in testa a "milioni" o come «generale di un esercito operaio»⁶⁷ – orientò la sua frenetica campagna politica: come in una sorta di prova generale della democrazia di massa, Lassalle percorreva l'intera Germania moltiplicando gli adepti dell'Associazione operaia e costruendosi lo status di capo indiscusso. La festa di fondazione dell'Associazione operaia nel piccolo centro di Ronsdorf il 22 maggio 1864, in cui Lassalle tenne l'ultimo dei suoi "discorsi operai" (*Arbeiterrede*), è stata a ragione descritta piuttosto come una «rassegna delle truppe»⁶⁸ che come un comizio. Per il corrispondente del quotidiano "Nordstern" che aveva presenziato all'evento,

«tutto dava l'impressione di assistere alla fondazione di una nuova religione». Il racconto giornalistico della giornata permette di ricostruire le modalità e gli effetti delle tecniche persuasive con le quali Lassalle intendeva crearsi un seguito fedele e irreggimentato da far valere non appena Bismarck avesse compiuto la svolta antiliberal. La seduta si era aperta, narra il cronista,

con il canto dell'inno dell'associazione, ormai noto a tutta la gioventù contadina della zona. Poi il signor Lassalle tenne un discorso di due ore. Sarebbe impossibile descrivere l'eccitazione, il calore, l'entusiasmo e gioia che dominavano nella comunità. [...] Che la popolazione operaia delle grandi città fosse facilmente eccitabile si può capire, se mi chiedeste come è stato possibile pervadere con lo spirito di quest'agitazione le comunità contadine in così breve tempo e a tal punto, non saprei né rispondere, né trovare esempi simili.⁶⁹

Le impressioni del giornalista concordano con quelle dello stesso Lassalle. Scrivendo delle giornate di Ronsdorf alla propria compagna, la contessa Hatzfeld, appare egli stesso stupito, a tratti spaventato ma anche affascinato, dal prorompente effetto che le sue sperimentazioni con la tecnica di manipolazione populista avevano generato sulla folla:

Dal punto di vista morale sono contrario di tanto in tanto, così domenica e lunedì e prima di tutto ieri a Wermelskirchen ho avuto a volte impressioni completamente sconvolgenti. Non ho mai visto qualcosa di simile! [...] Non si trattava più di una festa di partito o di un'assemblea di partito. L'intera popolazione era in un giubilo inespri- mibile. Non riesco a liberarmi da un certo stupore – che non devo dare a vedere – per il fatto che proprio le comunità contadine abbiano potuto essere così violentemente prese da quest'agitazione. Avevo costantemente l'impressione che tale aspetto dovevano avere i momenti di fon-

dazione delle nuove religioni! [...] Se un giorno si giungerà veramente al suffragio universale e diretto, allora in tali comunità, come Wermelskirchen, Ronsdorf, Solingen, non si tratterà di maggioranze, bensì solo di unanimità. La popolazione si presenterebbe, uomo dopo uomo, per votare colui che le è stato da me indicato⁷⁰.

Si è portati a desumere che i contadini di Ronsdorf, per quanto la loro vita fosse fino ad allora stata presumibilmente poco turbata dal processo di industrializzazione, abbiano riconosciuto nel termine "operaio" invocato dal tribuno un riferimento positivo ai valori comunitari minacciati dal "borghese", immaginato come l'incarnazione dello spirito individualistico proveniente dagli ambienti urbani in rapida crescita. Inoltre, l'aspirazione all'unanimità, menzionata nella lettera, emerge chiara dal discorso tenuto alla popolazione di Ronsdorf. L'ambizione del tribuno non era difatti quella di ottenere semplicemente il voto dei suoi connazionali e di porsi come loro rappresentante secondo le logiche parlamentari. Gli "operai" dovevano piuttosto riconoscere in lui l'incarnazione della loro volontà, per seguirlo con «lo spirito compatto della più severa unità e disciplina»,

che regna nella nostra Associazione. Anche in questo aspetto, e prima di tutto in questo aspetto, la nostra Associazione apre una nuova epoca e si pone come un'apparizione del tutto nuova nella storia! Questa grande Associazione, che si estende attraverso quasi tutti i paesi tedeschi, si muove ed agisce con l'unità compatta di un individuo. Io sono noto o mi sono recato personalmente solo in un numero minore di comunità, e ciò non di meno, dal Reno fino al mare del Nord e dall'Elba fino al Danubio, non ho ancora mai udito un "No" e tuttavia, l'autorità, che mi avete affidato, poggia esclusivamente sulla vostra ininterrotta, più alta volontarietà. [...] e quest'autorità è sufficiente per lasciarvi agire tutti assieme, come condotti da una corrente elettrica! Ovunque sono andato, ho udito dagli operai parole

che si possono riassumere nella frase: dobbiamo fondere insieme tutte le nostre volontà in un unico martello e porre questo martello nelle mani di un uomo, nella cui intelligenza, carattere e buona volontà abbiamo sufficiente fiducia, perché lui possa abbattere con questo martello! I due opposti, che i nostri uomini di Stato hanno finora considerato inconciliabili, la cui unione appariva loro come la pietra filosofale, la libertà e l'autorità, sono uniti nel modo più intimo nella nostra Associazione, la quale offre così un modello in piccolo di ciò che sarà la nostra forma sociale futura! [...] Questa disciplina non poggia su nessun'altra base tranne sullo spirito della nostra Associazione, sulla chiara consapevolezza che solo per via della dittatura della convinzione, non per via della malattia dell'opinione e del brontolio individuale, è possibile mettere in atto la grande violenta opera di trasformazione della società! Chiunque sia il presidente, il potere presidenziale deve essere organizzato in modo più dittatoriale possibile. Altrimenti non è possibile portare avanti nulla. Il proliferare di chiacchiere individuali lo lasciamo ai borghesi⁷¹.

Il culto del capo non era rivolto solo alla base del movimento, ma valeva anche per i rapporti all'interno del partito; così nella lettera in cui Lassalle negava al proprio incaricato per la sezione di Amburgo la facoltà di valutare le sue direttive:

Se intendesse obiettarmi che lei agisce dalla posizione di un membro del Comitato e non da quella di un mio mandatario, le ribadirei: meglio! Lei non mi segue in base ad un'autorità esterna, come un presidente governativo segue un ministro, bensì lei mi segue semplicemente perché io sono un uomo al cui sguardo e alla cui volontà lei crede! Lei non mi segue pertanto come un funzionario, bensì come uomo, e se è questo il caso, allora lei non può più distinguere in sé le diverse qualità (ad esempio, quale "funzionario" e quale "elettore" etc.)⁷².

Quanto alle speranze di Lassalle di sedurre Bismarck con enunciati sulla "monarchia sociale" antiparlamentare, appare poco probabile che l'uomo di Stato abbia

mai inteso attuare tale programma, se non entro i limiti della legislazione previdenziale promossa nei decenni successivi e come mezzo propagandistico da sfoderare di quando in quando per intimorire l'opposizione liberale. Di certo Bismarck non aveva l'intenzione di permettere l'ingresso delle masse nella politica senza prima assicurarsi dal rischio di perdere il controllo della situazione. Poiché Lassalle sarebbe morto a causa delle ferite riportate in duello il 28 agosto 1864, l'esito ultimo di questa partita a scacchi rimane ignoto.

È noto invece, da quando dopo il crollo del secondo *Reich* era stato ritrovato negli schedari governativi il carteggio tra i due, che Bismarck usò le lettere inviategli da Lassalle (specialmente quelle in cui quest'ultimo chiedeva un trattamento di favore da parte della polizia per l'Associazione operaia e la persecuzione dei suoi concorrenti liberal-democratici) per compilare un *dossier* con cui screditare il *leader* socialista al momento opportuno. Lassalle – che a Bismarck si era presentato come un «nemico, ma un dichiarato e onesto nemico dell'esistente sistema» –, aveva impostato i suoi rapporti con il governo prussiano ispirandosi ad una fin troppo funambolica *Realpolitik*. Il risultato era, com'era stato sintetizzato all'epoca da David Rjazanov, «un disastro politico dal quale lo aveva salvato solo la morte prematura»⁷³. L'offerta del *leader* della prima associazione operaia tedesca ai vertici dello Stato prussiano di costruire assieme una dittatoriale «monarchia rivoluzionaria e sociale» e l'alleanza contro il comune nemico – la *Fortschrittspartei* –, avevano condotto questi ad intricarsi sempre più profondamente nella rete allestitagli da Bismarck, fin a quando, nelle parole di Rjazanov, Lassalle non si ritrovò «compromesso

più di quanto era sostenibile per qualsiasi capo di un partito, non solo operaio, ma anche semplicemente democratico, che avesse anche un minimo di autorispetto». Quanto al suo amico Bucher, si trattò invece di un dichiarato passaggio alle dipendenze dell'apparato statale prussiano: pochi mesi dopo la morte di Lassalle, entrerà come consigliere nel ministero degli Affari Esteri la cui guida era assegnata, secondo un uso che si stava affermando nella prassi governativa prussiana, allo stesso ministro presidente Bismarck.

Il sodalizio tra il futuro Cancelliere ed il suo *Legationsrat* (consigliere relatore) Bucher sarebbe proseguito fino alla morte di Bismarck; nel 1890, lo "storico di Corte" del *Reich* bismarckiano, Heinrich von Poschinger, avrebbe paragonato il rapporto di collaborazione tra i due a quello tra Friedrich Gentz e il principe Metternich⁷⁴. Basti citare il cruciale apporto di Bucher nell'allestimento della crisi diplomatica che avrebbe aperto la strada alla guerra franco-prussiana nel 1870, nei lavori del Congresso di Berlino, nel varo della legislazione antisocialista nel 1878 e nella stesura delle memorie con le quali l'ormai dimissionato Cancelliere volle vendicarsi dell'Imperatore Guglielmo II. Ma il primo – e probabilmente più significativo – contributo di Bucher riguardò l'ideazione della carta costituzionale per la Confederazione della Germania del Nord.

Verso la fine dell'agosto 1866, Bucher elaborò il primo memoriale dedicato al nuovo quadro costituzionale cercato da Bismarck: l'asse portante era il ripudio delle più basilari concezioni liberali del costituzionalismo, inteso come limitazione e il conseguente frazionamento del potere pubblico. Fortemente riconoscibile emer-

geva l'impronta di Lassalle: una costituzione poteva sussistere solo se teneva conto dell'effettivo distribuirsi del potere organizzato nello Stato e di quello non organizzato nella società; se non esprimeva l'evoluzione economico-sociale della comunità, la costituzione era destinata a rimanere un pezzo di carta. Il potere – Lassalle e Bucher concordavano appieno – doveva essere considerato come un oggetto di calcolo. Per converso, la professione di principi come la divisione dei poteri da parte di membri delle assemblee legislative, non serviva che da mascheramento alle implicite rivendicazioni di sovranità (come nel caso del Parlamento inglese), oppure – il che ai loro occhi costituiva una colpa ben maggiore – rivelava un atteggiamento imperdonabilmente impolitico (come quello dei liberali prussiani). La borghesia, pertanto, non si meritava nemmeno un segmento del potere politico. Bismarck poi, non avrebbe più dovuto agire dall'angusta posizione che si offriva ad un ministro presidente legato sia al re dai vincoli della tradizionale costituzione monarchica, sia all'Assemblea da quelli della costituzione formale. Operando su un piano nazionale, inteso come "popolare", la nuova entità statale offriva al detentore dell'Esecutivo una libertà d'azione inedita in Germania⁷⁵.

- ¹ Per l'interpretazione classica del ruolo di Lassalle nella storia del movimento socialdemocratico cfr. F. Mehring, *Geschichte der deutschen Sozialdemokratie*, Stuttgart, Dietz, 1897-98; trad. it. *Storia della socialdemocrazia tedesca*, Roma, Editori Riuniti, 1961, in particolare vol. II, pp. 484-855; come valido esempio dell'interesse duraturo suscitato dalle opere teoriche di Lassalle cfr. T. Ramm, *Ferdinand Lassalle als Rechts- und Sozialphilosoph*, Meisenheim am Glan, A. Hain, 1956 e Id., *Ferdinand Lassalle: der Revolutionär und das Recht*, Berlin, BWV, 2004. Quanto al versante "tribunizio" della figura, si segnala F. Como, *Die Diktatur der Einsicht. Ferdinand Lassalle und die Rhetorik des deutschen Sozialismus*, Frankfurt am Main, Lang, 1991.
- ² L. Bucher, *Lassalle, Notizen zu einer biographischen Skizze, welche der französischen Übersetzung des Bastiat-Schulze vorgedruckt sollte*; il testo, redatto presumibilmente prima del 1880 avrebbe dovuto accompagnare la pubblicazione dell'opera di Lassalle in Francia, sotto la cura di Bucher; cfr. C. Stangl, *Sozialismus zwischen Partizipation und Führung. Herrschaftsverständnis und Herrschaftsbild der sozialistischen deutschen Arbeiterbewegung von den Anfängen bis 1875*, Berlin, Duncker & Humblot, 2002, p. 181.
- ³ Gli articoli di Bucher sono apparsi sulla «National Zeitung» il 25 gennaio e il 19 febbraio 1862; cfr. C. Studt, *Lothar Bucher (1817-1892). Ein politisches Leben zwischen Revolution und Staatsdienst*, Göttingen, Vandhoeck & Ruprecht, 1992, pp. 232-234.
- ⁴ J. Jacoby, *Gesammelte Schriften und Reden*, vol. II, Hamburg, Meissner, 1877, p. 96.
- ⁵ Il testo del programma della *Deutsche Fortschrittspartei* è citato secondo W. Treue, *Deutsche Parteiprogramme seit 1861*, Göttingen-Zürich-Berlin-Frankfurt, Musterschmidt, 1954, p. 62.
- ⁶ La nota dichiarazione del monarca alla deputazione del *Landtag* è citata secondo la versione riportata da Eduard Bernstein nell'introduzione a F. Lassalle, *Über Verfassungswesen, ein Vortrag gehalten am 16 april 1862 in Berlin*, prima ed. Berlin, G. Jansen, 1862; reprint (con l'introduzione di E. Bernstein) Berlin, Paul Cassirer, 1919, pp. 5-6.
- ⁷ Lassalle avrebbe tra l'altro scelto Bucher come proprio esecutore testamentario e quest'ultimo avrebbe ripagato la fiducia concessagli curando la riedizione e scrivendo l'introduzione per il saggio *Das System der erworbenen Rechte*, edito originariamente da Lassalle a proprie spese in tiratura limitata. Cfr. F. Lassalle, *Das System der erworbenen Rechte: eine Versöhnung des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie von Ferdinand Lassalle. In 2 Theilen*, hrsg. von L. Bucher, Leipzig, Brockhaus, 1880. Non vi sono opere dedicate espressamente allo scambio di idee tra i due, ad eccezione di una tesi di dottorato pubblicata nel 1933 e di non facile reperibilità, che però non fornisce ulteriori elementi di conoscenza: A. Mannheim-Vitters, *Bucher und Lassalle 1848-1864; Ein Beitr. z. Gesch. polit. Ideenbildung im 19. Jh.*, Leipzig, Phil. Diss. v. 17, Juli 1933. Nell'opera classica di Hermann Oncken su Lassalle inteso come punto d'incontro tra le idee di Marx e quelle di Bismarck, l'apporto di Bucher alla definizione del programma politico di Lassalle è descritto con solo alcuni rapidi cenni. Cfr. H. Oncken, *Lassalle zwischen Marx und Bismarck*, apparso originariamente a Stuttgart, per l'editore F. Frommann nel 1904, qui ripreso nell'edizione uscita a Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, Kohlhammer, 1966, in particolare pp. 192-193.
- ⁸ Tale è l'interpretazione proposta da Oncken, *Lassalle zwischen Marx und Bismarck* cit., p. 193.
- ⁹ Il testo della conferenza sarà pubblicato due mesi dopo a Berlino presso l'editore G. Jansen.
- ¹⁰ F. Lassalle, *Arbeiterprogramm: Über den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes*, Zürich, Meyer & Zeller, 1863.
- ¹¹ Il concetto di rivoluzione e le sue implicazioni sul piano della teoria costituzionale erano stati sviluppati da Lassalle due anni prima, nel primo volume della menzionata opera *Das System der erworbenen Rechte* pubblicato nel 1860. Per l'autore, una vera rivoluzione doveva essere prima di tutto teoricamente compresa dai propri artefici affinché potesse giungere a proprio compimento (consisteva in ciò la grande forza della Rivoluzione francese: ragione per cui Lassalle omaggia la Convenzione Nazionale denominandola una "Assemblea di filosofi"); in vista di auspicati sconvolgimenti rivoluzionari in Germania, quest'opera di Lassalle assumeva pertanto un carattere eminentemente politico proprio in virtù della sua "scientificità". A proposito cfr. la monumentale biografia intellettuale del tribuno socialista realizzata da Schlomo Na'aman, *Lassalle*, Hannover, Verlag für Literatur und Zeitgeschehen, 1970, pp. 331-371.
- ¹² Lassalle, *Über Verfassungswesen* cit., p. 23.
- ¹³ Ivi, p. 27.
- ¹⁴ Ivi, p. 28.
- ¹⁵ Ivi, p. 29.
- ¹⁶ Ivi, p. 30.
- ¹⁷ Ivi, p. 32.
- ¹⁸ Ivi, p. 33.
- ¹⁹ Ivi, pp. 33-34.
- ²⁰ Ivi, p. 34.
- ²¹ *Ibidem*.
- ²² Ivi, p. 42.
- ²³ Ivi, p. 48.
- ²⁴ *Ibidem*.
- ²⁵ Ivi, p. 49.
- ²⁶ Riguardo ai tentativi della sinistra di conquistare l'influenza sul potere esecutivo e riguardo alle dichiarazioni del loro esponente Waldeck, cfr. M. Botzenhart,

Deutscher Parlamentarismus in der Revolutionszeit 1848-1850, Düsseldorf, Droste Verlag, 1977, pp. 524-526. L'interpretazione del ruolo che l'Assemblea Nazionale avrebbe dovuto svolgere, incentrata sull'obiettivo principale di "rivoluzionare" la società (obiettivo per la cui realizzazione il lavoro di redazione della costituzione non costituiva che uno degli aspetti), era condivisa anche da Karl Marx. Come rileva opportunamente Anna Gianna Manca, dalle critiche che Marx rivolgerà negli anni seguenti al fronte liberal-costituzionale prussiano si può dedurre che «in realtà, una concezione della Costituzione come quella di Marx, che ironizzava su coloro che si erano illusi che una "Costituzione solo di nome" potesse intaccare sostanzialmente la prerogativa regia, aveva evidentemente a monte sia una visione sprezzante del valore del diritto costituzionale positivo, considerato come fenomeno meramente sovrastrutturale e soprattutto strumento dell'ideologia e del potere della classe dominante, sia una valutazione politica dei moti del 1848 come "rivoluzione tradita"»; A.G. Manca, *La sfida delle riforme. Costituzione e politica nel liberalismo prussiano (1850-1866)*, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 65.

²⁷ Il testo dell'articolo datato 9 settembre e del dibattito in Assemblea è riportato in Botzenhart, *Deutscher Parlamentarismus in der Revolutionszeit 1848-1850* cit., p. 529.

²⁸ Lassalle, *Über Verfassungswesen* cit., p. 52.

²⁹ Ivi, p. 51.

³⁰ Ivi, p. 53.

³¹ Ivi, p. 54.

³² Ivi, p. 56.

³³ Anna Gianna Manca evidenzia a tale proposito una certa "solidità" dei riformatori liberali: «L'opposizione tra una costituzione "formale" o scritta e una costituzione "materiale", teorizzata, oltre che da Stein, anche

da Stahl per i conservatori e, in seguito, negli anni sessanta, da Lassalle per i marxisti, aveva l'effetto di esorcizzare da un lato, e di mortificare dall'altro, sia il proposito del movimento politico liberale di riformare lo Stato secondo i principi della costituzione scritta, sia lo scopo perseguito dalla dottrina liberale di diritto pubblico con il nuovo metodo *maßgebend*, e cioè la descrizione della realtà statale sulla scorta di una concezione predefinita del rapporto in cui essa doveva necessariamente stare con la costituzione scritta», Manca, *La sfida delle riforme* cit., pp. 90-91.

³⁴ Ci si riferisce alla definizione di Lamartine quale rappresentante di un governo borghese impegnato in un'opera di mistificazione dei rapporti di classe: «Ciò che divideva le classi era un semplice *malinteso*», e Lamartine il 24 febbraio battezzò il governo provvisorio: «Un governo che sospende *questo terribile malinteso che esiste... tra le diverse classi*». Il proletariato parigino si sdilinquiava in questa magnanima ebbrezza di fraternità», K. Marx, *Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850*, originariamente pubblicato come una serie di articoli sulla «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue», ed. it. Roma, Editori Riuniti, 1992. Va ricordato, però, che il giovane tribuno non conquistò la fiducia di Marx. Il tono della lettera inviata da Marx a Engels da Londra il 30 luglio 1862 rivela anzi una pessima impressione riguardante sia la persona di Lassalle, sia il suo idealismo filosofico, sia le sue machiavelliche strategie politiche: «L'ebreo negro Lassalle che, sono contento di dirlo, se ne va alla fine di questa settimana [...] mi ha fatto perdere tempo e, per di più, lo stupido ritiene che, siccome io al momento non sono impegnato in nessun "affare", ma solo in un mero "lavoro teorico", potrei benissimo perdere tempo assieme a

lui! [...] Da quando l'ho visto un anno fa, è abbastanza impazzito. Il soggiorno a Zurigo (con Rüstow, Herwegh, etc.) gli ha fatto montare la testa e poi il viaggio in Italia etc. Ora è fuori discussione che lui sia il più grande studioso, il pensatore più profondo, il più brillante scienziato e così via, ma per di più anche Don Juan *cum* il cardinale Richelieu rivoluzionario. Aggiungi il chiacchiericcio incessante con la voce alta, in falsetto, le gesta inestetiche, istrioniche, il tono dogmatico! [...] Lassalle era assolutamente furioso perché io e mia moglie avevamo riso dei suoi piani, beffeggiandolo come "un bonapartista illuminato", etc. Ha urlato, inveito, si è agitato attorno e alla fine ha chiarito nella sua testa che io ero troppo "astratto" per comprendere la politica. Quanto all'America, non è di alcun interesse, dice lui. Gli *Yankees* non hanno "idee". "La libertà dell'individuo" è "un'idea meramente negativa" etc., e altra spazzatura antiquata, ammuffita, speculativa della stessa specie», D. Rjazanov (hrsg. von), *Karl Marx, Friedrich Engels, Historisch-kritische Gesamtausgabe: Werke, Schriften, Briefe*, parte III *Briefwechsel*, vol. III *Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels 1861-1867*, [ed. or. Berlin, 1930], Glashütten im Taunus, Auvermann, 1970.

³⁵ La lettera al padre è citata da Eduard Bernstein nella prefazione all'edizione del 1919 dell'opera di Lassalle; cfr. Lassalle, *Über Verfassungswesen* cit., pp. 17-18.

³⁶ O. von Bismarck, *Gedanken und Erinnerungen*, Stuttgart-Berlin, Cotta, 1901; ed. it. *Pensieri e ricordi*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1915, p. 253. Il racconto è, secondo il suo biografo Lothar Gall, del tutto tendenzioso e rappresenta «un capolavoro dell'arte di dar vita alle leggende politiche [...] per favorire l'impressione» che Bismarck «avesse salvato la casa Hohenzollern in un momento di estrema angustia pressoché con-

tro la volontà dell'allora titolare della Corona. Lui solo, che di lì a ventott'anni tanto ignominiosamente sarebbe stato congedato da Guglielmo II, l'ultimo rampollo, regnante mentre scriveva, di quella Casa, aveva preservato la dinastia dallo scadere in quell'esistenza umbratile tipica dei re inglesi». L. Gall, *Bismarck, der weisse Revolutionär*, Frankfurt am Mein-Berlin-Wien, Ullstein, 1980; ed. it. *Bismarck*, Milano, Rizzoli, 1982, pp. 224-225.

³⁷ von Bismarck, *Gedanken und Erinnerungen* cit., p. 254.

³⁸ Si tratta degli articoli editoriali apparsi nelle edizioni della «Sternzeitung» del 14 e del 18 agosto 1862.

³⁹ Gli stralci del discorso di Bismarck sono citati in Gall, *Bismarck* cit., p. 221.

⁴⁰ Cfr. E. Engelberg, *Bismarck. Urpreuße und Reichsgründer*, Berlin, Akademie, 1986, p. 532.

⁴¹ Tale era l'obiettivo del *pamphlet* pubblicato da Lassalle col titolo *Der italienische Krieg und die Aufgabe Preussens; Eine Stimme aus der Demokratie*, a Berlino nel 1859, presso l'editore filodemocratico Franz Duncker. Oltre all'esplicito connubio tra la causa nazionale e quella "veramente democratica", l'opuscolo rivela l'importanza dell'esperienza risorgimentale italiana per la complessiva elaborazione teorica di Lassalle.

⁴² F. Lassalle, *Was nun? Zweiter Vortrag über Verfassungswesen*, [Zürich, Meyer & Zeller, 1863], Berlin, Vorwärts, 1892, p. 47.

⁴³ Ivi, p. 49.

⁴⁴ Ivi, pp. 55-56.

⁴⁵ Ivi, p. 58.

⁴⁶ Ivi, p. 59.

⁴⁷ Ivi, p. 60.

⁴⁸ Ivi, pp. 65-66.

⁴⁹ Ivi, p. 68.

⁵⁰ Ivi, p. 66.

⁵¹ Ivi, p. 70.

⁵² Ivi, p. 71.

⁵³ L. Bucher, *Der Parlamentarismus wie er ist*, [prima ed. Berlin, 1855] Stuttgart, Carl Krabbe, 1881, p. 249-251.

⁵⁴ Ivi, p. 251.

⁵⁵ Per il testo della dichiarazione cfr. D. Langewiesche, *Liberalismus in Deutschland*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1988, p. 96.

⁵⁶ H. Baumgarten citato in ivi, p. 97.

⁵⁷ Lassalle, *Arbeiterprogramm*, citato in Stangl, *Sozialismus zwischen Partizipation und Führung* cit., p. 171.

⁵⁸ Frase tratta dal discorso di Ferdinand Lassalle tenuto a Francoforte il 17 e 19 maggio 1863, riportato in Ivi, pp. 172-173.

⁵⁹ F. Lassalle, *Arbeiterprogramm*, riportato in Ivi, p. 172.

⁶⁰ Ivi, pp. 172-173.

⁶¹ Il testo intitolato *Grundzüge der Bestrebungen des Allgemeinen Deutschen Arbeiter-Vereins* è stato adottato dall'Assemblea Generale del partito tenutasi a Braunschweig il 19 e 20 maggio 1867, dunque dopo la morte di Lassalle. Le decisioni però possono essere considerate pienamente aderenti al pensiero del defunto fondatore, poiché sono frutto dell'esplicita volontà dei successori di attenersi al lascito ideale di Lassalle. Cfr., ivi, p. 86.

⁶² La lettera di Lassalle a Bismarck dell'8 marzo 1863 è pubblicata in G. Mayer, *Bismarck und Lassalle. Ihr Briefwechsel und ihre Gespräche*, Berlin, Dietz, 1928, pp. 59-60.

⁶³ Per la ricostruzione degli incontri intercorsi tra Bismarck e Lassalle cfr., ivi, in particolare pp. 35-51.

⁶⁴ Lettera di Lassalle a Viktor Aimé Huber del 24 febbraio 1864, riportata in Stangl, *Sozialismus zwischen Partizipation und Führung* cit., p. 178.

⁶⁵ Resoconto del processo per alto tradimento contro Ferdinand Lassalle davanti al tribunale di Stato di Berlino, il 12 marzo 1864, riportato in ivi, 178.

⁶⁶ Il piano della "marcia su Berlino" era stato attribuito a Lassalle dal suo vecchio seguace Max Kegel nello scritto pubblicato per il venticinquennio della morte del capo dell'ADAV; cfr., ivi, p. 179.

⁶⁷ Lo spettro di un "esercito operaio" (*Arbeiterheer*) fu evocato da Lassalle il 12 marzo 1864 nel corso del processo per alto tradimento; cfr., ivi, pp. 185-186.

⁶⁸ Cfr. E. Kohn, *Lassalle der Führer*, Leipzig-Wien-Zürich, Internationaler psychoanalytischer Verlag, 1926, p. 42.

⁶⁹ Ivi, pp. 42-43.

⁷⁰ Ivi, p. 44.

⁷¹ Kohn, *Lassalle der Führer* cit., p. 45.

⁷² Ivi, pp. 48-49.

⁷³ L'articolo di David Rjazanov dedicato al rapporto tra Lassalle e Bismarck era apparso sulla «Pravda» il 14 luglio del 1928 e ricostruiva la parabola politica di Lassalle in base al carteggio con Bismarck rinvenuto dopo la fondazione della Repubblica di Weimar negli uffici della Cancelleria del Reich dal ministro presidente prussiano, il socialdemocratico Otto Braun. Questa è stata immediatamente pubblicata a cura dello storico socialdemocratico, Mayer, *Bismarck und Lassalle* cit.

⁷⁴ H. von Poschinger, *Ein Achtundvierziger*, Berlin, C. Heymanns, 1890, p. VIII.

⁷⁵ Questo articolo approfondisce gli aspetti della ideazione dello Stato popolare a guida plebiscitaria in Germania riguardanti l'influenza della figura di Ferdinand Lassalle; per il quadro complessivo si rimanda alla monografia, R. Car, «Un nuovo vangelo per i tedeschi». *Dittatura del Cancelliere e Stato popolare nel dibattito costituzionale tedesco del secondo Ottocento*, Macerata, eum, 2011.

Organizzazione costituzionale e principio di divisione dei poteri nel pensiero di Giuseppe Maranini. Appunti sul metodo

PAOLO ZICCHITTU

1. *Maranini nella prospettiva contemporanea: una lezione sul metodo*

A partire dalla crisi della c.d. prima Repubblica non si può certo disconoscere un rinnovato interesse da parte della dottrina giuspubblicistica e politologica nei confronti del pensiero e delle opere di Giuseppe Maranini. Oltretutto l'ampia saggistica sul tema ne ha ormai ampiamente sviscerato non solo la cultura costituzionalistica, unitamente alle ascendenze di natura personale che hanno contribuito a consolidare i convincimenti di questo autore, ma si è anche appuntata sulle varie proposte di riforma dell'organizzazione costituzionale, avanzate dallo stesso Maranini negli anni immediatamente successivi all'approvazione della Carta fondamentale.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, sembrerebbe esserci ben poco di innovativo nel riproporre un'ulteriore disamina degli scritti di questo pensatore. La ripresa in epoca contemporanea della vasta lette-

ratura maraniniana fornisce però anche interessanti elementi di riflessione lungo un'altra fondamentale direttrice, probabilmente meno analizzata e che sarà proprio obiettivo del presente saggio investigare.

In questo senso non si tratta di attualizzare o di trasporre acriticamente il pensiero di Maranini nel moderno contesto storico — operazione questa di dubbia rilevanza speculativo-scientifica — quanto piuttosto di provare a mutare l'approccio metodologico proposto per comprendere se, effettivamente, tale orientamento possa rivelarsi ancora oggi concettualmente pregnante.

Proprio il metodo di indagine adottato da Maranini desta infatti particolare interesse, in quanto strettamente connesso con il ruolo e la funzione del costituzionalista, e più in generale del giurista, in seno all'ordinamento. La copiosa produzione dottrinale maraniniana, infatti, colpisce non tanto e non solo per le inevitabili riflessioni che essa suscita ancora oggi, specialmente nell'ambito dei rapporti tra poteri e delle dinamiche della rappresentanza politica,

ma anche e soprattutto per la straordinaria validità del metodo scientifico prescelto.

L'impostazione analitica adottata dal giurista di origine genovese, e che di tali speculazioni costituisce il presupposto fondativo imprescindibile, possiede infatti l'indiscutibile pregio di partire dalla realtà fattuale delle relazioni interistituzionali, cogliendone per questa stessa ragione l'ontologica complessità non astrattamente riconducibile a precostituiti e rigidi paradigmi concettuali. Anzi, è proprio in questo *modus operandi*, avulso dalla realtà storica e dalla concretezza dei rapporti tipici tra poteri, che Maranini ravvisa la ragione profonda delle disfunzioni sistemiche tipiche del parlamentarismo assemblearista. Fondamentalmente egli coglie, per così dire, la strumentalità del diritto rispetto alle dinamiche sociali, politiche ed economiche, quale mezzo intimamente flessibile, capace di adattarsi alle peculiarità storiche di ciascun ordinamento e in grado di realizzare una sintesi armonica dei vari interessi contrapposti¹.

Partire dall'indagine storico-sociale si rivela dunque radicalmente funzionale per cogliere tutte le particolarità del sistema giuridico che s'intende indagare, concorrendo a determinare le reali dinamiche tra i poteri. Il pensatore intende così investigare approfonditamente le singole ragioni, di natura eminentemente meta-giuridica, che si situano alla base dello sviluppo di ciascun ordinamento per poi analizzarne i caratteri tipici, intesi però come il prodotto esclusivo di quella determinata temperie. In questo senso Lo studio degli equilibri costituzionali, quale espressione di una incessante dialettica politica, capace di plasmare l'assetto istituzionale di un ordinamento riporta in auge il dibattito dottri-

nale tra sostanzialisti e formalisti giuridici, teleologicamente orientato, nei fatti, alla ricerca di un fondamento logico razionale dei sistemi costituzionali, che ne garantisca la stabilità e la solidità e che costituisca il substrato culturale nell'Italia del Regime.

In una simile prospettiva, l'indagine comparatistica si dimostra essenziale proprio affinché possano cogliersi le singole specificità ordinamentali, evitando per ciò stesso pedissequi riproposizioni di un particolare modello in seno ad un altro sistema giuridico che, per cultura, tradizione o storia, si mostri totalmente differente, se non addirittura incompatibile. L'applicazione geometrica dell'equilibrio tra poteri, ossia la mera reiterazione di meccanismi concepiti in altre situazioni ed in altri ordinamenti senza tenere in debita considerazione le singole vicende storiche e politiche che li avevano prodotti, aveva infatti già condotto a quelle insopportabili derive assemblearistiche e partitocratiche, deplorate come cause prime del fallimento dello Stato liberale².

Per Maranini occorreva cioè partire dal dato storico effettuale, evitando sterili speculazioni teoriche disancorate dalla realtà dei rapporti interistituzionali, che avevano progressivamente condotto alla determinazione di quello specifico assetto e che, a loro volta, avevano tratto origine dalla storia e dalla società. Maranini, insomma, analizzava le singole problematiche giuridiche di matrice costituzionalistica non tramite uno schema concettuale astratto, ma avvalendosi, al contrario, di un approccio metodologico derivato direttamente dalla realtà, che teneva in considerazione le molteplici variabili del caso in esame³.

Egli comprendeva dunque che l'origine del diritto costituzionale, dei suoi proble-

mi e delle sue soluzioni si situano al di fuori del diritto medesimo e dovevano pertanto essere ricercate nella storia, nella società e nell'economia. Una simile impostazione però non precludeva affatto al giurista di condurre un'analisi comunque lucida ed approfondita delle tematiche costituzionalistiche e del diritto pubblico in genere, cogliendone altresì la natura e le cause ed escogitando soluzioni particolari, fondate su presupposti alternativi alle tradizionali dispute accademiche.

Attraverso la prospettiva storicistica elaborata, Maranini non solo coglieva la natura compromissoria e composita della Costituzione repubblicana, ma, grazie ad una peculiare teoria dell'interpretazione, ne analizzava altresì le potenzialità in ordine alla definizione della forma di governo e degli equilibri interistituzionali. Lo studio analitico della genesi storico-politica dell'ordinamento post-fascista aveva consentito cioè di comprendere pienamente il ruolo eminentemente garantistico della Carta costituzionale.

In tale prospettiva, la Costituzione italiana del secondo dopoguerra rappresenta, oltre che l'elemento prescrittivo di base utile per la descrizione di qualsiasi ordinamento giuridico, posto a fondamento dell'ordine politico e della sua dialettica ideologica, anche il limite ultimo alla sovranità. Essa si rivela in grado di prevenire e contrastare efficacemente tanto le derive autoritarie, quanto le altrettanto insidiose devianze assemblearistiche, proprio perché sorta come prodotto tipico di un'ingegneria giuridica che si era storicamente confrontata con entrambe quelle esperienze. La Carta fondamentale quindi costituisce strutturalmente il dispositivo più consono a garantire l'equilibrio organico dell'unità

statuale, come portato storico della conflittualità sociale, in quanto tesa, fin dalle proprie origini, ad operare costantemente sul fronte del razionale bilanciamento tra poteri, organi ed istanze naturalmente confliggenti⁴.

La Costituzione diventa così non solo il presupposto fondativo di tutta la successiva speculazione giuridica, perché attraverso la sua interpretazione sistematica risulta possibile ricavare dall'articolato tessuto normativo i singoli meccanismi di riequilibrio dell'ordinamento giuridico complessivamente inteso, ma essa appare anche e soprattutto come il bene supremo da preservare, in quanto capace di sottrarre definitivamente la sovranità popolare alle dinamiche di partito per incanalarla invece efficacemente all'interno di un corpo elettorale maturo e consapevole⁵.

È dunque alla luce di questo peculiare approccio metodologico che qui si intende traguardare la complessa opera scientifica di Maranini, in una prospettiva diacronica che ponga in risalto la coerenza e la fedeltà al metodo prescelto, a testimonianza della sua intrinseca validità e della sua capacità di adattarsi progressivamente ai mutamenti del tessuto normativo di riferimento, restituendo la propria dimensione di appartenenza ad uno studioso che trascendeva la qualifica di semplice fiancheggiatore del Fascismo, soprattutto in ragione di un'educazione che sovente lo induceva a sviluppare posizioni critiche nei confronti delle politiche mussoliniane.



Cartolina postale del Ventennio

2. Gli anni della formazione tra socialismo e regime fascista

La formazione culturale di Maranini si sviluppa agli inizi del secolo scorso, durante i primi anni dell'età giolittiana, nel contesto del socialismo agrario emiliano, profondamente influenzato da forme di sindacalismo militante. Un socialismo cooperativo di impostazione comunitaria ed autonomistica, poco incline a derive massimaliste e rivoluzionarie, sul cui tronco si innesta la decisiva influenza del pensiero di Cesare Battisti, esponente socialista animato da un forte spirito irredentista, interprete non di un'astratta retorica nazionalista, quanto

piuttosto di una concreta vicinanza umana, oltre che geografica, con gli esuli del Trentino e della Venezia Giulia⁶.

Un socialismo interventista, dunque, ideologicamente alimentato dalla causa nazionale, concepita come imprescindibile realizzazione e compimento di quella stessa credenza, per cui emergeva prepotentemente la necessità di una *leadership* forte, capace di coinvolgere e suscitare le masse anche alla luce della disfatta di Caporetto, di cui Maranini era stato personale testimone. In questo ambiente culturale il giovane giurista inizia così ad avvertire l'esigenza di un rafforzamento della compagine statuale nazionale in vista di un definitivo consolidamento delle istituzioni, inteso come unico rimedio per arginare la disgregazione e la confusione portate dal bolscevismo. Riflessioni queste che lo indurranno a partecipare attivamente alla spedizione di Fiume, seppure animato da alcune perplessità circa la condotta assunta durante la medesima operazione dallo stesso D'Annunzio e da Mussolini⁷.

Il successivo incontro con i movimenti studenteschi affina poi nel giovane Maranini la consapevolezza di assistere ad un processo storico di cui la guerra costituiva solo il logico completamento, nonché lo strumento principe per cementare i legami nazionali al di là delle divergenze ideologiche e politiche, in questo manifestando una particolare consonanza con le posizioni liberali dell'epoca⁸.

Il naturale processo di selezione e rinnovamento della classe dirigente non era però sufficiente, a suo avviso, affinché detta transizione si realizzasse compiutamente ma, al contrario, si rendeva necessaria una guida inedita ed eccezionale, caratterizzata da quel *quid pluris* di rappresentatività in

grado di personificare il sistema politico istituzionale storicamente radicato, insomma la comparsa di un'élite eticamente superiore cui spettava di diritto la guida della società e che trovava nel Fascismo la sua piena concretizzazione⁹.

Il nuovo movimento politico si presentava dunque agli occhi dello storico come il meccanismo privilegiato per la salvaguardia dell'ordine statale, capace di inoculare nel sistema la nuova linfa vitale rappresentata da una classe dirigente in grado di identificarsi con una vera e propria aristocrazia di trincea.

Tuttavia, i fatti di cronaca legati agli scontri di Palazzo Accursio a Bologna, tra fascisti e maggioranza socialista, comportarono da parte di Maranini il progressivo allontanamento dalle logiche di partito, nella convinzione che la violenza scaturita da quegli esecrabili episodi rappresentasse il pericolo principale per la dialettica politica italiana. Ciò nonostante il Fascismo continuava a figurare, nell'ottica maraniniana, come il minore dei mali, in quanto volto comunque a stabilizzare l'assetto istituzionale all'interno di un disegno complessivo in cui l'ordine costituzionale costituiva l'esigenza primaria¹⁰.

In questa temperie culturale Maranini comincia a sviluppare una critica serrata nei confronti del formalismo giuridico e, più in generale, dell'astratta analisi normativa, assimilando gli apporti dottrinali provenienti specialmente dall'opera di Gaetano Mosca, introiettando così l'idea di un ordinamento fortemente politicizzato, in cui la politica stessa si configura come un'attività fondata innanzitutto sulla preminenza di minoranze illuminate e consapevoli ed in cui la legalità formale, incarnata dalle istituzioni statali, appare come il risultato

di un processo storico, teso a sostanziarsi perpetuamente attraverso il conflitto tra forze politiche organizzate¹¹.

L'influenza ideologica propria dell'elitismo moschiano unitamente all'impostazione storico realista, concepita secondo i canoni dell'empirismo giuridico, inducono il giurista a criticare aspramente le degenerazioni e le derive proprie del parlamentarismo, ingenerate anche e soprattutto dal passaggio ad un sistema elettorale di tipo proporzionale, ritenuto il principale responsabile del collasso dello Stato liberale. Per queste ragioni Maranini riteneva essenziale il recupero dello spirito originario della Costituzione nazionale ed il contestuale rafforzamento degli organi di Governo¹².

Durante i primi anni Venti, quindi, la posizione politico-ideologica di Giuseppe Maranini appare compendiabile secondo un impianto di matrice nazionalista, di derivazione fortemente liberale, nel cui ambito si inserisce però l'imprescindibile apporto culturale del socialismo comunitaristico, sullo sfondo di una concezione elitista della politica. Non si trattò pertanto di una supina adesione al Fascismo in tutte le sue componenti, ma piuttosto di una concezione del regime come fenomeno endogeno alla tradizione storica risorgimentale — che si intendeva restaurare — idoneo a riportare al centro dell'ordinamento costituzionale le istanze di autorità ed autonomia del potere esecutivo e del suo rapporto di coordinamento e non di subordinazione rispetto al Parlamento¹³.

3. *Gli inizi della produzione scientifica e l'avvicinamento al Regime*

A partire dalla sua prima opera storiografica: "Le origini dello Statuto Albertino", Maranini propone al riguardo un'approfondita analisi degli ordinamenti giuridici e dei rispettivi regimi rappresentativi. I singoli meccanismi di rappresentanza vengono analizzati quali frutto di una genesi storico-politica, improntata alla ricerca di un equilibrio costituzionale, corrotto dalle alterazioni del parlamentarismo di marca assemblearista. Una degenerazione questa determinata innanzitutto da un'esegesi distorta dello Statuto, ispirata cioè a parametri ad esso totalmente estranei o comunque non decisivi, mutuati da una concezione rivoluzionaria della Costituzione, piuttosto che da un impianto storico tradizionale¹⁴.

La produzione bibliografica del giurista prosegue poi con la redazione de "La Costituzione di Venezia", indagine d'impianto integralmente storico condotta però sui temi propri del diritto costituzionale. La materia storiografica di fondo viene rappresentata dalla ricerca delle specificità tradizionali della Costituzione italiana rispetto ai vari modelli stranieri, attraverso la ripresa di un tema tipico della tradizione culturale liberale-nazionalista, confluita poi nel pensiero fascista.

Nell'opera in questione si manifesta, nel dettaglio, l'approfondimento delle origini storiche del dissidio tra regime democratico ed autorità di governo, ingenerata dalla crisi degli equilibri statutari, condotta però alla luce della particolare conformazione delle forze politiche e sociali. Nel medesimo contesto Maranini sviluppa la ricerca di un generale equilibrio politico istituzionale, in cui la stabilità e la legittimazione

del potere si identificano ultimamente con l'assunzione di responsabilità da parte della classe dominante. Tale necessità si identifica *in toto* con le istituzioni repubblicane, in quanto consce della propria funzione di stabilizzazione politica e di preminenza sociale, tramite la creazione di un regime solido e durevole¹⁵.

Istituendo un parallelismo tra la situazione politica dello Stato liberale e quella della Serenissima all'epoca della serrata del Maggior Consiglio, Maranini intende scongiurare il pericolo connesso alla dissoluzione delle istituzioni, preservandole dai rischi di un'involuzione autoritaria o peggio dell'anarchia, mediante il conferimento di uno specifico contenuto politico-sociale alla sovranità statuale, cui spetta fondamentalmente il compito di salvaguardare l'integrità delle istituzioni nei confronti dell'incipiente disfacimento dell'ordine sociale¹⁶.

Le implicazioni culturali e politico-ideologiche conseguenti a tale impostazione risultano analizzate nell'opera successiva dal titolo: "La divisione dei poteri e la riforma costituzionale". In quest'epoca il giovane Maranini, approdato presso l'Università di Perugia, influenzato anche dalla conoscenza personale con Mussolini e Pannunzio, inizia a frequentare assiduamente gli ambienti intellettuali e politici più militanti del regime, iscrivendosi ufficialmente al partito. In quell'ambito, la tradizionale impostazione storica propria dell'autore si arricchisce di un taglio più marcatamente interno al dibattito giuspubblicistico dell'epoca, a dimostrazione della formale adesione dello studioso alle categorie ideologiche del pensiero fascista¹⁷.

Proprio qui si sviluppa una critica serrata all'idea astratta di separazione dei poteri,

fondamentalmente in accordo con il pensiero di Alfredo Rocco e Vittorio Emanuele Orlando, riguardata come unica base dei governi costituzionali e giudicata alla stregua della distruzione dell'unità intrinseca della sovranità statale, in favore invece di una separazione dei poteri decisamente più concreta, concepita come bilanciamento tra i vari centri di potere ed imperniata sul binomio Parlamento-Governo da una parte, e sull'azione di rigoroso controllo operata dalla magistratura sui poteri politici dall'altra¹⁸.

Inizia così un'articolata disamina in chiave comparatistica relativa alla stabilità e all'ordine armonico dei regimi costituzionali europei che, secondo l'esame maraniniano, collima con una dialettica tra poteri, in grado di assicurare una forte, seppur regolata, azione di governo. In particolare, nel regime parlamentare britannico egli ravvisa la sussistenza in concreto di una virtuosa dialettica storica tra le forze politiche in conflitto, in grado di determinare un particolare equilibrio descrivibile come il risultato di un compromesso interistituzionale¹⁹.

Viceversa, nel sistema francese, in particolar modo della Terza Repubblica, così come nei vari ordinamenti giuridici che si erano successivamente ispirati a tale modello, il tentativo di un'applicazione geometrica dell'equilibrio tra poteri aveva condotto ad una concentrazione del potere entro l'alveo di un unico organo istituzionale, il Parlamento, determinandone il definitivo squilibrio. La coincidenza tra sovranità e rappresentanza aveva cioè determinato la concentrazione della prima in un unico organo costituzionale, finendo per comportare un'indebita riduzione del costituzionalismo moderno a parlamenta-

rismo assemblearista, soggetto al predominio arbitrario delle maggioranze di volta in volta prevalenti a discapito dell'unità e della continuità necessaria a qualsiasi azione di governo²⁰.

Il Fascismo rappresentava dunque quel necessario moto di riequilibrio del sistema, che l'ordinamento stesso richiedeva al fine di garantire *de facto* la propria autoconservazione attraverso il consolidamento e l'autonomizzazione del potere esecutivo rispetto all'apparato legislativo, concentrato non più attorno alla figura del Re, ma a quella del Primo Ministro. Si manifestava in questo modo una visione funzionalistica e non rivoluzionaria del regime, che rispondeva ad un'interpretazione dello Statuto Albertino come bilanciamento tra poteri forti e legittimati, in attuazione piena dei principi costituzionali, anche alla luce delle innovazioni istituzionali introdotte in antitesi con la tradizione liberale²¹.

Le perplessità del giurista si appuntavano piuttosto sulle concrete modalità di ridefinizione del potere esecutivo nella prospettiva di un consolidamento del nuovo regime. Il riequilibrio apportato dalla nuova disciplina istituzionale, infatti, non appariva conferente allo scopo, dal momento che tra i motivi di squilibrio dello Stato liberale statutario si inseriva anche l'eccessiva delega di funzioni legislative al Governo. Al contrario si rendeva necessario un riferimento organico allo Statuto, che contrastasse le disfunzioni tipiche del parlamentarismo assemblearista, per rendere realmente libera ed autonoma l'azione di governo²².

Nell'ambito della conservazione di un approccio e di un impianto di fondo tipicamente liberale, il pluralismo dell'assetto istituzionale avrebbe dovuto cioè

incanalarsi all'interno di una sovranità statale consolidata, in cui i partiti ed i rispettivi *leaders*, seppure fortemente legittimati, avrebbero dovuto comunque mantenere la propria completa soggezione al dominio della legge²³.

4. *Il metodo di indagine maraniniano e la teoria dello Stato-Partito*

Quello che invece essenzialmente differenzia Maranini dal pensiero liberale e dalla dottrina giuspubblicistica dell'epoca viene rappresentato dal metodo di indagine, attraverso cui egli giunge alla trattazione dei singoli temi proposti. Il pensatore, infatti, opta per un'identificazione dell'analisi giuridica con l'indagine più prettamente storico-politica. Rifiutando il tradizionale approccio formalistico ed analitico tipico del costituzionalismo e preferendo un itinerario di ricerca storiografica, egli sembra ugualmente in grado di approdare alle leggi fondamentali del potere e dell'equilibrio nei regimi politici, visti nella loro evoluzione particolare.

Dunque, a differenza della scuola giuspubblicistica nazionale, che partiva dal dato acquisito di uno Stato dalla sovranità indiscussa, gerarchicamente organizzato attorno ad una macchina amministrativo-burocratica consolidata, Maranini propendeva, invece, per una disamina di fatto delle dinamiche statuali nel loro divenire, descrivendo così le mutevoli tensioni di potere che periodicamente trasformano e ridisegnano le istituzioni costituzionali nel corso della storia nel contenuto, di volta in volta, ad esse attribuito dalla classe politica, che all'interno di esse concepisce ed opera²⁴.

In questa particolare concezione di una dialettica storica teleologicamente orientata, Maranini si avvicinava piuttosto alla dottrina marxista, interpretando però il dualismo tra impulsi particolaristici ed altruistici fondamentalmente come un problema di convivenza civile e sociale, in questo senso riprendendo la distinzione crociana tra etica ed economia ed attualizzandola attraverso una finalizzazione della scienza giuridica contemporanea²⁵. L'obiettivo perseguito coincideva con l'instaurazione di un miglior ordine generale senza sopprimere le diverse spinte egoistiche, ma, al contrario, conciliandole con le varie istanze aggregatrici per la costruzione di una forma istituzionale atta ad assicurare concretamente la migliore stabilità, come sintesi di interessi e motivazioni divergenti²⁶.

L'approccio politico evolutivo in questione, fondato sulla continuità e su una riforma mirata delle istituzioni, approda in maniera inevitabile ad una revisione dello Stato liberale ma senza ovviamente alcun proposito sovversivo ed anche l'atteggiamento scientifico radicale di carattere fortemente antiformalista assunto dal pensatore si colloca comunque all'interno delle categorie dogmatiche del diritto pubblico moderno, ponendo di fatto le basi per una futura riflessione istituzionale articolata però secondo parametri di matrice prettamente storico-politica.

Nel frattempo, prevalentemente in ragione del progressivo distacco dagli ambienti culturali tradizionalmente affini al suo pensiero, determinato soprattutto da alcune particolari vicende biografiche, si completa per Maranini il processo di omologazione al Fascismo ed alle sue distintive coordinate ideologiche, corroborato anche dal sostegno personale accordato nel tem-

po dallo stesso Mussolini, e sfociato in una produzione sempre più militante²⁷.

In questo filone s'inserisce la quarta opera del giurista dal titolo programmatico: *Uno Stato-partito nel Medioevo italiano*, successivamente inserita come introduzione al secondo volume de *La Costituzione di Venezia*. Sviluppando gli elementi di riflessione che già nell'ambito del primo volume lo avevano condotto a riconnettere la sussistenza di un assetto costituzionale stabile con la natura della classe politica, Maranini tende ora a sottolineare, mediante un raffinato parallelismo storico tra la Repubblica di Venezia e l'Italia post-liberale, come la stabilità e la longevità di un regime debbano ricondursi, non tanto all'architettura costituzionale, quanto semmai alla sostanza politica del regime stesso²⁸.

Insomma, il fattore essenziale della stabilità istituzionale coinciderebbe in primo luogo con la capacità dell'aristocrazia di auto-organizzarsi, identificando il proprio ruolo di parte politica con la funzione assoluta dalle istituzioni di governo nel loro complesso, mettendo il partito al pieno servizio dello Stato e consolidando la stabilità costituzionale, ed in secondo luogo con la non trascurabile circostanza che l'ordinamento giuridico-politico divenga una struttura indivisibile, nella quale nessun organo sia indipendente dagli altri. Privi di questa profonda unità la Costituzione sarebbe rimasta una disorganica moltitudine di magistrature costruita con l'unica finalità di frazionare indefinitamente il potere²⁹.

Il Fascismo aveva parimenti fornito l'impulso decisivo per arrestare la decadenza del modello costituzionale statutario, conferendo coerenza ed unità alle Istituzioni e impedendo la degenerazione partitocolaristica degli ordinamenti di fronte alle

divisioni politico-ideologiche. Tuttavia, il regime avrebbe potuto continuare saldamente la propria opera di rafforzamento, soltanto nella misura in cui il Partito dominante si fosse messo effettivamente al servizio dello Stato e del sistema pluralistico, costituito dai diversi interessi che si rispecchiano in un sistema costituzionale articolato³⁰.

Nell'ipotesi in cui s'intenda intraprendere uno studio storico concreto delle istituzioni costituzionali, alieno a qualsiasi formalismo, non è possibile, secondo Maranini, prescindere dalla considerazione che non è mai esistito e non può esistere di fatto uno Stato che non sia stato effettivamente dominato da un partito politico egemone e che dunque possa identificarsi con il partito medesimo, nei termini di un cosiddetto Stato-partito. Pertanto la distinzione concettuale tra regimi rappresentativo-pluralistici e dittature appariva, in realtà, astratta e nominalistica, se non addirittura incoerente con le effettive leggi della politica³¹.

Lo Stato moderno, prefigurato dallo Stato-partito, aveva potuto affermarsi solamente salvaguardando la coesione istituzionale, originariamente a motivo della direzione salda fornita dall'assolutismo regio e successivamente grazie all'unità, determinata da una meticolosa operazione di separazione dei poteri, propria del costituzionalismo liberale di modello britannico. La sua crisi era stata ingenerata dall' incontrollabile emergenza della conflittualità sociale derivante dall'avvento del sistema capitalistico e dell'industrializzazione.

L'unica possibile risposta a questo epocale squilibrio era rappresentata, in forme diverse, ma di comune origine, come quelle del bolscevismo e del Fascismo, da una

decisa azione di rafforzamento della sovranità statale, attraverso quella che Maranini definisce un'iniezione di programmaticità politica nelle istituzioni da parte di un partito unico votato alla ridefinizione dell'interesse collettivo³².

La funzione primaria del nuovo regime doveva dunque essere quella di recuperare l'armonia sociale organica, individuata alla base dello Stato moderno, anche mediante l'impiego di metodi coercitivi, riaffermando le priorità della politica sulle logiche del formalismo giuridico. Difatti qualora il nuovo regime avesse inteso fondare la propria legittimazione unicamente sulla base della nuova legalità da esso stesso instaurata, senza preoccuparsi contemporaneamente di rinnovare la propria classe dirigente, in sintonia con l'evoluzione della geografia sociale, sarebbe stato inevitabilmente destinato alla sconfitta³³.

5. *L'adesione al Fascismo*

Dunque, il registro ideologico su cui Maranini sceglieva di sintonizzare la propria adesione alla dottrina ufficiale del regime era quello più consono alla propria formazione e che gli consentiva di optare per un'identificazione del Fascismo con l'elemento storico in grado di riequilibrare la disarmonia tra i singoli poteri operativi nell'ambito dei sistemi parlamentari.

Uno strumento che non poteva però ricondursi alla semplice interpretazione delle previsioni statutarie relative all'assetto originario dei poteri ed ai rapporti interistituzionali, ma che andava inteso invece in un senso più squisitamente politico, che consentisse, da un lato, il superamento

della c.d. questione sociale e che, dall'altro, realizzasse le istanze inizialmente proprie del movimento socialista, non attraverso la sovversione dell'ordine costituito, quanto piuttosto mediante il rinnovamento ed il consolidamento dell'autorità statale³⁴.

In accordo con tali premesse, il giovane docente presso l'Università di Perugia, incaricato della redazione della voce "Gran Consiglio del Fascismo" per la "Enciclopedia italiana del diritto", declina compiutamente il concetto di rivoluzione fascista, intesa come sede privilegiata entro cui è stata originariamente elaborata la profonda riforma dell'ordinamento costituzionale italiano, che, all'interno del principale organo direttivo del regime, si esplica e si armonizza, attraverso il coordinamento e l'integrazione di tutta l'attività politico-istituzionale, indicandone gli obiettivi e, se del caso, definendone i conflitti³⁵.

L'analisi della continuità ideologica tra socialismo e Fascismo prosegue con il successivo saggio "Corporazioni e Fascismo", in cui Maranini identifica le corporazioni come principale forma di organizzazione socialista della società, in grado di arginare le derive prodotte dall'indiscriminato liberismo economico e di limitare la disorganizzazione del mercato capitalistico, ormai dominato da gruppi oligopolistici, in direzione di un'economia regolata.

Di fronte alla crisi dell'ordinamento economico liberista due sole erano le alternative possibili: o il modello bolscevico rivoluzionario sovietico, oppure il paradigma del socialismo corporativista italiano, simili nell'ispirazione e nelle premesse ideologiche, i quali però divenivano specularmente antitetici nelle concrete modalità operative, volte al conseguimento dei loro specifici scopi³⁶.

Il corporativismo italiano doveva essere inteso, quindi, come forma di decentramento e regolamentazione del mercato, affidata sotto l'alta direzione del potere politico, alle singole categorie economiche opportunamente organizzate, nel tentativo di interpretare la politica economica fascista in continuità con l'eredità risorgimentale, socialista e riformista, come correzione non collettivistica in grado di rafforzare comunque la coesione sociale³⁷.

Considerata anche la nuova situazione personale, connessa prevalentemente con le vicende relative alla stabilizzazione della propria carriera accademica, che aveva visto il coinvolgimento diretto del Duce, Maranini ambiva, a questo punto, ad esprimere la propria organica adesione al Fascismo non soltanto attraverso scritti di commento all'assetto istituzionale assunto dal regime, o di interpretazione della sua dottrina politico-economica, ma anche e soprattutto con la realizzazione di un'opera scientifica più ambiziosa e più congeniale alla propria impostazione metodologica³⁸.

Il progetto si sarebbe concretizzato nella stesura del volume "Classe e Stato nella rivoluzione francese", pubblicato nel 1935, encomiasticamente dedicato proprio a Benito Mussolini, quale espressione di riconoscenza e di affiliazione personale nei confronti del proprio principale riferimento accademico. Ormai svincolato da preoccupazioni concorsuali e carrieristiche, Maranini esprime, finalmente, in maniera totalmente libera, la propria esegesi della storia costituzionale in armonia con la teoria corporativistica, assimilata però nella sua versione sindacalista³⁹.

Egli si sforza così di coniugare, nell'ambito di una lettura finalistica del Fascismo, la propria ispirazione socialista con le ten-

denze nazionaliste, che da sempre avevano animato la sua riflessione, esprimendola nella teoria corporativistica dello Stato integrale, come risposta biunivoca all'esigenza di stabilità politico-istituzionale e di coesione sociale, recuperando ancora una volta l'impostazione storiografica marxista, mediante una reinterpretazione della frattura rivoluzionaria francese in termini di lotta di classe, al fine di sottolineare, nel suo precipitato costituzionalistico, l'esigenza di una struttura di governo in grado di recuperare coerentemente la conflittualità sociale, caratteristica della modernità⁴⁰.

Il problema storiografico fondamentale analizzato dal giurista in quest'opera coincide con la circostanza che, al crollo del sistema assolutistico-feudale, non aveva corrisposto la formazione di un centro politico-istituzionale in grado di rispecchiare ed unificare la complessità sociale della Nazione. La borghesia infatti era riuscita ad impadronirsi del potere, ma non era stata culturalmente in grado di riorganizzarne le strutture, né imponendo in forma autoritaria la dittatura dei propri interessi sociali, né tantomeno componendo pacificamente le varie istanze contrapposte provenienti dal composito tessuto sociale⁴¹.

La concentrazione di sovranità nelle Assemblee legislative rappresentava sostanzialmente un vuoto di potere, una rinuncia a governare i conflitti sociali. Tale squilibrio si sarebbe pienamente manifestato nei regimi liberali parlamentari europei, nei quali la prevalenza della Camera alta avrebbe prodotto le varie derive assemblearistiche e lo snaturamento particolaristico dell'ordine costituzionale, con l'unica particolarissima eccezione rappresentata dall'ordinamento britannico e dalla sua storia.

Anche in questa fase, però, Maranini tendeva, comunque, a rifuggire da una concezione integralmente rivoluzionaria del Fascismo. Sebbene egli stesso si fosse orientato nel senso di un'ardita identificazione tra Robespierre e Mussolini, il suo allontanamento dagli ambienti culturali liberali, che propugnavano una visione continuista e nazionalista del nuovo regime, unitamente ad una visione radicalmente antiformalista e corporativistica dello Stato integrale, non aveva coinciso per intero con una negazione dei dettami del costituzionalismo europeo⁴².

In nome di una politica totalitaria, piuttosto egli continuava a considerare il Fascismo proprio nel solco del costituzionalismo, interpretando il nuovo regime ancora secondo uno schema squisitamente liberale, scorgendovi addirittura il recupero delle dinamiche dualistiche tra Parlamento e Governo.

6. La persecuzione antisemita ed il progressivo allontanamento dalle logiche di regime

La svolta antisemita assunta dal Regime, culminata con l'infausta promulgazione delle leggi razziali del 1938, privò però di fatto Maranini, la cui madre era ebrea, della sua più solida base di protezione accademica, che egli aveva peraltro seguito diligentemente a coltivare fino a quell'epoca, in particolare con la pubblicazione del manuale scolastico "La rivoluzione fascista nel diritto e nell'economia" del 1937, e che si era successivamente consolidato con il conseguimento di un incarico di alto profilo istituzionale all'interno dell'Università, quale quello di relatore ufficiale del parere

della Facoltà di Scienze politiche sul progetto del nuovo Codice civile⁴³.

A partire da quel momento, peraltro, lo storico dell'Università di Perugia, cresciuto da genitori socialisti ed educato prevalentemente da una madre ebrea laica, incominciò a recuperare, nell'ambito della propria formazione, i riferimenti religiosi propri del cattolicesimo più tradizionale, entro cui, negli anni successivi, avrebbe ricondotto la propria visione dei regimi liberal-democratici occidentale, in quanto unico fondamento, ai suoi occhi, di una concezione dell'essere umano che giustificasse la prevalenza delle garanzie individuali su quelle del potere⁴⁴.

Trasferitosi presso l'Università di Firenze, a seguito delle accuse di giudaismo mosse nei suoi confronti dagli ambienti accademici perugini e delle persecuzioni razziali, Maranini, inizia, sul finire degli anni Trenta, un percorso di progressivo allontanamento ideologico dal Regime. Il mutamento teorico in questione si percepisce chiaramente nell'ambito della collaborazione prestata dal giuspubblicista alla redazione delle voci "Assolutismo, Dispotismo, Regionalismo, Rivoluzione e Separatismo" del "Dizionario politico del Partito nazionale fascista", altro progetto di alto profilo della cultura di Regime, contraltare militante all'altrettanto prestigiosa "Enciclopedia" gentiliana⁴⁵.

Avvalendosi di una rilettura delle dinamiche dello Stato moderno alla luce della contrapposizione tra accentramento e limitazione del potere, o se si preferisce, tra sovranità statuale e libertà, il giuspubblicista teorizza come, fin dalle origini del costituzionalismo, il consolidamento dei diritti avesse avuto come suo indefettibile presupposto il rafforzamento dello Stato

sovrano. In tale prospettiva l'assolutismo si era dimostrato l'affermazione di un'idea di potere quale garanzia dei supremi interessi generali rispetto agli odiosi appannaggi particolaristici dei ceti. Paragonato ad esso lo Stato borghese e classista tipico dei regimi parlamentari aveva rappresentato una *deminutio*, i cui effetti negativi erano stati riequilibrati soltanto laddove, come in Gran Bretagna, un assetto costituzionale organico, ereditato dalla tradizione, aveva conservato l'unità sintetica della società intorno allo Stato⁴⁶.

Le grandi rivoluzioni moderne venivano indicate come fisiologiche fasi di assettamento nel rapporto tra interessi sociali e loro rappresentanza in seno alle istituzioni politiche, per cui tanto più stabili e durevoli si sarebbero dimostrati gli assetti da esse prodotti, quanto più il potere statale si sarebbe affermato come rappresentante indiscusso dell'intera società, e non soltanto di una parte di essa. Una ricostruzione storica, dunque, tesa, ancora una volta, ad accreditare il Fascismo non come antagonista, bensì come naturale coronamento del movimento costituzionalistico.

Ciò nondimeno, da quelle pagine emergeva anche una visione realistica e disincentata della società e della storia come teatro di conflitti radicali, che soltanto una solida autorità di governo poteva dirimere, garantendo un certo grado di rispetto dei diritti soggettivi. Senza il radicamento di un potere statale forte infatti, in grado di assicurare efficacemente lo stato di diritto, i vari conflitti politico-sociali sarebbero stati inevitabilmente destinati ad un esito catastrofico⁴⁷.

Una lettura generale della storia che sottolineava innanzitutto la strutturale ineluttabilità, ed anzi addirittura la necessità,

dei contrasti economici, politici e sociali, ma al contempo evidenziava anche la tendenza al loro naturale superamento grazie a forme istituzionali associative. Maranini descriveva così le dottrine economiche a lui contemporanee, non tanto nell'ottica di un'astratta contrapposizione tra principi, quanto piuttosto come fenomeni strettamente connessi a determinati contesti politici, rimarcandone, al contempo, l'elevato potenziale di conflittualità.

La reazione al liberismo economico non poteva però essere concepita come pura e semplice contrapposizione dell'organizzazione operaia alle associazioni imprenditoriali, ma doveva essere inserita più specificamente all'interno di un progetto più generale di riassetto complessivo delle istituzioni statuali in grado di assicurare, sul piano politico internazionale, una situazione di parità e collaborazione. In questo senso, appunto, il più profondo ed influente movimento rivoluzionario della modernità si identificava non tanto con il socialismo, quanto nel Fascismo italiano⁴⁸.

Attraverso un acuto parallelismo tra dinamiche economiche e sviluppi politici, ancora una volta, di chiara impronta marxista, Maranini, ravvisava in esso l'esito storico di una necessaria ricerca di equilibrio tra principio individualistico ed ispirazioni di stampo collettivistico, consistente nell'instaurazione di un regime di cooperazione istituzionalizzata tra i singoli attori economici, capace di contenere eventuali tendenze oligarchiche, mediante il riassorbimento della dialettica socio-economica all'interno di una logica pienamente politica⁴⁹.

7.1. *Leggi costituzionali e teoria dell'interpretazione*

Nell'opera dal titolo "Dallo Statuto di Carlo Alberto alle leggi costituzionali del Fascismo", il giuspubblicista, partendo da un inquadramento della vicenda statutaria nell'alveo dello sviluppo sociale, esprime la convinzione che la Costituzione ottriata dal sovrano nel 1848 avesse risposto essenzialmente all'esigenza di offrire all'opinione pubblica italiana un punto di riferimento ispirato ai grandi movimenti del costituzionalismo moderno, ma al contempo essa aveva anche contribuito a polarizzare le proprie ispirazioni intorno alla monarchia sabauda, assecondando lo spirito del tempo senza indebolire il potere della Corona, ma anzi rafforzandolo e trasformandolo nel fulcro di una compagine politica nazionale⁵⁰.

Da ciò, le principali fonti d'ispirazione della Carta sabauda si sostanziano, da un lato, nell'adattamento, se non addirittura nella fedele trasposizione delle Costituzioni francesi del 1814 e del 1830, le quali tendevano, dal canto loro, a realizzare comunque, seppur in modo imperfetto, il classico schema triadico della divisione dei poteri, dall'altro però, giocando soprattutto su una certa ambiguità insita nella impostazione stessa delle Carte d'Oltralpe, lo Statuto tendeva a salvaguardare la centralità del sovrano nell'assetto complessivo dei poteri, decisiva per la genesi del nuovo Stato nazionale⁵¹.

Si ribadiva in questo modo il tradizionale canone ermeneutico dello Statuto secondo cui la lettura costituzionale del medesimo non prevedeva in origine un regime parlamentare, bensì una diarchia tra Corona e Parlamento, in cui soltanto alla prima spettava il potere esecutivo. Ma appunto

quell'ambiguità di fondo, propria anche del contesto in cui la Carta costituzionale aveva avuto origine, avrebbe condizionato, fin dal principio e in misura decisiva, l'interpretazione politica prevalente, che tendeva pertanto a considerare il regime statutario alla stregua di un ordinamento parlamentare, potentemente influenzato dalla tradizione inglese, nel quale il potere esecutivo veniva sostanzialmente affidato ai Ministri, la cui permanenza in carica non si fondava sulla decisione del monarca, ma sulla fiducia della maggioranza camerale⁵².

In questo modo, però, il Governo perdeva evidentemente ogni tipo di autonomia di fronte alla Camera elettiva, tramutandosi in un mero comitato esecutivo, basato oltretutto su un equilibrio instabile il cui unico baricentro era, di fatto, rappresentato dal sistema elettorale maggioritario e dall'indipendenza dei singoli deputati dai grandi gruppi di potere extraparlamentare.

Proprio da quando in Parlamento aveva cominciato ad avere il sopravvento questa tipologia di interessi organizzati, unitamente alla prevalenza dei diversi partiti a base ideologica, agevolati anche dall'adozione di un sistema elettorale proporzionale, il sistema si era avviato rapidamente al collasso.

Da qui prendeva corpo la tesi, già sostenuta, sulla funzione restauratrice del Fascismo, in grado di ripristinare, con nuove leggi costituzionali innestate sul vecchio tronco statutario, l'autonomia e la preminenza del Governo nei confronti del Parlamento, ristabilendo la centralità del Re nei meccanismi dell'Esecutivo. S'intravedeva in questa sede la maturazione di una visione complessiva del costituzionalismo in cui si riaffermava la preminenza del potere esecutivo e la correlativa subordinazione dei partiti alle Istituzioni⁵³.

Il contraddittorio esito dello Statuto nella storia nazionale era stato determinato in primo luogo dalla sua interpretazione in chiave parlamentaristica, fondata contemporaneamente sul prestigio delle istituzioni inglesi e sulla pedissequa trasposizione del modello francese, a dispetto delle intenzioni originarie. La tendenza fortemente innovatrice da lui introdotta si rispecchiava altresì nella scelta, senza dubbio audace, di incaricare docenti giovanissimi, che caratterizzassero potentemente le discipline più rappresentative del nuovo corso di laurea, – tra cui spiccavano certamente Giovanni Sartori e Giovanni Spadolini, peraltro anche editorialisti della rivista “Studi politici”, fondata dallo stesso Maranini presso l’Ateneo fiorentino – ma scontava d’altro canto un’ineliminabile discrasia rispetto al contesto storico-politico cui avrebbe dovuto essere applicato⁵⁴.

Era necessario al contrario attribuire alla Carta costituzionale un equilibrio proprio della situazione italiana dell’epoca, conferendo primazia alla Corona. Dal puro esame letterale delle disposizioni statutarie, imperniate sul ruolo della controfirma ministeriale, non era infatti possibile affermare l’esistenza di un regime a prevalenza parlamentare in cui il Re regna ma non governa. Il ruolo del sovrano era cioè pensato come il nucleo effettivo del Governo, nonché come il baricentro di tutto l’impianto istituzionale. Tale funzione veniva però concretamente vanificata dall’indebito ricorso alla sovranità popolare e da un’astratta divisione dei poteri, vero e proprio paradosso logico, che poteva condurre soltanto alla paralisi di un sistema costituzionale essenzialmente imperfetto⁵⁵.

Nella pratica cioè gli organi legislativi tendevano ad assorbire e a dominare

le istituzioni di governo, o viceversa, ed il principio delle divisione dei poteri conservava una qualche effettività soltanto finché tra i singoli enti sussisteva una condizione di relativo instabile equilibrio politico, che peraltro rimaneva un elemento semplicemente fattuale del tutto politico, estraneo all’ordine costituzionale in sé considerato. In Italia un tale bilanciamento non aveva potuto, e non poteva prodursi, dal momento che le forze politiche prevalenti non si erano strutturate in maniera tale da determinare un effettivo dualismo.

L’assetto delle istituzioni politiche non può mai, secondo Maranini, essere ricondotto a formule giuridiche astratte, più o meno meccanicamente riproducibili, ma è il frutto autoctono di un determinato quadro storico-politico, caratterizzato a sua volta dalla concreta dialettica tra forze politiche e da conflitti sociali, portatori di una propria logica specifica. La Costituzione, dunque, non può configurarsi semplicemente come il precipitato di una più o meno coerente teorizzazione giuspubblicistica, ma appare piuttosto come il risultato di equilibri, compromessi e convenzioni gradualmente istituiti⁵⁶.

Le regole astratte di una vita pubblica, dominata da una logica atomistica ed individualistica, quasi aritmetica, della rappresentanza propria di una pedissequa traduzione tutta continentale del parlamentarismo britannico, cui, ovviamente, non corrispondeva la realtà effettuale dei rapporti politici, imponevano al Paese un innaturale annientamento delle dinamiche pluralistiche nell’unico angusto ambito dell’Assemblea legislativa.

Per questa ragione, le varie *elites* presenti nella tumultuosa società italiana, avrebbero ben presto manifestato la tendenza

ad organizzarsi al di fuori delle istituzioni politiche e delle loro regole formali. Ne sarebbe inevitabilmente scaturito, soprattutto a livello di rappresentanza politica, un caotico e mutevole sistema di oligarchie dominato da *leadership* personalistiche e da interessi particolaristici.

7.2. *Leggi costituzionali e Fascismo*

Nella mancata corrispondenza tra singole forze politiche ed effettiva prassi costituzionale risiedeva l'origine della separazione tra Paese legale e Paese reale, che avrebbe successivamente minato le basi consensuali dell'ordinamento liberale, rendendolo ultimamente incapace di qualsiasi azione di governo. L'articolazione degli schieramenti in maggioranza e opposizione, nonché la sussistenza di un rapporto fiduciario tra maggioranza parlamentare ed Esecutivo non rappresentavano la sostanza della vita politica, ma soltanto una vacua formalità, dietro la quale si svolgeva il gioco dei poteri autentici, che con le istituzioni formali si intrecciavano continuamente, pur senza identificarsi con esse.

La Costituzione italiana effettiva insomma, ben lungi dal determinare un razionale sistema di bilanciamento tra i poteri, aveva invece prodotto una sorta di onnipotenza parlamentare, comunque instabile, perché basata su una rappresentanza grandemente frammentata improntata su un suffragio proporzionale, ed in cui l'azione di governo poteva essere assicurata soltanto in funzione del personale carisma del Presidente del Consiglio, costruito su una rete di rapporti trasversali, nonché su un uso spregiudicato degli strumenti di consenso e di pressio-

ne⁵⁷. Il movimento fascista traeva, allora, la propria legittimazione storica e politica direttamente dalla sua piena identificazione con le ragioni dell'unità statale e prima ancora nazionale, reagendo vigorosamente ad un sistema elettorale, giudicato inadeguato, attraverso la riproposizione di meccanismi opposti ad un regime proporzionale⁵⁸.

Ciò nondimeno, il fulcro dell'interpretazione maraniniana del Fascismo, nell'ambito del contesto storico-politico italiano rimaneva comunque l'interpretazione della legge sull'ordinamento dell'Esecutivo del 1925 intesa come imprescindibile elemento finalizzato al recupero del senso originario dello Statuto, anche mediante il progressivo superamento della figura istituzionale del Presidente del Consiglio in favore di quella di Capo del Governo, responsabile politicamente e giuridicamente soltanto di fronte alla Corona e non al Parlamento⁵⁹.

In questa prospettiva, il partito fascista passava interamente al servizio dello Stato nazionale, tramutandosi quasi in un organo dello stesso Stato ed istituzionalizzando così la propria posizione e la propria funzione storica, pressoché in assoluta continuità con gli autentici principi e l'originaria ispirazione del moderno costituzionalismo italiano. Detta consequenzialità però non si sostanzia affatto in un rispetto puramente formale delle disposizioni costituzionali, bensì nella specifica attività politica svolta dal potere esecutivo, essenzialmente mediante la riaffermazione di un ordinamento in cui i rapporti tra poteri fossero concretamente improntati alla riunificazione delle singole forze sociali e politiche attorno al ruolo del Governo⁶⁰.

Affinché si potesse determinare l'effettivo ritorno ad una situazione di equi-

librio era dunque necessario che il Fascismo venisse totalmente assorbito da parte dell'ordinamento, ma questa operazione avrebbe potuto concretizzarsi soltanto nella misura in cui l'ordinamento giudiziario avesse giocato non tanto un ruolo formale di potere terzo, quanto piuttosto una sostanziale funzione equilibratrice tra istituti potenzialmente conflittuali, proprio come era avvenuto nella storia costituzionale britannica⁶¹.

Per queste ragioni la costante tendenza del regime mussoliniano – soprattutto a partire dai primi anni Trenta – a presentarsi sempre più esplicitamente in una veste monocratica, le versioni corporativistiche sempre più declinate in una prospettiva fortemente rivoluzionaria, nonché la speculare contrapposizione del Partito unico allo Stato moderno e all'economia di mercato, indussero lo stesso Maranini a rapportarsi con il movimento fascista con sempre maggiore estraneità⁶².

Risultando ormai pressoché impossibili tentare di conciliare le attuali propensioni del Regime con la propria concezione di un movimento riequilibratore dell'ordinamento da un punto di vista politico, sociale ed istituzionale, Maranini rafforza a questo punto la propria personale convinzione di un necessario rafforzamento dell'apparato giurisdizionale, quale complesso unitario di organi indipendenti dalle direttive politiche del Regime, in grado di garantire uno stabile punto di riferimento per i diritti di tutte quelle minoranze politico-sociali, costrette dalle dinamiche di potere ad una posizione di soggezione rispetto alla compagine di governo⁶³.

8. Costituzione e ruolo del giurista

Nel successivo saggio "Stato e diritto" il giurista pubblicista, trasferitosi definitivamente presso l'Università di Firenze, perfeziona il proprio metodo di studio del diritto costituzionale e sviluppa la propria concezione concretamente storico-politica del diritto pubblico e della nozione stessa di Costituzione. In tal senso lo scritto in questione rappresentava la *summa* metodologica della speculazione maraniniana, dacché pone in relazione la riflessione sul diritto costituzionale con l'analisi storica delle nuove forze politiche presenti nell'ordinamento che, in accordo con la stessa Costituzione, s'impegnavano a trasformare praticamente l'assetto istituzionale. Una concezione fortemente evolutiva dell'ordinamento giuridico e della società ad esso sottostante, dunque, che, paradossalmente, metteva in discussione la stessa definitività dell'assetto istituzionale introdotto dal regime fascista, prospettando, in conclusione, anche la fondata eventualità di un suo superamento o comunque di una sua successiva trasformazione⁶⁴.

Il diritto costituzionale non sarebbe perciò definibile risolutivamente in maniera rigida dal punto di vista prettamente teoretico, in quanto ogni possibile distinzione formalistica tra le singole sfere del diritto sarebbe comunque arbitraria. In particolare, la Costituzione politica di uno Stato sarebbe composta dal complesso di quelle istituzioni giuridiche che valgono a caratterizzarne la struttura in modo essenziale.

Appunto per questo, se si vuole realmente comprendere in maniera esaustiva la logica profonda sottesa al concetto di Costituzione, occorre descrivere, in qualche

misura, l'ordinamento giuridico statale nel suo insieme, con riferimento cioè ad ogni suo singolo aspetto, ma soprattutto a quelle istituzioni nelle quali meglio si concreta il meccanismo delle garanzie politiche⁶⁵. Detta tesi implicava evidentemente una delegittimazione pressoché completa di ogni esclusiva competenza del giurista in tema di elaborazione scientifica del fenomeno statale, per esprimere pienamente la realtà del quale occorreva invece una figura di studioso profondamente diversa in grado di unire la comprensione delle norme giuridiche alla ricostruzione dello Stato come entità politica.

La Costituzione politica infatti altro non è che un organismo vivente, che importa indagare e conoscere quanto più possibile nella sua completa realtà in perpetuo sviluppo e nella sua precipua inconfondibile individualità storica. Per questo, nella misura in cui la comprensione storica rappresenta l'insostituibile *prius* logico per ciascuna indagine giuridica, si rende giocoforza completamente inutile qualsiasi approccio di stampo formalistico al diritto costituzionale ed alla scienza giuridica in genere⁶⁶.

La condizione di speciale politicità del diritto costituzionale, postulando una ricostruzione in chiave integralmente storico-politica dello Stato nel suo divenire, non si risolve di certo in una ideologizzazione che neghi il compito descrittivo della scienza giuridica. Semplicemente, rappresentando il diritto costituzionale l'espressione massimamente sintetica del fenomeno giuridico, esso si avvicina più di altre discipline all'origine dialettica, storica e conflittuale propria di qualsiasi organizzazione normativa.

Il compito del costituzionalista, allora, deve necessariamente sostanziarsi in un'analisi che si spinga ben oltre le prime apparenze, al di là di quelle che rimangono pur sempre strutture parziali, se non addirittura vere e proprie sovrastrutture, potendosi riassumere nell'idea secondo cui la vera sostanza dell'organizzazione costituzionale è sempre e necessariamente costituita da un complesso equilibrio spontaneo delle forze politiche in perfetto movimento e del quale le strutture giuridiche volontarie talvolta rivelano qualche linea fondamentale, talvolta invece costituiscono semplicemente una mascheratura⁶⁷.

Il metodo storico rappresenta quindi un imprescindibile ausilio per lo studio del diritto costituzionale, ma non può in alcun modo sostituirsi totalmente ad un'analisi formale del dato normativo, rinunciando così alla realizzazione di una classificazione dogmatica dell'organizzazione statale. L'antiformalismo maraniniano non intendeva porsi completamente al di fuori della scienza giuridica, ma manifestava più che altro l'aspirazione ad un profondo rinnovamento di essa, ad una sua riconduzione nell'alveo di un vero e proprio realismo descrittivo, che si discostasse dalla pura e semplice esercitazione accademica.

Si sostanzia in questo modo il progetto di un'Accademia che ritornasse alla concretezza del suo reale oggetto d'indagine: quello Stato con i suoi problemi di rappresentanza e di *leadership*, percorso continuamente da sommovimenti politici e da conflitti sociali in continuità logica con il pensiero di Gaetano Mosca. Appare evidente quindi come il radicalismo metodologico propugnato da Maranini debba leggersi anzitutto come decisa contrapposizione alla dottrina ufficiale, da lui riguardata come

sentina di giuristi tecnici a cui si sentiva estraneo per formazione, da cui era stato sostanzialmente escluso e rispetto al quale nutriva un sentimento di emarginazione, ulteriormente acuito a causa della persecuzione antisemita subita a Perugia⁶⁸.

Successivamente alla fallimentare esperienza politica coincisa con la fondazione, nel 1943, del Partito socialista del lavoro, in cui confluivano gli elementi ideologici del corporativismo e del nazionalismo tipici della sua formazione, Maranini polemizza aspramente con il pensiero comunista di matrice filosovietica, incominciando a sviluppare, a partire proprio dal corporativismo fascista, un particolare interesse per il costituzionalismo liberaldemocratico, nell'intento di scongiurare i progetti di soppressione della proprietà privata e di collettivizzazione in favore di una nazionalizzazione dei servizi pubblici in funzione antimonopolistica⁶⁹.

9. *La svolta socialista*

Soprattutto a seguito della caduta del regime fascista, che come abbiamo visto, rappresentava nell'ottica del giuspubblicista la sola forza riequilibratrice in grado di rimediare alle disfunzioni del sistema costituzionale liberale, nell'opera "Organizzare la libertà" era possibile scorgere l'accento evocativo ad un sistema di poteri razionalmente bilanciati. Detto assetto istituzionale, tuttavia, non poteva concretarsi in un semplice ritorno alle istituzioni liberali statutarie, ma palesava, viceversa la necessità di una vera e propria rivoluzione costituzionale che instaurasse un rigoroso sistema di organi e libertà⁷⁰.

Occorreva a questo scopo fare tesoro di tutte le esperienze storiche del costituzionalismo allo scopo di corroborare quei singoli principi che la storia dei popoli liberi aveva indicato come essenziali. A tal proposito Maranini riteneva che una Costituzione democratica appropriata al caso italiano dovesse innanzitutto contenere due elementi basilari, atti a contrastare l'inveterata tendenza, tipicamente radicata in quell'ordinamento, alla frammentazione assemblearistica, garantendo, per converso, la concentrazione autoritaria del potere⁷¹.

Si trattava da una parte di predisporre meccanismi per un'elezione diretta, tanto del potere legislativo, quanto di quello esecutivo, affinché si potesse assicurare ad entrambi, ed in eguale misura, la propria rispettiva sfera di legittimazione ed autonomia; dall'altra, si rendeva necessaria altresì un'effettiva separazione dei poteri, non limitata cioè al solo Governo ed al Parlamento, ma pienamente estesa anche agli organi giurisdizionali⁷².

In questa fase si percepisce chiaramente la profonda forza suggestiva che, nel pensiero dello stesso storico, cominciava ad esercitare l'ordinamento americano, soprattutto per quanto concerneva lo spirito complessivo ed i meccanismi di bilanciamento del sistema, pur comunque evidenziandone peculiarità e stigmatizzando il rischio di una pedissequa trasposizione di quelle strutture in seno all'ordinamento italiano.

Rispetto all'epoca della sua adesione al Fascismo, in cui Maranini proponeva una concezione sostanzialmente organica della Costituzione, ora il giurista e storico di origine genovese riteneva convintamente che la rappresentanza politica dovesse cor-

rispondere direttamente alla reale conformazione della società mediante la propria proiezione istituzionale, identificandosi nell'unità dello Stato ed estromettendo quei partiti che, in ragione del proprio impianto fortemente ideologico, presentavano un carattere intrinsecamente eversivo (Frosini 1997, pp. 67-75).

Al di là delle vicissitudini personali connesse alla transizione di regime e ai tentativi, più o meno frustrati o quantomeno difficoltosi, di riguadagnare credenziali democratiche e antifasciste, nel periodo dell'immediato dopoguerra, maturava un atteggiamento fortemente critico nei confronti delle modalità specifiche con cui stava svolgendosi il processo costituente e la contestuale formazione del nuovo sistema politico.

Questi ultimi apparivano sostanzialmente alla stregua della costruzione di un nuovo regime, in cui la legittimazione al pieno esercizio dei diritti politici non era data semplicemente dalla cittadinanza, bensì dall'appartenenza a partiti che si erano fregiati della qualifica di oppositori al Fascismo ed in cui quella stessa appartenenza faceva perno sulla fedeltà allo Stato ed alle sue istituzioni⁷³.

Piuttosto che una continuità dell'ordinamento nei diversi regimi politici sembrava che nei primi passi della nuova democrazia stesse invece realizzandosi una sostanziale continuità con il regime fascista essenzialmente nell'opera di strumentalizzazione delle istituzioni in una logica di fazione. I partiti politici, attraverso l'organo costituente, avevano compiuto una vera e propria espropriazione delle prerogative popolari esautorandone di fatto la sovranità, per cui un sistema veramente democratico avrebbe potuto instaurarsi soltanto

nella misura in cui gli stessi partiti fossero stati rigorosamente subordinati allo Stato⁷⁴.

La successiva adesione al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, guidato da Giuseppe Saragat, fornì lo spunto a Maranini, nella risposta all'inchiesta lanciata dal settimanale *Europa Socialista* dal titolo: *Come riorganizzare il movimento socialista?*, per qualificare il socialismo come l'unico vero movimento riformista in grado di fornire una adeguata garanzia economica agli individui ed alla collettività, intesa come integrazione e non come negazione dell'unità politica, capace di opporsi al nascente regime di anarchia capitalistica, di polizia arbitraria e di ristrette oligarchie scaturito dall'Assemblea costituente⁷⁵.

Il socialismo democratico veniva quindi individuato come la più coerente forza di opposizione a quel totalitarismo dei partiti impostosi per mezzo della classe politica ciellenista, in quanto radicalmente estraneo ad una concezione e ad una pratica oligarchica già consolidate da quei gruppi dirigenti, nonché più aperto ideologicamente a cercare l'appoggio di quei settori della società fino ad allora trascurati dalla politica come l'altro proletariato costituito dai ceti medi impiegatizi ed intellettuali⁷⁶.

Egli proponeva, sostanzialmente, l'idea di un partito popolare, ma al contempo moderato, attento tanto alle richieste di libertà quanto alle istanze di ordine e protezione provenienti da una vasta maggioranza della società italiana, che, in mancanza di fattive assicurazioni su questi specifici temi da parte antifascista sarebbe nuovamente rifluita verso le posizioni proprie della destra neofascista e reazionaria. Totalitarismo e socialismo sarebbero quindi realtà inconciliabili, ma anche disordine e socialismo

sarebbero entità parimenti incompatibili proprio nella misura in cui proprio il socialismo sia in grado di corrispondere a tutti quei bisogni di organizzazione, unità e controllo ordinamentale indispensabili per garantire un regime di libertà e sicurezza⁷⁷.

È proprio nell'ambito di questa teorizzazione che si riscontra l'avvicinamento di Maranini alle posizioni di Saragat, nel tentativo condiviso da entrambi di riportare l'ideale socialista nel solco della tradizione liberaldemocratica occidentale, sulla base di una compenetrazione tra garanzie economiche e tutela politica. In quest'ottica il PSli rappresentava una forza politica nuova, in grado di distanziarsi sensibilmente dall'esarchia dell'immediato dopoguerra e di apprestare adeguata protezione, non soltanto economica, agli individui e alla collettività, intesa come piena estrinsecazione della libertà politica conquistata con la resistenza⁷⁸.

Da questi presupposti sarebbe discesa la partecipazione di Maranini alla feroce polemica che contrappose il nuovo partito socialista al Fronte popolare, nonché il suo impegno diretto, anche tenendo numerosi comizi, nella campagna elettorale di quel partito proprio in occasione delle elezioni politiche del 18 aprile 1948. Sarebbe stata questa la sua ultima fase di militanza politica attiva, per poi salutare la vittoria dell'alleanza centrista come l'esplicito rifiuto dello stalinismo sovietico in nome di una strenua difesa di quel sistema di libertà politiche che l'Occidente aveva contribuito a costruire, ispirandosi all'insegnamento cristiano sul valore della persona umana⁷⁹.

10.1. *La prolusione del 1949 e l'inizio della lotta antipartitocratica*

Nel 1949, eletto Preside della Facoltà di Scienze politiche presso l'Università di Firenze, Maranini impresso immediatamente la propria peculiare impronta metodologica, optando per un'impostazione fortemente interdisciplinare, in cui il diritto pubblico e costituzionale si intrecciava strettamente con la scienza politica, la sociologia, la storia e l'economia. Cominciava così una nuova fase del suo impegno accademico, ma anche della sua riflessione scientifica relativa alle istituzioni politiche italiane, il cui manifesto veniva rappresentato dalla prolusione inaugurale del 1949 incentrata sul tema Governo parlamentare e paritocrazia (Rogari 2004).

Detto termine era già circolato con intento polemico nel dibattito politico-istituzionale del secondo dopoguerra per additare spregiativamente il modello di democrazia sostenuto dal CLN, tuttavia nell'ambito della riflessione maraniniana quel vocabolo veniva improvvisamente riversato in seno al dibattito giuspubblicistico e politologico, nella convinzione che esistesse, nella storia occidentale, una polarità tra due modelli di governo costituzionale, tra cui dovesse necessariamente prospettarsi un'alternativa secca⁸⁰.

Si fronteggiavano infatti, da un lato il regime costituzionale puro, la cui origine storica e culturale risiedeva nell'ordinamento britannico, ma la cui realizzazione aveva trovato piena ed efficace formalizzazione nell'ambito della Costituzione americana, e che risultava caratterizzato da una netta separazione dei poteri, all'interno di un sistema federale, gestito mediante una legislazione elettorale rigorosamen-

te maggioritaria, con evidenti tendenze al bipartitismo, alla centralità dell'Esecutivo ed all'alternanza e dall'altro il Parlamentarismo assemblearistico, più o meno razionalizzato, tipico dell'Europa continentale, segnato dall'instabilità delle coalizioni, dalla presenza dominante dei partiti nelle istituzioni, dal centralismo burocratico e dalla commistione tra poteri, frutto di un sistema elettorale proporzionale e di un'eccessiva frammentazione del quadro politico complessivo⁸¹.

Il modello di un ordinamento costituzionale bilanciato veniva dunque dapprima ricondotto alla propria genesi storica e successivamente seguito nella sua evoluzione pratica, proprio a partire dalla convinzione che sussistesse nei fatti una ideale linea di continuità con l'esperienza istituzionale prodottasi negli Stati Uniti. In un certo senso quindi la storia delle libertà contemporanee sarebbe intrinsecamente connessa con la particolare evoluzioni delle istituzioni inglesi, tanto da non poter essere adeguatamente intesa se non attraverso un costante riferimento a quel particolare sistema⁸².

Tutti i sistemi costituzionali liberali e democratici avevano preso spunto innanzitutto da quella particolare esperienza, da intendersi come il risultato di un complesso di opportuni e ragionevoli adattamenti storici. In questo modo, i principi fondamentali e le libertà tipiche dell'ordinamento britannico, avevano trovato sviluppi diversificati a seconda dei contesti entro cui essi erano stati mutuati. Mentre infatti negli Stati Uniti essi erano stati efficacemente assimilati nel complesso equilibrio tra poteri proprio di un ordinamento presidenziale, viceversa in Europa, soprattutto in ragione della mediazione ideologica e

culturale esercitata dalla rivoluzione francese, essi erano stati interpretati nell'ottica di un governo parlamentare di tipo assembleare⁸³.

Per la prima volta, nella prolusione del 1949, Maranini descriveva nei suoi tratti complessivi l'assetto costituzionale statunitense: ossia un sistema in cui l'autorità di governo della Corona era stata sostituita da una sorta di sovrano elettivo e temporaneo, il cui potere riposava saldamente sulla sovranità popolare e dove l'equilibrio concreto delle forze sociali si rispecchiava in una Carta fondamentale rigida che assegnava una spiccata autonomia ai singoli organi di governo, assicurando un preciso e garantito riparto di competenze.

Nell'equilibrio dialettico tra singoli istituti costituzionali, le forze sociali organizzate non risultavano minimamente escluse, ma trovavano modo di inserirsi in quelle precipue dinamiche, animandole e rendendone attivo l'antagonismo, nell'ambito di un sistema di opposizioni legali interne al regime, che costituivano il vero presidio alla libertà dell'ordinamento. Le istituzioni americane apparivano quindi efficacemente garantiste in quanto non cercavano banalmente di neutralizzare i conflitti tra forze sociali, ma riuscivano, al contrario, ad assumerli organicamente al proprio interno, regolandoli⁸⁴.

In un simile contesto, l'emergere dell'egualitarismo democratico di ascendenza illuministica non aveva compromesso l'equilibrio tra i poteri, desunto dalla tradizione anglosassone, giacché nel Nuovo Mondo non esisteva quel grado di stratificazione sociale presente invece in Europa e pertanto l'equilibrio tra i poteri consolidatosi al suo interno non rispecchiava l'antagonismo secolare tra aristocrazia di origine

feudale e borghesia emergente. In Europa, di contro, il logico esito dell'assemblearismo, quale conseguenza diretta del progressivo sfaldamento del dominio borghese sulla società, si concretava appunto nella partitocrazia⁸⁵.

Difatti essa, presentatasi inizialmente sotto forma pluralistica, successivamente, soprattutto per reazione alla paralisi istituzionale e al disordine sociale, tendeva ad assumere sempre più la struttura dei regimi totalitari a partito unico, i quali non rappresentavano tanto un superamento della degenerazione assemblearista, quanto piuttosto una sua radicale continuazione, se non addirittura un suo perfezionamento, teso all'espropriazione integrale dello Stato.

10.2. *La funzione orientativa del modello nordamericano*

Quel che era certo era comunque che, di fronte all'arduo compito di ricostruire i regimi liberaldemocratici, a seguito della catastrofe dei totalitarismi e del secondo conflitto bellico mondiale, l'esperienza storica avrebbe dovuto insegnare innanzitutto l'assoluta inopportunità di ispirarsi ancora al modello tradizionale dei regimi parlamentari, magari razionalizzati, come si era invece tentato di fare nel primo dopoguerra con conseguenze nefaste. Il sistema americano appariva allora come la più razionale alternativa alle rinnovate tendenze ad una conformazione partitocratica ed oligarchica delle più evolute democrazie europee, in grado di contrapporsi efficacemente alla dittatura parlamentare, che l'esperienza aveva dimostrato così facilmente conver-

tibile in dittatura antiparlamentare, attraverso la costruzione di un sistema di libertà opportunamente organizzate, che invece di lasciarsi dissolvere dall'incontrollata interferenza delle oligarchie di partito, tentava di imporsi sui diversi gruppi politici democratizzandoli⁸⁶.

Dunque, era solamente tramite l'inserimento delle organizzazioni collettive nell'alveo della legalità costituzionale che sarebbe stato realmente possibile riaffermare, al di sopra di esse, la natura pubblicistica delle istituzioni politiche, la cui autonomia imparzialità si collocava al centro dell'idea maraniniana di Costituzione.

In questa prospettiva, i nodi fondamentali che le Costituzioni del secondo dopoguerra, *in primis* la Costituzione italiana, avevano pretermesso erano sintetizzabili nella ricostruzione di un efficace equilibrio tra i poteri, nei meccanismi di selezione del personale politico e quindi nel superamento delle formule tipiche di una democrazia meramente aritmetica con quelle di una democrazia qualitativa e sostanziale, ed infine nella sistematizzazione di un rapporto fra lo Stato ed i corpi intermedi della società⁸⁷.

Pertanto, un'efficace ricomposizione dei regimi costituzionali bilanciati, soprattutto nell'epoca dei grandi partiti di massa e di un'economia di mercato su larga scala, passava innanzitutto per un accurato processo di legalizzazione e costituzionalizzazione delle grandi organizzazioni economiche e sociali, affinché esse stesse favorissero il consolidamento degli ordinamenti liberali rappresentativi, sfruttando la capacità di riassorbire, all'interno delle istituzioni politiche rappresentative le diverse conflittuali articolazioni della società⁸⁸.

Così, la forza paradigmatica della storia anglosassone poteva, in quel preciso momento storico, esercitare una decisiva funzione persuasiva di stimolo ed orientamento, spingendo gli ordinamenti europei a ritrovare le ragioni e le radici della propria vicenda secolare nel solco della costruzione di un sistema di libertà organizzate.

La struttura argomentativa della prolusione del 1949, che si configurava come la cornice di riferimento per le iniziative in seguito promosse dallo stesso Maranini riguardo i singoli temi politico-istituzionali, nella sua veste di studioso e commentatore politico, nel corso degli anni Cinquanta, spiega esaurientemente l'impostazione data alla trattazione di quelle specifiche tematiche⁸⁹.

Non si trattava infatti di una descrizione analitica dell'ordinamento costituzionale statunitense, ma piuttosto di una sua ricostruzione storico-genetica, tesa a porre in evidenza il lento processo e le particolari condizioni attraverso cui le istituzioni politiche americane si erano formate e consolidate, nonché il loro profondo legame con l'eredità costituzionale britannica, da cui però si erano originati sviluppi alquanto originali. Maranini, insomma, anche quando prendeva a modello l'ordinamento americano, non abbandonava l'approccio storico allo studio degli ordinamenti costituzionali, né tanto meno il presupposto realistico che li interpretava come espressione degli equilibri di potere all'interno della società contemporanea. Le istituzioni degli Stati Uniti rappresentavano il risultato di un particolare contesto storico nazionale assolutamente peculiare in quanto derivazione e cristallizzazione di principi maturati nella cultura costituzionale inglese fin dal Medioevo⁹⁰.

Peraltro, il nuovo Preside della Facoltà di Scienze politiche presso l'Università di Firenze, evidenziava altresì come, al contempo, si andasse progressivamente accentuando e stratificando la particolare discrasia tra l'assetto formale delle istituzioni imperiali britanniche e le concrete modalità con cui esse venivano percepite e trasfuse all'interno del sistema americano, in ragione essenzialmente delle rispettive evoluzioni socio-culturali e proprio per tali ragioni la Costituzione elaborata a Philadelphia nel 1787, pur presentandosi come il frutto volontaristico della deliberazione attuata da un potere costituente, non aveva comunque rappresentato una creazione artificiale ed arbitraria. Essa, al contrario, costituiva il logico risultato di un'evoluzione storica ed esprimeva nelle sue istituzioni gli equilibri sociali della democrazia rappresentativa che si erano consolidati a seguito delle vicende politiche delle colonie⁹¹.

In questo senso la Costituzione americana era ancora in grado di svolgere una funzione orientativa, anche al di là del proprio contesto storico specifico, caratterizzandosi come un sistema molto più vicino al modello costituzionale puro che non al tipo parlamentare. Essa corrispondeva infatti alle istanze della sovranità popolare ed alle esigenze di uno stato unitario, capace di salvaguardare le libertà individuali specialmente contro gli eccessi del potere.

L'organizzazione costituzionale americana, fondata su un articolato sistema di *check and balances*, ben poteva attagliarsi dunque anche alla società europea, caratterizzata invece da dinamiche pluralistiche e conflittuali, assicurando, a differenza dei regimi parlamentari assembleari, il contenimento delle spinte centrifughe, senza

però risolversi necessariamente nell'instaurazione di regimi totalitari di matrice centralistico-assolutistica, dal momento che essa sembrava parimenti in grado di assicurare il contenimento del potere politico, mediante l'istituzione di un Esecutivo monocratico investito direttamente dal corpo elettorale, al riparo da indebite invasioni da parte degli altri poteri statali⁹².

11. *La Costituzione antinomica*

Un primo organico tentativo, dopo la proclamazione inaugurale del 1949, di fornire un'accurata descrizione della democrazia italiana post-fascista secondo il criterio della "costituzionalizzazione" delle forze sociali organizzate, d'ispirazione nord-americana, veniva intrapreso da Maranini nel 1952 con l'opera *Miti e realtà della democrazia*, la quale si presentava, in effetti, come uno dei primi momenti di compiuta sintesi teorica del costituzionalismo maraniniano, a partire dal secondo dopoguerra.

Il saggio in analisi s'inseriva nel contesto di un dibattito ideologico-culturale che, all'inizio di quel decennio, opponeva in Italia gli intellettuali comunisti non solo a quelli liberali, ma anche a quei pensatori di estrazione socialista che cercavano di riportare la sinistra politica e culturale italiana nel solco dei principi liberaldemocratici. Il sostrato teorico della riflessione era offerto, ancora una volta, da un richiamo esplicito alla scuola politologica elitista, ed in particolare al pensiero di Gaetano Mosca e Wilfredo Pareto, secondo cui la democrazia, intesa come sistema politico in cui la totalità dei cittadini, o per lo meno la maggioranza di essi, governa, altro non è che

una semplice illusione, dal momento che qualsiasi forma di governo è sempre esercitata da gruppi e minoranze organizzate⁹³.

In accordo con questa impostazione, quindi, i miti del popolo, della sovranità popolare e della stessa maggioranza dovevano storicamente reputarsi come strumenti decessivi finalizzati a garantire il dominio dei gruppi di potere organizzati, dando vita alle forme di governo più dispotiche e calpestando le libertà individuali e collettive. La difesa della democrazia sostanziale, tradizionalmente contrapposta alla democrazia formale, rappresentata dalla *fictio* della sovranità, passava innanzitutto per il riconoscimento che il massimo del potere che il popolo avrebbe potuto esercitare era quello di controllare strettamente, attraverso lo strumento rappresentato dalle istituzioni costituzionali, soltanto il potere detenuto dalle minoranze vincenti e più in generale dalla minoranza dei rappresentanti che governava sulla maggioranza dei rappresentati⁹⁴.

La democrazia più autentica, nell'ottica maraniniana, non è quella che millanta fintamente di assegnare il massimo del potere, o peggio ancora l'intero potere, al popolo, bensì quella che si articola in un sistema di garanzie in grado di limitare l'esercizio del potere, ricercando l'equilibrio nei rapporti interistituzionali, salvaguardando i diritti fondamentali dei cittadini ed evitando così il dispotismo. Tuttavia, la limitazione dell'arbitrio oligarchico poteva avvenire soltanto qualora il potere legittimo dello Stato, in qualità di garante dei diritti del cittadino, fosse accuratamente controllato⁹⁵.

Più specificamente, il meccanismo riequilibratore congegnato da Maranini attribuiva questo particolare ruolo di controllo

e garanzia alla magistratura. Si trattava, in sintesi, di strutturare un vero e proprio terzo potere, capace di bilanciare efficientemente eventuali derive dei vari organi politici, fondamentalmente limitando il sistema dei partiti, affinché quest'ultimo non tentasse nuovamente di assoggettare l'organo legislativo al dominio dei propri apparati burocratici. In questo senso il potere giudiziario esercitava stabilmente una funzione di presidio nei confronti del potere politico vigente. Per questa ragione occorreva necessariamente assicurare l'assoluta ed effettiva indipendenza della magistratura, impedendo la sua involuzione in una corporazione al riparo dalle proprie indefettibili responsabilità⁹⁶.

Ciò appare chiaramente dall'evocazione delle caratteristiche del sistema partitocratico fatta fin dai primi contributi giornalistici di quel periodo sul quotidiano "La Nazione", a cominciare proprio dal primo lapidariamente intitolato "Partitocrazia" risalente al febbraio del 1952. In quello scritto Maranini additava nel sistema politico italiano del secondo dopoguerra lo scivolamento del parlamentarismo verso un regime caratterizzato di fatto da una sorta di mandato imperativo imposto agli eletti dalle burocrazie partitiche, alle quali i rappresentanti sono perennemente assoggettati, e dalle quali essi sono designati, in base non soltanto alla fedeltà a dettami ideologici, ma anche e soprattutto in accordo a strategie di carattere meramente politico⁹⁷.

Rispetto a questo nucleo di vero e proprio potere dittatoriale che s'inseriva nei gangli vitali degli impianti costituzionali liberaldemocratici, riducendoli a pure maschere scenografiche, il rappresentante non trova scampo se non nella più cieca

obbedienza, per cui il Parlamento controlla il Governo, ma le direzioni di partito controllano conclusivamente il Parlamento e attraverso quest'ultimo il Governo⁹⁸.

Più in generale, l'attività intellettuale di Maranini negli anni della ricostruzione postbellica e di avvio della democrazia repubblicana appare prevalentemente incentrata intorno all'ambizioso progetto di analisi del nuovo sistema politico-istituzionale, al fine di guidarne l'evoluzione, correggendone le incongruenze e sanandone le inevitabili contraddizioni rispetto ai paradigmi storici del costituzionalismo moderno. Questa sorta di ruolo tecnico-pedagogico, assegnato dal giuspubblicista a se stesso, trova la propria sistematizzazione organica all'interno del saggio *Crisi del costituzionalismo e antinomie della Costituzione*, pubblicato nel 1953.

All'interno di un'analisi complessiva dell'ordinamento repubblicano italiano, così come scaturito dal processo costituente iniziato nel 1946, Maranini ritiene che il preminente parametro interpretativo ai fini di un'esauritiva comprensione del sistema medesimo dovesse ricercarsi proprio nel concetto di antinomia. La Costituzione repubblicana infatti conteneva in sé alcuni pregevoli elementi direttamente ricavati dalle caratteristiche essenziali del costituzionalismo moderno di impostazione liberaldemocratica; tuttavia detti elementi erano stati inseriti nella Carta in forma disorganica e contraddittoria, accanto cioè ad altri fattori che ne inficiavano la portata o ne invalidavano sostanzialmente l'applicazione, producendo sensibili squilibri in tutto l'ordinamento dei poteri e dei diritti soggettivi⁹⁹.

In questo senso la Costituzione non costituiva un problema risolto, ma al con-

trario una vera e propria sfida da risolvere, nonché uno degli snodi cruciali dell'intera vita politico-istituzionale italiana. L'essenza problematica di quel processo veniva ricondotta ad un'interpretazione scientifica prima ancora che ideologica sintetizzabile nella convinzione che non si fosse riusciti, almeno per il momento, a conferire un ordine sistematico e coerente alle istituzioni repubblicane, capace di esprimere non solo un semplice equilibrio di forze, ma anche di riflettere una concezione specifica riguardante i meccanismi di garanzia della convivenza politica, operando una sintesi efficace dei vari interessi centrifughi e radicando la difesa della persona umana nell'autorità dello Stato¹⁰⁰.

Gli assetti costituzionali liberaldemocratici si caratterizzano e si legittimano innanzitutto a partire dal proprio fondamento complessivo, basato su principi inconculcabili, riconducibili essenzialmente ad una particolare concezione della persona umana, quale imprescindibile retaggio della storia occidentale, che andava dalla dottrina cristiana, al giusnaturalismo, fino a radicarsi nel liberismo costituzionale, per cui anche l'ordinamento liberaldemocratico rappresentava un regime, nel senso che anch'esso veicolava l'espressione organica di una società e di una cultura¹⁰¹.

Proprio in base a questo specifico criterio, la democrazia repubblicana italiana presentava un'insufficienza fondamentale in ordine proprio alla rappresentatività statale, dovuta ad una strutturale carenza di organicità soprattutto dal punto di vista della cultura giuridica e politica, la quale conduceva inevitabilmente ad una complessiva fragilità dell'ordinamento. Questa cronica disintegrazione giuridica, figlia dell'assenza di un *corpus* armonico di

principi a cui riferire la dialettica sociale anche su un piano logicamente precedente a quello politico, non rappresentava però una novità assoluta, ma si qualificava al contrario come una caratteristica di lungo periodo della storia costituzionale italiana, manifestatasi già in epoca statutaria con la sfasatura tra impianto costituzionale pluralista e la sua declinazione parlamentare-assembleare e successivamente con lo scivolamento del sistema elettorale verso il proporzionalismo¹⁰².

Un processo che aveva reso l'ordinamento italiano assolutamente incoerente non soltanto con il modello del costituzionalismo puro e del parlamentarismo britannico, ma addirittura con gli stessi principi del governo rappresentativo. La rappresentanza proporzionale infatti appariva incompatibile con la stessa idea di Stato, inteso come unità dell'ordinamento giuridico, dal momento che il passaggio dal liberalismo elitario alla democrazia attraverso l'ampliamento del suffragio, in presenza di un sistema elettorale proporzionale con scrutinio di lista, produceva solo l'immissione nella sfera del potere politico di forze sempre più rilevanti ostili allo Stato per inerzie storiche e per illusioni ideologiche, e che avrebbero condotto al collasso l'intero sistema¹⁰³.

In quest'ottica, l'avvento del Fascismo non aveva costituito altro che la naturale conseguenza della disgregazione dell'ordinamento, nel tentativo di rimediare con la dittatura alla totale carenza di potere a livello centrale. I costituenti non avevano avuto piena coscienza di quel problema, ed il loro errore fondamentale era stato conseguentemente quello di edificare il nuovo impianto costituzionale senza ammettere che il principale nemico della democrazia

non era stato il Fascismo, in quanto tale, bensì la precedente degenerazione oligarchico-partecolarista dell'ordinamento rappresentativo. Era dunque nella precaria ed incoerente organizzazione politico-istituzionale dell'ordinamento italiano in epoca statutaria che andavano ricercati i motivi del collasso sistemico successivamente prodottisi, ed era in contrapposizione ad essa che ora andavano ricercati gli antidoti¹⁰⁴.

12. *La teoria della doppia lastra*

L'assemblea costituente aveva, dunque, sostanzialmente riproposto acriticamente il modello di un parlamentarismo, scarsamente razionalizzato con Esecutivo debole, che storicamente aveva già dimostrato di non reggere all'urto degli interessi oligarchici, innescando invece un vero e proprio circolo vizioso tra dissoluzione anarchica e reazione autoritaria. Si era cioè riproposta una concezione aritmetica della democrazia, che storicamente aveva già condotto al potere assoluto della maggioranza e alla dittatura di assemblea¹⁰⁵.

Un assetto dei poteri fondato essenzialmente su un distacco tra Paese reale ed istituzioni politiche di governo, provocato fondamentalmente dalla circostanza che, dopo la caduta del regime fascista, si fosse optato solamente per la ricostruzione di asettiche macchine di partito, sulla base di un'artificiale autoinvestitura, rappresentata dalla formale eredità delle forze antifasciste, invece di propendere per una restaurazione di libere forme statuali, in cui le singole diversità azionassero poi le varie dinamiche partitiche¹⁰⁶.

I veri titolari del potere, quindi, erano sempre stati, fin dall'inizio, proprio i partiti, i quali si erano progressivamente sostituiti agli organi statali, coartando il voto degli elettori, proprio nella misura in cui questi ultimi dovevano limitarsi a definire semplicemente i diversi rapporti di forza all'interno di un quadro costituzionale predeterminato anziché specificare liberamente la cornice di detti rapporti. Si finiva così inevitabilmente per indirizzare le proprie scelte contro la prevalenza di alcuni partiti anziché stabilire determinate scelte politiche¹⁰⁷.

A questo punto Maranini introduceva la distinzione, peraltro pienamente consonante con la propria concezione realistica e politica dell'ordinamento giuspubblicistico, tra Costituzione "scritta" e Costituzione "di fatto", la quale, a differenza della prima, manteneva comunque una propria coerenza logico-sistematica, data specialmente dalla propria intrinseca fluidità, che le consentiva, sovrapponendosi al dato normativo, di inserirsi nella realtà storica del Paese, utilizzando le forze esistenti, forse neppure immaginate dall'astrazione dottrinarica, sfruttando gli spazi attuativi del disegno costituzionale fisiologicamente lasciati dal Costituente, e trovando in tal guisa un proprio fattuale bilanciamento¹⁰⁸.

Conclusivamente la Costituzione "di fatto", fondandosi su alcuni dati reali della struttura sociale e culturale italiana, aveva corretto sul campo l'astrattezza del modello costituzionale designato dall'Assemblea costituente, mentre la dinamica interna e internazionale aveva ovviato alla mancata previsione di un Governo nazionale che s'ispirasse al modello anglosassone, attraverso alcune *leadership* forti ed illuminate.

Tuttavia, quella situazione di precario

equilibrio rimaneva, pur sempre, indissolubilmente legata alla mera contingenza storica, determinata da fattori emergenziali di carattere sia esogeno che endogeno, la quale aveva determinato di fatto la coesistenza di due ordinamenti giuridici contrapposti, lasciando impregiudicato quelle esigenze di adeguamento del sistema su un piano stabile e duraturo di efficienza e rafforzamento dell'autorità di governo¹⁰⁹.

A tale scopo condizione necessaria, ma non sufficiente, era il passaggio ad un sistema elettorale di tipo maggioritario uninominale, che si innestasse, però, su un programma definitivo di riassetto dei rapporti interistituzionali e sociali, in grado di rafforzare, risolutivamente, il potere e la centralità dello Stato, mediante l'attuazione effettiva di quei meccanismi di bilanciamento e di garanzia, che nel contesto storico politico presente non avevano ancora trovato la possibilità di contribuire alla stabilizzazione del sistema ed alla risoluzione di quelle antinomie insite nella Carta costituzionale¹¹⁰.

La critica di Maranini al regime politico postfascista s'imperniava dunque, non tanto sulla rivendicazione di una nuova Costituzione o di una riforma sostanziale della Legge fondamentale vigente, ma sembrava piuttosto suggerire la necessità di alcune doverose integrazioni che potessero correggerne le rilevate insufficienze e le conseguenti contraddizioni. In questa prospettiva, l'opera *Le istituzioni costituzionali*, pubblicata nel 1957, mutava sensibilmente l'approccio del giurista, proprio nel momento in cui egli rilevava come nella Costituzione non sussistessero vere e proprie antinomie, ma soltanto alcune incertezze di fondo, determinate dalla duplice natura della stessa Costituzione.

La Legge fondamentale dello Stato infatti conteneva già *in nuce* un impianto complessivo che, se fino ad allora non si era dimostrato sufficiente ad impedire la degenerazione partitocratica, tuttavia ben avrebbe potuto offrire, qualora fosse stato attuato in maniera armonica e coerente in tutti i suoi aspetti, strumenti efficaci per contrastare quel processo.

Conseguentemente, se fino a quel momento egli aveva insistito sulla promozione di possibili riforme integrative alla Costituzione, a partire da quel momento, egli cominciò a propugnare l'obiettivo di una piena e decisiva attuazione dei singoli istituti previsti dalla Carta, i quali avrebbero equilibrato il sistema politico-istituzionale italiano in direzione del modello britannico, sul presupposto che il nodo dell'inclinazione della democrazia italiana verso l'assemblearismo partitocratico oppure verso un regime liberale garantista non risiedesse nella Costituzione scritta, ma nell'equilibrio politico-istituzionale complessivo¹¹¹.

Si sviluppava dunque un'interpretazione complessiva della Costituzione sempre più circostanziata basata sulla c.d. teoria della "doppia lastra". Non poteva infatti scorgersi con assoluta certezza nella Carta repubblicana il testo fondante di un regime politico integralmente parlamentare assembleare ineluttabilmente sbilanciato verso lo strapotere degli organi legislativi, giacché in essa comparivano parimenti numerosi istituti che in aperta contrapposizione con quel modello richiamavano vagamente una struttura federale presidenziale¹¹².

In tale quadro, la piena attuazione della Costituzione si configurava come una vera e propria rivoluzione, in quanto avrebbe di fatto rovesciato completamente l'as-

setto politico faticosamente consolidatosi nel secondo dopoguerra e che affondava le proprie profonde radici nella crisi del regime costituzionale statutario precedente all'avvento dei totalitarismi. In particolare, se attuata in tutte le sue articolazioni, la Costituzione repubblicana, corroborata anche dal contestuale attivismo del Capo dello Stato, avrebbe sovvertito pacificamente il principio di identificazione del potere sovrano con la supremazia delle Camere, configurando invece un vero e proprio sistema di pesi e contrappesi¹¹³.

13. *Attuazione costituzionale e divisione dei poteri*

Nel complesso, comunque, l'evoluzione del giudizio di Maranini sulla Costituzione repubblicana del 1948 e conseguentemente sul concreto regime politico italiano conteneva numerosi elementi di continuità con le posizioni precedentemente espresse in ordine all'assetto politico-istituzionale del dopoguerra. Il riferimento costituzionale fondamentale, infatti, rimaneva pur sempre rappresentato dall'ordinamento statunitense, con l'avvertenza però a non ricorrere in nessun caso all'imitazione pura e semplice di questo o quel dispositivo costituzionale, ma piuttosto a ricercare con spirito empirico le modalità che favorissero un approdo verso un sistema di equilibri costituzionali e sociali nel nostro Paese.

I due pilastri concettuali su cui poggiava l'architrave del regime assembleare-partitocratico erano rappresentati essenzialmente dalla legge elettorale proporzionale e dalla subordinazione del potere esecutivo all'Assemblea, garantita dall'istituto della

fiducia: abbattere anche uno solo di questi pilastri avrebbe significato necessariamente abbattere il regime. Più specificamente, con l'adozione di un sistema uninominale maggioritario a turno unico si sarebbe demolito il primo pilastro, mentre con un'investitura diretta e irrevocabile del Governo da parte del Parlamento si sarebbe potuto abbattere il secondo¹¹⁴.

Ispirandosi al modello costituzionale tedesco, Maranini suggeriva però una transizione graduale che non sostituisse l'istituto fiduciario con una designazione diretta dell'Esecutivo o con una sua designazione in Parlamento, dal momento che tali meccanismi avrebbero comportato una totale sovversione di tutto il sistema dei poteri costituzionali, ma che lo integrasse con una misura in grado di ottenere effetti analoghi in maniera meno traumatica¹¹⁵.

Infatti, nonostante le incertezze dei Costituenti tra tradizione assemblearista e costituzionalismo puro nella Costituzione repubblicana poteva comunque scorgersi la vigorosa affermazione del principio di divisione dei poteri e, proprio in questo senso, la più gloriosa riforma costituzionale consisteva nell'attuazione dei principi e dei dispositivi costituzionali volti a garantire in concreto detta separazione.

Detto mutamento, tuttavia, non poteva in alcun modo prescindere dall'adozione di una riforma costituzionale fondamentale consistente basicamente nella soppressione della partitocrazia da ottenersi appunto con il conferimento di poteri autonomi all'Esecutivo, che consentisse a quest'ultimo di affrancarsi dal Parlamento, correggendo le aberrazioni prodotte dal sistema elettorale proporzionale¹¹⁶.

La Costituzione italiana, infatti, se riguardata con maggiore attenzione, rivelava,

nella sua struttura complessiva, il profilo di un ordinamento analogo alla Costituzione federale bilanciata di tipo americano, poiché se da un lato essa aveva rappresentato certamente la sanzione ufficiale della supremazia dei partiti del CLN sulla sovranità statale, dall'altra però, proprio per la paura reciproca nutrita dagli schieramenti ideologicamente contrapposti rispetto ad un possibile dominio incontrastato da parte dei propri avversari, essa si era arricchita di tutta una serie di guarentigie, nel complesso più consone al modello degli Stati Uniti o della Germania federale che a quello parlamentare assembleare¹⁷.

Dopo la fine del regime mussoliniano non si era interrotto, ma semmai completato, quel processo subordinazione delle istituzioni statali allo strapotere dei partiti dell'esarchia resistenziale, fondata proprio sulla partecipazione alla lotta di liberazione. Da qui era derivata la costruzione di un regime politico-costituzionale in cui il potere esecutivo doveva essere necessariamente subordinato al Parlamento, in quanto quest'ultimo veniva concepito non più come il luogo di rappresentanza dei cittadini e della società civile, ma piuttosto come il luogo di semplice rappresentanza dei partiti e dei loro apparati burocratici¹⁸.

In questa prospettiva, proprio al fine di arginare tale deriva si rivelava allora ne-

cessaria la piena e concreta attuazione di tutti quegli istituti di garanzia previsti in Costituzione, a partire dal Presidente della Repubblica, passando per la Corte costituzionale ed il CSM, in modo tale da bilanciare efficacemente lo strapotere dei partiti e correggere le disfunzioni del sistema. Il complesso dei poteri costituzionali avrebbe dovuto servire nella contingenza a rafforzare l'equilibrio politico prevalente nelle forze politiche anziché sovvertirlo, mentre in futuro esso si sarebbe rivelato funzionale a creare le premesse per pacifici avvicendamenti di potere che avvenissero cioè in condizioni di condivisione di principi e garanzie essenziali per la liberaldemocrazia¹⁹.

Per questo motivo, anche la costante insistenza sull'attuazione costituzionale non venne mai assolutizzata, ma l'entrata in vigore di alcuni istituti fu pur sempre considerata come uno dei tasselli fondamentali, facenti parte di un mosaico complesso, che avrebbe dovuto condurre la Legge fondamentale italiana verso un paradigma di maturo costituzionalismo occidentale e che soltanto nella sua interezza, e nelle diverse reciproche interazioni, avrebbe incarnato un sistema organico di poteri controllati e garanzie costituzionali.

¹ G. Maranini, *Dommatica e storia. Risposta a Vezio Crisafulli*, in «Stato e diritto», n. 1, 1940, pp. 47-50 ora in A. Campi, *Modelli di storia costituzionale in Giuseppe Maranini*, Roma, Antonio Pellicani editore, 1995, pp. 223-228.

² E. Capozzi, *Il sogno di una Costitu-*

zione. Giuseppe Maranini e l'Italia del Novecento, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 129-132.

³ S. Rogari, *Maranini preside e gli Studi politici alla "Cesare Alfieri"*, in S. Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri nell'Italia contemporanea. Atti del convegno di studi in memo-*

ria di Giuseppe Maranini a cento anni dalla nascita. Firenze 29-30 novembre 2002, Firenze, Centro editoriale toscano, 2004, pp. 279-282.

⁴ G. Maranini, *La Repubblica*, Firenze, Vallecchi, 1966, pp. 7-37.

⁵ T.E. Frosini, *La politica costituzio-*

- nale di Giuseppe Maranini, in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 178-180.
- ⁶ Capozzi, *Il sogno di una Costituzione* cit., p. 14.
- ⁷ G. Maranini, *Lettere da Fiume alla fidanzata*, Milano, Pan, 1973, pp. 17-29.
- ⁸ D. Palano, *Il giovane Maranini. Appunti per una storia della scienza politica in Italia tra le due guerre*, in «Teoria politica», n. 3, 2001, pp. 131-140.
- ⁹ F. Battegazzorre, *L'istituzionalismo di Giuseppe Maranini. Partiti politici e democrazia*, in «Il Politico», n. 1, 2002, pp. 85-93.
- ¹⁰ E. Bossi, *Un uomo libero. Giuseppe Maranini*, Cuneo, L'Arciere, 1977, pp. 22-27.
- ¹¹ G. Maranini, *Assolutismo*, in *Dizionario di politica*, a cura del Partito nazionale fascista, vol. I, Roma, Istituto Treccani, 1940.
- ¹² G. Maranini, *Il passato e l'avvenire*, in «L'azione studentesca», I, 6-7 novembre, n. 10, 1918, pp. 1-19.
- ¹³ L. Lotti, *Per una biografia intellettuale di Giuseppe Maranini*, in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 12-20.
- ¹⁴ G. Maranini, *Le origini dello Statuto Albertino*, Firenze, Vallecchi, 1925.
- ¹⁵ G. Maranini, *La Costituzione di Venezia. Dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*, Firenze, La nuova Italia, 1927, pp. 21-109.
- ¹⁶ Maranini, *La Costituzione di Venezia* cit., pp. 108-157.
- ¹⁷ Palano, *Il giovane Maranini* cit., pp. 149-158.
- ¹⁸ L. Mannori, *Maranini studioso delle istituzioni*, in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 43-45.
- ¹⁹ G. Maranini, *La divisione dei poteri e la riforma costituzionale*, Firenze, La nuova Italia, 1928, pp. 17-60.
- ²⁰ G. Jocteau, *Giuseppe Maranini*, in R. Bongiovanni, L. Guerici (a cura di), *L'albero della rivoluzione. Le interpretazioni della rivoluzione francese*, Torino, Einaudi, 1989.
- ²¹ Maranini, *La divisione dei poteri* cit., pp. 75-101.
- ²² E. Capozzi, *Le alternative costituzionali. Modello anglosassone e continentale nel pensiero costituzionale di Giuseppe Maranini*, in E. Capozzi (a cura di), *Le costituzioni anglosassoni e l'Europa. Riflessi e dibattito tra '800 e '900*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 173-180.
- ²³ Maranini, *La divisione dei poteri* cit.
- ²⁴ Campi, *Modelli di storia* cit., pp. 109-120.
- ²⁵ Capozzi, *Il sogno di una Costituzione* cit., pp. 69-75.
- ²⁶ G. Belardelli, *Il ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 32-50.
- ²⁷ Bossi, *Un uomo libero* cit., pp. 33-42.
- ²⁸ G. Maranini, *La Costituzione di Venezia. Dopo la serrata del Maggior Consiglio*, Firenze, La nuova Italia, 1931, pp. 9-31.
- ²⁹ Ivi, pp. 33-67.
- ³⁰ *Ibidem*.
- ³¹ G. Maranini, *Qualche osservazione sul metodo di studio del diritto costituzionale*, in «Stato e diritto», 1940, ora in A. Campi, *Modelli di storia costituzionale in Giuseppe Maranini*, Roma, Antonio Pellicani editore, 1995.
- ³² Maranini, *Assolutismo*, cit., pp. 220-225.
- ³³ F. Lanchester, *Regime, partiti e sistema elettorale in Giuseppe Maranini*, in F. Lanchester, *Pensare lo Stato. I giurubblicisti dell'Italia unitaria*, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 151-168.
- ³⁴ T.E. Frosini, *Giuseppe Maranini costituzionalista "irregolare"*, in *Gli irregolari. La libertà intellettuale nell'epoca del conformismo*, Roma, edizioni Liberal, 1997, pp. 67-75.
- ³⁵ G. Maranini, *Gran Consiglio*, in *Enciclopedia italiana*, sub voce *Consiglio*, vol. XI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1931, pp. 196-197.
- ³⁶ G. Maranini, *Corporazioni e partito*, in «Civiltà fascista», I, n. 4, 1934, pp. 298-300.
- ³⁷ Maranini, *Corporazioni e partito* cit., pp. 301-303.
- ³⁸ Belardelli, *Il ventennio degli intellettuali* cit., pp. 254-257.
- ³⁹ Campi, *Modelli di storia* cit., pp. 132-145.
- ⁴⁰ G. Maranini, *Classe e Stato nella rivoluzione francese*, Perugia, Regia Università degli Studi, 1935, pp. 25-57.
- ⁴¹ Ivi, pp. 68-83.
- ⁴² Ivi, pp. 480-485.
- ⁴³ Bossi, *Un uomo libero* cit., pp. 52-57.
- ⁴⁴ Ivi, pp. 90-93.
- ⁴⁵ Lotti, *Per una biografia intellettuale* cit., pp. 20-29.
- ⁴⁶ Maranini, *Assolutismo* cit., pp. 220-225.
- ⁴⁷ *Ibidem*.
- ⁴⁸ G. Maranini, *Dispotismo*, in *Dizionario di politica*, a cura del Partito nazionale fascista, vol. I, Roma, Istituto Treccani, 1940, pp. 807-808.
- ⁴⁹ *Ibidem*.
- ⁵⁰ G. Maranini, *Dallo Statuto di Carlo Alberto alle leggi costituzionali del fascismo*, in *La costituzione degli Stati in età moderna. Saggi storico-giuridici a cura del Comitato internazionale di scienze storiche*, Firenze, Le Monnier, 1938, pp. 29-67.
- ⁵¹ Capozzi, *Le alternative costituzionali* cit., pp. 202-216.
- ⁵² Maranini, *dallo Statuto di Carlo Alberto* cit., pp. 72-87.
- ⁵³ L. Borsi, *Costituzionalismo e classe politica*, Mosca, Arcoleo e Maranini, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 269-277.
- ⁵⁴ Rogari, *Maranini preside* cit., p. 290.
- ⁵⁵ Campi, *Modelli di storia* cit., pp. 132-145.
- ⁵⁶ Maranini, *Dallo Statuto di Carlo Alberto* cit., pp. 29-67.
- ⁵⁷ Mannori, *Maranini studioso* cit., pp. 42-45.
- ⁵⁸ Lanchester, *Regime, partiti* cit., pp. 3-22.
- ⁵⁹ G. Galasso, *Maranini: storia del potere in Italia*, in G. Galasso (a cura di), *Italia democratica. Dai giacobini al partito d'azione*, Firenze, Le Monnier, 1986, pp. 323-329.
- ⁶⁰ Mannori, *Maranini studioso* cit.,

- pp. 56-59.
- ⁶¹ Campi, *Modelli di storia* cit., pp. 169-182.
- ⁶² Bossi, *Un uomo libero* cit., pp. 137-138.
- ⁶³ S. Basile, *Maranini e il potere giudiziario*; in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 133-137.
- ⁶⁴ Maranini, *Miti e realtà della democrazia*, Milano, Edizioni di Comunità, 1958, pp. 321-327.
- ⁶⁵ Ivi, pp. 330-333.
- ⁶⁶ Maranini, *Dommatica e storia* cit.
- ⁶⁷ Ivi, p. 125.
- ⁶⁸ Rogari, *Maranini preside* cit., pp. 292-294.
- ⁶⁹ Bossi, *Un uomo libero* cit., pp. 137-138.
- ⁷⁰ G. Maranini, *Organizzare la libertà. Il problema della democrazia socialista*, Roma, Tempo nostro editrice cooperativa, pp. 8-37.
- ⁷¹ G. Maranini, *Utopia dopo la rivoluzione*, Roma, Tempo nostro editrice cooperativa, pp. 9-15.
- ⁷² Maranini, *Organizzare la libertà* cit., pp. 55-62.
- ⁷³ Frosini, *La politica costituzionale*, cit., p. 174.
- ⁷⁴ L. Borsi, *Motivi ispiratori della riflessione di Maranini sui partiti politici*, in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 220-223.
- ⁷⁵ G. Maranini, *L'avvenire del socialismo in Italia*, in «Europa socialista», 1947, pp. 5-9.
- ⁷⁶ G. Maranini, *Totalitarismo dei partiti*, in «L'Arno», 1946.
- ⁷⁷ G. Maranini, *Socialismo non stalinismo* (raccolta di articoli apparsi su «L'Arno»), Firenze, Alvernia, 1949, pp. 29-36.
- ⁷⁸ Capozzi, *Il sogno di una Costituzione* cit., p. 158.
- ⁷⁹ G. Saragat, *Prefazione*, in *Socialismo non stalinismo* (raccolta di articoli apparsi su «L'Arno»), Firenze, Alvernia, 1949.
- ⁸⁰ M. Griffo, *Sull'origine della parola "partitocrazia"*, in «L'Acropoli», 2007, pp. 47-52.
- ⁸¹ G. Maranini, *Governo parlamentare e partitocrazia* (Lezione inaugurale dell'anno accademico 1949/1950), Firenze, Editrice universitaria, 1950, pp. 20-41.
- ⁸² Ivi, pp. 47-62.
- ⁸³ Campi, *Modelli di storia* cit., pp. 159-182.
- ⁸⁴ G. Maranini, *La Costituzione degli Stati Uniti d'America*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1950, pp. 20-59.
- ⁸⁵ Maranini, *Governo parlamentare* cit., pp. 75-93.
- ⁸⁶ Maranini, *La Costituzione degli Stati* cit., pp. 60-84.
- ⁸⁷ Battagazzorre, *L'Istituzionalismo* cit., pp. 101-120.
- ⁸⁸ Maranini, *Socialismo* cit.
- ⁸⁹ Maranini, *Governo parlamentare* cit., pp. 41-62.
- ⁹⁰ Capozzi, *Le alternative costituzionali* cit., pp. 173-216.
- ⁹¹ G. Maranini, *Paese legale e paese reale*, in «Studi politici», nn. 1-2, 1953, pp. 165-167.
- ⁹² Capozzi, *Il sogno di una costituzione* cit., pp. 232-245.
- ⁹³ Ivi, p. 335.
- ⁹⁴ Maranini, *Miti e realtà della democrazia*, in «Studi politici», n. 1, 1952, pp. 80-87.
- ⁹⁵ Maranini, *Miti e realtà* cit., pp. 88-95.
- ⁹⁶ C. Fusaro, *Costituzione e terzo potere. Maranini e il modello italiano di magistratura*, in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 188-194.
- ⁹⁷ Maranini, *Miti e realtà* cit., pp. 203-206.
- ⁹⁸ G. Maranini, *Il tiranno senza volto*, Milano, Bompiani, 1963, pp. 50-67.
- ⁹⁹ G. Maranini, *Crisi del costituzionalismo e antinomie della Costituzione*, in «Studi politici», nn. 1-2, 1953, pp. 99-115.
- ¹⁰⁰ Ivi, pp. 136-145.
- ¹⁰¹ Mannori, *Maranini studioso* cit., pp. 57-59.
- ¹⁰² Lanchester, *Regime, partiti* cit., pp. 215-216.
- ¹⁰³ Maranini, *Paese legale* cit., pp. 171-172.
- ¹⁰⁴ Ivi, pp. 168-170.
- ¹⁰⁵ Jocteu, *Giuseppe Maranini* cit., pp. 43-47.
- ¹⁰⁶ T.E. Frosini, *Maranini e la Costituzione tra mito e realtà*, introduzione a Giuseppe Maranini, *Il mito della Costituzione*, Roma, 1996, pp. 67-75.
- ¹⁰⁷ Maranini, *Il tiranno* cit., p. 310.
- ¹⁰⁸ Maranini, *Paese legale* cit., pp. 173-180.
- ¹⁰⁹ Battagazzorre, *L'Istituzionalismo* cit., pp. 118-124.
- ¹¹⁰ Capozzi, *Il sogno di una costituzione* cit., pp. 184-190.
- ¹¹¹ G. Maranini, *Le istituzioni costituzionali*, in *Aspetti di vita italiana contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 1957, pp. 3-27.
- ¹¹² Ivi, pp. 32-59.
- ¹¹³ G. Maranini, *Natura e caratteri dell'ordinamento costituzionale italiano*, in «Rassegna parlamentare», n. 5, 1960, pp. 1132-1143.
- ¹¹⁴ Maranini, *Miti e realtà* cit., pp. 172-177.
- ¹¹⁵ Maranini, *Natura e caratteri* cit.
- ¹¹⁶ Griffo, *Sull'origine* cit., pp. 55-57.
- ¹¹⁷ G. Maranini, *La Costituzione che dobbiamo salvare*, Milano, Edizioni di Comunità, 1961, pp. 44-45.
- ¹¹⁸ G. Spadolini, *Una certa idea dell'Italia*, in L. Lotti, S. Tosi, G. Spadolini, *Giuseppe Maranini nel decennale della scomparsa*, in «Nuova Antologia», n. 2131, 1979, pp. 346-350.
- ¹¹⁹ Galasso, *Maranini* cit., pp. 82-87.

Umberto Tupini presidente della prima sottocommissione dell'Assemblea costituente

GIOVANNI DI COSIMO

1. Umberto Tupini fu uno dei protagonisti dell'Assemblea costituente¹. Leggendo i resoconti delle sedute della prima sottocommissione ci si avvede che, in alcuni casi, i suoi interventi a sostegno di una certa soluzione normativa furono decisivi. I resoconti mostrano inoltre la notevole capacità del deputato democristiano di guidare i lavori dell'organo che si svolsero dal 26 luglio al 19 dicembre del 1946.

2. Prima di dar conto di questi aspetti, conviene accennare alle ragioni che spiegano il ruolo di primo piano ricoperto da Tupini. In sintesi, queste sono riconducibili alla scelta dell'Assemblea costituente di affidare a una ristretta cerchia di deputati il compito di predisporre il progetto della nuova costituzione². Più nel dettaglio, il decreto legislativo luogotenenziale 151 del 1944 rimandava a un successivo provvedimento la definizione dei "modi e le

procedure" necessari per giungere a "deliberare la nuova costituzione dello Stato". Sul punto, il decreto 98 del 1946 si limitava a stabilire che l'Assemblea costituente avrebbe adottato il regolamento della Camera dei deputati precedente l'avvento del regime fascista, secondo cui la fase iniziale del procedimento legislativo corrispondeva alla presentazione di un progetto da parte dei deputati o dei ministri. Ma l'Assemblea costituente, insediatasi il 25 giugno del 1946, optò per una diversa soluzione: accogliendo la proposta della Giunta per il regolamento, scelse di costituire una apposita Commissione per la Costituzione allo scopo di predisporre il progetto del nuovo testo costituzionale. Secondo la Giunta per il regolamento, i componenti della commissione avrebbero dovuto essere eletti, ma l'Assemblea si orientò diversamente, approvando un emendamento, proposto il 15 luglio proprio da Umberto Tupini, che affidava al presidente dell'Assemblea il compito di scegliere i 75 componenti della commissione. Fra questi, il presidente

Saragat incluse anche Umberto Tupini, il quale dunque entrò a far parte del collegio ristretto chiamato a preparare il progetto della nuova costituzione (e il 20 luglio ne divenne vicepresidente, assieme a Ghidini e Terracini).

3. L'esigenza di velocizzare i tempi spinge la Commissione dei 75 ad adottare un'articolazione interna, che avrà l'effetto di restringere ancora la cerchia di deputati chiamati ad elaborare il progetto. Nella seduta del 23 luglio la Commissione si suddivide in tre sottocommissioni; il giorno dopo viene affidato alla prima sottocommissione il tema dei diritti e doveri dei cittadini, alla seconda il tema dell'organizzazione costituzionale dello Stato, alla terza il tema dei diritti e doveri nel campo economico e sociale³; il giorno seguente ancora Tupini diventa presidente della prima sottocommissione. E il 29 novembre entra a far parte anche del Comitato per il coordinamento dei lavori delle tre sottocommissioni, che, composto da 18 deputati, costituirà l'effettivo motore del processo costituente⁴.

4. Passiamo agli aspetti che caratterizzano la presidenza Tupini. I resoconti delle sedute della prima sottocommissione mostrano che il deputato democristiano non si limita a un ruolo notarile, ma offre un fattivo contributo al dibattito⁵. Alcune volte i suoi interventi risultano decisivi; di solito ciò avviene quando esprime il proprio punto di vista all'avvio della discussione relativa a un certo tema. Per esempio, nell'in-

trodurre la proposta dei relatori Mancini e Merlin di prevedere come regola il sistema proporzionale, si dice convinto che «mettere questo principio nella Costituzione non sia opportuno, perché non si deve vincolare il legislatore: questo deve essere lasciato libero di adottare un sistema piuttosto che un altro, secondo la situazione politica del momento in cui si dovrà fare la legge elettorale», e la commissione fa rapidamente sua questa tesi (seduta del 15 novembre). Altro esempio: relativamente alla proposta dei relatori Lombardi e Mancini che ammette limitazioni alla stampa decise da leggi speciali, dichiara voto contrario perché l'analoga previsione dello Statuto aveva permesso al fascismo di calpestare la libertà di stampa, e la commissione gli dà ragione (27 settembre).

5. L'altro aspetto è l'accorta regia dei lavori della sottocommissione. Un merito che nell'ultima seduta gli viene riconosciuto tanto dal suo compagno di partito La Pira («ringrazia il Presidente che ha con alta imparzialità, con paterna sapienza e con squisito tatto guidato i lavori della Sottocommissione»), quanto dal comunista Togliatti («tutti i commissari gli sono riconoscenti e ne apprezzano la competenza, l'abilità e la capacità»).

Un primo fattore che spiega questo giudizio è la rigorosa applicazione delle regole procedurali. Per esempio, richiama decisioni già assunte, come quella secondo cui non si può tornare su una questione precedentemente votata (il 21 settembre in relazione alla libertà di corrispondenza, di fronte alla richiesta di Moro di tornare sul punto, e il 25 settembre per quanto

riguarda i titoli nobiliari)⁶. Un secondo fattore è l'abilità nel gestire le discussioni, che lo porta, per esempio, a concedere brevi pause per permettere l'esame di nuove proposte emerse durante il dibattito (il 21 settembre relativamente al principio per il quale nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici; il 13 novembre relativamente all'ordine del giorno Togliatti sul tema dell'indissolubilità del matrimonio: in questo secondo caso, «malgrado gli sforzi, condotti con un notevole e accentuato proposito di tutte le parti di trovare una formula che potesse soddisfare le diverse esigenze, non si è potuto arrivare ad una intesa», sicché egli propone che la discussione venga rinviata alla seduta successiva).

6. Soprattutto, il giudizio positivo dei colleghi è legato alle sue doti di mediatore. Più volte si preoccupa che la contrapposizione fra i partiti non si rifletta negativamente sui lavori della sottocommissione causandone lo stallo o l'eccessiva lunghezza. Esempio a questo riguardo la discussione sui diritti fondamentali inviolabili dell'uomo e sul principio di eguaglianza, due architravi dell'edificio costituzionale, che diventeranno gli articoli 2 e 3 del testo finale. Al termine della seduta del 9 settembre, Tupini prega Dossetti di rimandare all'indomani la presentazione del suo ordine del giorno che mira a riconoscere sia i diritti fondamentali delle persone che quelli delle comunità, perché «potrebbe offrire il destro al riaccendersi della discussione»; l'invito viene ripetuto alla fine della seconda giornata, relativamente alla quale, peraltro, «si compiace della elevata discussione, augu-

randosi che essa abbia servito ad eliminare eventuali sospetti reciproci di sottintese intenzioni». Nella terza seduta si adopera per respingere il tentativo di Marchesi di rinviare la discussione alla conclusione dei lavori. Alla fine, grazie anche ai suoi sforzi, si giunge all'approvazione dei due articoli che egli a ragione giudica «un contributo assai notevole alla dichiarazione dei diritti fondamentali della persona umana».

Assimilabile è l'episodio che riguarda la proposta di La Pira di finalizzare l'esercizio delle libertà, ossia di ritenerlo legittimo solo se funzionale al «perfezionamento integrale della persona umana, in armonia con le esigenze della solidarietà sociale ed in modo da permettere l'incremento del regime democratico» (1 e 2 ottobre). Durante la discussione la proposta è severamente criticata. In particolare, viene evidenziato come si ponga in contrasto con la concezione liberal-democratica⁷. Anche l'altro relatore, Basso, pur dichiarandosi d'accordo, ritiene che il concetto non debba essere inserito nel testo costituzionale «ma che sia materia di filosofia di diritto». I "professorini" lo difendono, ma Dossetti riconosce che la finalizzazione «rappresenta una certa limitazione nel concetto di libertà». La via d'uscita viene suggerita da Corsanego che propone di approvare l'articolo dando mandato al Presidente di coordinarlo con l'articolo sui diritti fondamentali. Tupini, però, non sottoporrà più al voto della sottocommissione il concetto, che non verrà nemmeno ripreso in altri punti del testo. Una scelta che si spiega con la volontà di non riproporre un motivo di contrasto radicale che avrebbe inasprito il clima dei lavori⁸.

In un terzo episodio si discute il controverso tema dei rapporti fra lo Stato e la

chiesa cattolica (18 dicembre). Allo scopo di «facilitare un accordo tra i diversi punti di vista», Tupini propone un testo che rappresenta una mediazione fra la tesi di Dossetti e quella di Togliatti, e che viene approvato dalla sottocommissione⁹.

Infine va ricordata la seduta dedicata al tema dei partiti politici (19 novembre). All'esito di una serrata discussione, prende l'iniziativa di proporre una formula «quale risulta dalla collaborazione di vari Commissari e che sembra sia accettata dalla maggioranza della Commissione». Rispetto al testo proposto dai relatori Merlin e Mancini, la sua proposta non allude al metodo democratico per l'organizzazione interna dei partiti, principio che aveva suscitato le critiche dei comunisti, al punto che Marchesi aveva affermato che in base a quel testo «un Governo con basi democratiche potrebbe (...) mettere senz'altro il partito comunista fuori legge». Il risultato è che la commissione approva la formula di Tupini che costituirà la base dell'attuale art. 49 della Costituzione, il quale non fa cenno alla democrazia interna ma solo al metodo democratico nella lotta politica.

7. A onor del vero, in altri (meno numerosi) episodi, Tupini appare meno preoccupato di agire imparzialmente e di mediare fra le contrapposte posizioni. Sono episodi nei quali non esita a ricorrere a interpretazioni forzate delle regole procedurali. In un primo caso, sostiene che il voto del presidente vale doppio e quindi dichiara approvato un emendamento relativo al tema della famiglia nonostante che la votazione si sia conclusa in parità (seduta del 6 novembre). In un'altra occasione, respinge la richiesta

– motivata dall'assenza di due deputati, il comunista Marchesi e il repubblicano De Vita – di rinviare la discussione sul tema dell'indissolubilità del matrimonio (13 novembre). A Togliatti, che gli fa osservare come in precedenza si fosse deciso il rinvio della discussione relativa all'insegnamento religioso, risponde che «non si può generalizzare quello che è stato un caso eccezionale». In un terzo episodio gioca d'astuzia: di fronte alla richiesta di Cevolotto di integrare con un rappresentante dei partiti di sinistra il comitato costituito per predisporre il testo degli articoli sulla famiglia, propone (e ottiene) che il comitato venga integrato da Togliatti ma anche dal democristiano Moro (30 ottobre).

8. Come si vede, questi altri episodi, nei quali appare più sensibile alle ragioni di parte, riguardano argomenti che toccano la sua sensibilità di cattolico¹⁰. Per quanto attiene alla famiglia, tema che lo coinvolge particolarmente, propone che venga definita «una società di diritto naturale» (30 ottobre). Ritene infatti che la formula 'società naturale' sia troppo vaga, e che si debba «affermare il diritto dell'individuo e della famiglia di fronte allo Stato; un diritto, cioè, che preesiste a quello dello Stato, un diritto originario» (5 novembre). Il giorno dopo Moro avverte che questa rigida posizione rischia di essere controproducente¹¹. Nondimeno, Tupini insiste perché la sua formula sul diritto naturale venga posta in votazione, con il risultato che la sottocommissione la respinge (8 contrari, 2 favorevoli e 1 astenuto).

Sul tema dell'indissolubilità del matrimonio si contrappone a Togliatti, il quale

pensa che questo aspetto debba essere disciplinato dal codice civile piuttosto che dalla Costituzione. Prendendo la parola dopo una breve interruzione dei lavori, e parlando anche a nome degli altri democristiani, Tupini dichiara di non poter accettare l'ordine del giorno proposto dall'esponente comunista. I democristiani «non vogliono dare battaglia [...] su questa questione per motivi politici, ma intendono soltanto riaffermare un principio d'ordine morale e giuridico, secondo il quale la famiglia, cellula prima e fondamento naturale della società, deve trovare nella Costituzione la tutela della sua unità e della sua integrità».

Insiste pertanto che venga votato il principio. Togliatti replica che i comunisti «negli argomenti che vengono portati a favore della introduzione di questo principio [...] vedono una prova che tutto ciò viene fatto per dare una determinata impronta ideologica alla Costituzione». Al momento del voto prevale la linea democristiana, ma poi saggiamente l'Assemblea costituente deciderà di non inserire la parola 'indissolubile' nel testo costituzionale¹².

¹ Tupini nasce a Roma da genitori marchigiani e con le Marche manterrà sempre uno stretto rapporto, tanto che verrà eletto all'Assemblea costituente nel collegio di Ancona (ma già in precedenza, prima del fascismo, era stato eletto deputato nella regione). Per un breve profilo biografico v. *I deputati alla Costituente*, Torino, 1946, pp. 262 ss.; Francesco Malgeri, *Tupini, Umberto*, in «Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980», vol. III/2, Casale Monferrato, 1984, pp. 865 ss. Per una lettura più articolata cfr. AA.VV., *Umberto Tupini. Atti del Seminario di studi storici promosso dall'Istituto Luigi Sturzo*, Ancona, Tipolitografia Trifogli, 1991; F. Malgeri, *Umberto Tupini (1889-1973). Dal partito popolare al secondo dopoguerra*, Urbino, Quattrocento, 1993.

² Come è stato osservato, «il criterio-base dei lavori fu rappresentato dalle deleghe progressivamente disposte nei confronti di collegi sempre più ristretti (e

sempre più portati a non pubblicizzare né le discussioni né i voti)» (L. Paladin, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 48 ss.).

³ Si decide inoltre che sia alla prima che alla terza sottocommissione sono assegnati 18 deputati, mentre alla seconda 38.

⁴ Purtroppo, però, i lavori del Comitato non vennero verbalizzati. Assieme a Tupini, del comitato facevano parte Ambrosini, Callamandrei, Canevari, Cevolotto, Dossetti, Fanfani, Fuschini, Ghidini, Grassi, Grieco, Marinaro, Moro, Perassi, Rossi, Terracini, Togliatti.

⁵ Sulla «sua continua e poliedrica capacità di intervento» cfr. A.P. Capotosti, *Il contributo dei deputati marchigiani democristiani*, in AA.VV., *L'apporto dei parlamentari marchigiani alla elaborazione della Costituzione*, Ancona, s.n., 1979, p. 43 (il quale rileva inoltre «il senso di grande concretezza e di realismo politico che ispirava tutte le sue proposte di formula-

zione»: p. 40; ma per un episodio in controtendenza vedi qui, il § 8 del testo).

⁶ Coerentemente ammette eccezioni a questo regola quando viene sollevato un problema in precedenza non discusso (il 17 settembre relativamente alla presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva).

⁷ «Si verrebbe in tal modo a castigare la libertà con quelle direttive o finalità sociali o particolari che sono la conseguenza dell'intervento dello Stato. Permane l'impressione che sotto una concezione siffatta si nasconda il pericolo dello Stato totalitario, il quale, per il raggiungimento di quei fini determinati, finirebbe con l'incrinare le libertà individuali» (intervento di Mastrojanni, dal resoconto sommario del 1° ottobre).

⁸ «Non credo di indulgere alla "dietrologia" se suppongo che, forse d'intesa con De Gasperi, egli riuscì ad aggirare una questione che poteva suscitare difficoltà nei rapporti con il partiti

laici e risultare non priva di pericoli nel futuro per gli stessi partiti di massa, come Togliatti stesso in uno dei suoi interventi parve adombrare» (L. Elia, *Il contributo di Umberto Tupini alla carta costituzionale*, in AA.VV., *Umberto Tupini* cit., p. 47).

⁹ Sul decisivo ruolo di Tupini in questo episodio cfr. Capotosti, *Il contributo dei deputati marchigiani democristiani* cit., pp. 37 ss.

¹⁰ Del resto, già nel 1945, in qualità di presidente della Commissione di studi per la Costituente istituita dalla Democrazia cristiana, aveva sostenuto che «sarebbe antidemocratico ed impopolare non rinnovare, almeno nel nostro programma, la affermazione

che fu già dello Statuto e poi del Trattato Lateranense, che la religione cattolica è la religione dello Stato» (U. Tupini, *La nuova costituzione. Presupposti, lineamenti, garanzie*, in *I cattolici democratici e la Costituzione*, a cura di N. Antonetti, U. De Siervo, F. Malgieri, tomo II, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 459).

¹¹ Moro «esprime la preoccupazione che una formula come quella proposta dal Presidente possa incontrare ostilità preconcrete e non superabili, e che d'altra parte il termine 'diritto naturale', così controverso, offra una garanzia costituzionale meno salda di quella contenuta nella formula proposta dai relatori», cioè 'so-

cietà naturale'. L'episodio sembra smentire la consolidata lettura secondo cui nell'ambito delle file democristiane i più inclini a sottolineare i contenuti ideologici erano i "professorini" (v. per es., Elia, *Il contributo di Umberto Tupini alla carta costituzionale* cit., p. 45, il quale peraltro osservava che La Pira, Moro e Dossetti «erano assai meno dottrinali e più politici rispetto al figurino che poi si è tardivamente voluto costruire»).

¹² Per soli tre voti di scarto, nella seduta del 23 aprile 1947.



L'ultimo eroe. La psicologia della corruzione parlamentare nelle pagine di Gerolamo Rovetta

DAMIANO PALANO

1. Un uomo «che non sa più dir di no»

Dopo aver lambito il tema del Parlamento nelle *Lagime del prossimo*, Gerolamo Rovetta – prolifico scrittore bresciano, autore tra Otto e Novecento di numerosi romanzi e lavori teatrali¹ – metteva in scena direttamente, con *La moglie di Sua Eccellenza*, la politica romana e i suoi vizi. Nel romanzo pubblicato nel 1904, Rovetta si volgeva infatti direttamente al cuore della vita nazionale. Ma, in realtà, più che seguire i protagonisti nelle stanze del potere, si concentrava sull'impetosa descrizione del sottobosco della politica romana. Quel sottobosco di politici d'assalto, sordidi speculatori, donne del *demi-monde* e disincantati giornalisti, che lo scandalo della Banca Romana aveva rivelato agli occhi dell'opinione pubblica.

Per quanto nel romanzo di Rovetta mancassero indicazioni esplicite, la vicenda si collocava proprio nei burrascosi anni a cavallo tra i due secoli, segnati dagli

scandali finanziari, dalla repressione dei fasci siciliani, oltre che, soprattutto, dalla prima grande disillusione dell'Italia post-unitaria. In questo quadro, la corruzione e il trasformismo degli ambienti politici romani non erano più l'oggetto di una polemica radicale, ma un elemento iconografico ormai largamente consolidato. E proprio per questo, Rovetta assegnava al protagonista del romanzo il ruolo dell'eroe positivo: un *selfmade man* che si proponeva – con le proprie capacità e la propria onestà – di contribuire alla rinascita del Paese, ma che veniva fatalmente schiacciato dalle logiche politiche. Con *La moglie di Sua Eccellenza*, Rovetta ricostruiva infatti le tappe del fallimento politico, oltre che umano, di Giacomo D'Orea, un esponente della borghesia industriale, che, una volta giunto a Roma, finiva per inabissarsi nella palude parlamentare e per cedere alle connivenze, alle corruttele, al gioco delle raccomandazioni, agli intrighi del *demi-monde* capitolino. Al tempo stesso, però, nel romanzo, la lenta corrosione della fibra morale

dell'imprenditore si sovrapponeva – in una connessione per nulla accidentale – alla graduale sottomissione dell'ormai anziano D'Orea alle richieste e alle ambizioni della giovanissima moglie. Tanto che, proprio l'accostamento fra la Camera e la donna, fra le logiche parlamentari e le pretese della «moglie di Sua Eccellenza», fra la stessa psicologia dell'assemblea rappresentativa e l'altrettanto volubile psicologia femminile, costituivano forse l'elemento più interessante del romanzo.

In uno degli snodi più densi del romanzo, Giacomo D'Orea si abbandonava a un sfogo che segnava, per molti versi, il punto culminante del suo itinerario, oltre che l'inizio del declino, fisico e politico, destinato a condurlo rapidamente alla morte. Proprio in quel momento, prendeva a manifestarsi – insieme alla malattia e all'indebolimento fisico – una ancor più subdola dissoluzione. Quella stessa dissoluzione che aveva spinto D'Orea – l'industriale divenuto prima parlamentare e in seguito Ministro delle Poste e Telecomunicazioni – a perdere gradualmente la propria fermezza e ogni rigore morale. E che l'aveva dunque tramutato in un uomo «che non sa più dir di no»:

Mi stimano un minchione! [...] E la prova di essere ciò che sono, l'ho data io stesso, accettando un portafoglio, al quale neanche sono adatto, in questo momento, in queste condizioni e con questi uomini! [...] Che cosa sono io? ... Vuole che glielo dica?... Io sono l'uomo «che non sa più dir di no!» E non lo ero! Non sono nato imbecille! Ero un uomo forte, tenace, persino testardo! Io avevo una volontà e arrivavo a qualunque costo dove volevo e dovevo arrivare! [...] Allora sì, ho avuto la forza e il coraggio di piantare in asso il Governo e di mandare il Ministero a gambe all'aria piuttosto di cedere e di piegarmi a transazioni! Ma oggi... oggi sarà l'anemia, la nevrastenia, sarà il cuore che funzione male,

oggi... sono un debole. [...] Lei, vede, signorina, mi ha conosciuto tardi, quando non ero più io, quando ero già diventato l'uomo «che non sa dir di no!»... A Villars? Si ricorda? Non sapevo dir di no alla sua amica per il giuoco del tennis... e a Roma, non ho saputo dir di no al Quirinale!²

L'accostamento fra la sete di potere dei deputati di Montecitorio e l'ambizione della giovane «moglie di Sua Eccellenza» – su cui si giocava l'intero romanzo di Rovetta – non erano eccezionali nella letteratura del periodo. Per molti versi, infatti, proprio quella ambigua sovrapposizione forniva uno dei tasselli basilari alla raffigurazione della psicologia della «corruzione» costruita dai romanzi parlamentari dell'Italia di fine secolo³. Ovviamente, si trattava di una raffigurazione che – ben al di là dei suoi risultati artistici – può apparire oggi lontana, semplicistica e persino ingenua. Ciò nonostante propria quella sovrapposizione, più o meno esplicita, non ha perso gran parte del suo straordinario potere evocativo. Ma soprattutto – come cerco di dimostrare nelle prossime pagine – sembra anche costruire la base su cui è in seguito cresciuto più di qualche luogo comune storiografico sulla genesi della corruzione politica nel sistema politico italiano, oltre che sul ruolo giocato dal Parlamento nella «decadenza» del regime liberale nei primi decenni del Novecento.

2. Sequenze di una degenerazione

Secondo il quadro dipinto da Rovetta, D'Orea è un uomo che «si è imposto con l'autorità dell'intelligenza e del lavoro» e «con la rettitudine e la semplicità della vita», «è il nepote di una schiatta forte e utile, che anziché

degenerare, procede con lui e per lui verso una perfezione armonica e vittoriosa»⁴. Industriale arricchitosi con iniziative innovative, è tuttavia riuscito a conservarsi «nei rapporti nuovi, complessi e difficili lo stesso uomo fiero e forte, sotto un'apparenza mite e quasi timida, semplice e serio, conoscitore pronto ed arguto di sé stesso e degli altri»⁵. E l'attività politica ha costituito l'inevitabile, quasi obbligato, coronamento del successo economico. Infatti:

senza spiccate predilezioni per la politica, ha però dovuto dedicarsi. Onestamente liberale in tempi in cui molti lo sono disonestamente, è presto eletto deputato e dopo un paio di legislature, in uno degli ultimi ministeri della destra rosea, il portafoglio delle finanze gli è inflitto come un dovere verso il paese e per il paese.

A dispetto di questo impegno, non ha voluto cedere alle lusinghe della politica romana, alle sue regole, alle sue convenienze. Secondo le parole di Rovetta, infatti, gli manca «quella virtù o vizio — secondo i casi — che lo Spencer chiama "l'adattabilità degli ambienti"». «Alla mancanza di sincerità e probità politica egli non ha voluto, né saputo piegare», e così,

dopo pochi mesi di governo, mentre è tutto infervorato in un piano di riforme nel quale vede un rinnovamento economico del paese, si trova di fronte alla necessità politica di tergiversare, di rinunciare al meglio delle sue idee per manipolare una delle solite «esposizioni finanziarie» a base di transazioni, di lustre, di ipocrisia e di falsità. È preso da un impeto di sdegno. Tutto il suo orgoglio di galantuomo si ribella alle pretese dell'affarismo e dell'*arrivismo* che gli si stringono d'attorno ed infischandosi della crisi e dello scandalo, lascia il governo per tornare ai suoi stabilimenti industriali, a' suoi poderi e alle sue imprese⁶.

A fianco dell'integerrimo Giacomo D'Orea, sin dal principio Rovetta colloca

però un fratello, Luciano, cui invece risulta del tutto estraneo l'inflessibile rigore del protagonista, e che appare attratto dai raffinati ambienti della nobiltà, dalla seduzione degli alberghi di lusso, dal fragore dei *cafés chantants*. Ed è proprio in occasione del matrimonio di Luciano con la duchessa Maria Moncavallo, esponente di una famiglia aristocratica ormai prossima alla rovina, che, nella vita dell'incorruttibile Giacomo, entra Remigia: la giovanissima sorella di Maria, che, con la sua grazia ancora acerba, riesce a sedurre l'attempato imprenditore, decidendolo al matrimonio. Ma proprio quella che pare all'avvio del romanzo solo come una graziosa e ingenua ragazzina — poco più di una bambina, impegnata in una partita di tennis — è destinata gradualmente a esibire uno spietato cinismo e un'insaziabile sete di potere. Ed è così che quel sì, pronunciato dinanzi alla ragazzina da Giacomo D'Orea, sul bordo del campo da tennis di Villiers, diventa il primo di una lunga serie, oltre che il primo gradino di un disfacimento che troverà il suo culmine nella nuova esperienza romana.

Dopo l'ennesima crisi di governo, Giacomo è infatti nominato Ministro. E, a quel punto, l'acerba bellezza di Remigia, rapidamente sposatasi con Giacomo, inizia a far intravedere le ambizioni della «moglie di Sua Eccellenza»; una moglie ancora per gran parte ignorante delle complesse dinamiche parlamentari e degli intrecci ministeriali, ma non per questo meno decisa a vedere soddisfatto il proprio orgoglio:

Remigia, ormai, non ha più altro in mente che Roma e il Ministero. La sua vanità e il suo orgoglio, la sua smania di prevalere e di dominare, sono attizzati in lei dal corso stesso degli avvenimenti [...]. «Ottenere ciò che più si desidera e desiderare ciò che è più difficile ottenere» po-

trebbe essere a sua divisa. Certo, il raggiungere l'impossibile è sempre stata la sua mira⁷.

Nella sezione romana che conclude il romanzo si ritrovano – fusi insieme senza particolare originalità – tutti i motivi topici del «romanzo parlamentare», ossia di quella sorta di nuovo genere letterario che incontra particolare fortuna nell'Italia di fine secolo. Un genere in cui si provano – senza particolare successo – anche Fogazzaro nel *Daniele Cortis*⁸, De Roberto nel postumo *L'imperio*⁹, Pirandello nel sofferto *I vecchi e i giovani*¹⁰, e che conosce i suoi esiti più fortunati – almeno in termini di seguito di pubblico – nella letteratura d'appendice: in particolar modo, in romanzi come *Corruttela* di Vittorio Bersezio¹¹, *L'Eredità Ferramonti* di Gaetano Carlo Chelli¹², *Fidelia* di Arturo Colautti¹³, *L'ultimo borghese* di Enrico Onufrio¹⁴, *La conquista di Roma* di Matilde Serao, *Decadenza* di Luigi Gualdo¹⁵. Come in molti di questi romanzi, anche in quello di Rovetta si ritrova infatti il motivo del viaggio del protagonista – quasi invariabilmente assunto come eroe positivo – verso una Roma intesa simbolicamente non solo come centro di corruzione politica, ma anche come luogo di disfacimento morale, di decadenza dei costumi, di corrosione degli ideali del passato. Si tratta, dunque, di un itinerario in cui l'eroe si trova dinanzi all'alternativa fatale tra l'abbandono degli ideali e dei principi morali, da un lato, e, dall'altro, la fuga da una realtà ormai non più modificabile: un'alternativa destinata a risolversi in uno scacco totale, se non addirittura in un rovesciamento radicale dei principi morali. Ed è proprio in questo fosco scenario che – nel dar forma narrativa alla «psicologia della corruzione» – la contrapposizione fra l'eroe e il Parlamento viene a confondersi con la contrapposizio-

ne fra l'eroe e la donna: una donna raffigurata, quasi senza eccezioni, come simbolo di una sete di potere inesauribile, talvolta addirittura ferina.

Come negli altri romanzi del genere, lo scenario di Montecitorio è ricreato anche da Rovetta mediante una serie di sequenze quasi obbligate: la seduta parlamentare, la dinamica confusa della «crisi», l'insediamento del Governo, il discorso del Ministro. E Rovetta non esita neppure a mettere direttamente in campo il Presidente del Consiglio, il Ministro della Guerra, il Ministro della Difesa e alcuni sottosegretari, impegnati tanto sulla tribuna del Governo, quanto, in abiti meno solenni, nei palchi del Teatro Costanzi o nei salotti dell'aristocrazia. Quasi inevitabilmente, l'ambientazione romana si affianca a una critica – implicita, almeno in questo caso – del trasformismo della vita parlamentare italiana. E, in effetti, dall'affresco dipinto da Rovetta nessuna forza politica – con l'isolata eccezione del solo Giacomo D'Orea – esce indenne. «Per Sua Eccellenza D'Entracques», Ministro della Guerra, conte e generale, oltre che futuro marito di Remigia, per esempio, «ministero di Destra o ministero di Sinistra, ministero Liberale o ministero Conservatore, è tutto "un servizio"»¹⁶. Non si salvano neppure i socialisti, dato che nelle loro fila si arruola persino, per semplice spirito di rivalsa nei confronti del fratello, Luciano D'Orea, scialacquatore di patrimoni, frequentatore assiduo degli ambienti mondani, oltre che amante e finanziatore della cantante Fanfan Tricouse¹⁷. Ma gli strali più caustici sono forse riservati al giovane Leonida Staffa, passato dopo una breve militanza nelle file radicali a una carriera governativa e, soprattutto, sensibile estimatore del fascino delle signore dell'alta

società. Un uomo, come lo descrive lo stesso Giacomo D'Orea nel romanzo,

che ha ottenuto tutti gli impieghi e tutti gli onori dalla monarchia a furia di fare il repubblicano! Un feroce rivoluzionario addomesticato dallo stipendio, che della sua fede e dei suoi ideali non conserva più che un simbolo nel grande cappellone a cencio! Un carattere adamantino che mostra tutta la sua fermezza democratica e la sua energia radicale nel coraggio di non volersi mettere il frac... nemmeno a corte!¹⁸

La polemica contro il trasformismo e l'assenza di valori politici – inaugurata fin dai primissimi anni Sessanta dal caustico *pamphlet* di Ferdinando Petruccelli della Gattina, *I moribondi di Palazzo Carignano*¹⁹ – accomuna d'altronde tutti i romanzi parlamentari, che, quasi invariabilmente, raffigurano il deputato come un parassita e un profittatore. Nell'*Ultimo borghese* di Onufrio, per esempio, la degradazione assume i contorni di un disfacimento generale della Terza Roma, contro cui il protagonista si trova del tutto impotente:

Spesso egli passava le giornate alla Camera, e colà assisteva a tutto quell'agitarsi e scalmanarsi di gente gretta, volgare, senza idee, senza coltura, senza carattere, a tutto quell'irrompere di vanità, di ambizioni, di cupidigie, a quell'urto continuo e violento di interessi, a quella pompa sfacciata di ciarlatanerie, di menzogne, di falsità. Egli si sentiva soffocare da quell'aria impura che respirava colà. Ma più che tutto lo nauseava la vista di quei deputati, uomini nulli, che seguono come pecore l'uno o l'altro partito, l'uno e o l'altro gruppo, e che nonostante non si rassegnano modestamente al loro ufficio di pecore, cioè di belare, di brucare, di ruminare²⁰.

Ma simili toni di protesta contro la Camera, assunta a simbolo della volgarità della nuova era, si trova anche, più o meno nello stesso periodo, nella *Conquista di Roma* di Matilde Serao, che, non senza evidente sar-

casmo, si sofferma sulla «prima delusione di chi visita il Parlamento italiano»:

tutte le facce avevano un uguale colorito, si assomigliavano, non si potevano riconoscere le persone: era un insieme monotono, senza disegno, per cui uno si tirava indietro, ristucco. Ma questo ambiente che unificava tanti vizi, tante età, tante condizioni e tante acconciature diverse, questa specie di livello che le più ribelli teste subivano, questa impronta comune cui niuno, entrato nell'aula, poteva sfuggire, produceva una impressione immensa: l'aula sembrava un grande luogo sacro che annientava l'individuo, un recinto che domava l'intelligenza, le volontà, i caratteri, in cui per rialzarsi, per essere uno, bisognava avere il profondo e fervido ardore mistico o l'audacia del sacrilegio che rovescia l'altare²¹.

È però in un altro lavoro della scrittrice, *Vita e avventure di Riccardo Joanna*, che si affaccia l'ulteriore motivo, altrettanto cruciale, di una donna raffigurata – secondo quanto ha notato acutamente Alessandra Briganti – «come fattore di immobilità, come ostacolo tra l'eroe e l'azione», come «la creatura che tutto prende senza dare, olimpica, indifferente forza distruttiva; e nello stesso tempo essere frivolo e vano, superficiale e capriccioso»²². Proprio questa connotazione antifemminista, nel *Daniele Cortis* di Fogazzaro, si trova d'altronde affiancata, già a metà degli anni Ottanta, alla critica della rappresentanza parlamentare e delle classi dirigenti italiane, all'interno di una costruzione narrativa in cui «il motivo della folla vista nella duplice modalità di livellamento e di minacciosa forza distruttrice, implicava [...] il rifiuto del sistema democratico e l'attesa dell'eroe che verrà»²³. E circa un decennio dopo – soprattutto sull'onda del cruciale biennio degli scandali bancari – simili istanze si trovano ancora una volta strettamente intrecciate nelle *Vergini delle Rocce* di D'Annunzio,

dove il Parlamento viene metaforicamente a sovrapporsi alla fetida attrazione della «Folla» e della «Femmina». Se infatti, da un lato, D'Annunzio scrive che «per fortuna lo Stato eretto su le basi del suffragio popolare e dell'uguaglianza, cementato dalla paura, non è soltanto una costruzione ignobile, ma è anche precaria»²⁴, dall'altro, nel delineare un grottesco programma politico superomista e cesarista, il poeta affianca il potere di contaminazione della folla e della donna, entrambe accomunate dall'essere ostacolo all'azione dell'eroe:

A giudicarne dalla qualità dei tuoi pensieri, tu sembri contaminato dalla folla o preso da una femmina. Per avere attraversato la folla che ti guardava, ecco, tu già ti senti diminuito dinanzi a te medesimo. Non vedi tu gli uomini che la frequentano divenire infecondi come i muli? Lo sguardo della folla è peggio che un getto di fango; il suo alito è pestifero. Vattene lontano, mente la cloaca si scarica. Vattene lontano, a maturare tutto quel che hai raccolto. [...] Non t'indugiare; non ti lasciar contaminare dalla folla, né ti lasciar prendere da una femmina²⁵.

Se in gran parte dei romanzi parlamentari italiani la donna – in quanto elemento perturbatore – viene ambigualmente accostata alla mediocrità della massa e, conseguentemente (secondo una successione all'apparenza coerente), alla logica del sistema rappresentativo, non è neppure sorprendente che Rovetta si accanisca con grande insistenza contro il «*rabbagasse*» Leonida Staffa. In un ritratto polemicamente tanto connotato incide certo la personale disillusione sulle potenzialità riformatrici delle forze democratiche e radicali. Ma, al di là di questo, lo scrittore bresciano non esita a fissare proprio nella figura di Staffa quella inestricabile commistione di politica e sensualità, per cui l'ambizione della carriera risulta strettamente intrecciata con

un insaziabile appetito sessuale. In effetti, il Sottosegretario di Stato – come rimarca Rovetta in più di un'occasione – «ha la smania delle signore», una «smania» che finalmente, dopo essere giunto a Roma e aver conquistato la ribalta politica, può riuscire a soddisfare:

Belle o brutte, giovani o vecchie, egli le sbircia, le occhieggia da tanto tempo, e – ahimè! – sempre da lontano! Si può dire che è nato con quella voglia in corpo! [...] Giovanissimo, quando ancora faceva le prime armi repubblicane, scaraventando dalla *Bandiera* bottiglie d'inchiostro rosso, di un bel rosso puro, prettamente plebeo, contro i favoriti e le Favorite, – con la maiuscola, – della lista civile, egli mandava pure alla *Bizantina* gli «asterischi del contino Ipsilon» che scriveva di straforo, tingendo la penna nel più azzurro e araldico giulebbe e lardellando la sua nobile prosa di *eburnee spalle regali*, di *incessi sovrani*, di *maestà matronali*, di *crème*, di *fine-fleur*, e di *high-life*. Con gli anni, evolvendosi ed elevandosi, diventato a mano a mano direttore di giornali e di riviste, democratico in politica e aristocratico in letteratura, creato segretario e presidente di tutte le missioni e di tutte le Commissioni, nominato all'Università professore ordinario, per un caso straordinario e, finalmente, eletto deputato, il contino Ipsilon comincia a poter vedere le gran dame, quella vera *haute* di Roma, un po' più a suo agio, alla Camera, ai Lincei, alla Palombella²⁶.

Proprio grazie al Sottosegretario Staffa, Remigia riesce d'altra parte a conquistare quel ruolo che il rigore del marito Giacomo le nega. Ed è infatti mediante il gioco di seduzione imbastito con l'ex repubblicano che «la moglie di Sua Eccellenza» ottiene la prima di una lunga serie di raccomandazioni. E, da questo punto di vista, l'aspetto più significativo è che nella sagoma del «*Rabbagasse*» radicale vadano a intrecciarsi i motivi della passione sensuale e quelli di un'ambizione di potere altrettanto insauribile: proprio questi due aspetti sono infatti gli ingredienti pressoché indispen-

sabili per dare sostanza alla caratterizzazione della «corruzione» parlamentare.

D'altronde, la connessione fra l'immagine di una donna corruttrice e la dissoluzione della moralità politica non è un motivo introdotto dai romanzi parlamentari italiani. Per molti versi, quella stessa immagine costituisce un tratto ricorrente anche dei grandi romanzi di ambiente politico dell'Ottocento francese. E, in effetti, proprio questi romanzi – come è stato osservato – «influenzeranno largamente i minori narratori italiani nella costruzione di intrecci, nelle situazioni e persino nella descrizione di ambienti»²⁷. Già nella prima metà del secolo gli esempi autorevoli di Balzac e Stendhal avevano assegnato un ruolo significativo, negli intrighi politici, a donne capaci di utilizzare le armi della seduzione come strumento di potere. Ma la connessione fra la dissoluzione dei costumi politici e la corruzione sessuale – intrecciate in una simbolica raffigurazione della degenerazione della nazione – doveva trovare le più note ed efficaci trasposizioni letterarie, dopo la caduta del Secondo Impero, nelle avventure del *Bel-Ami* di Maupassant, in romanzi come *Le Nabab* o *Numa Roumestan* di Alphonse Daudet, oltre che, soprattutto, nelle celebri pagine di Emile Zola.

Se la componente sessuale – insieme alle sue espressioni patologiche e devianti – tinge spesso di tonalità quasi morbose i romanzi del ciclo dei Rougon-Macquart, essa infatti non viene mai meno quando Zola dirige il proprio sguardo verso la vetta della piramide sociale. Una lampante testimonianza della degenerazione della Francia viene, per esempio, dalla passione senile e irrefrenabile dell'anziano, rispettato e morigerato conte Muffat per Nanà: quella stessa ragazza attraverso la quale – come scrive

Zola – «la putredine lasciata fermentare nel popolo, risaliva, e infettava l'aristocrazia», e che appare come «una forza della natura, un inconscio fermento di distruzione, che contaminava Parigi tra le sue nivee cosce, facendola andare a male, come le donne, nelle ricorrenze mensili, fanno andare a male il latte»²⁸. Ma una testimonianza di questa degenerazione giunge anche, e in modo forse ancor più significativo, dalla febbre di Sua Eccellenza Eugène Rougon per Clorinde, straordinario modello di donna machiavellica, destinata a conquistare un posto di confidente addirittura dell'Imperatore. Proprio Clorinde, in una scena memorabile del romanzo, respinge un'aggressione sessuale del Ministro e arriva a frustare un Rougon ridotto ormai a uno stato ferino. E più tardi – in una folgorante descrizione del carattere bestiale del *demi-monde* che circonda l'alta società imperiale – la medesima Clorinde ostenta con compiacimento un collare per cani di velluto nero, donatole dallo stesso Bonaparte, sul quale, a coronamento di una travolgente ascesa sociale, si legge l'inequivocabile frase «Appartengo al mio padrone»:

Essa aveva voluto quella servitù. [...] Essa stessa lo pubblicava, lo portava sulla spalla. Se si avesse prestato fede ad una storia sussurrata d'orecchio in orecchio, essa avrebbe avuto per primo letto a quindici anni un mucchio di paglia ove dormiva un cocchiere in fondo ad una scuderia. Più tardi era salita in alti talami, sempre più alti, talami di banchieri, di funzionari, di ministri, allargando la sua fortuna in ciascuna di quelle notti. Poi d'alcova in alcova, di piano in altro piano, come un'apoteosi, per soddisfare un'ultima volontà e un ultimo orgoglio, essa aveva posto la sua bella e fredda testa sull'origliere imperiale²⁹.

Non è certo casuale, dunque, che, dinanzi a Rougon (ormai uscito dalle simpatie dell'Imperatore, ma destinato a ricorrere

all'aiuto proprio della giovane per tornare da protagonista sulla scena politica), Clorinde si soffermi sull'«onnipotenza della donna», sulla sua capacità di trasformare in ministro chiunque, persino un usciere, «un imbecille qualunque», con frasi che assumono un valore quasi paradigmatico per il consolidarsi dell'immagine della «corruzione», a un tempo politica e morale, della nazione:

- Vedete, mio caro, ve l'ho detto molte volte, avete torto di disprezzare le donne. No, le donne non sono tanto bestie, come voi credete. Molto m'incolleriva l'udirvi trattarci da passe, da mobili inutili e che so io? [...] Voi siete fortissimo mio caro! Ma tenete bene a mente una cosa: che una donna ve la farà tenere tutte le volte ch'essa vorrà prendersene la pena³⁰.

La lezione di Clorinde sembra essere condivisa dallo stesso Rovetta, tanto che, dinanzi alle abilità seduttive di Remigia, l'avvocato Berlendis, suo consigliere, può affermare: «la donna, la bella donna, la bella donna civetta, ecco la più provvida delle istituzioni!»³¹. Ma soprattutto, come in Zola, anche in questo caso l'azione della donna viene assunta interamente come simbolo della stessa «corruzione», come espediente non puramente retorico che, in differenti declinazioni, riesce a rafforzare l'immagine di Montecitorio come luogo esemplare di una degradazione morale, ma anche fisica e psicologica. E se, da un lato, una simile iconografia può attingere al repertorio romantico della donna vampiro³², dall'altro, è anche rafforzata dalla rappresentazione della psicologia femminile delineata dal positivismo *fin de siècle*, cui in Italia fornisce un contributo per molti versi fondamentale l'antropologia criminale di Cesare Lombroso³³.

3. Una lenta depravazione?

Proprio mentre gli scandali bancari emergono in tutta la loro gravità, Lombroso e alcuni dei suoi allievi più noti non mancano d'altronde di delineare uno schema esplicativo di quell'intreccio di corruzione che sembra coinvolgere gran parte del mondo politico e finanziario. In un articolo scritto con il giovane Guglielmo Ferrero già nel 1893, Lombroso presenta la truffa come un reato molto differente dal furto o dall'omicidio. In qualche modo, si tratta, ai suoi occhi, di una forma evolutiva della condotta criminale, compiuta non da «delinquenti nati» ma da «criminaloidi», «che non differiscono che ben poco dagli onesti». E, in effetti, deve essere intesa come una conseguenza della trasformazione dei costumi e dei criteri morali dominanti, che incide non tanto sui marginali, quanto su individui perfettamente integrati nel consorzio sociale:

La truffa e l'abuso di pubblica fiducia sono, infatti, di quei reati che non possono venire commessi che da persone colte e simpatiche, che non destino la ripugnanza e la diffidenza coi molti tratti degenerativi degli altri criminali, che esercitino anzi un fascino anche su quelli che colla logica si opporrebbero alle loro cabale. Gli è: che la truffa è una trasformazione evolutiva, civile, se si vuole, del delitto, che ha perduta tutta la sua crudeltà, la durezza dell'uomo primitivo di cui il reonato è l'immagine, sostituendovi quell'avidità, quell'abito della menzogna, che vanno sventuratamente diventando un costume, una tendenza generale, salvo che in costoro è più concentrata e con intento più dannosi³⁴.

Una simile lettura degli scandali bancari si innesta su una più generale critica del sistema parlamentare, in cui i cultori dell'antropologia criminale intravedono – in sostanziale consonanza con una

parte della nuova generazione intellettuale – molte delle cause del ritardo nel processo di modernizzazione del Paese. In effetti, Lombroso e i suoi allievi offrono tasselli importanti alla costruzione della retorica antiparlamentare di fine secolo, contribuendo in modo significativo a corroborare quell'immagine della corruzione politica che andava affiorando, seppur confusamente, dalla letteratura soprattutto francese.

Negli scritti dello stesso Lombroso o di Enrico Ferri – allora peraltro vicini alle istanze del movimento socialista – si trova una quasi unanime critica del Parlamento, inteso come assemblea destinata a elidere inevitabilmente le qualità individuali e ad abbassare persino il «genio» al medio-cresce livello della massa. Nel *Delitto politico e le rivoluzioni*, Lombroso e Rodolfo Laschi, richiamandosi a Nordau, definiscono per esempio la fede nel parlamentarismo come una «menzogna convenzionale», che «ogni giorno mostra a nudo la sua triste impotenza e la fede nell'infallibilità di uomini che spesso sono a noi inferiori»³⁵. Questo atteggiamento scaturisce non soltanto dalla critica delle classi dirigenti italiane, ma anche dal sospetto nei confronti della mediocrità e del «misoneimo» della collettività e dall'esaltazione delle capacità di invenzione e innovazione del «genio»³⁶. Dinanzi alla trasformazione delle forme criminali, però, i limiti del sistema parlamentare – limiti connaturati alla sua stessa natura assembleare – sono però destinati a produrre conseguenze sempre più gravi. In queste condizioni, «il sistema parlamentare», osservano Lombroso e Ferrero, non solo non costituisce affatto una «garanzia dell'onestà», ma si tramuta in «istrumento di disonestà», perché la competizione

elettorale e la logica assembleare tendono a premiare i corrotti e i mediocri:

Nella lotta elettorale non sono le qualità intellettuali e ancor meno le morali che decidono della vittoria; anzi. L'uomo che ha la coscienza franca e dice i mali e propone i rimedi, urta gli interessi dei grandi elettori; l'uomo onesto, che non vuol mercanteggiare così, non urta nulla, ma non conquista nulla; e tutti rischiano di essere battuti dal mediocre, che contenta tutti con un programma insignificante, dallo sfacciato e dal corrotto che si adattano a comprare suffragi o a mettersi a servizio dei potenti del luogo³⁷.

Le ipotesi delineate nel '93 vengono ulteriormente riprese dallo stesso Ferrero, che, proprio su queste basi, elabora, qualche anno dopo, una teoria di chiara impronta spenceriana, sulla logica evolutiva del delitto³⁸. Ma anche Lombroso tenta di trovare una logica nell'esplosione di queste nuove forme di truffa e corruzione, e così nell'articolo *Funzione sociale del delitto*, pubblicato nel '95, sostiene per esempio che delitti così diffusi devono in qualche modo rappresentare anche un fattore di progresso, o, quantomeno, uno stimolo all'evoluzione, se non altro perché hanno l'effetto di preparare una reazione da parte delle vittime impotenti dei soprusi:

Nell'epoca nostra, specialmente in Francia e in Italia, gli abusi indecenti degli avvocati e dei deputati, a cui il potere è uno strumento continuo di rapina su tutti e contro tutti, l'abuso protetto da immunità parlamentari, da codici, che essi dichiarano fabbricati molte volte in favore dei disonesti [...], deve far rinnovare quella primitiva reazione, che già avvenne nei primi tempi contro il male e per cui sorse il diritto³⁹.

Per quanto la lettura di Lombroso sia destinata a scontrarsi con inevitabili critiche (tra cui quelle severe di Napoleone Colajanni⁴⁰), essa trova anche dei sostenitori. Per esempio, Laschi prende le mosse

da quelle frammentarie intuizioni per sottoporre il fenomeno della *Delinquenza bancaria* al vaglio impietoso dell'antropologia criminale⁴¹. Ma un successo maggiore arride sicuramente alla lettura della corruzione parlamentare fornita da Scipio Sighele, allievo di Ferri e autore, alcuni anni di prima, di quella *Folla delinquente* che offre un contributo cruciale al dibattito della psicologia collettiva di fine Ottocento⁴². Proprio sulla scorta dei propri studi sulla dinamica psicologica della folla, Sighele non procede soltanto sul terreno di un'interpretazione della corruzione politica che si presenta come 'scientifica', ma, soprattutto, compie un passo decisivo verso la cruciale equiparazione tra il distruttivo potere della seduzione femminile e la capacità del Parlamento di dissolvere rapidamente ogni senso morale.

Nel suo opuscolo *Contro il parlamentarismo*, Sighele riprende l'ipotesi già utilizzata per descrivere la psicologia della folla: secondo il giovane studioso, per effetto di particolari sollecitazioni esterne, le folle, come tutti gli aggregati eterogenei di individui, possono essere trascinate a compiere azioni immorali e, addirittura, efferati delitti. In questo senso, già al principio degli anni Ottanta, nei suoi *Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Ferri aveva osservato che «la riunione degli individui non dà mai un risultato eguale alla somma di ciascuno di loro», e che, pertanto, «dall'aggregazione di individui di buon senso si può avere un'assemblea senza senso comune; come nella chimica dalla combinazione di gas si può avere un corpo liquido»⁴³. Nel suo lavoro sul Parlamento, Sighele si limita per molti versi ad applicare questa tesi generale al caso specifico delle assemblee elettive. «Nessuno ha

creduto», scrive Sighele, «di combattere il Parlamento, anziché nelle persone che lo costituiscono, nella sua essenza di organismo collettivo». Al contrario, ai suoi occhi è proprio a questo livello che è necessario impostare la questione, per il semplice motivo che le nuove scoperte scientifiche hanno dimostrato che «l'unione di più intelligenze diminuisce, anziché accrescere, il valore intellettuale della decisione da prendersi», e che, dunque, «l'essere in molti, anche intelligentissimi, non può che condurre a un risultato intellettualmente mediocre»⁴⁴.

Puntando sul meccanismo della suggestione ipnotica, Sighele riesce a completare quell'operazione di 'sessualizzazione' del Parlamento (e, più spesso, della Camera), che contribuisce a consolidare l'immagine di una corruzione intesa come degradazione morale e progressivo cedimento del singolo al potere dell'assemblea. Anche la Camera – così come la folla – diventa dunque «femmina», e appare così contrassegnata da una psicologia «isterica», volubile, manipolabile, oltre che capace di improvvisi slanci emotivi:

La Camera [...] è psicologicamente una femmina e spesso anche una femmina isterica. [...] Basterebbe, per provare la verità di questa definizione umiliante, osservare la differenza che esiste fra i deputati quando sono nell'aula, e i deputati quando sono nei corridoi. La mobilità straordinaria della loro psicologia non ha davvero riscontro altro che nei temperamenti isterici. Gli uomini che voi avete visto, un minuto prima, minacciarsi colla voce e col gesto, sfidarsi quasi cogli occhi, li vedete ora venirsi incontro col sorriso sulle labbra e stendersi amichevolmente la mano. [...] I rapporti sono mutati, e più ancora le parole e i giudizi. [...] Le frasi fatte che, nell'aula, si tuonavano come fossero assiomi, ora vengono messe in ridicolo. Chi gridava che la salvezza era nella libertà, implora adesso un uomo, cioè

una dittatura, per salvare la situazione. Verità – al di qua della porta; errore – al di là. Da una parte, il palcoscenico, dall'altra, la realtà delle cose⁴⁵.

Nel ritratto della Camera delineato da Sighele si possono trovare quegli stessi elementi che costituiscono lo sfondo dei romanzi parlamentari. Quello sfondo che più tardi, nell'*Imperio*, De Roberto – un autore così sensibile non soltanto verso la lezione del naturalismo francese, ma anche verso le ipotesi della scuola positiva⁴⁶ – fisserà nel cinismo generalizzato e nel «confusionismo» elevato a regola di condotta, scoperti da Consalvo Francalanza una volta giunto a Montecitorio⁴⁷. Ma l'efficacia dell'operazione di Sighele consiste nel dare una veste scientifica a quell'immagine consolidata dalla letteratura. E riesce nell'intento grazie a un abile utilizzo dello schema della suggestione ipnotica, che fornisce una spiegazione almeno all'apparenza scientifica e coerente della graduale dissoluzione delle regole morali del deputato. Si tratta, nel discorso di Sighele, di una dissoluzione indotta proprio dal numero, dalla presenza femminile, emotiva e distruttiva della Camera, assunta in questo caso come folla in grado di «corrompere» il parlamentare grazie a una seducente e primitiva bestialità, in fondo simile a quella con cui Nanà trascina il conte Muffat in un abisso torbida sensualità. «Il microbo del male» – osserva Sighele – «ha una potenza d'espansione infinitamente più grande di quella del microbo del bene». E l'ambiente in cui il deputato si trova a operare costituisce un letale bacino di coltura per la diffusione di quello che il criminologo descrive – con una pagina letteraria che vale la pena rileggere – come un vero processo di «degenerazione», di indebolimento psichico e morale:

Anzitutto, la vita del deputato – intendo le ore passate nei corridoi della Camera – non è certo fatta per fortificare il carattere. In mezzo a quei discorsi, che si gabellano per idee politiche e non sono spesso che pettegolezzi, la volontà si fonde in parole. Avvicinando continuamente gli avversari le convinzioni meglio temprate si smussano, si ammoliscono. Il sarcasmo dei colleghi più astuti umilia sulle prime gli ingenui e gli onesti della politica; le ribellioni spontanee che questi hanno il pudore di fare, trova degli scettici, degli indifferenti, dei canzonatori; la loro rigida onestà, dinanzi a quel plebiscito contrario, comincia a vacillare, ed essi si chiedono: se gli altri avessero ragione? E una volta entrato il dubbio – poiché dinanzi all'onore dubitare vuol dire essere sconfitti, – la vittoria dell'immoralità è sicura. Un piacere dapprima, una piccolissima ingiustizia in seguito: la breccia è aperta. E mano mano che si procede per questa strada, così ripida da esser certi che una volta messovi il piede si precipita fino in fondo, la coscienza cerca di scusare il suo cambiamento col più gesuitico e più infelice dei conforti: *tutti fanno così! La mia responsabilità, se pur esiste, è infinitesima*. E per tal modo, nel fatto d'essere in molti, oltre la causa della corruzione trovano – ultimo danno – l'illusione d'una scusa⁴⁸.

Proprio la 'sessualizzazione' della Camera – che a Sighele riesce con particolare efficacia – offre d'altronde una delle chiavi privilegiate per la costruzione narrativa della dinamica psicologica della «corruzione», con continui scambi fra scienza e letteratura. Persino Pirandello, diversi anni dopo, ne *I vecchi e i giovani*, rievocando il clima drammatico della crisi del 1893-'94, non manca di rivisitare questo motivo, seppur secondo una modalità specifica. Anche in questo caso, infatti, lo scrittore siciliano, come Rovetta, insiste sul duello fatale fra un anziano, potente uomo politico e una giovane donna. Così, anche Pirandello si sofferma sulla ridicola soggezione del sessantasettenne ministro Francesco D'Atri – esiliato dopo il '48, eroe della rivoluzione

nazionale, protagonista della vita politica della nuova Italia – nei confronti di Giannetta Montalto: la giovanissima moglie, coinvolta in una relazione sentimentale, nota a tutti, con lo spregiudicato Corrado Selmi, vero padre di sua figlia. Il ritratto del vecchio rivoluzionario si tinge così di quelle tinte drammatiche – inconfondibilmente pirandelliane – assenti invece nel romanzo di Rovetta. In una delle scene più riuscite, Francesco D'Atri – con la barba e i radi capelli tinti di un improbabile colore giallastro, succube di una giovane donna del tutto indifferente ai suoi richiami – ci appare chinato sulla culla della bambina, mentre assiste attonito e impotente al suo pianto notturno. E, in questo modo, non può che diventare il simbolo di una stagione in cui si delinea il fallimento di una generazione: una stagione in cui «diluviava il fango» e in cui «pareva che tutte le cloache della città si fossero scaricate e che la nuova vita nazionale della terza Roma dovesse affogare in quella torbida fetida alluvione di melma, su cui svolazzavano, stridendo, neri uccellacci, il sospetto e la calunnia»⁴⁹. In altre parole, il volto grottesco di Sua Eccellenza D'Atri, la sua sottomissione alla ribelle incoscienza della giovane Giannetta, il suo «rammollimento cerebrale», insieme al disfacimento fisico, possono diventare l'efficace raffigurazione del disfacimento del corpo della nuova nazione italiana, disgregata dalla corruzione dilagante:

da un pezzo ormai Francesco D'Atri non aveva più la guida di sé, né più lui soltanto comandava in sé a sé stesso. [...] Quelle sue nozze tardive con una giovine; l'illusione che il prestigio del suo passato e degli altissimi onori a cui era venuto sarebbe valso a compensare, nella stima e nel cuore di lei, quanto di fervor giovanile doveva di necessità mancare al suo affetto grato e profondo; il lusso avventato; la relazione scandalosa

della moglie col Selmi, quella bambina... potevano da un momento all'altro diventar pretesto d'accusa e di maligne insinuazioni, cagione di chi sa quali protesti oltraggiosi. [...] Mondo d'ogni colpa, integro per sua sola debolezza, per quella illusione così presto perduta, si vedeva trascinato dalla moglie giù nel fango della piazza, ove una canea famelica di scandalo lo aspettava per farne strazio, accozzando in uno sconcio impasto il suo corpo e quello della moglie e del Selmi⁵⁰.

Il pessimismo scaturisce d'altronde dalla premesse stesse dell'analisi. Per esempio, concludendo la requisitoria contro il parlamentarismo, Sighele non lascia troppe illusioni a proposito di una modificazione sostanziale del sistema. «Immoralità di persona – immoralità di partito – immoralità di governo – tutto questo», scrive, «è la conseguenza necessaria e fatale di un sistema che pare creato apposta per peggiorare gli uomini anziché migliorarli». In un simile sistema, l'eroica resistenza del singolo non può che essere fatalmente destinata a scontrarsi contro il costante riprodursi di un meccanismo inevitabile:

Il deputato – prima di diventar tale – stigmatizzava il contegno e la condotta di quelli che erano allora deputati; come i ministri, prima di esser tali, cioè dai banchi dell'opposizione, gridavano contro il Governo. Gli è che, non essendo ancor presi nei denti della ruota fatale, avevano l'illusione che vi si potesse resistere. Non sapevano che la politica è una lenta depravazione cui pochissimi sanno sfuggire; e anche i migliori, quando venivano dalle lontane provincie con alti ideali e con sogni rosei, non sospettavano che alla luce che li attirava avrebbero bruciata la loro onestà⁵¹.

Sebbene la condanna di Sighele muova dagli assunti della neonata psicologia collettiva, la sua posizione si innesta sul tronco sempre più robusto di un antiparlamentarismo condiviso da larghe frazioni intellettuali. La teoria moschiana della classe politica, che mostra come dietro il velo del

sistema rappresentativo e l'ideologia della sovranità popolare si nasconda la realtà di una compatta minoranza organizzata di governanti, deve d'altronde non poco ai lavori di Hippolyte Taine, da cui Sighele mutua gran parte delle proprie raffigurazioni della folla. Ma, soprattutto, l'immagine negativa dell'assemblea parlamentare – come regno di un'inevitabile «corruzione» della moralità dell'individuo – costituisce il cruciale presupposto di molte delle diagnosi più severe sullo stato di salute del neonato Stato unitario.

4. *Quale Parlamento?*

In una singolare convergenza con i romanzi *fin de siècle*, i più acuti critici delle degenerazioni dello Stato italiano, già dopo i primi due decenni della storia unitaria, finiscono col puntare l'indice proprio sul Parlamento, sulla sua onnipotenza, sull'incapacità del Governo di districarsi dal viluppo di interessi e corrottele dell'assemblea. E, così, vanno ad avvalorare (o forse ad assumere implicitamente) l'idea che l'unica possibilità di superare i vizi del regime parlamentare debba giungere dall'esterno dell'istituzione rappresentativa: se non – come nelle pagine del *Fuoco* dannunziano – da un abile manipolatore, da un individuo eccezionale in grado di soggiogare e finalmente imbrigliare la psicologia isterica e volubile della Camera, quantomeno da un Capo del Governo autonomo e indipendente rispetto al costante logoramento parlamentare. In questa direzione si muovono per esempio, nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, le voci pressoché unanimi di critici come Ruggero Bonghi o il giovane

Mosca⁵². Ma anche Pasquale Turiello, nel celebre *Governanti e governati in Italia*, dopo aver ripercorso la situazione delle province meridionali e aver sostenuto la necessità di una riforma amministrativa diretta verso un autentico «discentramento», si sofferma sulla crisi del regime rappresentativo. E nella sua diagnosi non manca di individuare tra le cause principali del dissesto del Paese proprio il predominio della Camera sul Governo:

Il governo s'incentra sempre più in una Camera sola, tanto il potere legislativo, quanto, indirettamente, l'esecutivo. La mossa d'ogni cosa sfugge poi al Governo, e si lascia ad una sola assemblea, che però divien nervosa e capricciosa. I ministri si rendono sempre più un Comitato di essa; secondo l'umor di cui, o, per dire meglio, per le impressioni della maggioranza di essa, si risolvono le questioni e le leggi, si trasforma e riforma sin lo statuto elettorale; e così da' ministri si insiste o no nello scrutinio di lista e sulla rappresentanza delle minoranze. [...] Riassunto così nella Camera sola quasi ogni potere di legislazione e di governo, è naturale che questa lo adempia male, e che il pubblico se ne accorga⁵³.

La medesima lettura si trova formulata, in termini ancor più polemici, da Sidney Sonnino nel celebre articolo *Torniamo allo Statuto*, il cui vigore antiparlamentare non può che essere ulteriormente rafforzato dagli scandali degli anni Novanta e dalle difficoltà incontrate dal primo esperimento crispino. Anche secondo Sonnino, come è noto, in Italia si profilano chiaramente i contorni di una crisi del sistema rappresentativo. Ma ciò che forse è più significativo è che le radici più profonde di una simile crisi vengono ritrovate da Sonnino nella svolta che aveva trasformato la monarchia costituzionale prevista dallo Statuto in una forma di governo assembleare del tutto inedita:

In Italia [...] è sorto un potere nuovo, parassita e ibrido, dallo Statuto non contemplato, il quale facendosi strumento e sgabello delle pretese dottrinarie e delle crescenti usurpazioni della Camera dei deputati, che vorrebbe arrogare a sé sola il diritto di parlare come interprete della volontà della nazione, è riuscito col dichiararsi a sua volta la emanazione legittima e autorizzata della rappresentanza nazionale, ad una progressiva ed effettiva usurpazione di quasi tutte le funzioni normali della Corona, facendone altrettante funzioni direttamente da sé dipendenti, e tende sempre più a mettere nell'ombra il Principe; mentre al tempo stesso ha, d'altro canto, snaturate o distrutte le funzioni proprie della Camera elettiva⁵⁴.

Delineata nei primi decenni successivi all'unificazione, questa diagnosi è d'altronde destinata a una duratura fortuna, perché viene ad alimentare alcune delle più importanti letture della storia costituzionale e politica, contribuendo non poco a consolidare un vero e proprio luogo comune interpretativo sui vizi genetici del regime parlamentare nell'Italia liberale. È sufficiente pensare, solo per rimanere a un esempio ormai classico, all'interpretazione della storia costituzionale italiana svolta, negli anni Cinquanta e Sessanta, da un lucido studioso come Giuseppe Maranini, che peraltro si volge alle vicende della seconda metà dell'Ottocento senza mai perdere di vista il loro esito ultimo, e cioè la «partitocrazia» postbellica. Nella *Storia del potere in Italia*, Maranini – che pure riconosce il ruolo giocato dallo scarso radicamento sociale delle istituzioni politiche del nuovo Stato, dall'instabile equilibrio delle forze che hanno sostenuto la «rivoluzione nazionale», dall'esile legame delle élite con la popolazione del Paese – individua nel sistema elettorale, incapace di determinare chiare maggioranze, e nella soggezione del Governo proprio al Parlamento, la chia-

ve per spiegare la duratura degenerazione «pseudoparlamentare»:

la volontà dell'assemblea si determina però confusamente, e la funzione di governo è male assoluta, appunto in quanto le basi del governo rimangono incerte e confuse. L'assemblea, che non riesce ad esprimere un governo stabile e valido, tende essa stessa a confusamente governare. In questa condizione, allo stato puro, senza temperamenti e surrogati, inevitabilmente il sistema pseudoparlamentare precipita nel sistema assembleare, e nella sua inevitabile crisi⁵⁵.

In altri termini, anche Maranini finisce coll'intendere tutte le degenerazioni successive – dalle ingerenze delle consorterie clientelari al controllo governativo sulle elezioni, ai tentativi di svolta 'cesarista' di Crispi, fino all'avvento del fascismo – come conseguenza della natura assembleare del regime pseudoparlamentare, che egli si spinge a definire addirittura nei termini di una «dittatura della camera dei deputati»:

La storia della costituzione italiana fra la promulgazione dello statuto e la legislazione fascista è dunque la storia del progressivo enuclearsi, sulla base d'una carta fondamentale informata al concetto di una monarchia limitata, attraverso un confuso ed incompleto regime che vorrebbe essere parlamentare, di un vero e proprio regime «convenzionale». La dittatura della camera dei deputati, tenderà a diventare, di decennio in decennio, la prevalente sostanza della vita costituzionale, nonostante le tenaci resistenze di talune forze storiche, il persistente prestigio della monarchia, l'autorità morale del senato, la presenza spesso dominante del gabinetto; e nonostante alcune vigorose resistenze e anche velleità di reazioni e ritorni⁵⁶.

Il successo di questa interpretazione sembrerebbe costituire, di per sé, una prova sufficiente della sua portata esplicativa. E anche il fatto che attorno all'immagine della crescente supremazia della Camera sul Governo, oltre che su una Corona sempre

più marginale, si andassero organizzando non solo le interpretazioni dei più avvertiti interpreti del periodo, ma anche le raffigurazioni dei romanzi popolari, potrebbe essere considerato semplicemente come il segnale di una sostanziale unanimità nel registrare un dato difficilmente contestabile. A ben vedere, però, la precocità delle diagnosi sulla «dittatura della camera», e, in misura ancora maggiore, la precocità dei motivi antiparlamentari utilizzati nell'iconografia del deputato e della Camera, suggeriscono quantomeno di verificare se quegli schemi di lettura e quell'iconografia non precedano, logicamente, lo stesso insorgere di determinati 'vizi'. O se, quantomeno, quei 'vizi' non finiscano con l'essere ricondotti all'interno di un quadro esplicativo già ben delineato, nel momento stesso in cui il sistema rappresentativo si consolida nello Stato unitario.

In effetti, alcune recenti riletture della storia costituzionale del Regno hanno finito col rovesciare – o almeno col ridimensionare – molti dei luoghi comuni storiografici più consolidati. Nelle sue ricerche sulla Corona, Paolo Colombo ha per esempio mostrato come la tesi di una completa emarginazione del ruolo del sovrano sia piuttosto lontana dalla realtà⁵⁷. E, soprattutto, le indagini di Roberto Martucci hanno chiarito come l'ipotesi della «dittatura» esercitata dalla Camera abbia, a ben vedere, uno scarso fondamento. «Molta della retorica sulla centralità parlamentare nella costruzione del sistema politico italiano», ha scritto per esempio Martucci, «viene ridimensionata dalla nuda realtà delle date suggeriteci dal calendario parlamentare»⁵⁸. In effetti, l'utilizzo della proroga riduceva notevolmente i tempi di effettiva operatività dell'assemblea. Secondo il calcolo di Mar-

tucci, in trentasei anni – dal 1861 al marzo 1897 – si ebbero soltanto 5.184 giorni di sessione, pari a 14 anni di attività contro 21 di vacanza parlamentare. Il Parlamento ebbe inoltre un ruolo piuttosto marginale – e comunque molto meno significativo di quello che è stato dipinto da gran parte della letteratura – nella gestione di alcune delle più delicate questioni che il sistema politico postunitario si trovò costretto ad affrontare: come, per esempio, nella cosiddetta repressione del 'brigantaggio' meridionale, nella sospensione delle libertà associative, nel ricorso allo stato d'assedio negli anni Novanta, oltre che nella gestione della politica estera.

La raffigurazione di una Camera lassista, parassitaria, capace di 'corrompere' l'integrità persino dei pochi deputati onesti, e di vanificare così le speranze di un rinnovamento del paese, appare dunque per molti versi in contrasto con il ruolo effettivo del Parlamento: un ruolo certo non del tutto irrilevante, ma molto lontano dall'immagine di un «regime convenzionale», o persino di una «dittatura» assembleare. E, dunque, la convergenza tra le letture scientifiche e l'iconografia del Parlamento, più che apparire come l'esito di una fedele registrazione della realtà, sembra assumere i contorni di una sostanziale deformazione. Una deformazione che, lungi dal creare *ex novo* strumenti esplicativi, si limita ad aggiornarli, applicando al caso italiano quelle dinamiche che gli autori francesi avevano contribuito a consolidare e tramutare in veri e propri luoghi comuni. Così, se Taine suggerisce al giovane Mosca la spietata polemica contro il principio della sovranità popolare, capace di travolgere in un disastroso incendio l'intera società italiana⁵⁹, i romanzi di Zola offrono lo schema nar-

rativo – ma non senza pretese scientifiche – dell’insorgere della corruzione politica. Una corruzione intesa come degenerazione psichica e morale, e come patologia al tempo stesso collettiva e individuale. E una corruzione la cui iconografia può alimentarsi di tutti quei motivi che la letteratura popolare, il giornalismo e persino le nuove scienze positive, in una connessione quasi inestricabile, si incaricano di sedimentare nella cultura *fin de siècle*: dall’idea della superiorità del «genio» sulla massa, alla figura della moltitudine come dissoluzione dell’equilibrio psichico, fino alle immagini della femmina come deposito simbolico della sovversione dell’ordine morale⁶⁰.

Che dietro il successo dell’iconografia della corruzione si nasconda, in modo neppure troppo celato, il seducente richiamo dell’antipolitica, è per molti versi scontato. D’altronde, quelle immagini traggono la loro forza dalla metafora del corpo politico della comunità, una metafora ovviamente cruciale per gli esiti del processo di costruzione della nazione. Inevitabilmente, però, esse favoriscono anche – più o meno implicitamente – non solo uno slittamento del discorso verso la condanna moralistica del ceto parlamentare, ma anche lo spostamento dell’analisi verso l’assemblea elettiva, intesa come centro della vita politica e bacino di coltura di ogni degenerazione. E, anche per questo, è piuttosto comprensibile che a quel richiamo finiscano col cedere tanto i nostalgici della Destra storica, quanto i fautori di un più radicale riformismo, e che proprio alla convergenza di questi due filoni venga a prendere rapidamente consistenza il mito della ‘modernizzazione fallita’. Ma, se quel mito non sempre appare in grado di spiegare realmente la varietà, e i costanti ritardi, del

processo di modernizzazione, anche l’immagine della corruzione parlamentare di fine secolo deve forse essere sottoposta a rilettura radicale. Perché, forse, grazie a una simile ridiscussione, la stessa sequenza causale costruita negli ultimi decenni dell’Ottocento – che lega assemblearismo, ingovernabilità, inefficienza e clientelismo – potrebbe essere sostanzialmente modificata, se non addirittura rovesciata nelle sue determinazioni causali. In altre parole, una volta ridimensionato l’effettivo ruolo della Camera, diventa necessario spostare lo sguardo al di fuori del Parlamento, o comunque riesaminare proprio la relazione fra clientelismo e logiche parlamentari. Forse solo iniziando a separare la dinamica della ‘corruzione’ parlamentare dalla sua iconografia *fin de siècle* diventerebbe infatti possibile ritrovare nella costruzione delle reti clientelari non tanto una ‘deviazione’ o una ‘degenerazione’ – determinata dall’assemblearismo parlamentare – quanto una delle dinamiche del processo di statalizzazione postunitario, destinata a riflettersi nelle pratiche trasformistiche e nell’instabilità governativa. Non è da escludere che, proprio imboccando questa strada, si possa effettivamente giungere a comprendere il ruolo della «corruzione» parlamentare all’interno del sistema politico italiano e a coglierne l’effettiva funzione storica, senza scivolare necessariamente in improbabili riabilitazioni, ma senza neppure ricadere nei miti del ‘Risorgimento tradito’, del ‘buon governo’ o della ‘modernizzazione fallita’. E, forse, attraverso questa strada, diverrebbe anche possibile abbandonare la confortante oleografia di una ‘società civile’ moderna, produttiva e onesta, tradita da élite politiche corrotte, clientelari e disoneste. Ossia, quella stessa oleografia su cui si

concludono le pagine di Rovetta, con la fatale disfatta di Giacomo D'Orea, schiacciato dai compromessi della vita parlamentare e corrosa, nell'intima intima fibra morale dall'egoismo incosciente della giovane moglie. In quelle pagine, la morte di Giacomo – l'ultimo eroe dell'Italia onesta – viene infatti ad assumere ovviamente il valore simbolico di un irreversibile passaggio d'epoca, oltre che l'annuncio di un disfacimento ormai inevitabile. Perché – come dell'Italia logorata dalla corruzione – «di Giacomo

D'Orea morto, nessuno avrebbe potuto dire la solita frase banale: sembra che dorma! – No, Giacomo D'Orea è morto e apparisce morto nella pietrificazione repentina del corpo, nel disfacimento squallido del volto, in qualche cosa di torbido e d'inquieto, che i dolori e le intime lotte hanno impresso su quel volto scarnito»⁶¹.

¹ G. Rovetta, *Le lagrime del prossimo (I Barbari)*, Milano, Treves, 1888.

² G. Rovetta, *La moglie di Sua Eccellenza*, Milano, Baldini, Castoldi & C., 1904, pp. 308-309.

³ Sui romanzi parlamentari di fine secolo, cfr. soprattutto A. Briganti, *Il Parlamento nel romanzo italiano del secondo Ottocento*, Firenze, Le Monnier, 1972, e C.A. Madrignani (a cura di), *Rosso e Nero a Montecitorio. Il romanzo parlamentare nella nuova Italia (1861-1901)*, Firenze, Vallecchi, 1980.

⁴ Rovetta, *La moglie di Sua Eccellenza* cit., p. 46.

⁵ Ivi, p. 47.

⁶ Ivi, pp. 47-48.

⁷ Ivi, p. 272.

⁸ A. Fogazzaro, *Daniele Cortis*, Torino, Casanova, 1885.

⁹ F. De Roberto, *L'imperio* (1929), Milano, Mondadori, 1994.

¹⁰ L. Pirandello, *I vecchi e i giovani* (1931), Milano, Mondadori, 1992.

¹¹ V. Bersezio, *Corruttela*, Milano, Tip. Ed. Lombardia, 1877.

¹² G.C. Chelli, *L'Eredità Ferramonti*, Roma, Sommaruga, 1884.

¹³ A. Colautti, *Fidelia*, Milano, Galli, 1884.

¹⁴ E. Onufrio, *L'ultimo borghese*, in «Giornale di Sicilia», 4 gennaio

– 1 marzo 1885, ora, a cura di S. Comes, Milano, Rizzoli, 1969.

¹⁵ L. Gualdo, *Decadenza*, Milano, Treves, 1892.

¹⁶ Rovetta, *La moglie di Sua Eccellenza* cit., p. 327.

¹⁷ Ivi, p. 304.

¹⁸ Ivi, p. 310.

¹⁹ F. Petrucci della Gattina, *I moribondi di Palazzo Carignano*, Milano, Perelli, 1862.

²⁰ Onufrio, *L'ultimo borghese* cit., p. 245.

²¹ M. Serao, *La conquista di Roma*, Milano, Garzanti, 1946, p. 308.

²² Briganti, *Il Parlamento nel romanzo italiano del secondo Ottocento* cit., p. 69.

²³ Ivi, p. 73.

²⁴ G. D'Annunzio, *Le Vergini delle Rocce* (1896), Milano, Mondadori, 1995, p. 30.

²⁵ Ivi, p. 41.

²⁶ Rovetta, *La moglie di Sua Eccellenza* cit., pp. 373-374.

²⁷ Briganti, *Il Parlamento nel romanzo italiano del secondo Ottocento* cit., p. 41. Soprattutto «la vita parlamentare e il mondo del giornalismo, ricalcati negli elementi più vistosi e superficiali dal romanzo francese», ha scritto Briganti, «si prestavano assai spesso a fornire uno sfondo contemporaneo alla fiacca ripetizione di trame e

personaggi desunti da una vieta tipologia tardo-romantica ancora utilizzata nella più banale narrativa di consumo» (*ibid.*).

²⁸ É. Zola, *Nanà*, Roma, Newton Compton, 1994, p. 141 (ed. or. *Nana*, Paris, Charpentier, 1880).

²⁹ É Zola, *Sua Eccellenza Eugenio Rougon*, Milano, Carlo Simonetti, 1881, p. 281 (ed. or. *Son Excellence Eugène Rougon*, Paris, Charpentier, 1876).

³⁰ Ivi, p. 289.

³¹ Rovetta, *La moglie di Sua Eccellenza* cit., p. 390.

³² Cfr. M. Praz, *La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica*, Firenze, Sansoni, 1930.

³³ Sull'immagine della donna nelle scienze italiane del periodo, si veda V.P. Babini, Fernanda Minuz, A. Tagliavini, *La donna nelle scienze dell'uomo. Immagini del femminile nella cultura scientifica italiana di fine secolo*, Milano, Franco Angeli, 1986.

³⁴ C. Lombroso, G. Ferrero, *Sui recenti processi bancari di Roma e Parigi*, in «Archivio di psichiatria, scienze penale ed antropologia criminale», XIV, 1893, pp. 191-197, ora in C. Lombroso, *Delitto, Genio, Follia*, a cura di D. Frigessi, L. Mangoni, F. Giacanelli, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, pp.

- 898-901, spc. p. 899. Su questa lettura, e sul dibattito che innescò, cfr. anche P. Martucci, *Le piaghe d'Italia. I lombrosiani e i grandi crimini economici nell'Euro-pa di fine Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 2002.
- ³⁵ C. Lombroso, R. Laschi, *Il delitto politico e le rivoluzioni*, Torino, Bocca, 1890, p. 23.
- ³⁶ Cfr. su questo aspetto del dibattito a cavallo tra i due secoli, L. Ornaghi, D. Palano, *Ascesa o decadenza delle società e delle civiltà. Un nodo tra psicologi e politica in alcuni scritti dimenticati*, in P. Catellani (a cura di), *Identità e appartenenza nella società globale. Scritti in onore di Assunto Quadrio Aristarchi*, Milano, Vita e Pensiero, 2005, pp. 239-296.
- ³⁷ Lombroso, Ferrero, *Sui recenti processi bancari di Roma e Parigi* cit., p. 900.
- ³⁸ Cfr. per esempio, G. Ferrero, *I violenti e i frodolenti in Romagna (Guelfi e Chibellini - Barattieri e Panamisti)*, in A.G. Bianchi, G. Ferrero, S. Sighele, *Il Mondo criminale italiano. 1889-1892*, Milano, Zorini Omodei, 1893, pp. 275-325.
- ³⁹ C. Lombroso, *La funzione sociale del diritto*, in «Rivista di sociologia», II, n. 9, 1895, pp. 801-811, specie p. 811.
- ⁴⁰ Cfr. N. Colajanni, *Banche e parlamento. Fatti, discussioni e commenti*, Milano, Treves, 1893², in particolare pp. VI-VIII.
- ⁴¹ Cfr. R. Laschi, *I delinquenti bancari in rapporto all'antropologia criminale*, in «Archivio di Psichiatria, Scienze Penali e Antropologia Criminale», XIX, n. 3-4, 1898, pp. 549-564, e Id., *La delinquenza bancaria nella Sociologia criminale, nella Storia e nel Diritto*, Torino, Bocca, 1899, in cui spiccava la Prefazione di Enrico Mor-selli.
- ⁴² Su questo dibattito, oltre che sullo specifico ruolo di Sighele, si permetta di rinviare a Palano, *Il potere della moltitudine. L'invenzione dell'inconscio collettivo nella teoria politica e nelle scienze sociali italiane tra Otto e Novecento*, Milano, Vita e Pensiero, 2002.
- ⁴³ E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna, Zanichelli, 1881.
- ⁴⁴ S. Sighele, *Contro il parlamentarismo. Saggio di psicologia collettiva*, Milano, Treves, 1895, poi con il titolo *Il Parlamento e la psicologia collettiva*, in Id., *L'intelligenza della folla*, Torino, Bocca, 1911² (I ed. 1902), p. 128 e p. 131.
- ⁴⁵ Ivi, p. 150.
- ⁴⁶ Cfr. sul punto A. Di Grado, *Federico De Roberto e la «scuola antropologica». Positivismo, verismo, leopardismo*, Bologna, Patron, 1982, e A. Cavalli Pasini, *De Roberto*, Palermo, Palombo, 1996.
- ⁴⁷ Cfr. De Roberto, *L'imperio* cit., pp. 39-42 e pp. 84-86.
- ⁴⁸ Ivi, p. 155.
- ⁴⁹ Pirandello, *I vecchi e i giovani* cit., p. 273.
- ⁵⁰ Ivi, pp. 280-281.
- ⁵¹ Sighele, *Contro il parlamentarismo* cit., p. 158.
- ⁵² Cfr., per esempio, R. Bonghi, *Una questione grossa. La decadenza del sistema parlamentare*, in «Nuova Antologia», 1884, poi in Id., *Programmi politici e partiti. Opere*, Milano, Mondadori, I, pp. 482-497, e G. Mosca, *Di due possibili modificazioni del governo parlamentare in Italia*, in Id., *Ciò che la storia potrebbe insegnare*, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 337-352.
- ⁵³ P. Turiello, *Governanti e governati in Italia*, Torino, Einaudi, 1980, pp. 276-277 (I ed. Bologna, Zanichelli, 1882).
- ⁵⁴ S. Sonnino, *Torniamo allo Statuto*, in «Nuova Antologia», 1897, poi in Id., *Scritti e discorsi extra-parlamentari. 1870-1902*, a cura di B.F. Brown, Bari, Laterza, 1972, I, pp. 575-597, specie pp. 582. In generale, sulla letteratura anti-parlamentare di fine Ottocento, cfr. E. Cuomo, *Critica e crisi del parlamentarismo*, Torino, Giappichelli, 1996, oltre che F. Cammarano, *Storia politica dell'Italia liberale. 1861-1901*, Roma-Bari, Laterza, 1999, in particolare pp. 395-454.
- ⁵⁵ G. Maranini, *Storia del potere in Italia. 1848-1967*, [Firenze, Vallecchi, 1968], Milano, Corbaccio, 1995, p. 182.
- ⁵⁶ Ivi, p. 116.
- ⁵⁷ Su questi aspetti, e sulla complessa modificazione delle relazioni fra organi in cui si inserisce la ricerca di un ruolo nuovo per la Corona, cfr. P. Colombo, *Il Re d'Italia. Prerogative costituzionali e potere politico della Corona (1848-1922)*, Milano, Franco Angeli, 1999, e Id., *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2001.
- ⁵⁸ R. Martucci, *Un Parlamento introvabile? Sulle tracce del sistema rappresentativo sardo-italiano in regime statutario 1848-1915*, in A.G. Manca, L. Lacchè (a cura di), *Parlamento e Costituzione nei sistemi costituzionali europei e ottocenteschi*, Bologna-Berlino, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2003, pp. 127-174, spc. p. 172.
- ⁵⁹ Cfr. la conclusione di Mosca, *Teoria dei governi e governo parlamentare. Studi storici e sociali*, Loescher, Torino 1884, ora in Id., *Scritti politici*, a cura di G. Sola, Torino, Utet, 1982, I, specie pp. 533-534.
- ⁶⁰ Su queste figure, mi permetto di rinviare ai materiali raccolti in D. Palano, *Volti della paura. Figure del disordine all'alba dell'era biopolitica*, Milano, Mimesis, 2010.
- ⁶¹ Rovetta, *La moglie di Sua Eccellenza* cit., p. 493.



Ritratto di Re con Statuto.

Marcello Soleri e i colloqui con Sua Maestà

DUCCIO CHIAPELLO

1. Il "Re costituzionale" non è in casa

Sant'Anna di Valdieri, sulle Alpi cuneesi. Il deputato giolittiano Marcello Soleri, già ministro delle Finanze e della Guerra, si affaccia alla porta della Reale Casa di Caccia. Là Sua Maestà trascorre l'estate, forte dell'usuale, invidiabile distacco con cui interpreta il mestiere di sovrano.

Politicamente, Vittorio Emanuele III è sempre più simile a Giano, l'antica divinità bifronte. Se infatti in alcune circostanze sembra solidamente orientato a connotare il proprio ruolo in senso "costituzionale", in altre appare invece irrigidirsi a difesa delle proprie prerogative dinastiche, accogliendo con fastidio e irritazione le altrui sollecitazioni.

Soleri è salito in montagna per conferire con il "sovrano costituzionale". Quello che si trova davanti, però, è il re della *Charte octroyée*, che dispone dello Statuto con la padronale disinvoltura di chi l'ha benevolmente concesso. Un paio di decenni più

tardi, nel 1943, nel redigere le sue *Memorie*, così ricorderà l'incontro:

In occasione della pubblicazione della legge che regolamentava la stampa, e cioè la imbavagliava [...], telefonai per essere ricevuto dal sovrano. Giunsi a Sant'Anna la mattina stessa, quando il re non aveva ancora letto i giornali, e lo informai della cosa.

Mi disse di aver firmato quella legge da mesi e che il governo era libero di scegliere per la sua pubblicazione il momento che giudicasse più opportuno.

Gli osservai che quella legge violava lo Statuto. Mi rispose di no, perché le Camere l'avevano approvata. Gli replicai che lo Statuto costituiva il limite ai poteri delle Camere e delle maggioranze.

Mi obietto che lo Statuto era sempre stato modificato.

Gli contrapposi la frase banale, che lo si era sempre fatto per andare avanti, e non per andare indietro.

Ma egli, con un sorriso, quasicché volesse diminuire la portata politica delle sue parole, mi rispose: "Questo dipende dal punto di vista da cui si guarda"¹.

È, questo, un passo di estremo interesse, in quanto profondamente rivelatorio delle

idee del sovrano a proposito del significato e del valore dello Statuto, oltre che del ruolo della monarchia. Va però immediatamente osservato, a dispetto della diretta franchezza delle parole di Soleri, che il testo in questione contiene inesattezze così rilevanti da renderlo sostanzialmente inattendibile e fuorviante, se preso così com'è.

2. *Il rompicapo della "legge sulla stampa": a proposito di un decreto fantasma e di un impossibile rendez-vous invernale*

Che, nel maneggiare le *Memorie* di Soleri, la cautela sia d'obbligo, ce lo dice l'autore stesso. Il manoscritto dell'opera reca infatti una nota perentoria: «Appunti di *Memorie* redatti fra ottobre e dicembre 1943, senza alcuna nota, o carta, o lettera, o giornali, o Atti parlamentari; *ma a solo ricordo*, e perciò da rivedere, controllare, completare, riordinare»². Tali appunti non vengono però più ripresi in mano dall'autore: qualche mese dopo la loro prima stesura egli viene infatti nominato Ministro del Tesoro, carica che ricoprirà fino alla prematura morte e che assorbirà ogni sua energia. In occasione della loro pubblicazione postuma, curata dal figlio Modesto, non si è peraltro provveduto ad altro che alla correzione di lacune ed errori macroscopici, cosicché il testo rispecchia nella sostanza la versione originale, conservando tutte le incongruenze paventate dal suo autore.

Il sopra citato resoconto del colloquio fra Soleri e il re, di cui diversi autori hanno riportato senza alcun commento³, necessita pertanto di un esame circostanziato.

A tal proposito occorre innanzitutto notare che nell'intero ventennio fascista non

si registrano leggi sulla stampa che, una volta approvate dalle Camere, siano rimaste "congelate" per mesi prima di arrivare alla pubblicazione; questa è piuttosto la sorte subita dal Regio Decreto Legge n. 3288 del 15 luglio 1923 (*Norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche*). Tale provvedimento viene licenziato dal Consiglio dei Ministri in una congiuntura politica particolarmente delicata: si stanno infatti consumando le ultime battute della discussione parlamentare sulla legge Acerbo, di vitale importanza per il futuro consolidamento dell'egemonia mussoliniana. In una Camera già in subbuglio, la notizia del provvedimento sulla disciplina degli organi d'informazione – un vero fulmine a ciel sereno – non fa che inasprire ulteriormente il clima, tanto che il repubblicano Eugenio Chiesa presenta immediatamente un ordine del giorno che invita il Governo a non prendere misure restrittive in ordine al regime della pubblica stampa, considerata l'assoluta necessità di garantire la libertà di opinione, anche ai fini di un corretto esercizio delle funzioni elettorali⁴.

Siccome condurre in porto un provvedimento come la riforma Acerbo val bene una ritirata strategica perfino su un fronte caldo come quello della disciplina dell'attività giornalistica, Mussolini, per stemperare la tensione in aula, decide di assumere un atteggiamento di mediazione, annunciando che la pubblicazione del decreto sulla stampa verrà sospesa *sine die*. L'onorevole Chiesa finisce così per ritirare il suo ordine del giorno, fatto a cui consegue un ammorbidimento della linea dell'opposizione, benché non si possa fare a meno di notare che il congelamento della pubblicazione del provvedimento da parte del Governo costituisca un atto di dubbia legittimità e

comunque si configuri più come una pistola puntata alla tempia degli organi d'informazione che non come un reale passo indietro dell'esecutivo.

Il decreto legge sulla stampa cessa di essere un fantasma normativo l'anno successivo, il 1924, quando compare sulla Gazzetta ufficiale dell'8 luglio, seguito da un ulteriore decreto in materia licenziato dal Governo due giorni più tardi. La conversione in legge avverrà solo nel 1925, quando i decreti inizieranno il loro iter parlamentare con un passaggio alla Camera annunciato improvvisamente ed esperito in seduta notturna, durante la quale la voce di Soleri si leverà tonante e quasi solitaria contro la politica repressiva dell'esecutivo. In dicembre il provvedimento passerà poi all'approvazione del Senato, che lo licenzierà in tempi brevi. Firmata dal sovrano in data 31 dicembre del 1925, la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio successivo.

La ricostruzione fin qui condotta permette di dimostrare che l'incontro a Sant'Anna fra Soleri e il re è sicuramente da collocare temporalmente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del decreto del luglio 1924 – l'unico ad aver subito una prolungata sospensione. *Ad abundantiam*, si può inoltre notare che la legge vera e propria vede la luce, senza peraltro aver patito sospensioni di sorta, nel cuore dell'inverno 1925-1926, periodo in cui solo uno studioso dotato di intelletto fervido e scarsa dimestichezza con il clima alpino potrebbe immaginare un incontro fra un deputato un sovrano, in un luogo a quasi duemila metri di altitudine, raggiungibile solo attraverso vie impervie e rischiose.

In ogni caso, un rapido controllo incrociato degli atti normativi e dei fatti del tempo porta a escludere categoricamente la già improbabile presenza del re a Sant'Anna nel lasso di tempo considerato: la legge sulla stampa (n. 2307 del 31 dicembre 1925) risulta dal testo essere stata firmata a Roma, così come tutti gli altri provvedimenti emanati nel corso del mese; senza contare che il 4 gennaio muore Margherita di Savoia, madre del re, e che nei giorni seguenti si tengono le onoranze funebri prima a Bordighera e poi a Roma, con la scontata presenza dello stesso sovrano.

Una volta accertate le circostanze dell'incontro fra Soleri e Vittorio Emanuele, emerge però un nuovo problema. Lo scambio di battute fra i due interlocutori («Gli osservai che quella legge violava lo Statuto. Mi rispose di no, perché le Camere l'avevano approvata. Gli replicai che lo Statuto costituiva il limite ai poteri delle Camere e delle maggioranze») appare ora del tutto incongruo e incompatibile con il tema – trattandosi infatti della pubblicazione di un decreto legge, in cui le Camere non possono giocare alcun ruolo, tanto meno in fase di «approvazione».

L'unica soluzione che può consentire di risolvere il dilemma interpretativo è quella di ipotizzare che lo stesso Soleri, nell'abbozzare il suo racconto a vent'anni di distanza dai fatti, abbia fuso in un unico resoconto il contenuto di due distinti colloqui avuti con il sovrano. Tale ipotesi rischierebbe di rimanere comunque una semplice congettura senza alcun valore probante, se non potessimo contare sul conforto di altre autorevoli fonti.

Queste fonti fortunatamente esistono.

3. Einaudi e Croce: quando gli elefanti (della cultura) hanno buona memoria

Sia Luigi Einaudi che Benedetto Croce furono amici di lunga data di Soleri.

Per quanto riguarda il primo, è sufficiente sfogliare le pagine del suo *Diario* relative all'anno 1945 per avere contezza di un rapporto di collaborazione fondato su stima e schietta sincerità, anche in caso di divergenza di vedute. Einaudi scrive molto, a proposito di Soleri, innanzitutto riferendo delle questioni economiche che li vedono lavorare insieme presso il ministero del Tesoro, portafoglio di cui quest'ultimo è titolare. Saltuariamente, nei suoi appunti, Einaudi si addentra tuttavia in digressioni sul passato più o meno recente, ispirategli da letture, colloqui o incontri verificatisi in giornata. Una di queste digressioni riguarda proprio l'incontro fra Soleri e il re nell'estate del 1924.

Einaudi, scrivendo nel 1945, non può del resto aver utilizzato come fonti le *Memorie* dell'amico, uscite postume solo nel 1949: quello che riporta è pertanto la trasposizione su carta di una o più conversazioni avute direttamente con lui.

Quando nel giugno [in realtà luglio 1924, ndA], otto mesi dopo che era già stata approvata dal Parlamento, fu pubblicata la legge, rimasta fino ad allora in sospeso, contro i giornali, Soleri in automobile si reca a Sant'Anna.

Alle sue rimostranze, il re [risponde]: «Hanno pubblicato adesso la legge? Il Capo del Governo ne aveva piena facoltà».

All'osservazione che in questo modo i giornali erano praticamente soppressi e tolta ogni libertà di stampa, il re [disse]: «Lei non sa come gli Italiani siano...»⁵.

Molto si potrebbe dire sul contenuto di questo resoconto, prendendo ad esempio atto del giudizio sui propri sudditi reso da

un re che pure sanzionerà con una firma le note leggi a difesa della loro razza; tuttavia è opportuno qui limitarsi a evidenziare come la discussione sulla costituzionalità del provvedimento sulla stampa, nella ricostruzione di Einaudi, non sfiori minimamente eventuali – e del resto impossibili – passaggi parlamentari, ma si concentra piuttosto sulla sua natura, palesemente lesiva delle libertà fondamentali sancite dallo Statuto (articolo 28).

Nel valutare il peso di questo resoconto, così come di quello successivo di Croce, occorre tenere in considerazione che Soleri frequentò i due esponenti liberali con una certa frequenza, specie dal 1928 in avanti, quando, abbandonata per forza di cose la politica attiva, tornò al suo mestiere di avvocato, compiendo per motivi professionali continui viaggi fra Torino, Roma e Milano, nel corso dei quali poté ripetutamente incontrarsi con le più eminenti personalità antifasciste⁶.

Quanto riferito da Einaudi rappresenta dunque il resoconto di un racconto quasi certamente udito più volte, forse già in anni antecedenti al momento in cui Soleri mise mano alle proprie *Memorie*.

A conferma dell'attendibilità di questa ipotesi, è utile notare come le parole del re a proposito della pubblicazione del decreto, così come restituite dal futuro Presidente della Repubblica – «Hanno pubblicato adesso la legge? Il Capo del Governo ne aveva piena facoltà» – calzino perfettamente con il commento messo in bocca al sovrano dallo stesso Soleri, anche per ciò che attiene la confusione fra "legge" e "decreto": «[Il re] mi disse di aver firmato quella legge da mesi e che il governo era libero di scegliere per la sua pubblicazione il momento che giudicasse più opportuno».

Ciò che manca nel resoconto di Einaudi è qualsiasi accenno al diverbio a proposito dello Statuto: un tema, questo, che troviamo invece nelle pagine dei ricordi su Casa Savoia redatte da Benedetto Croce a Sorrento, nel periodo agosto-settembre 1944, dunque, ancora una volta, molto prima della pubblicazione delle *Memorie* di Soleri. L'assiduità delle frequentazioni fra quest'ultimo e il filosofo napoletano è ampiamente documentata: i due, nel periodo 1928-1943 si vedono ripetutamente a Roma⁷, in Piemonte⁸ e a Napoli⁹; poi, a partire dal giugno 1944 tornano nuovamente a frequentarsi nella capitale¹⁰ ed entrambi entrano a far parte della compagine governativa guidata da Bonomi: Croce come ministro senza portafoglio, Soleri alla guida del dicastero del Tesoro. Occorre a questo proposito ricordare che i due si erano conosciuti già nel 1920, avendo entrambi collaborato all'ultimo governo Giolitti – il primo come ministro della Pubblica Istruzione, il secondo come commissario agli approvvigionamenti.

Scrivo Croce nei suoi ricordi:

Al Soleri che gli muoveva rimozioni per il nuovo modo di formazione, o piuttosto di distruzione, della Camera dei deputati, [il re] rispondeva: «Si sono fatte tante e tante riforme elettorali, e questa è una delle tante»

«Ma è contraria allo Statuto», [obiettava Soleri]

«Anche lo Statuto si è continuamente svolto»

«Sì, ma per andare avanti, e non per tornare indietro»

[...] «Questo dipende dal punto di vista in cui si mette chi guarda»¹¹.

Croce, in un articolo uscito sull'*Opinione* di Roma il 24 settembre 1949, tornerà a dar conto dell'episodio a distanza di circa cinque anni, sostanzialmente nei medesimi termini, a testimonianza di un ricordo solidamente radicato nella sua memoria:

Ansiosi domandavamo al Soleri, al ritorno dalle sue visite [al sovrano], che cosa pensasse il re di uno o altro nuovo colpo inferto da Mussolini alle istituzioni liberali; e quando, in ultimo, questi decretò il noto spudorato sistema per una fittizia Camera, il re, alle obiezioni del Soleri, rispose che si erano fatte tante riforme elettorali dalla promulgazione dello Statuto in poi, e che la nuova era una delle tante.

«Ma», gli osservò il buon Soleri, «si sono fatte per andare innanzi e non per andare indietro»

«Oh!», replicò il re, «questo dipende dal punto dal quale si guarda».

I colloqui [fra loro] languirono e si fecero sempre più radi, perché il re scansava che toccassero argomenti di politica e pronto li girava parlando perfino di allevamenti di pollame¹².

La testimonianza di Croce si riferisce dunque con ogni evidenza a un colloquio diverso da quello ricordato da Einaudi, incentrato sulla costituzionalità del «noto spudorato sistema per una fittizia Camera», facilmente identificabile con la riforma elettorale del 1928, che segna la sterzata in direzione plebiscitaria del sistema rappresentativo italiano. Una sterzata che Soleri del resto osteggia risolutamente in pubblico e forse, come ventilato dalle carte del fascicolo aperto a suo carico dalla polizia politica fascista, anche attraverso un'attività propagandistica clandestina¹³.

Analogamente a quanto ravvisato a proposito del *Diario* di Einaudi, anche nel caso dei ricordi di Croce è utile sottolineare quanto siano strette le analogie con quanto emerge dalle memorie di Soleri, con particolare riferimento all'alghida chiosa finale del re a proposito del «punto di vista» da cui si guardano le dinamiche costituzionali.

La testimonianza del filosofo napoletano vale dunque a rafforzare i contorni essenziali di una disputa sullo Statuto che sorprende per i toni diretti ed espliciti, la

cui disinvoltata crudezza — lo notiamo *en passant* — ci aiuta a meglio comprendere anche il ben noto disprezzo del sovrano verso i costituzionalisti à la Santi Romano, poco regalmente declassati al rango di «pusillanimi opportunisti»¹⁴.

Ecco dunque ricostruiti, con una buona dose di attendibilità, i contorni di due incontri avvenuti fra il sovrano e Soleri. Molti altri ve ne furono, anche nel periodo del suo forzato disimpegno politico, e a proposito del clima in cui si svolsero, la sua versione ancora una volta è del tutto simile a quella fornita da Croce:

I miei rapporti con re Vittorio Emanuele continuarono in questo periodo, sino al 1940, con quella grande cordialità da lui sempre dimostrata. Continuai la consuetudine di visitarlo ogni anno a Sant'Anna di Valdieri. Però le mie visite cessarono di avere qualsiasi carattere ufficiale, per diventare puramente private e amichevoli, senza nessuna etichetta, in vestito grigio¹⁵.

E chissà che l'affezione del re per Soleri non fosse dovuta ad altro che a una certa passione per i capi *d'antan* — come quel vestito grigio da vecchio ministro liberale, di antico pregio ma scarsa voga, in un'epoca di sole camicie nere.

4. *Antichi vezzi da re della Charte?*

L'analisi offerta da Soleri a proposito della figura del sovrano e del suo peculiare modo d'intendere il "mestiere di re" trova un interessante corollario in una poco nota pagina di storia diplomatica.

Una delle supreme sintesi delle inospettabili arti di prestidigitazione politico-istituzionale di un sovrano dimesso, impac-

ciato, misantropo e radicalmente asociale — quale Vittorio Emanuele III appariva e in parte effettivamente fu — la si può infatti trovare nelle *Memorie* di Bernhard von Bülow. L'ex cancelliere tedesco, nel ricordare l'esperienza vissuta da ambasciatore in Italia, racconta di un suo decisivo incontro con il re, avvenuto nel maggio 1915.

Nel presentarsi al cospetto del sovrano, von Bülow è perfettamente consapevole che la sua posizione è quasi senza speranza: l'Italia si è infatti ormai disimpegnata ufficialmente dall'Alleanza con le potenze centrali, ed appare chiaro che i successivi sviluppi porteranno a un suo ingresso in guerra a fianco dell'Intesa. Per questo l'ambasciatore si rivolge al monarca facendo direttamente appello alla pienezza delle sue prerogative costituzionali: a norma di Statuto, il re è colui che detiene in via esclusiva il potere esecutivo, è Capo Supremo dello Stato, comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra e fa i trattati di pace e d'alleanza (art. 5). Von Bülow parla a Vittorio Emanuele sottintendendo che soltanto lui, con tutto il peso della sua regale autorità e forza, può invertire la rotta della politica estera italiana, riportandola perlomeno nell'orbita della neutralità.

Così il sovrano risponde tuttavia all'estremo appello dell'ambasciatore:

Ci sono situazioni in cui un monarca costituzionale non può agire contro il ponderato avviso dei suoi Ministri, quando questi hanno dalla loro non solo la maggioranza del Parlamento, ma anche, come essi ritengono, l'opinione pubblica, la tradizione e i supremi interessi del proprio paese¹⁶.

Sicuramente bisogna dare atto al re di una notevole padronanza della scena e del copione, considerato che pronuncia queste parole non molti giorni dopo aver stipulato

con le potenze della Triplice Intesa il cosiddetto Patto di Londra, concluso all'insaputa non solo dell'opinione pubblica e del parlamento, ma anche di gran parte del governo.

Non si andrebbe infatti molto lontano dal vero, nel sostenere che l'intera gestione della politica estera nel cruciale periodo fra il novembre 1914 e la dichiarazione di guerra (23 maggio 1915) rimanga appannaggio pressoché esclusivo del Presidente del Consiglio Salandra, del ministro degli Esteri Sonnino e del sovrano, che nella vicenda interpreta un ruolo tutt'altro che passivo o secondario.

Non esiste pertanto alcun corale consenso, attorno alla politica estera italiana. Anzi, a proposito degli orientamenti dell'opinione pubblica sul ricorso all'opzione militare, sarà poi lo stesso Von Bülow a riferire che, secondo un membro del governo italiano, ancora a metà maggio del 1915 – nonostante la poderosa campagna interventista – i cittadini avrebbero votato contro l'entrata in guerra, se consultati attraverso un plebiscito¹⁷.

Detto ciò, è perfettamente comprensibile che il re voglia adottare, di fronte all'ambasciatore tedesco, un contegno fermo e irremovibile, volto anche a coprire il patto segreto con l'Intesa; ma quel suo compiaciuto atteggiarsi a "monarca costituzionale" ha in sé qualcosa di gratuito e smaccatamente incongruo con le circostanze.

«Cittadini e soldati, siate un esercito solo! Ogni viltà è tradimento, ogni discordia è tradimento, ogni recriminazione è tradimento!», proclamerà Vittorio Emanuele il 10 novembre 1917 nell'ora più buia della guerra, esortando il popolo ad allinearsi ai suoi ordini. Eppure, di fronte a Von Bülow,

in quel maggio del 1915 non rinuncia a far mostra di essere lui ad allinearsi alla volontà del proprio popolo.

Eccentrici vezzi da re della *Charte*, si potrebbe commentare; ma forse la personalità del re d'Italia è più complessa, e il suo mestiere più raffinato.

5. *Ritratto di Re (con Statuto?)*

L'*animus* politico del re fu sempre soprattutto quello di essere un depositario della dinastia, ricevuta dai suoi padri, e che doveva da lui essere trasmessa ai suoi figli. Questo egli intendeva come un dovere da compiere, come il suo compito storico, più che come un diritto da difendere. La nazione e il popolo costituivano nel suo concetto quasi come l'altra parte di un compromesso politico avvenuto colla dinastia, e chiamato "Statuto". Essi, e non lui, dovevano preoccuparsi di conservare le pubbliche libertà, che egli per conto suo non avrebbe mai menomate, perché intendeva rimanere fedele al giuramento prestato, ma che non aveva da difendere, tale non essendo il suo compito¹⁸.

Queste righe, redatte da un osservatore di prima mano, dotato di lunga esperienza istituzionale e provata fedeltà monarchica – quale certamente Soleri fu – valgono non solo a restituire al lettore la posizione di Vittorio Emanuele III nei confronti dello Statuto, ma collocano la sua figura all'interno di una costellazione più ampia, quella dei sovrani delle *Chartes octroyées*.

Nell'ambito di questo perimetro, la nozione di popolo o nazione non solo non è onnicomprensiva – in quanto rappresenta una "parte" di un compromesso a due – ma non è neppure originaria. Se esiste un *prius* costituzionale, questo è infatti la monarchia: è il sovrano che concedendo la Carta

acconsente all'emersione di una realtà statutariamente nuova, a cui sono attribuiti i diritti che egli ritiene di concedere.

La ritrosia con cui Carlo Alberto offre ai sudditi, nel 1848, un sostanziale equivalente della *Charte* francese del 1814, mostra poi come lo Statuto nasca non dalla volontà di dare spazio costituzionale a nuove forze che vanno imponendosi, quanto piuttosto di contenerne la spinta, declinando «con affetto di padre» i limiti entro i quali esse dovranno muoversi¹⁹.

Vittorio Emanuele III regna nel ventesimo secolo, ma è ancora il re della *Charte*. Un re che deve fronteggiare inedite emergenze economiche e sociali, nazionalismi esasperati, endemiche crisi politiche e violente pulsioni totalitarie, ma che, nel farlo, non distoglie mai l'occhio dagli interessi di una parte ben precisa di quel «compromesso chiamato Statuto»: quella della monarchia, o meglio della dinastia.

L'identità della patria, l'interezza della sua essenza, sta per lui nella Casa Reale. Le pubbliche libertà, i connotati stessi delle istituzioni vocate a tutelarle sono secondari e naturalmente transeunti, e comunque non sono cosa che debba interessare il re. Ciò che è stato concesso al popolo dal sovrano, non spetta a quest'ultimo difenderlo: e questa concezione gelida, asciutta, quasi clinica del ruolo del monarca restituisce l'immagine di un re assoluto di marca hobbesiana che, avendo dovuto rinunciare all'originario monopolio esclusivo della libertà dei propri sudditi, non si sente più in dovere di garantire in prima persona i loro diritti e assicurare loro la sua protezione.

È su questo punto che s'innesta la battuta più significativa del già citato colloquio fra Soleri e il sovrano. All'obiezione del primo sull'involuzione della qualità delle

garanzie offerte da uno Statuto continuamente tradito e modificato dal fascismo, il re risponde: «questo dipende dal punto di vista da cui si guarda». Ci sono diversi punti d'osservazione, diverse parti in gioco, e la Carta costituzionale è terreno di contesa. Le modifiche a detrimento di un attore, avvantaggiano l'altro; gli squilibri che fanno scivolare qualcuno al margine estremo del perimetro, porteranno qualcun altro al centro della scena.

Ma il fatto rilevante è che, se da una parte il re si atteggia a neutrale notaio delle modifiche o dei tradimenti dello Statuto che «sempre ci sono stati», dall'altra, nei limiti del proprio spazio di azione politica, interviene di volta in volta a propizziarli, a ostacolarli o addirittura a promuoverli — si pensi alla nomina di Mussolini a Cancelliere dell'Impero²⁰ — come se fosse detentore di una sorta di "patente di corsa" costituzionale con cui condurre operazioni di natura tattica nel vivo del teatro della contesa.

Almeno, questo è ciò che sembra suggerire Soleri, quando così chiosa il commento del sovrano sui *punti di vista* da cui si possono guardare i mutamenti apportati alla Carta: «La rinuncia a una delle libertà politiche, sanzionate dallo Statuto octroyé[e], costituiva per la monarchia un passo avanti, una riconquista dei suoi poteri»²¹.

Questo atteggiamento revanscistico del re, registrato da un osservatore sinceramente fedele alla Corona, dovrebbe scoraggiare qualsiasi lettura riduzionistica del ruolo di Vittorio Emanuele III nel complesso susseguirsi di modifiche statutarie che costellano l'era fascista, con particolare riguardo a quelle dirette alla progressiva sterilizzazione della Camera rappresentativa.

Se è vero che il monarca raramente gioca di propria iniziativa sul tavolo costituziona-

le, per la sua estrema cura nel non «porre a repentaglio la sorte della dinastia» e per una insuperabile «sfiducia in se stesso e nelle sue decisioni»²², è altrettanto chiaro che, dietro la copertura politica di un Primo Ministro responsabile, ben si acconcia a dare a quest'ultimo il proprio avallo qualora ciò serva al consolidamento della propria posizione. Ed è piuttosto evidente che la compressione dell'autonomia della Camera abbia a lungo costituito un comune obiettivo del Duce e del sovrano.

Se poi accade che un parlamento ormai addomesticato a dovere da una legislazione elettorale *ad hoc* approvi provvedimenti anche in clamorosa contraddizione con i principi costituzionali, il sovrano non ha dubbi: tali leggi sono comunque legittime, perché «approvate dalle Camere»; e l'osservazione che «lo Statuto costituisce il limite ai poteri delle Camere e delle maggioranze»²³ non suscita alcuna risonanza in lui, almeno finché il voto delle Camere e il volere delle maggioranze valgano a coprire ulteriormente le sue responsabilità politiche.

Incidentalmente non sarà inutile notare come il racconto di Soleri valga a conferma delle tesi di chi ha posto in serio dubbio che lo Statuto fosse generalmente inteso e considerato come fonte sovraordinata alla legislazione ordinaria²⁴: l'atteggiamento liquidatorio del re di fronte ai "profili di in-costituzionalità" agitati dal suo interlocutore è infatti una clamorosa riprova della fragilità della Carta in quanto legge fondamentale.

Dovendone sintetizzare il profilo, Soleri non esita a dire che Vittorio Emanuele III «apparve e fu un bigotto della Costituzione», e per questo fu «come i bigotti della religione, che ne praticano ben più i riti che lo spirito»²⁵.

Il «bigottismo costituzionale» del re vale, va da sé, sia a proteggerlo tanto dai nemici dello Statuto quanto dai suoi più convinti fautori. Il sovrano, infatti, pare interpretare la Carta come una sorta di legge delle guarentigie che fissa le prerogative della Corona – peraltro modificabili in senso espansivo – rifiutandosi di coglierne qualsiasi ulteriore significato, attuale o evolutivo, in materia di assetto complessivo delle istituzioni dello Stato, di ampliamento delle pubbliche libertà, di procedure di gestione delle emergenze politiche e sociali. Secondo Soleri, il disincanto, l'estrema prudenza e il cinismo "cosmico" del re valgono a mostrare come, al di là della sfera dinastica e delle necessarie misure di tutela del suo perimetro, soprattutto formale, nulla egli ritenga di poter e dover dire o fare, se ciò implichi una responsabilità diretta e non sia configurabile come qualcosa di imposto o pienamente giustificato da stringenti necessità.

Questi due fattori essenziali – e cioè, da una parte la coscienza di non dover porre a repentaglio la sorte della dinastia [...]; e dell'altra la sfiducia in se stesso e nelle sue decisioni, il timore di sbagliare nella scelta fra di esse, ove non imposte da una situazione di necessità [...], fecero sì che egli si fosse prefisso e seguisse certe piccole regole o binari costituzionali, ben più formali che non sostanziali, da cui non derogava in nessun caso, a scanso di errori e di rischi.

Tra questi binarietti costituzionali vi era quello che il presidente del Consiglio, perché e finché in carica, e quale responsabile per la Corona, godesse tutta la sua cieca fiducia, al punto di fargli trascurare anche qualsiasi fonte autonoma e propria di informazione, e di riferirgli tutto ciò che gli si diceva di lui.

Lasciato l'ufficio, il Presidente del Consiglio non era più nulla²⁶.

Che sia in conseguenza di un'intima sfiducia in se stesso, come sostiene Soleri,

o anche per una chiara e raffinata destrezza nell'uso del supremo strumento fornito al re dallo Statuto – la figura del "ministro responsabile" – il sovrano non mostra di corrispondere alla figura di monarca che l'autore delle *Memorie* si è a lungo illuso di vedere.

Il "re costituzionale" non è in casa semplicemente perché non è mai esistito, se non come maschera.

Soleri, dopo anni di mai sopite speranze, ne prende definitivamente atto in occasione della disputa sullo Statuto. Il re è «depositario degli interessi della dinastia, più che di quelli nazionali»; non si spende politicamente «per salvare la sostanza della Costituzione e del giuramento prestato»; affida sì il potere a Mussolini – «non designato in alcun modo dalle Camere» – ma senza prendersene la responsabilità, anzi invocando a sua giustificazione «lo stato di necessità, nel quale aveva ritenuto, a torto, di essersi trovato nell'ottobre 1922» e in seguito nascondendosi dietro la ratifica data alla sua decisione dal Parlamento, con le prime votazioni favorevoli al ministero dello stesso Mussolini²⁷.

Altro «caso tipico del bigottismo costituzionale formalistico del re» è quello di aver imposto al Duce, «che aveva già annunciato di volere sopprimere la Camera dei Deputati, e cioè un istituto statutario, di interpellare il popolo attraverso le elezioni del 1934 sul punto di tale soppressione, di guisa che questa apparisse voluta dalla nazione», in modo da giungere buon ultimo a sanzionare tale decisione senza portare alcuna responsabilità specifica.

In questo modo, nota Soleri, «fu salvata la forma della Costituzione, ma ne venne uccisa la sostanza, perché di essa il sistema rappresentativo parlamentare costituiva un

caposaldo insopprimibile [...]. E a chi gli opponeva il giuramento prestato, rispondeva di non essere stato lui» a decidere l'abolizione della Camera, ma il popolo, che l'aveva voluta nel 1848 «e ora vi aveva rinunciato»²⁸.

Colui che «gli opponeva il giuramento prestato» è con tutta evidenza Marcello Soleri, l'uomo che Croce e il suo entourage interpellavano «ansiosi, al ritorno dalle sue visite [al sovrano] per capire che cosa pensasse il re».

E Soleri andava e tornava ogni anno a Sant'Anna di Vinadio, a rinnovare con il re una consuetudine antica che lentamente perdeva di senso, come capita con i vecchi amori da cui ci si reca ormai soltanto per rinnovare i ricordi, e con essi i rimpianti per ciò che avrebbe potuto e forse dovuto essere.

Il re ascoltava le sue opinioni politiche «avendo l'aria di subirle con sopportazione»²⁹, poi deviava la conversazione sulla caccia e sul pollame; e i racconti di caccia e pollame s'imponevano inappellabilmente su ogni altra cosa. Dopotutto, Soleri era un devoto della monarchia.

6. *Fine d'un amore di gioventù*

I rapporti fra Soleri e il re si interrompono nel 1940, senza teatrali addii. Semplicemente, il sovrano inanella una serie di non necessarie manifestazioni di adesione al regime, spingendosi fino al punto di parlare di «patria fascista»³⁰ e questo è troppo, per un liberale che ancora si culla nell'illusione che Vittorio Emanuele III sia comunque interessato a conservare un'allure di imparzialità politica, se non altro conside-

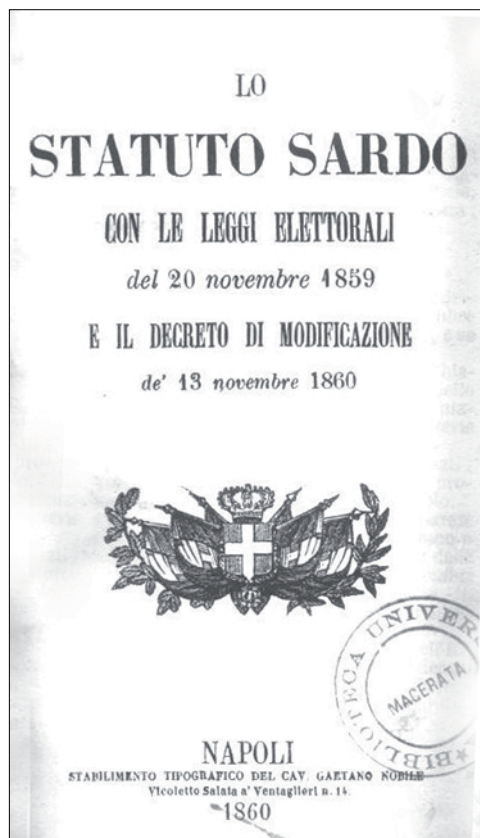
rando la rapida degenerazione della qualità intrinseca della guida mussoliniana.

Una cerchia sempre più ampia di personalità attende con ansia crescente un *coup de Majesté* del sovrano statutario³¹, volto alla destituzione di un cancelliere della Corona che, nella sua cavalcata sempre più solitaria verso la chimera totalitaria, sembra aver smarrito il senso dei propri personali limiti e del bene supremo della nazione. Ormai la cerchia del dissenso non comprende soltanto gli oppositori storici, ma anche esponenti di vertice delle gerarchie militari e personalità non secondarie dello stesso regime.

Molti dei succitati segnali di acritica adesione del re al fascismo possono essere spiegati come segnali di coesione e unità d'intenti che il sovrano intende dare all'Italia intera nel cruciale quadriennio che va dalla proclamazione dell'impero all'ingresso nel secondo conflitto mondiale, voluto tanto da Mussolini quanto dallo stesso monarca, nell'illusione di lucrare al prezzo di pochi morti un posto sicuro al tavolo dei vincitori. Certo è che l'entrata in guerra rappresenta una tappa significativa – e forse definitiva – nell'abbraccio fatale fra i due poli della diarchia, da cui il sovrano saprà sì sciogliersi, ma solo tardivamente.

Ed è proprio nelle concitate fasi della liquidazione di Mussolini che si riallacciano i rapporti fra Soleri e il re, per iniziativa e volontà di quest'ultimo. Sono ormai tre anni che l'ex ministro liberale, ormai privato cittadino, ha smesso di rendere visita al sovrano, perfino quando sa di essere atteso, fra i monti di Sant'Anna, per rinnovare la consuetudine antica.

Il fatto è che l'amore per la monarchia, messo troppe volte alla prova, in Soleri si è estinto. Dell'antica devozione rimane



Frontespizio dello Statuto sardo esteso al Regno d'Italia

soltanto una scia tenue, una forma di asciutto lealismo che si deve ai poteri dello Stato, finché tali rimangono. Proprio a ridosso del 25 luglio, quando il suo futuro collega nel ministero Bonomi, Luigi Gasparotto, sonda la sua opinione sulla «questione istituzionale», Soleri gli fa rispondere: «Se sono stato monarchico, non è detto che tale debba morire. Si è monarchici sino a quando l'interesse della dinastia coincide con quello della Nazione. Prima l'Italia, poi la Corona»³². Del resto, era stato proprio il re a rivelargli quale sotterranea contesa avvenisse all'ombra dello Statuto e ad inse-

gnargli che il sovrano poteva, in determinate circostanze storiche, rappresentare un ostacolo, se non un avversario, per il proprio popolo.

Dove prima vedeva un assetto costituzionale piano, razionale e profondamente radicato in un quadro di valori unificanti, ora Soleri scorge un terreno di contese reali e potenziali, su cui occorre muoversi nella piena consapevolezza delle forze in campo, specialmente in una congiuntura storica in cui l'imminente collasso del regime può spingere gli attori politici a intraprendere iniziative più o meno interessate, anche a detrimento di ciò che di sano resta nel martoriato tessuto istituzionale.

Così, quando Vittorio Emanuele III lo convoca, il 29 maggio 1943, il pur disilluso Soleri parte per Roma con l'intenzione di parlargli con quella "lealtà di suddito" che il sovrano, da parte sua, non ha fatto molto per meritare. L'incontro avviene l'8 giugno: l'ex ministro, invitato a illustrare la sua posizione sulla situazione politica, decide di rappresentarla in termini di sicuro impatto sul re. Inizia sottolineando che la monarchia corre il grande pericolo di essere travolta dagli effetti di una lunga serie di errori, che solo parzialmente le possono essere direttamente addebitati: in un simile frangente, non può dunque illudersi che la copertura offertale da un governo ormai in disarmo possa servire in alcun modo a garantirla. Soleri vuole che il sovrano senta le campane della storia, quelle dell'ora estrema in cui anche i cancelli più sacri vengono varcati e anche i monarchi vengono sottoposti a giudizio.

Resta un'unica via d'uscita, già parzialmente ventilata, forse troppo nebulosamente, da Bonomi, salito al Quirinale sei giorni prima³³: quella che implica l'assun-

zione diretta della responsabilità politica da parte di Vittorio Emanuele, con la conseguente, pronta liquidazione di un ministero che, proprio per il fatto di essere "governo del re", rischia di trascinare lo stesso sovrano nel gorgo di una ineluttabile fine. Questa assunzione di responsabilità richiama, tra l'altro, quella precisa obbligazione del re nei confronti del popolo su cui Soleri ha più volte insistito e che proprio Vittorio Emanuele, da monarca della *Charte octroyée*, ha sempre ritenuto estranea ai suoi doveri; ma non ora c'è più spazio per una salvezza della dinastia che possa prescindere dai destini della nazione.

A differenza della generica linea politica delineata da Bonomi, la proposta di Soleri è piuttosto concreta e circostanziata. La situazione dell'8 giugno è molto diversa da quella, più stringente, che farà da sfondo ai fatti del 25 luglio: gli Alleati non sono infatti ancora sbarcati in Sicilia e il territorio italiano è ancora integro. L'ex ministro suggerisce al re di giocare d'anticipo sull'ormai ineluttabile disfatta provvedendo innanzitutto a destituire Mussolini e a formare un nuovo ministero, che a suo avviso non dev'essere politico, per non dare agli anglo-americani la sensazione di una resa subitanea e incondizionata, ma militare. Insediato questo governo, propone poi di approfittare della tregua di fatto che, nel giugno 1943, prelude all'occupazione della Sicilia, per «trattare l'armistizio fra le Cancellerie, invece di alzare bandiera bianca sul campo»³⁴. Del resto, Soleri ha saputo da suoi referenti in Vaticano che esistono spazi diplomatici per pervenire a una condizione di non belligeranza dell'Italia benedetta dagli Alleati, che sarebbe giustificabile, di fronte alla Germania, come materiale impossibilità di continuare la guerra³⁵.

Il momento è propizio anche perché sono ancora poche le divisioni tedesche attive nella penisola e, mettendo in atto appropriati accorgimenti per impedire l'ingresso in Italia di ulteriori contingenti militari nazisti, sarebbe sicuramente possibile far fronte ad un'eventuale reazione delle forze del Reich, schierandosi a questo punto «a fianco delle democrazie»³⁶.

Il re ascolta, ringrazia e non commenta in alcun modo. Le uniche parole che spende – per la somma esasperazione del suo interlocutore – sono per invitarlo a rendergli visita a Sant'Anna di Valdieri, in futuro. Del resto, appena prima dell'incontro Soleri ha saputo da Acquarone che in assenza di un «fatto nuovo, politico o militare», il re non ha alcuna intenzione di intervenire³⁷. Insomma, il sovrano ancora non vuole rinunciare a muoversi su quei «binarietti costituzionali» entro cui ama circoscrivere il proprio ruolo, ogni volta che esso potrebbe implicare sgradite responsabilità dirette. Né l'ex ministro è riuscito a fargli intendere che fatti nuovi se ne sono già registrati in quantità, e che ora spetta a lui di produrne uno inedito e decisivo.

Il 16 luglio Soleri viene convocato da Acquarone, che lo informa della decisione a suo dire «irrevocabile» presa dal re in merito alla costituzione di un governo militare guidato dal maresciallo Badoglio³⁸. L'ex ministro, ancora una volta, non sa nascondere il proprio sbigottimento. La situazione è infatti completamente mutata: gli alleati ora occupano la Sicilia, le truppe tedesche di stanza nella penisola aumentano di ora in ora e pertanto non esistono i benché minimi presupposti per gestire in via meramente tecnica una congiuntura così grave e complessa.

Acquarone, tuttavia, è del tutto irremovibile, né gli accenna alla possibilità di un diretto colloquio con il re: ciò che vuole chiedere è semplicemente l'indicazione di bravi funzionari a cui eventualmente affidare alcuni dicasteri. Soleri obbedisce.

Il successivo incontro con il sovrano avviene il 27 luglio, ed è deludente. Vittorio Emanuele appare incerto, esitante e appiattito su una linea prudente e gradualista che non solo a Soleri in linea di principio dispiace³⁹, ma che, oltretutto, non gli pare neppure mirata a tesaurizzare la svolta politica impressa dall'approvazione dell'ordine del giorno Grandi e dalla successiva destituzione di Mussolini. Il re, di fatto, se da una parte non opta per una linea di rottura netta con l'esperienza politica fascista, dall'altra non percorre neppure la più praticabile delle opzioni alternative: quella di affidare l'uscita dalla crisi a personalità interne al fascismo che hanno mostrato nel tempo una propria statura politica e hanno infine preso l'iniziativa di chiedere che il sovrano tornasse a esercitare la pienezza dei propri poteri statutari – *in primis*, lo stesso Grandi.

Insomma, nonostante il «fatto nuovo» della caduta di Mussolini, e a dispetto di quello che, costituzionalmente parlando, è configurabile come il tanto atteso *coup de Majesté* in grado di smentire ogni paventata eclissi delle prerogative del re dopo vent'anni di regime, il sovrano torna a immergersi in un piccolo cabotaggio politico per nulla esente da responsabilità e rischi.

Il quadro dipinto da Soleri è a tinte quantomai fosche. Vittorio Emanuele appare, nei giorni successivi a quel luminoso – seppur crepuscolare – 25 luglio, quasi ostaggio di due figure cariche di ambiguità. La prima è Pietro Badoglio, che guida un governo militare ma che ha tentato, fino

all'ultimo, di ottenere dal sovrano la presidenza di un esecutivo di natura politica. Soleri non nasconde le voci che circolano in proposito: che il maresciallo punti a ritagliarsi un futuro che vada oltre la mera gestione della crisi, consolidando la propria statura istituzionale fino al punto da accreditarsi, qualora il re e il principe ereditario abdicino, come possibile reggente del piccolo Vittorio Emanuele⁴⁰.

Ma è proprio sul piano politico che la condotta di Badoglio è incerta, oscillante ed equivoca: il varo di provvedimenti parziali e più di manifesto che di sostanza appare volto a proteggere vaste e inconfessabili aree di contiguità fra il vecchio apparato fascista e il nuovo governo, senza alcun tentativo organico di discernere fra ciò che va conservato e ciò che dev'essere cambiato. A ciò va aggiunta la malaccorta gestione dell'armistizio, segnata per ciò che attiene alle nefaste conseguenze di un proclama che non solo annuncia la continuazione della guerra, ma aggiunge che l'Italia tiene fede alla parola data: è così lo stesso governo a aggravare la confusione politica, diplomatica e militare in cui l'Italia versa, sul fronte dei rapporti tanto con la Germania quanto con gli Alleati – cosa che avrà gravi e durature ricadute⁴¹.

La seconda figura messa a fuoco da Soleri è quella di Pietro Acquarone. Il Ministro della Real Casa, a dispetto da un esibito atteggiamento meramente notarile rispetto alle intenzioni di Sua Maestà, appare invece animato da uno spiccato spirito d'iniziativa individuale. Significativo è il suo commento a proposito del neo Presidente del consiglio Badoglio – «se gli va bene, chi lo ferma più?» – che del resto ben corrisponde alla cura con cui lavora per circondare il Maresciallo di una compagine ministe-

riale da lui personalmente selezionata⁴². L'impressione che Soleri ha di Acquarone è quella di un uomo che ritiene «le cose della monarchia [...] un affare da trattarsi con furberia e senza scrupoli»⁴³. Il suo intento è sì di «salvare» alcuni «transfughi del fascismo», ma non in ragione di una loro eventuale funzionalità alla gestione della transizione politica: il suo criterio d'azione è piuttosto quello, eminentemente personale, di proteggere alcuni e discriminare altri sulla base dei «suoi molti e non chiari rapporti con il passato regime». Ciò che rende Soleri così *tranchant* nei confronti di Acquarone è l'esercizio arbitrario e utilitaristico del proprio ruolo, connotato per di più da una particolare invasività: i suoi interventi vengono infatti descritti come «frequenti e pressanti, tali da impedire al governo un'azione più risoluta e una condotta più decisa, quali richieste dall'opinione pubblica»⁴⁴.

A supporto di questo suo giudizio, riferisce di un colloquio molto teso avuto con il Ministro della Real Casa. Nell'occasione, Soleri tiene un atteggiamento fermo, inflessibile e al limite del provocatorio. È evidente la sua volontà di "stanare" Acquarone, affinché riveli le sue vere intenzioni sul futuro assetto dello Stato e sulle forze che dovranno governarlo:

Dichiarai [ad Acquarone] che tutti i posti di responsabilità e di comando dovevano, a mio avviso, venire affidati a persone immuni da ogni compromissione o adesione al fascismo, permettendo che da parte mia non solo nulla chiedevo, ma nulla avrei accettato. Egli mi rispose: "E gli altri?". Gli replicai che gli altri avevano totalitariamente monopolizzato tutta la vita nazionale per oltre venti anni [...]. Se anche "gli altri" avessero dovuto fare qualche tempo di quarantena, non si sarebbe fatta che un po' di giustizia. Al che mi obiettò che tutti i partiti antifascisti facenti parte del Comitato nazionale andavano

professandosi repubblicani e vivacemente aggiunse: "Farò io il Partito monarchico". Gli risposi subito con la domanda: "E con chi farà lei questo partito? Forse con i rottami del fascismo? Non ci vorrebbe altro", conclusi, "per precludere alla monarchia ogni via di scampo"⁴⁵.

Non è dato di sapere se e cosa Acquarone replicò, ma la domanda su quali potessero essere i suoi eventuali compagni di partito era di indubbio interesse, specie se si considera che personalità come il già citato Grandi – e forse lo stesso Federzoni – non apparivano propense a interloquire con lui, quanto piuttosto a tentare la strada della costituzione di una nuova formazione politica guidata da Orlando o dallo stesso Soleri⁴⁶.

Il profilo ambiguo tenuto dal Ministro della Real Casa è infine rafforzato dalla tempistica estremamente sospetta con cui redige una lista di personalità destinate all'investitura senatoriale grazie a un «decreto di imminente firma reale». In tutto una decina di nomi, fra cui Orlando, Bonomi e lo stesso Soleri. Quest'ultimo fa notare «l'assoluta inopportunità di quelle nomine, nelle quali i maligni avrebbero potuto identificare o ricercare uno dei moventi del colpo del 25 luglio», e che avrebbe finito per riabilitare una Camera alta ormai profondamente delegittimata⁴⁷. Inoltre, è noto come la nomina a senatore costituisse una delle soluzioni più comuni per togliere dal vivo della contesa politica personalità illustri e purtuttavia scomode o potenzialmente ostili – ed è dunque legittimo postulare che Acquarone intendesse, con il conferimento del laticlavio, gratificare e nel contempo neutralizzare quelli che il re aveva liquidato come *revenants*, facendoli accomodare su seggi contigui a quelli occupati da esponenti del vecchio regime fascista.

Nel racconto di Soleri, Badoglio e Acquarone rappresentano nel contempo gli artefici e i prodotti più macroscopici di una condotta ambivalente della monarchia, la quale forgia con le proprie mani i lunghi binari verso un tramonto che, come dimostrerà la vittoria di stretta misura della Repubblica al referendum del 1946, è lungi dall'essere segnato⁴⁸.

Coerente con il suo particolare «bigottismo costituzionale», caratteristicamente brandito a tutela delle sue prerogative di sovrano della *Charte octroyée*, Vittorio Emanuele procrastina oltremisura prima la nomina del figlio Umberto alla Luogotenenza generale del regno, poi l'abdicazione.

Con questo lento, riluttante abbandono del trono, il re incarna in fondo il lungo spegnersi di ciò che resta delle monarchie della Restaurazione e dei loro assetti costituzionali. Di tali assetti, non tutto va perduto – basti pensare a quanto dello Statuto rimane nella Carta repubblicana italiana⁴⁹, a cominciare dai poteri del Capo dello Stato, che sono in larga parte un calco di quelli del sovrano; tuttavia, essi ricadono all'interno della *res publica*, a cui non sarà più possibile opporre una *res dinastica*.

Nel partire per l'esilio, Vittorio Emanuele III scriverà al Presidente del Consiglio De Gasperi: «Signor Presidente, lascio al popolo italiano la collezione di monete che è stata la più grande passione della mia vita»⁵⁰.

Questo è tutto ciò che il monarca della *Charte octroyée* vorrà e potrà lasciare alla propria controparte di quel «contratto chiamato Statuto» ormai avviato ad entrare nella galleria delle costituzioni morte.

- ¹ M. Soleri, *Memorie*, Torino, Einaudi, 1949, p. 209.
- ² *Manoscritto delle Memorie*, Carte Soleri (presso l'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo), Inventario Provvisorio, 22 bb.
- ³ R. Collino Pansa, *Marcello Soleri*, Cernusco sul Naviglio, Garzanti, 1948, pp. 238-239; A. Melloni, *Otto settembre 1943: le storie e le storiografie*, Reggio Emilia, Istituto Diabasis, 2005, p. 27; D. Garosci, *Pensiero politico e storiografia moderna*, Pisa, Nistri-Lischi, 1954, p. 97.
- ⁴ G. Tartaglia, *Un secolo di giornalismo italiano. Storia della Federazione nazionale della stampa italiana 1887-1943*, Milano, Mondadori Università, 2008; per l'intera cronologia dei provvedimenti sulla stampa, cfr. le sezioni dedicate agli anni 1923-1925.
- ⁵ L. Einaudi, *Diario 1945-1947*, a cura di P. Soddu, Roma-Bari, Laterza, 1993.
- ⁶ Collino Pansa, *Marcello Soleri* cit., p. 204.
- ⁷ *Ibidem*.
- ⁸ Ivi, p. 246.
- ⁹ B. Croce, *Terze pagine sparse*, vol. II, Bari, Laterza, 1955, pp. 289-290.
- ¹⁰ Ivi, p. 290.
- ¹¹ B. Croce, *Nuove pagine sparse*, vol. I, Napoli, Ricciardi, 1949.
- ¹² Croce, *Terze Pagine Sparse* cit., vol. II, pp. 289-290.
- ¹³ Cfr. il parere contrario al rinnovo del passaporto di Marcello Soleri, nota della Prefettura di Cuneo per il Ministero dell'Interno. 31 agosto 1929, Casellario politico centrale 1928-1940.
- ¹⁴ B. Mussolini, *Storia di un anno. Il tempo del bastone e della carota*, Milano, Mondadori, 1944, p. 42.
- ¹⁵ Soleri, *Memorie* cit., p. 206.
- ¹⁶ B. Von Bülow, *Memorie*, vol. III, Milano, Mondadori, 1931, p. 238.
- ¹⁷ Ivi, p. 232.
- ¹⁸ Soleri, *Memorie* cit., pp. 207-208.
- ¹⁹ R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci, 2002, pp. 35 ss.
- ²⁰ Ivi, pp. 166-167.
- ²¹ Soleri, *Memorie* cit., p. 209.
- ²² Ivi, p. 208.
- ²³ Ivi, p. 209.
- ²⁴ A tal proposito cfr. Martucci, *Storia costituzionale italiana* cit., p. 38.
- ²⁵ Soleri, *Memorie* cit., p. 208.
- ²⁶ *Ibidem*.
- ²⁷ Ivi, p. 210.
- ²⁸ *Ibidem*.
- ²⁹ Ivi, p. 208.
- ³⁰ Ivi, pp. 211-212; cfr. anche P. Colombo, *La monarchia fascista*, Bologna, Il Mulino, 2010, parte III.
- ³¹ Per il termine, cfr. Martucci, *Storia costituzionale italiana* cit., p. 243.
- ³² Collino Pansa, *Marcello Soleri* cit., p. 240.
- ³³ I. Bonomi, *Diario di un anno: 2 giugno 1943-10 giugno 1944*, Cernusco sul Naviglio, Garzanti, 1947, p. 4; Soleri, *Memorie* cit., p. 232.
- ³⁴ Ivi, p. 235.
- ³⁵ Ivi, p. 234.
- ³⁶ *Ibidem*.
- ³⁷ Ivi, p. 232.
- ³⁸ Ivi, p. 238.
- ³⁹ Ivi, p. 256.
- ⁴⁰ Ivi, p. 239.
- ⁴¹ Ivi, pp. 262-263.
- ⁴² Ivi, p. 239.
- ⁴³ Ivi, p. 209.
- ⁴⁴ Ivi, p. 260.
- ⁴⁵ *Ibidem*.
- ⁴⁶ Ivi, p. 255, D. Grandi, *Il mio paese: ricordi autobiografici*, Bologna, Il Mulino, 1985, p. 650.
- ⁴⁷ Soleri, *Memorie* cit., p. 257.
- ⁴⁸ Cfr. Martucci, *Storia costituzionale italiana* cit., pp. 256 ss.
- ⁴⁹ Cfr. ivi, pp. 262 ss.
- ⁵⁰ Vittorio Emanuele III 1947.



Primo piano: B. Ackerman

The Decline and Fall of the American Republic

Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2010, pp. 280, ISBN 9780674057036, euro 23,40

MICHELE SURDI

*The theory of the constitution
of Empire is also a theory of its
decadence*

Empire

1. *Res dura*

«Quando il comandante supremo dell'esercito divenne nel contempo il ministro del senato ed il rappresentante del popolo romano, divenne altresì impossibile resistere all'esercizio del suo imperio, né più agevole tracciarne il limite»: così Gibbon¹, e così anche Bruce Ackerman². La tesi del declino della Repubblica americana sostenuta dal costituzionalista di Yale non è peraltro un'esercitazione di *Kulturpessimismus*,

ma, al contrario l'occasione per proporre un progetto complessivo di limitazione del potere dell'esecutivo imperiale³.

Dedichiamo questa nota all'analisi di quello che Ackerman definisce "executive constitutionalism", all'esercizio cioè da parte dell'esecutivo di poteri straordinari invocati a difesa della costituzione in una situazione di emergenza, discutendo solo brevemente i freni de iure condendo previsti a limitazione dell'azione presidenziale. Ciò perché il nostro tentativo è in primo luogo quello di qualificare giuridicamente, sulla scorta degli elementi forniti da Ackerman stesso, l'alterazione emergenziale degli

equilibri originariamente previsti a Filadelfia⁴.

Per fare ciò occorre innanzi tutto stabilire se questa alterazione sia un fenomeno strutturale od occasionale, se in altre parole il costituzionalismo esecutivo rappresenti una novazione del sistema oppure un episodio meramente patologico⁵. Nonostante alcuni riferimenti tacitiani al "reign of lawlessness and torture" di G.W. Bush è ancora Ackerman a postulare che l'inflazione del potere esecutivo rappresenti una *regni novitas* tanto contemporanea quanto permanente. Non è però irrilevante al nostro scopo una discussione della cronologia suggerita dall'autore, un arco che va essenzialmente da Tru-

man al presente. È evidente infatti che questa periodizzazione, se coincide con la definitiva acquisizione di un ruolo globale da parte degli Stati Uniti, e perciò con una dimensione *latu sensu* imperiale del potere estero del capo dello Stato, esclude l'esperienza della dittatura costituzionale di Lincoln. Meglio, considera la concentrazione dei poteri nelle mani del XVI Presidente durante la guerra civile un episodio eccezionale senz'altro giustificato da una situazione altrettanto d'eccezione. Ora è chiaro che poco o affatto interessa una discussione assiologica dei motivi addotti ad espandere i poteri presidenziali. Rileva di più, a nostro giudizio, e comunque al nostro ragionamento, come la vicenda bellica di Lincoln (ed in modo non radicalmente diverso, quella di F.D. Roosevelt) attestino, con larga evidenza, che il dispositivo di espansione in questione può essere considerato come implicito o latente anche nell'assetto costituzionale originario⁶. Ancora, non si tratta, per noi, di indagare l'*original intent* dei Framers, o di introdurre una questione storiografica⁷. Si tratta invece di qualificare un dispositivo del genere

al di là del tradizionale riferimento alle fonti positive desunte dall'art. II della Costituzione Federale, o della pervasiva polemica dottrinale sull'*unitary executive*⁸.

2. *Quis interpretabitur*

In questa direzione, verso l'attribuzione cioè di una dimensione sistematica all'"*executive constitutionalism*", va anche Ackerman nell'individuare i tre fattori all'origine della novazione⁹. Due di questi, infatti, la deriva plebiscitaria, imputabile alla diffusione cibernetica degli strumenti di comunicazione politica, e quella legionaria, legata all'accresciuto ruolo istituzionale dei militari di professione¹⁰, sono, per quanto significativi, fattori di contorno, largamente esogeni cioè all'ordinamento giuridico. Risulta per contro del tutto endogeno all'ordinamento un fattore senz'altro determinante, il monopolio dell'ermeneutica costituzionale progressivamente conseguito dal *Chief Executive*. Chi definisce infatti tanto la situazione di emergenza quanto l'estensione dei poteri esecutivi ad essa

di volta in volta collegabili?¹¹ Nè il legislativo, intimidito dall'evocazione presidenziale dell'emergenza stessa, né il giudiziario, lento a deporre il consueto ossequio alle competenze del *Commander in Chief*, risponde Ackerman. Sono invece i due uffici legali che fanno riferimento al capo dello Stato, l'*Office of Legal Counsel* ed il *White House Counsel* a svolgere questo compito. Il primo, formalmente un ufficio del Dipartimento di Giustizia, non soltanto compila i *signing statements* con cui il Presidente va progressivamente affermando il proprio primato nell'interpretazione della legge ordinaria, ma predispone anche un'interpretazione del dettato costituzionale volta soprattutto alla legittimazione dell'indirizzo politico presidenziale. Il secondo, che dipende immediatamente dal Presidente stesso, concorre o (novello Eusebio) rivaleggia col primo, nel coniare argomenti apologetici delle prerogative costituzionali dell'esecutivo¹². È quindi la combinazione di queste tre derive, tra le quali assume, come si vede, un primato funzionale quella ermeneutica. a

produrre la "decisionistic presidency"¹³.

Riassumiamo adesso i rimedi che Ackerman propone, non allo scopo di tornare allo statuto del 1787, ma di ricostruire piuttosto nel contesto attuale l'equilibrio fra i poteri alterato dall'inflazione emergenziale dell'esecutivo. Anche qui crediamo opportuno distinguere fra le iniziative volte ad arginare le derive che abbiamo definito di contorno e quelle che incidono direttamente sulla struttura del sistema costituzionale.

Al primo ordine di rimedi appartengono le proposte, attuabili tramite strumenti tanto legislativi quanto regolamentari, volte ad illuminare l'opinione pubblica ed a ripristinare il controllo civile sui militari. Sugli equilibri costituzionali insistono invece o uno schema di riforma del Collegio Elettorale presidenziale, da realizzarsi tramite il concorso di una legge federale con un accordo interstatale¹⁴, ed un piano per estendere la conferma del Senato, prevista dall'art. 2, sez. 2 Cost. Fed., ai componenti dello *staff* presidenziale. Due ulteriori proposte ci sembrano però direttamente connesse alla

nostra indagine sulla natura dei poteri straordinari ed a queste dedichiamo quindi maggiore attenzione. Entrambe infatti mirano a controbilanciare l'azione dell'esecutivo in una situazione di emergenza adeguando le funzioni di controllo del legislativo e del giudiziario all'estensione dei poteri presidenziali.

La prima correzione, già nota peraltro per essere stata prospettata da Ackerman in un precedente lavoro¹⁵, è la concessione per legge all'esecutivo di poteri straordinari in un caso di emergenza per un periodo estremamente limitato, concessione rinnovabile per una sola volta a maggioranza semplice da entrambe le camere, e successivamente reiterabile, sempre per un periodo limitato, mediante un meccanismo che prevede maggioranze crescenti sino a giungere all'80 per cento. Il secondo rimedio prospettato, affatto inedito per la tradizione costituzionale statunitense, consiste nella creazione, per legge ordinaria, di un tribunale supremo dell'esecutivo ("Supreme Executive Tribunal"), chiamato su iniziativa dell'una o dell'altra parte, in caso di conflitto fra Presidente e Congresso, in primo luogo

ad emettere pareri vincolanti circa la validità sia dei *signing statements* che della lettura delle preogative presidenziali fornite da *OLC* e *WHC*, e ad esprimersi inoltre sulla legalità delle misure *extra ordinem* eventualmente adottate dal Presidente in contrasto con quanto disposto dal freno supermajoritario sopra descritto.

È evidente come il ruolo assegnato a questo organo di controllo¹⁶ sia quello di custode della costituzione (l'ascendenza kelseniana è esplicitamente rivendicata da Ackerman), tramite quella che potremmo definire una prelazione ermeneutica, una funzione esercitata in parallelo alla Corte Suprema (che non giudica come è noto in regime dichiarativo) ed in alternativa al monopolio dell'interpretazione che il costituzionalismo esecutivo attribuisce, come abbiamo visto, al Presidente¹⁷.

3. *When the President does it*

Occorre adesso sottolineare come il controdispositivo progettato da Ackerman derivi la propria efficacia dal concorso di tutti i ri-



Icona del repubblicanesimo americano, XIX secolo

medi indicati, misuri cioè la propria validità su di un metro finale di effettività irriducibile ad ogni postulato positivista (legislativo quanto giurisdizionale). È il concorso materiale, in altre parole, di una serie di atti politicamente univoci e formalmente eterogenei, leggi organico-formali, regolamenti e pronunce giudiziali¹⁸, e non una revisione della legge fonda-

mentale a determinare la auspicata correzione del costituzionalismo esecutivo. Questo assunto di metodo, non è però privo di conseguenze. Lo stesso metro di validità si applica infatti alle prerogative del Presidente, e che non si tratti di un'aporia o di un riedito *Faustrecht* è Ackerman stesso ad indicarlo. L'intero controdispositivo infatti è posto a generare una

serie di attriti all'azione di un esecutivo che rivendica la legittimità costituzionale delle proprie decisioni, non solo, ma che dispone di un appoggio parlamentare sufficiente ad evitargli la sanzione dell'*impeachment* ex art. II, sec.4 Cost. Fed.¹⁹. Le condizioni ipotizzate da Ackerman per l'intervento del controdispositivo in questione vedono, altrimenti detto, coincidere la

pretesa di validità riven-
dicata dall'esecutivo alla
propria azione emergen-
ziale con i mezzi necessari
a sancirne giuridicamente,
si badi, e non solo poli-
ticamente l'effettività. Il
controdispositivo stesso
non rappresenta quindi un
antidoto ad un paventato
colpo di stato, ma un fre-
no giuridico posto a limite
del dispositivo, altrettanto
giuridico, del costituziona-
lismo esecutivo. Ne segue
la legittimità di quest'ul-
timo, ovvero del primato
che il Presidente si attri-
buisce nell'interpretare e
l'occasione e l'estensione
dell'esercizio straordinario
dei propri poteri.

Questa deduzione ci
riporta, come si vede alla
questione di metodo da cui
abbiamo preso le mosse. Il
nostro ragionamento vor-

rebbe mostrare che non è
possibile qualificare giuri-
dicamente né il costituzio-
nalismo esecutivo né l'anti-
doto costituzionale ad esso
proposto semplicemente in
base alla loro collocazione
in una gerarchia normativa
(e tantomeno facendo ri-
ferimento alla tradizionale
forza normativa del fatto).
Vorrebbe mostrare ugual-
mente che non è neppure
il riferimento alla terzietà
a caratterizzare la giuri-
dicità dell'uno in antitesi
all'illegalità dell'altro, e che
quindi il famigerato *dictum*
nixoniano per cui è il Presi-
dente a decidere cosa sia le-
gale, rimanda al problema,
di metodo, e non di merito,
di cosa sia la legalità stes-
sa²⁰. Ancora, vorrebbe allo
stesso modo dimostrare
come tutto ciò non implichi
una contraddittorietà dei

parametri di metodo adot-
tati (salvo nostro errore) da
Ackerman. Sempre questi
parametri testimoniereb-
bero peraltro a favore della
nostra ipotesi, quella cioè di
una presenza implicita dell'
istituto emergenziale nella
costituzione statunitense,
e della sua permanenza di
nelle varie configurazioni
che questa costituzione se-
condo la lezione di Acker-
man stesso, ha preso²¹. A
corollario di questa ipotesi
possiamo in ultimo aggiun-
gere che ogni tentativo di
esplicitazione, di identifi-
cazione cioè con una fonte
formale dell'istituto stesso,
rappresenta un'operazione
di retorica politica e non
giuridica – un argomento
dottrinario²² cioè, e non
dottrinale.

¹ *Decline*, 1, iii: «When the general of the army was, at the same time, the minister of the senate, and the representative of the Roman people, it was impossible to resist the exercise, nor was it easy to define the limits, of his Imperial prerogative». E. Gibbon, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, London, Vernor, Hood & Sharpe, 1, 1806, p. 105, [trad. nostra].

² B.A. Ackerman, *Decline and Fall of the American Republic*, Cambridge, Harvard University Press,

2010, d'ora in poi *Republic*. Per una tesi diametralmente opposta v. adesso E.A. Posner, A. Vermeule, *The Executive Unbound*, Oxford, Oxford University Press, 2011, nonché la recensione, fortemente critica, di *Republic* di Posner, *POTUS-phobia*, in "New Republic", 23.10.2010.

³ Per l'evoluzione del ruolo del capo dello Stato statunitense Ackerman si rifà integralmente al noto A.M. Schlesinger Jr., *The Imperial Presidency*, New York, Popular Lib., 1974; tr. it. *La presidenza*

imperiale, Milano, Comunità, 1980. Assente ogni riferimento a C. Rossiter, *Constitutional Dictatorship*, Princeton, Princeton University Press, 1948, peraltro richiamato, fra gli altri, da Sanford Levinson, J.M. Balkin, *Constitutional Dictatorship*, in «Minnesota Law Review», n. 94, 2010, pp. 1789 ss. e dalla sorprendente polimata Elaine Scarry, *Thinking in An Emergency*, New York, Norton, 2011.

⁴ Proseguendo così una ricerca metodologica eccentrica alla tra-

dizione giuspubblicistica iniziata in M. Surdi, *Defender of The Constitution. La dittatura costituzionale negli Stati Uniti 2001-2006*, in AA.VV., *Le regole dell'eccezione*, Macerata, eum, 2011, pp. 337 ss., al quale rimandiamo per l'integrazione bibliografica.

⁵ Rimandiamo ancora per questo argomento, e non a caso, al vetusto Hsü Dau Lin, *Die Verfassungswandlung*, Berlin, de Gruyter, 1932.

⁶ Seguiamo così senz'altro la lezione di Rossiter, *Constitutional Dictatorship* cit.

⁷ V. peraltro Ackerman, *Republic* cit., p. 183: «Compared to court-watching even the turn to originalism is an improvement».

⁸ V. la caustica critica rivolta in Ivi, p. 38, n. 61, a S.G. Calabresi, C.S. Yoo, *The Unitary Executive*, New Haven, Yale University Press, 2008.

⁹ Seguendo il metodo elaborato in Ackerman, *We, The People*, Cambridge, Harvard University Press, 1993-2000.

¹⁰ V. sulla deriva plebiscitaria B.A. Ackerman, J.S. Fishkin, *Deliberation Day*, New Haven, Yale University Press, 2003, su quella legionaria, Ackerman, *Republic* cit., pp. 49 ss, in particolare per gli effetti del *Goldwater-Nichols Dept. of Defense Reorganisation Act* (Pub.L. 99-433) del 1986.

¹¹ Più che l'ormai abusato "cristallo di Hobbes" schmittiano preferiamo citare al riguardo J. Caldwell Calhoun, *Disquisition On Government* (Crallè ed., 1851), p. 33: «It would then be construction against construction; the one to contract, and the other to enlarge the powers of the government to the utmost».

¹² Va notato peraltro come sull'interpretazione da dare della congruenza dei poteri bellici presidenziali per ciò che riguarda l'intervento in Libia con il *War Powers Act* (Pub.L. 93-148) del 1974, fortemente limitativo dei poteri stessi, B.H. Obama abbia disatteso l'informale parere sfa-

vorevole dell'OLC (che pure aveva sancito la legittimità dell'intervento stesso nella *Opinion* del 1/4/2011, *Authority To Use Military Force in Libya*) scegliendo di avvalersi, mediante un'operazione di *lawyer shopping*, delle interpretazioni, a lui più favorevoli, espresse tanto dal WHC quanto dal Dipartimento di Stato. Secondo la lezione sostenuta dal W.H. Report del 15/6/2011 (*United States Activity in Libya*) come dal *Testimony on Libya and War Powers Before the Senate Foreign Relations Committee*, del 28/6/2011, del *Legal Adviser* del Dipartimento di Stato, H.H. Koh, infatti, l'intervento militare in Libia non costituisce *hostilities*, ai sensi dell'Atto del 1974, e non è pertanto sottoposto al controllo parlamentare. L'intera questione dell'interpretazione data da Obama dei propri poteri di emergenza, per quanto strettamente connessa, come si vede, alla tesi di Ackerman merita di essere trattata a parte. Ci limitiamo qui a segnalare, solo a titolo di suggestione, le posizioni contrapposte dello stesso Ackerman, *The Crisis of Presidential Legality*, in "Balkanization", 4/6/2011, e del pur giacobino A. Reed Amar, *Bomb Away, Mr. President*, "Slate", 29/6/2011. Sulla medesima questione v. infine anche *ultra* n. 17.

¹³ Ackerman segnala apertamente il proprio debito critico a Schmitt facendo riferimento a C. Schmitt, *Legality and Legitimacy*, Durham, Durham University Press, 2004 (tr. ing. dell'ed. del 1932 di *Legalität u. Legitimität*) e, senza beneficio di nota, alla parte 3 di C. Schmitt, *Volksentscheid u. Volksbegehrung*, Berlin, de Gruyter, 1927.

¹⁴ Sull'esempio del *National Popular Vote Interstate Compact*, al quale hanno aderito, all'8/2011, otto Stati ed il Distretto di Columbia.

¹⁵ Ackerman, *Before The Next Attack*, New Haven, Yale University Press, 2006.

¹⁶ Il modello di Ackerman è il *Conseil d'Etat* nelle competenze previste

agli artt. 38-39 della costituzione della V Repubblica, non il *Conseil Constitutionnel* nelle competenze di cui all'art. 16.

¹⁷ È così il ricorso ad un terzo (*nemo iudex in causa propria*) a restaurare il *rule of law*. È interessante al proposito notare come l'esecuzione extragiudiziale in funzione antiterrorista di un cittadino statunitense ordinata mediante *lettres de cachet* presidenziale del 4/2010 da Obama non venga annoverata fra gli abusi del potere di emergenza stigmatizzati in Ackerman, *Lost Inside The Beltway*, in «Harvard Law Review», n. 124, 2011, pp. 13 ss., circostanziata risposta alla recensione critica di *Republic* di T.W. Morrison, *Constitutional Alarmism*, ivi, pp. 1688 ss. Ciò, se è giusta la nostra lettura, perché la misura presidenziale in questione è stata sancita l'8/12/2010, sia pure indirettamente mediante un non luogo a procedere, da un tribunale federale in *Al-Aulaqi v. Obama*, 10cv1469.

¹⁸ V. al riguardo anche il meccanismo di controllo parlamentare delle operazioni belliche proposto in B.A. Ackerman, O. Hathaway, *Limited War And The Constitution*, in «Michigan Law Review», n. 109, pp. 447 ss.

¹⁹ Ricordiamo a questo proposito Ackerman, *The Case Against Lameduck Impeachment*, New York, Seven Stories, 1999.

²⁰ «When the President does it, that means that it's not illegal», e v. Ackerman, *Republic* cit., p. 151.

²¹ Aggiriamo quindi, e non contraddiciamo, l'assunto di Ackerman, *Republic* cit., pp. 83-84, per cui il costituzionalismo esecutivo non rappresenta (ancora) un "constitutional moment" nell'accezione di metodo indicata in Ackerman, *We, The People* cit.

²² Quale quello sostenuto, per tutti, da J.C. Yoo, e v. al riguardo Ackerman, *Republic* cit., pp. 105 ss, Surdi, *Defender* cit., pp. 343 ss.

Ventisei proposte di lettura

A CURA DI PIERO AIMO, ANTONELLA BETTONI,
RONALD CAR, DUCCIO CHIAPELLO, NINFA CONTIGIANI,
LUIGI LACCHÈ, GIUSEPPE MECCA, LUCA SCUCCIMARRA,
MONICA STRONATI

A

Paolo ALVAZZI DEL FRATE
*Giustizia e garanzie
giurisdizionali. Appunti di
storia degli ordinamenti
giudiziari*

Torino, Giappichelli, 2011, pp. x-182
ISBN/EAN 978883481825, Euro 17

Paolo Alvazzi del Frate, studioso degli ordinamenti giudiziari in età moderna e contemporanea, raccoglie in questo volume gli appunti delle lezioni tenute nell'ambito dei suoi corsi universitari. L'edizione del 2011 con la Giappichelli aggiorna e amplia il volume edito da Aracne nel 2009 col titolo *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*. Dall'assolutismo francese all'Italia repubblicana.

Il libro si divide in sette capitoli: nel primo, la giu-

risdizione e gli ordinamenti nell'Antico Regime, l'Autore introduce i concetti di *iurisdictio*, giustizia delegata e giustizia ritenuta fornendo un quadro generale della giustizia d'antico regime attraverso la descrizione dell'ordinamento giudiziario francese. Dal secondo capitolo, le riforme giudiziarie nel periodo rivoluzionario e napoleonico, si intraprende il percorso nella modernità. Attraverso due principali chiavi di lettura: la funzione del giudice e le garanzie giurisdizionali, l'A. illustra la profonda trasformazione degli ordinamenti giudiziari.

I successivi capitoli descrivono il ruolo del giudice e l'interpretazione nel *Code civil*, gli ordinamenti nell'età liberale, la disciplina dell'avvocatura, l'indipendenza della magistratura e l'istituzione del

Consiglio superiore della magistratura in Francia e Italia. L'ultimo capitolo sul garantismo giudiziario e il «giusto processo» conclude il percorso e completa il tema delle garanzie giurisdizionali affrontando sinteticamente anche la cultura processuale nella tradizione anglo-americana.

M.S.

Agata C. AMATO MANGIAMELI,
Maria Rosa DI SIMONE (a cura di)
*Diritto e religione tra passato e
futuro*

Atti del convegno internazionale, Villa
Mondragone - Monte Porzio Catone,
Roma, 27-29 novembre 2008

Roma, Aracne, 2010, pp. 482
ISBN 9788854835351, Euro 28

Il volume cerca di cogliere i tanti profili del complesso rapporto tra Diritto e Religione sia dal punto di vista della Filosofia del diritto che da quello della Storia del Diritto

con interventi di H. Schambeck, M. Ascheri, G. Minnucci, J. Ballesteros, H. Scholsser, Pi. Grossi, B.M.C. Predescu, F. D'Agostino, G. Zanetti, M.G. di Renzo Villata, S. Mangiameli, M. Fioravanti, N. Gimelli, F. Macioce, C. Sartea.

Nelle parole introduttive della curatrice Amato emerge lo sforzo di cercare in un arco temporale molto lungo i diversi equilibri del rapporto tra i due elementi tipicamente umani del diritto: la ricerca di ordine e la religione come ricerca di senso. Ciò per l'esigenza, tutta contemporanea, di una nuova fondazione di validità delle leggi, manchevoli oramai di quella «solennità universale» necessaria al loro sostanziale funzionamento e che la religione potrebbe, forse, offrire loro (pp. 11 ss.).

Il legame tra diritto e religione, in effetti, può dirsi semplicemente 'rinnovato' se ricordiamo che il potere regio da sempre è stato «connesso» con le funzioni sacerdotali benché sia passato attraverso fasi storiche diverse, come sottolinea la curatrice Di Simone. Nel mondo romano la Religione fu *Instrumentum regni*, una strumentalità ripresa esplicitamente in età moderna da Machiavelli nel mentre definiva l'autonomia dell'arte di governo. Nel Medioevo l'intima unione dello *Utrumque ius* mise chiaramente diritto e religione in rapporto di osmosi e dipendenza, tanto che solo con il giusnaturalismo il diritto se

ne distaccò completamente per diventare universale e innato nell'uomo nel pensiero di Grozio, oppure per farsi elemento di una nuova unità nella giustizia (insieme alla morale e alla religione stessa) nel pensiero di Leibniz. Nel Settecento si arriva all'inversione del rapporto, con la sacertà della legge prima e l'anticonfessionalismo rivoluzionario poi, naturale conseguenza di un processo di secolarizzazione che pure non è mai divenuto separazione netta e definitiva (pp. 23 ss.).

Una mancata separazione che si fa più evidente, proprio oggi, di fronte alla complessità del mondo contemporaneo multietnico. Questo, infatti, necessita di una nuova armonizzazione dell'ambito pubblico con i dettati costituzionali e le garanzie ordinamentali della libertà di culto.

N.C.

Salvatore APONTE
Il «Corriere» tra Stalin e
Trockij. 1926-1929

Milano, Fondazione Corriere della Sera,
2010, pp. 560
ISBN 9788896820001, Euro 12

Le supreme arti della distorsione interpretativa presiedono, come muse in rotta con la madre Mnemosyne, a questa raccolta di scritti di Salvatore Aponte, corrispondente da Mosca per il "Corriere della Sera" ai tempi del braccio di ferro fra Stalin e Trockij, entrambi aspiranti alla suc-

cessione di Lenin. Si tratta di articoli e di scambi epistolari con la direzione del giornale che in gran parte gravitano attorno alla questione della *Lettera al Congresso*, lo scomodo lascito del defunto leader sovietico, divenuto oggetto di contesa fra contrastanti ambizioni. L'affastellarsi delle interpretazioni e gli aspri dissidi fra esegeti erano del resto stati innescati dalla natura stessa della *Lettera*, divenuta nota come *Testamento* di Lenin, ma che in realtà suonava piuttosto come un'accusa di inadeguatezza personale e politica rivolta a coloro che ambivano a prendere il posto di chi l'aveva dettata. Tale messaggio, tanto chiaro quanto inaccettabile per gli aspiranti leader, era oggetto delle più interessate e clamorose distorsioni. Ad esse, tutte interne ai giochi politici sovietici, si vengono a sommare le deformazioni operate dallo stesso Aponte *ad usum Ducis*, tanto che le sue corrispondenze, inviate da Mosca a Roma, paiono in certi frangenti spedite piuttosto da Roma verso Mosca. Mussolini, infatti, nella lotta fra Stalin e Trockij punta decisamente sul primo, in quanto prosaico assertore del socialismo in un solo paese e chiaro interprete di una politica di potenza per nulla tributaria delle aspirazioni all'insurrezione mondiale, intransigenti e non negoziabili, di cui il secondo è portatore. Un interlocutore, Stalin, di cui egli intende

in prospettiva guadagnarsi il riconoscimento e, se non il favore, almeno una benevola neutralità. Questo è pertanto il punto su cui il lavoro di Aponte si rivela in tutta la sua funzionalità alla politica estera fascista. Luciano Canfora, nell'esemplare introduzione, dà prova della consueta perizia filologica, con un'ampia ricognizione delle vicende testuali della *Lettera* di Lenin.

D.C.

C

Marco CAVINA
*Nozze di sangue. Storia della
violenza coniugale*

Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 256
ISBN 9788842095415, Euro 20

In una ricostruzione ricca di fonti variegata, da quelle letterarie, religiose e morali a quelle giuridiche e processuali, Marco Cavina discute lo stereotipo dell'armonia matrimoniale con la puntualità delle argomentazioni (e giustificazioni) che hanno per secoli costruito la legittimità dell'uso della forza, e della scusabilità dell'eccesso di quell'uso, sulla parte femminile della coppia coniugale.

Il «sangue» citato nel titolo rischia, in parte, di forzare l'immaginario del lettore su una possibile realtà uniforme di 'omicidi' che tutto sommato è più tristemente veritiera oggi che nei tempi segnati

dal diritto di correzione della moglie. Eppure, non risulta meno 'violenti' quei matrimoni che, anche attraverso il diritto, nella storia europea dall'Antico regime alla Rivoluzione francese sono stati segnati dai più diversificati modi di mortificazione del corpo femminile.

«La violenza correzionale del marito fra Medioevo e Antico regime» (cap. I), «Il diritto al sesso e diritto all'esclusiva sessuale» (cap. II) sono capitoli che raccontano della sinergia tra religione e patriarcato nella costruzione delle numerose varietà di violenze e sevizie che potevano arrivare talvolta anche in Tribunale. Lì, dove la moglie si trovava inesorabilmente «Tra giudice e marito», si scopre la congruità della costruzione giuridica d'antico regime rispetto alla possibilità di una giustizia negoziata che era spesso segnata da «Assoluzioni, remissioni e patteggiamenti», anche per l'obiettivo difficoltà della «prova in un crimine occulto» (cap. IV) e che non tralasciava di tradire la realtà dell'esistenza di «Mogli violente e mogli 'bisbetiche'» (cap. III). La vittimizzazione del marito nasce come conseguenza della sostanziale incomprendibilità della violenza al femminile. In un mondo ordinato sulla sottomissione e sopportazione della donna, la violenza femminile era riconosciuta nei binari di fenomeni temuti ma in un certo senso

conosciuti, come la stregoneria e «l'archetipo della moglie avvelenatrice». Questo rende la dimensione dell'unico spazio concesso al 'protagonismo' femminile, quello del demoniaco e dello straordinario mondo degli alambicchi (cap. III).

Tuttavia, tra il XVIII e il XX secolo, «L'esercito della malmaritate» (cap. V) arriva finalmente a svanire anche grazie alla spinta della giurisprudenza rotale seicentesca che sempre più aveva ridefinito la potestà del marito aprendo la strada al «rifiuto moralista della violenza maritale». In seguito, si aggiunse il contributo della Rivoluzione francese che con la famiglia individualista e senza ruoli gerarchici svuotò definitivamente la potestà maritale (cap. VI). Eppure, «l'ambiguità della repressione del reato di maltrattamenti» si mantenne sin dentro l'Ottocento e il Novecento con «lo stupro coniugale» e «l'ultimo sigillo del patriarcato: il delitto d'onore» (cap. VII).

Il volume si conclude con un'interessante raccolta di testimonianze edite che raccolte insieme e presentate in successione cronologica offrono con disarmante evidenza il bandolo della matassa.

N.C.

Aurelio CERNIGLIARO (a cura di)
Il 'privilegio' dei 'proprietari di nulla': identificazione e risposte nella società medievale e moderna

Atti del Convegno di Studi, Napoli,
 22-23 ottobre 2009

Napoli, Satura editrice, 2010, pp. x-231
 ISBN 9788876070693, Euro 35

Il volume curato da Aurelio Cernigliaro raccoglie i contributi che hanno concluso un percorso scientifico connesso a un Progetto di Ricerca Nazionale (2006) sul tema *Giurisdizione ed economia pubblica e privata. Profili storici e comparatistica tra antico regime ed età contemporanea*.

Il volume si apre con un brano tratto da *I racconti dei Chassidim* di Martin Buber – il filosofo del principio dialogico, l'autore di *Ich und du* – secondo il quale la persona è una fitta trama di relazioni e rapporti. Il brano evoca la ricorrente 'invenzione' del bossolo «in cui gli abbienti ponevano la loro elemosina, per non dovere guardare negli occhi i loro fratelli poveri». Il racconto, come il polisemico lemma *paupertas*, segnala l'ambivalenza nella storia della civilizzazione tra inclusione e rimozione, soccorso e repressione.

Il fenomeno della povertà viene affrontato lungo un arco temporale che va dall'antichità alle società moderne secondo due direttrici: l'identificazione del povero e le strategie d'intervento.

I poveri tra storia e diritto è la suggestiva relazione che introduce le due sezioni del libro. La prima ospita saggi che vanno dallo studio delle fonti giuridiche della tarda antichità e la tutela processuale nel mondo carolingio fino alla povertà volontaria del francescanesimo, la povertà evangelica e le ricadute nella costruzione giuridica delle comunità politiche ed infine la riflessione di Bartolo circa le questioni successorie dell'Ordine di S. Francesco. Nella seconda sezione si affronta la giurisprudenza secentesca, si dà conto dell'acceso dibattito castigliano circa la regolamentazione della mendicizia, si osserva la pratica dell'assistenza nella particolare dimensione sociale della festa e nel caso peculiare del Pio Monte della misericordia. Il saggio sull'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni ripercorre le origini dell'Ordine fino all'attuale impegno in crisi e calamità internazionali. Il volume si chiude con due saggi di grande interesse: il primo sulla povertà e la solidarietà nell'Islam e il secondo sui concetti di fraternità e solidarietà tra Sette e Ottocento.

M.S.

Paolo COLOMBO
La Monarchia fascista. 1922-1940

Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 276
 ISBN 9788815138941, Euro 25

Fin dalla sintetica formula del titolo, il volume ricostruisce,

nella loro chimerica morfologia, i connotati della diarchia che per un ventennio resse le sorti d'Italia. La puntuale, sistematica e organica disamina di Colombo restituisce, documenti alla mano, i tratti peculiari dell'abbraccio – mortale tanto per il fascismo quanto per la monarchia – in cui il Re e il Duce progressivamente si avviarono, facendo terra bruciata di qualsiasi altra autonoma realtà istituzionale e unendosi in una sempre più inesorabile comunanza di destino. La tensione fra i due corni della diarchia è ben ricostruita attraverso la rassegna di forzature, sgarbi, reciproci dissapori, sfoghi e tentati colpi di mano che si susseguirono nell'arco di due decenni, con il sovrano che, dopo aver lasciato spegnere senza troppe malinconie le residue, flebili fiamme di democrazia rappresentativa, si attesta sulla difesa delle proprie prerogative formali e della propria supremazia protocollare. Un aspetto, quest'ultimo, tutt'altro che secondario, perché attinente alla sfera delle risorse simboliche e delle ataviche riserve di autorevolezza della Corona, che costituiscono potenti e non facilmente surrogabili dispositivi di legittimazione. Sul piano formale, fino a quando il Re resta il Re, il Duce resta infatti un iperbolicamente titolato ministro del Re, frustrato nelle sue sempre più impazienti ambizioni e intrappolato nel

rapporto di esclusività che egli stesso ha costruito col sovrano, nell'intento di disfarsi di ogni altro contrappeso politico.

Il lavoro di Colombo si arresta al 1940, avendo però già messo in piena evidenza i peculiari connotati di un regime diarchico che con le vicende belliche giungerà al capolinea senza essersi né consolidato né stabilizzato. Il monarca si avvarrà *in extremis* delle proprie prerogative statutarie per liquidare il Duce, certificando così la sopravvivenza della monarchia alla lunga, resistibile erosione operata dal fascismo nei confronti del *kosmos* statuario; si tratterà tuttavia di un malinconico canto del cigno, poiché Casa Savoia cadrà presto nell'inesorabile trappola storica del *simul (aegre) stabunt, simul cadent*.

D.C.

Maria Sofia CORCIULO
*Una Rivoluzione per la
Costituzione. Agli albori del
Risorgimento meridionale
(1820-'21)*

Pescara, Edizioni Scientifiche
Abruzzesi, 2009, pp. 166
ISBN 978889505206, Euro 14

In un periodo caratterizzato da sempre più frequenti revisionismi storiografici, di differente provenienza benché ugualmente privi di spessore culturale, e, in vista della ricorrenza dei 150 anni dall'Unità, inondato da letture ed interpretazioni spesso manichee ed estremistiche, si dimostra uti-

le e tempestivo il volume che M.S. Corciulo ha dedicato ai moti scoppiati nel Regno delle Due Sicilie – e in Piemonte – nel 1820-'21. Si tratta, è vero, di un'antologia di brani quasi tutti già editi (fra il 1982 ed il 2007), tuttavia gli argomenti affrontati risultano ben amalgamati e consentono di avere una visione d'insieme, precisa ed esauriente, dell'oggetto indagato. L'aggiunta di due saggi redatti da allievi dell'autrice e la riproduzione, in Appendice, del testo della Costituzione del 1820 arricchiscono e completano l'opera. Il pregio principale del libro va sicuramente individuato nel rilievo che viene dato, per la prima volta, alle vicende politico-costituzionali del biennio 1820-'21, sinora trascurate dalla storiografia e considerate tanto marginali quanto ininfluenti sugli avvenimenti successivi. Non solo viene sottolineata la vasta partecipazione popolare che contrassegna quella breve ed esaltante stagione politica, ma ci si sofferma sulle condizioni internazionali che ne causarono l'inevitabile fallimento. Per far meglio comprendere questi "albori del Risorgimento meridionale", la Corciulo sceglie alcune tematiche particolarmente significative e in grado di illuminare, da prospettive diverse ma correlate, la rivoluzione napoletana degli anni '20. Intanto viene esaminato il modello costituzionale di riferimento, e cioè il testo spa-

gnolo ("gaditano") del 1812, del quale vengono segnalati i numerosi aspetti democratici ed avanzati. Si richiama quindi il ruolo giocato dalla stampa, napoletana e inglese, e, di conseguenza, dall'opinione pubblica, specie nella fase di adattamento di tale Carta al contesto italiano, e, più in generale, a sostegno (o censura) dell'insurrezione popolare. Pur nella brevità dell'esperienza istituzionale concretamente vissuta, non manca poi un'indagine puntuale, e sociologica, della rappresentanza elettiva (cioè dei deputati del Parlamento napoletano e, in particolare, di quelli espressi dalla Terra d'Otranto). Infine si dà conto del contributo, decisivo ed esteso, dei militari – nonché della carboneria e delle varie sette patriottiche – alla rivolta contro il regime della Restaurazione; contributo che sarà ripreso e sviluppato, fra il 1848 ed il 1861, da altri, e spesso dimenticati, patrioti meridionali (e in specie dalle donne), i quali ipotizzeranno una via alternativa (e persino "federale") al conseguimento dell'Unità d'Italia, a partire proprio dal Sud. Insomma, un lavoro che unisce, proficuamente, gli approcci scientifici e metodologici di discipline storiche autonome e, talvolta, troppo auto-referenziali.

P.A.

D

Angela DE BENEDICTIS (a cura di)
*Teatri di guerra:
 rappresentazioni e discorsi
 tra età moderna ed età
 contemporanea*

(con la collaborazione di Clizia Magoni)

Urbino, Bononia University Press,
 2010, pp. 352
 ISBN 9788873955467, Euro 27

Il volume raccoglie gli atti dell'omonimo convegno internazionale che si è svolto a Bologna nelle giornate del 5-6 giugno 2009 e sintetizza alcuni dei risultati di un progetto di ricerca su *Guerra: immaginario, rappresentazione, forme materiali*, coordinato da Carlo Galli e sollecitato anche dall'esperienza di guerra globale dei nostri giorni.

Nel dettaglio si tratta di quattordici saggi, scritti in quattro differenti lingue europee (inglese, francese, spagnolo oltre all'italiano), con un angolo di osservazione appartenente a differenti saperi disciplinari quali la storia del pensiero politico, la storia moderna e contemporanea, la storia della letteratura, la storia giuridica, l'iconografia.

L'introduzione di Angela De Benedictis (*Guerra e teatri di guerra: un progetto di ricerca, un convegno, un libro*) mette a fuoco obiettivi e risultati delle ricerche, ma si presenta anche come un indice ragionato

dei contenuti dei saggi inclusi nell'opera.

Il libro è qui segnalato per l'attualità delle tematiche trattate, per l'autorevolezza degli autori che vi scrivono, per essere un'aggiornata e innovativa messa a punto su un tema classico come la guerra che non ha perso la sua valenza suggestiva ed evocativa e per porre in evidenza le molteplici possibilità di pensare il problema dei conflitti senza però pretendere di fornire un quadro sistematico ed esaustivo.

G.M.

Giuseppina DE GIUDICI
*Interessi e usure. Tra dirigismo
 ed equità nella Sardegna di
 Carlo Emanuele III*

Pisa, Edizioni ETS, 2010, pp. 256
 ISBN 9788846728180, Euro 24

Il volume ricostruisce il dibattito dottrinale e le articolate vicende legislative che hanno portato all'emanazione in Sardegna dell'editto del 2 marzo 1768 che regolamentava la materia degli interessi. Il tema, attinente alla storia del diritto commerciale, consente per la sua intrinseca complessità di spaziare in ambiti che vanno dalla giustizia commutativa, all'arte del governo, al diritto canonico. La questione delle usure, dell'«interesse ingiustamente tratto» (p. 15), aveva impegnato per secoli i giuristi di diritto comune in trattazioni complesse in cui si tentava di contemperare principi etici e interessi economici. La nor-

mativa emanata per la Sardegna può definirsi un loro frutto maturo. Dalla ricostruzione emergono anche i rapporti tra Torino e le amministrazioni locali sarde, rapporti che sfuggivano ai canali istituzionali e riguardavano organi «non stabilizzati come le Giunte» (p. 37). Il volume è corredato e completato da una appendice nella quale sono pubblicati i documenti concernenti le relazioni intercorse fra Torino, Sassari e Cagliari.

A.B.

Danilo DOLCI
Processo all'articolo 4
 Postfazione di Pasquale Beneduce

Palermo, Sellerio, 2011, pp. 430
 ISBN 883892581X, Euro 15

Difendere la Costituzione, chiederne il rispetto, è questo il tema di un libro pubblicato nel 1956, e formato dalla documentazione del processo contro Danilo Dolci e altri per aver guidato a Partinico un gruppo di braccianti che volevano solo lavorare su di una "trazzera" abbandonata, in una sorta di "sciopero alla rovescia". Manifestazione non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale, grida sediziose: è difficile immaginare Danilo Dolci, definito "noto agitatore politico" in un primo verbale del Commissariato del paese siciliano, nelle vesti aggressive di un sovvertitore dell'ordine sociale. Questo apostolo della pace e della fraternità – rimasto sconvolto pochi an-

ni prima dalla morte per fame di un bambino – voleva certamente provocare, come farà molte altre volte, le coscienze di un'Italia che stentava a fare della sua nuova Costituzione il vangelo laico per avviare un vero cambiamento della società, superando le ingiustizie ataviche di un ordine, per molti versi, prepolitico.

Il processo divenne – come sarà altre volte – un processo “di rottura” per denunciare la distanza tra il dettato costituzionale, l'art. 4, e la realtà drammatica del mondo bracciantile in Sicilia. Portati in aula come i “delinquenti” di una comunissima vicenda giudiziaria, gli “imputati” trovarono il sostegno di testimoni e avvocati d'eccezione. Da Lucio LombardoRadice ad Alberto Carocci, da Norberto Bobbio a Elio Vittorini a Carlo Levi, da Achille Battaglia a Piero Calamandrei, il processo ci mostra vividamente il clima di un'epoca. Proprio l'arringa di Piero Calamandrei, l'ultimo ad intervenire per “difendere” gli imputati, è un vero e proprio apologo degli anni nei quali i Danilo Dolci venivano messi in carcere come pericolosi sovversivi. Un'Italia, come osserva il grande giurista toscano, che vive un'età di trapasso dove “la funzione dei giudici, meglio che quella di difendere una legalità decrepita, è quella di creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione”. Le grandi speranze suscitate dal testo scritto

per la nuova Italia sono penetrate nei cuori. “Come potete voi pensare che i derelitti che hanno udito queste promesse, e che vi hanno creduto e che ci si sono attaccati come naufraghi alla tavola di salvezza, possano ora esser condannati come delinquenti solo perché chiedono, civilmente e senza far male a nessuno, che queste promesse siano adempiute come la legge comanda?”. Una domanda, questa di Calamandrei, che non ha perso certo di attualità e bene ha fatto l'editore Sellerio a ripubblicare, con la bella postfazione di Pasquale Beneduce, gli atti di una vicenda che rimette al centro il lavoro e la dignità dell'uomo. Solo così vive la Costituzione.

L.L.

Carole DORNIER, Claudine POULOUIN (sous la direction de)
*Les projets de l'abbé Castet de Saint-Pierre (1658-1743).
Pour le plus grand bonheur du
plus grand nombre*

Caen, Presses universitaires de Caen,
2011, pp. 296
ISBN 9782841333776, Euro 22

A distanza di quasi tre secoli dalla sua pubblicazione, il *Projet de paix perpetuelle* dell'Abbé de Saint-Pierre continua ad essere considerato come una delle prime compiute espressioni di quella grande tradizione di «europeismo istituzionale» che nella seconda metà del Novecento avrebbe trovato una definitiva consacrazione con l'avvio del pro-

cesso di integrazione politica del Vecchio continente. Pochi oggi ricordano, però, i numerosi altri progetti di riforma elaborati da un pensatore che nel corso del suo lungo itinerario intellettuale si sforzò di apportare idee nuove in pressoché tutti i campi cruciali della società del suo tempo, dalla fiscalità, all'economia, al governo, all'educazione e alle istituzioni culturali. Un ampio sguardo retrospettivo sui diversi aspetti di questa instancabile attività di promozione del progresso umano ci viene oggi offerto dal ricchissimo volume collettaneo curato da Carole Dornier e Claudine Poulouin, che raccoglie gli atti del convegno internazionale tenuto a Cerisy-la-Salle, il 25 e 27 settembre 2008. Il percorso sviluppato in queste pagine muove ovviamente dalla complessa visione dell'Europa elaborata da Saint-Pierre nello sviluppo della sua riflessione – un'Europa dai limiti variabili, pensata nel quadro istituzionale e politico delle monarchie cristiane, ma anche «nella prospettiva di inclusione dei paesi musulmani e delle repubbliche commercianti» – per poi entrare nel vivo del suo multiforme impegno riformatore, soffermandosi anche sulle parole-chiave del suo vocabolario filosofico: da «travail» a «fiscalité», da «bienfaisance» a «éducation», a «progrès». Ad emergere è un'immagine complessa e chiaroscurale

dell'autore, che si discosta decisamente dalle tradizionali rappresentazioni di «Saint-Pierre d'Utopie»: quella, cioè, di un pensatore diviso tra «volontà di emancipazione e volontà di controllo», «fiducia e sfiducia» nei confronti della ragione umana – un perfetto anticipatore, dunque, dei dilemmi dell'Illuminismo, nella sua sotterranea dialettica «tra i postulati di una ragione incaricata di dire la norma e la forza delle passioni necessarie alla vita».

L.S.

F

Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA,
Joaquín VARELA SUANZES-
CARPEÑA (a cura di)
*Conceptos de constitución en la
historia
Fundamentos, n. 6*

Oviedo, Junta General del Principado de
Asturias, 2010, pp. 438
ISBN 9878483673058, s.i.p.

Non ci stancheremo di sottolineare la vitalità e l'impegno della dottrina spagnola che, da anni, prima sulla scia del processo di democratizzazione culminato con la Costituzione del 1978, poi con i progressi della cultura costituzionale, ha saputo, con diversi orientamenti e punti di vista, sviluppare un filone di storia costituzionale che ha acquisito sempre più rilevanza in ambito internazionale. I numeri

monografici di teoria dello Stato, diritto pubblico e storia costituzionale editi ad Oviedo nella prestigiosa collana *Fundamentos* rappresentano molto bene la vitalità e l'impegno di cui si diceva. Ora è la volta del numero 6 dedicato alla presentazione e alla discussione dei concetti di costituzione in ambito storico. Si tratta di una prospettiva complessa che cerca di articolare un discorso sui concetti nello sviluppo plurisecolare della storia costituzionale, in particolare nel suo tipico scenario atlantico. Già il numero 2 di *Fundamentos* aveva analizzato i modelli costituzionali nel quadro della storia comparata.

Se il costituzionalismo è il processo dinamico che ha condotto le società, negli ultimi secoli, a porsi in maniera organica il problema della limitazione e dell'ordinamento giuridico del potere pubblico e delle sue dinamiche, le costituzioni appaiono il "prodotto" variabile e storicamente determinato di scelte che hanno prodotto una pluralità di forme e soluzioni. I curatori seguono la tripartizione elaborata dal primo presidente del Tribunale costituzionale spagnolo Manuel García-Pelayo (1909-1991) che distingue tre concetti fondamentali: il concetto razionale-normativo, il concetto storico e il concetto sociologico. Senza poter esaurire un tema così importante e vasto, il volume riesce ad

offrire un inventario ragionato e importante delle grandi "strutture" concettuali che hanno contribuito ad affermare la cultura della costituzione. Nell'ambito del concetto razionalnormativo trovano posto le due grandi esperienze settecentesche degli Stati Uniti e della Francia e poi del costituzionalismo spagnolo. Nell'ambito del concetto storico trovano posto il mito costituzionale dell'*English Ancient Constitution*, della dottrina della costituzione storica in Spagna, della teoria dell'*octroi* nelle esperienze costituzionali europee post-rivoluzionarie. Infine, nel contesto del concetto sociologico di costituzione, troviamo l'idea della costituzione "reale" in Gran Bretagna, della riflessione di Ferdinand Lassalle, delle dottrine della costituzione materiale.

L.L.

G

Carlos GARRIGA (a cura di)
*Historia y Constitución.
Trayectos del constitucionalismo
hispano*

San Juan Mixcoac (México), Instituto
de Investigaciones J.M.L. Mora, 2010,
pp. 415
ISBN 9786077613381, s.i.p.

Non sempre i volumi miscellanei riescono a portare a termine, con successo, l'idea unitaria di un progetto. Non

è questo il caso del volume curato da Carlos Garriga, storico del diritto dell'Università Autonoma di Madrid. Il testo è il risultato di un corso tenuto lungo un anno a città del Messico presso l'Istituto di ricerca Dr. José M.L. Mora, da un gruppo di studiosi che si riconoscono nei presupposti metodologici del gruppo di ricerca HICOES (Historia Constitucional de España) diretto e animato dal 1996 da Bartolomé Clavero, lungo la traccia lasciata da Francisco Tomás y Valiente, con l'obiettivo di sviluppare una *nuova* storia del costituzionalismo spagnolo. L'occasione messicana ha prodotto un volume unitario, supportato da una visione comune, pur nelle differenze di impostazione. In questa visione è fondamentale la ricerca di una lettura dinamica e complessa del rapporto tra 'antico' e 'nuovo' vista essenzialmente attraverso il problema della *giustizia* e del "giurisdiccionismo". Questa è la chiave di lettura volta a considerare il diritto come ordine dichiarativo di principi indisponibili e cultura profonda per ricostruire una storia innovativa del costituzionalismo come cultura giuridicopolitica dei diritti e dei dispositivi istituzionali di garanzia, a partire soprattutto dal difficile processo di costruzione degli stati nazionali del XIX secolo.

Storia del costituzionalismo ispanico e critica della storiografia sono i due termi

ni fondamentali dei *trayectos* che caratterizzano il volume. I dieci capitoli organizzati in tre parti fondamentali (transizioni; soggetti e territorio; potestà e poteri, amministrazione e giustizia) tracciano un importante ed utile percorso concettuale animato da alcuni dei maggiori specialisti spagnoli e iberoamericani. Come nell'interpretazione autentica dell'immagine del dipinto di Goya (*La verità, il tempo e la storia*) utilizzata per la copertina del libro – e a suo tempo interpretata come allegoria della costituzione di Cadice, ma in realtà ad essa antecedente –, il presente volume consolida convinzioni e apre nuove prospettive.

L.L.

Michael GEYER, Sheila
FITZPATRICK (eds.)
*Beyond Totalitarianism.
Stalinism and Nazism
Compared*

Cambridge University Press, 2009,
pp. 548
ISBN 9780521723978, £ 18,99

Buone idee com'era la teoria del totalitarismo di Hannah Arendt non nascono ogni giorno, ricordano i due curatori del volume, per cui prima di disfarcì del modello interpretativo che aveva nel bene e nel male plasmato di sé la ricerca sui due Stati-mostri del Novecento, occorre preparare il terreno per una metodologia nuova, capace di approfittare della fine delle limitazioni im-

poste dalla psicosi della guerra fredda e dall'inaccessibilità degli archivi. Il progetto non vuole spingersi perciò semplicemente contro la tradizione "totalitaria", bensì al di là di essa (ma distinguendo tra teorie del totalitarismo palesemente non più proponibili e quelle che risultano tuttora sostenibili, per quanto bisogno di aggiornarsi sui risultati degli ultimi decenni di ricerca storiografica), offrendo saggi che raccolgono valutazioni svolte da molteplici prospettive e che permettono una doppia comparazione: sia tra i due fenomeni statuali associati sotto l'etichetta del "totalitarismo", sia tra le varie sfere del loro discorso pubblico. Si tratta quindi di confrontare le analisi della struttura istituzionale del Terzo Reich con quella dell'Unione Sovietica dagli anni Trenta alla radicalizzazione degli anni di guerra, o di valutare i modi in cui i due Stati avevano organizzato il terrore e la violenza (ma anche, non si dimentichi, i modi in cui avevano formulato una risposta alla violenza sociale), o infine, di mettere a raffronto i due modelli di creazione e distruzione di legami sociali e di schemi identificativi operanti su un piano più soggettivo (si ricordi a tale proposito la consolidata abitudine di liquidare qualsiasi discorso sulla socializzazione entro le cornici totalitarie ribadendo il dogma della "atomizzazione sociale" intesa come uno dei

marchi indelebili in virtù dei quali scagliare l'accusa di totalitarismo).

R. C.

Maurizio GRIFFO
*Thomas Paine. La vita e il
pensiero politico*

Soveria Mannelli, Rubettino, 2011,
pp. 535
ISBN 9788849831115, Euro 24

Generalmente riconosciuto come uno dei nuclei fondativi di quella nuova costellazione politico-ideologica che alla fine del XVIII secolo condusse i coloni americani alla rottura con la monarchia britannica, il pensiero politico di Thomas Paine rappresenta uno snodo teorico di non agevole interpretazione, nel complesso difficilmente riconducibile alle consolidate direttrici genealogiche del discorso politico-costituzionale della modernità. Come dimostra il dibattito storiografico degli ultimi decenni, il rischio più insidioso che si corre nell'affrontare l'itinerario intellettuale di questo pensatore è, così, proprio quello di sacrificare la fluida molteplicità tematica derivante dal suo vitale rapporto con la prassi alle esigenze di un'interpretazione orientata del suo pensiero, spesso preconstituita allo stesso approfondimento delle concrete prese di posizione painiane. È anche per tale motivo che Maurizio Griffo ha deciso di fondare il suo meditato confronto con la concezione

politica di Paine su un'attenta ricostruzione dei fondamentali passaggi – intellettuali, ma anche politici ed esistenziali – che scandiscono la sua peculiare vicenda biografica, dalla formazione nell'Inghilterra di metà Settecento sino alle sconvolgenti esperienze compiute nell'America della Guerra d'Indipendenza e nella Francia della Grande Rivoluzione. Come lo stesso autore non manca di sottolineare, si tratta, infatti, del modo migliore per far emergere l'autentica originalità di un pensatore troppo spesso presentato come un mero «divulgatore di idee altrui ovvero di concetti largamente presenti nel dibattito a lui contemporaneo». L'immagine complessiva che scaturisce da questo impegnativo lavoro di scavo sulle fonti è, così, piuttosto distante da quella tradizionalmente accreditata dagli esegeti del «radicalismo» painiano, così come da ogni lettura genericamente «repubblicana» del suo pensiero. Secondo Griffo, quello di Paine è, infatti, un pensiero che, «a partire da una adesione senza riserve al principio dei diritti individuali, fissa nitidamente le coordinate di un governo rappresentativo-costituzionale». E proprio nella eccezionale capacità di risposta alle mutevoli istanze di una problematica prassi costituente, «la sua opera travalica di molto le coordinate del tempo in cui fu scritta e la vicenda individuale dell'au-

tore, presentando un profilo esemplare nella storia del costituzionalismo liberale».

L.S.

L

Carlotta LATINI
*Cittadini e nemici.
Giustizia militare e giustizia
penale in Italia tra Otto e
Novecento*

Firenze, Le Monnier, 2010, pp. 360
ISBN 9788800740258, Euro 25

Il rapporto tra giustizia militare e giustizia penale ordinaria, come è posto in evidenza sin dal sottotitolo del libro, è uno degli impegnativi temi affrontati nel volume.

Accanto a questo altri argomenti sono enucleabili dal libro: ordinarietà e specialità; regole ed eccezione; stato di guerra e stato di diritto; il bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico e necessità di garantire le libertà; la questione del giudice naturale e l'istituzione di commissioni militari speciali; il problema dell'individuazione di strumenti giuridici adeguati per fronteggiare emergenze politiche e naturali. Tema questo dell'emergenza che in verità l'autrice indaga da anni come attesta una precedente monografia dal titolo *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento* (Milano, Giuffrè, 2005).

A tenere insieme questa pluralità di questioni è la convinzione che nell'Italia dell'Otto e Novecento il penale militare ha un ruolo decisivo nel costruire l'ordine giuridico.

Pensato per regolare i comportamenti dei militari e lo stato di guerra, negli Stati italiani preunitari si ricorre a istituti del diritto militare nonché a commissioni e tribunali speciali per reprimere le insurrezioni della Carboneria e il dissenso politico.

In età post-unitaria, con la legge Pica, l'uso di tribunali e il penale militare diventa un mezzo per la lotta al Brigantaggio e uno strumento di cui si servono i deboli governi nazionali per controllare i nuovi territori annessi. La narrazione storica prosegue con l'analisi del dibattito dottrinale e delle norme più significative del codice penale per l'esercito del 1869, l'uso dello stato d'assedio (politico e fittizio) e si chiude dedicando una parte al Tribunale speciale per la difesa dello stato di età fascista.

In questo modo l'autrice riesce a mostrare la "duplice faccia" della giustizia militare: quella *repressiva*, volta a contenere il dissenso e disciplinare la società, e quella di modello *alternativo* di giustizia, che con le sue procedure sommarie e la riduzione delle garanzie si presenta più funzionale nel predisporre soluzioni adeguate per i momenti di crisi.

In sintesi il libro ha tra tanti anche il merito di mostrare un altro "carattere permanente" del sistema penale italiano tra Otto e Novecento.

G.M.

Peter L. LINDSETH
*Power and legitimacy.
Reconciling Europe and the
Nation-State*

Oxford, Oxford University Press, 2010,
pp. 339
ISBN 9780195390148, £ 50

Il volume presenta una analisi innovativa del processo di integrazione europea. L'autore si propone di suggerire una sintesi storico-giuridica alternativa che presenti l'integrazione europea come un livello ulteriore nello sviluppo della *governance* amministrativa durante il ventesimo secolo. Le radici di questo processo si trovano nel diciannovesimo secolo. Il processo di centralizzazione dei governi degli Stati nazionali europei suscitò una conseguente forte richiesta di diffusione e frammentazione del potere normativo. Tale richiesta venne soddisfatta con la creazione di apparati amministrativi locali a cui venne trasferito in maniera crescente potere regolamentare. L'ambito amministrativo non è meramente tecnico o limitato, afferma Lindseth, esso è profondamente politico e discrezionale e spesso al di là del controllo gerarchico. Tuttavia nonostante questo livello effettivo di autonomia,

la *governance* amministrativa dipende dagli organi costituiti (esecutivo, legislativo e giudiziario) del governo rappresentativo centrale sia per l'autorità legale, che per la legittimità costituzionale. L'assetto istituzionale europeo è il frutto di uno sviluppo dell'apparato amministrativo degli Stati nazionali membri dell'Unione non all'interno dei loro confini ma piuttosto al di fuori di essi. Dunque il governo europeo è una emanazione amministrativa degli Stati nazionali che compongono la stessa Unione e che delegano ad essa la disciplina di ambiti sempre più ampi. Esso non è costituzionalmente autonomo, la sua legittimità costituzionale dipende dagli Stati nazionali, che recepiscono le norme emanate dagli organi europei ed esercitano potere di controllo su di esse. È esattamente l'esercizio del potere di controllo da parte degli Stati nazionali che limitando la legittimità ad agire autonomamente dell'Unione Europea qualifica la *governance* europea come amministrativa. Il principio normativo su cui si fonda l'integrazione europea è la delega. I campi di tensione mandato / delega e controllo / legittimità sono magistralmente utilizzati per la costruzione e il supporto della tesi centrale del volume che descrive la complessa relazione fra Unione Europea e Stati nazionali e sintetizzabile nella locuzione

"supranational delegation". La delega è anche lo strumento necessario per comprendere il delicato rapporto fra competenze dell'Unione e degli Stati nazionali.

L'autore esaminando l'integrazione europea a partire dalla sua «paradoxical combination of autonomy and dependance» (p. XIV) coglie una questione essenziale dell'Unione Europea che attiene alla sua stessa forma costituzionale, risultato di una insanabile contraddizione fra la tensione al raggiungimento di una completa integrazione e il mantenimento dell'autonomia degli Stati nazionali.

La portata innovativa e la raffinata interpretazione della storia dell'integrazione europea rendono il volume una lettura interessante non solo per studiosi del diritto comunitario ma anche per quanti storici e giuristi vogliano meglio intendere la forma e l'essenza dell'Unione Europea.

A.B.

Fabio LONGO

Parlamento e politica estera. Il ruolo delle Commissioni

Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 342
ISBN 9788815149237, Euro 25

Dal *federal power* di Locke al *potere estero* del più recente dibattito dottrinale, il libro di Fabio Longo prende in esame quella fondamentale proiezione esterna del potere esecutivo che, nella logica del costituzionalismo liberaldemocratico, si

deve misurare sempre più con le sfide delle relazioni internazionali e della politica ormai globalizzata. Il tema, anche in prospettiva storica, non ha ricevuto tutta l'attenzione che merita, se si esclude ovviamente la riflessione sullo *jus belli ac pacis* visto come banco di prova delle fondamentali trasformazioni del moderno. Il potere che riguarda gli affari internazionali e militari è rimasto quello più a lungo "riservato" all'esecutivo come naturale forma di esercizio della sovranità e della statualità modernamente intesa. Più la logica del dibattito pubblico, della "trasparenza" della democrazia e delle sue istituzioni ha compiuto passi in avanti, più è apparsa significativa la tendenziale sottrazione della politica estera alle più consolidate forme di controllo. L'art. 5 dello Statuto albertino è, per la storia costituzionale italiana, una sorta di costruzione problematica destinata a determinare politiche di "riserva" maiestatica di notevolissimo rilievo per la vicenda nazionale.

Il volume di Longo analizza il ruolo delle commissioni parlamentari o di specifiche articolazioni di controllo nelle principali esperienze contemporanee, per affrontare poi, in maniera organica, l'esperienza italiana. Si tratta di uno studio che contribuisce a rivelare, pur nello specifico ma significativo tema, lo stato di salute del nesso parlamen-

tocontrolloopinione pubblica che costituisce la tradizionale ma pericolante prospettiva del parlamentarismo classico. La frammentazione delle sedi di controllo e di verifica della politica internazionale e militare, sia in tempi ordinari che straordinari, rischia di appannare la "centralità" del Parlamento rispetto all'odierno *federal power*, a meno che non si raffozzi, non si specializzi al meglio e si dia continuità alle dinamiche di controllo delle commissioni permanenti.

L.L.

M

Massimo MECCARELLI, Paolo
PALCHETTI, Carlo SOTIS (a cura di)
*Le regole dell'eccezione.
Un dialogo interdisciplinare
a partire dalla questione del
terrorismo*

Macerata, eum, 2011, pp. 381
ISBN 9788860562586, Euro 16

Frutto di un incontro svolto-
si nel 2009 presso la Scuola
Superiore "G. Leopardi"
dell'Università degli studi di
Macerata, il volume è la sintesi
di un dialogo interdisciplinare
sul terreno fertile e affascinante
del rapporto tra eccezione
e ordine giuridico.

Raccoglie tredici differenti
saggi di specialisti che, per
formazione professionale e
impegno accademico, operano
nell'ambito del diritto penale
(R. Bartoli e L. D'Ambrosio),

del diritto internazionale (B. Bonafé, C. Focarelli, L. Gradoni), della storia giuridica (G. Alessi, P. Cappellini e A. Dal Rì jr.), del diritto costituzionale (G. Di Cosimo), della storia del pensiero politico (L. Scuccimarra), della filosofia del diritto (D. Siciliano e M. Surdi) e teoretica (C. Canullo), preceduti da un'ampia introduzione a sei mani che da un lato ha il pregio di guidare il lettore verso un tema difficile, dall'altro il merito di cucire insieme i vari contributi in un ordito ben definito rispetto a prospettive di ricerca che potevano essere centrifughe rispetto alla coerenza del volume.

L'obiettivo ambizioso è quello di fornire delle chiavi euristiche e/o metodologiche per la costruzione di categorie concettuali e di nuovi strumenti per la comprensione e la messa a fuoco di questioni nate a seguito dei recenti avvenimenti di terrorismo internazionale e travalanti sempre più l'orizzonte statale. Alla base vi è anche la consapevolezza dell'insufficienza di leggere la cifra del concetto di eccezione alla luce di una concezione escludente.

Tra i numerosi contributi si segnalano a titolo esemplificativo di questo sforzo: il saggio di Roberto Bartoli (*Regola ed eccezione nel contrasto al terrorismo internazionale*), che propone una costruzione secondo un modello a tre che affianca alla regola e all'eccezione una

clausola costituzionale quale parametro di legittimità, come pure il contributo di P. Cappellini (*Der unheimliche Feind. Melanchonia politica, terrore, diritto: il nemico totale come figura dell'"Inverted Totalitarianism"*), il quale, dopo un lungo itinerario storico attraverso il pensiero politico-giuridico moderno e post-moderno, indica per il diritto la necessità di evitare «tentazioni concettuali di notevole fascino per i giuristi, quello dello 'stato di eccezione' e quella del 'diritto penale del nemico'» ed evocare il «terrore come strumento».

G.M.

Nicolao MERKER
Filosofie del populismo

Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 216
ISBN 9788842089186, Euro 20

Benché il populismo sia un tema ormai quotidiano della riflessione politica, la letteratura ad esso dedicata si caratterizza per l'approccio metodologico prescelto, quasi immancabilmente di tipo fenomenologico, mai filosofico. Ne consegue che usualmente le ricostruzioni sociologiche o politologiche dei singoli populismi ci descrivono quanto è già sotto i nostri occhi, poiché ostentato con orgoglio dai populisti stessi. Per risalire invece, nelle parole di Merker, «all'origine della matassa», ossia, là da dove provengono i suoi principi, che poi metteranno al dato empirico

di mescolarsi sapientemente con il pregiudizio, l'autore ha deciso di addentrarsi al di là delle forme determinate dai vari contesti storici e geografici della modernità occidentale, ed inseguire un comune vizio fideistico di fondo «nelle sue espressioni più varie». Dal vecchio al nuovo mondo, dai nemici giurati della rivoluzione Francese come Burke e De Maistre ai giacobini senza rivoluzione come Fichte, da quanti vivono la propria esistenza in opposizione al "popolo-gregge", a quanti esprimono un amore passionale per ogni forma di "autenticità popolare" (la baita di Heidegger), Merker ci fa scorgere quella matassa generatrice degli elementi riconducibili alla categoria del populismo. Quest'ultima si potrebbe interpretare – sulla scorta delle sue conclusioni – come la fallacia dell'uomo occidentale di fronte alle norme che si era autoimposto avviando la rivoluzione razionalistica. Anche negli scritti di chi, come Hegel, aveva speso la vita a glorificare la ragione, non possiamo non notare elementi denunciati da Merker come populismo, in quanto assolutizzazioni concettuali volte a camuffare un'empiria non sempre dignitosa, giacché troppo incline ad abbandonarsi alle "intuizioni". E sembra proprio essere l'"intuizione" il termine chiave al quale tutti gli autori esaminati da Merker delegano il compito di nobili-

tare i vizi di logica che avevano permesso ai luoghi comuni di infestare l'insieme della struttura dottrinale, infiltrandovi il contenuto tipico della premodernità: il tribalismo e la fede nel Capo.

R.C.

Aldo A. MOLA, Aldo G. RICCI
Giovanni Giolitti. Il carteggio

Foggia, Bastogi, 2009-2010.
Tomo I (1877-1905): pp. 1040,
ISBN 9788862732031, Euro 40
Tomo II (1906-1928): pp. 1056,
ISBN 9788862732246, Euro 40

Il volume, terzo e ultimo dell'opera *Giovanni Giolitti al Governo, in Parlamento e nel carteggio*, con i suoi due tomi rappresenta un consistente ampliamento – oltre mille lettere in più – di quei *Quarant'anni di politica italiana dalle Carte di Giovanni Giolitti* a cui, per circa cinquant'anni, hanno in massima parte fatto riferimento gli studiosi. Il carteggio copre il periodo 1877-1928 e rappresenta un'accorta selezione di documenti conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato, integrati con alcune lettere provenienti da un fondo privato in corso di ordinamento. L'abbondante materiale pubblicato permette di approfondire e meglio circostanziare numerosi passaggi politici chiave nell'arco di un periodo storico ben più esteso dell'età giolittiana *stricto sensu*. Tuttavia la luce che ne scaturisce serve, più che a illuminare la figura dello

statista piemontese, a mettere a fuoco i connotati di quel nutrito sottobosco di personalità politiche e non che attorno ad essa gravitavano. Passando in rassegna le tante pagine di ossequi, confidenze, delazioni, allusioni, documenti ufficiali e informative riservate, si ha così modo di intuire come Giolitti, punto di raccordo di tale trama, riuscisse a dominare la scena italiana: non solo grazie alle proprie indubbie capacità politiche, ma anche in forza dei vizi e delle debolezze altrui. Debolezze da cui egli era sostanzialmente immune in quanto – come ebbe stizzosamente modo di notare il generale Cittadini – era «relativamente onesto», poiché «per se stesso non aveva rubato».

Ciò che questo carteggio lascia invece in ombra è proprio la natura profonda dello statista Giolitti: una sfinzione politica che tiene tutti a distanza e non si rivela, se non nella misura strettamente richiesta dalla contingenza, configurandosi così come un mistero insolubile innanzitutto per coloro che più gli sono vicini. Questa soggiogante imperscrutabilità rappresenta la cifra caratterizzante di molta parte delle pagine del volume, in cui invano si cercheranno anche le tracce di Vittorio Emanuele III. Né Giolitti né i suoi interlocutori si azzardano infatti a trascrivere su carta da lettere i contenuti dei loro colloqui con quel «Re costituzionale» che

soleva affermare di avere nella Camera e nel Senato i propri occhi e le proprie orecchie. Che li animasse il solo intento di «coprire» la Corona, o se avessero invece anche motivo di ritenere che il sovrano disponesse di ulteriori organi di senso, il risultato è comunque lo stesso: gli *arcana imperii* di una lunga stagione del Regno rimangono per larga parte tali.

D.C.

S

Marco SEVERINI
La Repubblica romana del 1849

Marsilio, Venezia, 2011, pp. 223
ISBN 978883170803, Euro 24

Il volume si iscrive nel novero delle pubblicazioni uscite con perfetta tempistica rispetto al 150° dell'anniversario dell'Unità italiana e che vogliono far parte di «una nuova stagione di studi sulla Repubblica romana» «sostanziata da nuove ricerche d'archivio e da indirizzi interpretativi maggiormente conformi a una diversa e più articolata richiesta di conoscenza del passato nazionale» (pp. 187-188).

Con intenti non celebrativi, ma supportati dalla profonda convinzione che la Repubblica romana abbia rappresentato comunque, nel bene e nel male, un evento fondativo del nostro Risorgimento, l'autore ripercorre analiticamente

il profilo politico, istituzionale ed ideale della Repubblica del 1849, misurandosi con il processo di radicale cambiamento che i suoi protagonisti, più e meno celebri, vissero e cercarono di portare avanti nel pensare il governo democratico e la partecipazione popolare.

In quest'ottica un merito del lavoro è certamente quello di mettere finalmente a fuoco la complessità dei rapporti centro-periferia, pur non traslasciando l'ottica nazionale. Quelle periferie, infatti, affrontarono ciascuna con sentire e modalità differenti l'adesione al governo repubblicano e l'applicazione del principio elettivo per la rappresentanza municipale nelle prime libere consultazioni amministrative (pp. 63 ss.).

Il volume si chiude con un capitolo dedicato alla memoria (eredità e luoghi) della Repubblica romana che si sofferma anche sulla polemica seduta parlamentare del 9 febbraio 1949 della Repubblica italiana, dedicata al centenario dell'esperienza romana e con qualche pagina dedicata al 'Caso Simoncelli' patriota processato sommariamente e poi giustiziato dal restaurato governo di Pio IX, suo concittadino.

In appendice i voti nominativi dei Deputati all'Assemblea costituente dell'8-9 febbraio 1849 che votarono il decreto fondamentale, ovvero l'art. 4 della Costituzione,

che instaurava formalmente la Repubblica quando i francesi erano ormai alle porte.

N.C.

Michael STOLLEIS (hrsg. von)
Herzkammern der Republik.
Die deutschen und das
Bundesverfassungsgericht

München, Verlag C.H. Beck, 2011, pp. 298
ISBN 9783406623776, Euro 29,95

Le Corti costituzionali europee, nate nel dopoguerra, hanno ormai raggiunto l'età della maturità. La più illustre di queste Corti – a nostro avviso – ovvero il *Bundesverfassungsgericht* ha compiuto 60 anni. Non è più giovane, ma non è certo decrepita. Anzi, per molti versi gode complessivamente di ottima salute, malgrado qualche voce discorde (come è giusto che sia). Michael Stolleis ha raccolto in questo bel volume diciotto contributi di studiosi che guardano alla storia, al ruolo, allo sviluppo, alle prospettive della Corte federale in chiave interdisciplinare. *Herzkammern der Republik*, – come ci indica il titolo felicemente scelto – la Corte, con le sue vicende, viene letta non tanto dal punto di vista più tradizionale (le tecniche di giudizio, le sentenze, gli orientamenti) quanto invece nel suo "rapporto" con i tedeschi e più in generale con la società tedesca. *Political player* nel quadro di una avanzata e paradigmatica democrazia post-moderna, la Corte di Karlsruhe viene messa a confronto

con altre (diverse) esperienze (ad esempio quella francese) e fatta oggetto di analisi che toccano i grandi nodi della natura, della forma e degli obiettivi della giustizia costituzionale contemporanea: la "custodia" della Costituzione, le culture presenti nella società, le trasformazioni del costume e della società stessa, la dimensione politicocostituzionale, la sovranità nazionale nell'età della globalizzazione. Il libro propone una riflessione corale, ben assortita, stimolante.

L.L.

T

Maria Sole TESTUZZA
Tra cielo e terra.
I congegni dell'obbedienza
medievale

Torino, Giappichelli, 2011, pp. 187
ISBN 9788834817797, Euro 24

Interessante e ricca di spunti è la ricostruzione storico-giuridica che Maria Sole Testuza dedica ai congegni dell'obbedienza in età medievale.

Il lemma *obedientia* – dice Testuza – «è riferito ora al complesso di norme etiche con funzione 'intrasoggettiva', la cui osservanza spontanea è essenziale per la propria *salus animae*, ora a un complesso di norme 'di relazione' che tanto più sono strumentali rispetto alle prime quanto più riescono a legarsi a organizzazioni di forma istituzionale» (p. 110).

In tal modo l'autrice rifugge da nozioni statiche ma preferisce analizzare l'importanza di questa virtù medievale attraverso tre diversi piani discorsivi (corrispondenti ai tre capitoli che compongono il volume e tra loro intrecciati e sovrapponibili) che sono rispettivamente: il discorso teologico-morale, o dell'*obedientia laudanda*, dove i soggetti assumono obblighi verso Dio e se stessi; il discorso politico-istituzionale, o dell'*obedientia debita*, che trasforma l'obbedienza alla volontà di Dio in obbedienza ad un'autorità politica; infine i discorsi sulle relazioni civili tra i quali si tratta, ad esempio, degli obblighi derivanti dai vincoli giurati.

Da queste pagine il lettore acquisirà una maggior conoscenza e consapevolezza della complessità dei rapporti di "potere" nella società medievale.

G.M.

Ferdinand TÖNNIES
Comunità e società

Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 286.
ISBN 9788842096023, Euro 24

Riappare un classico della sociologia pubblicato in Germania nel 1887. Dal 1912 in poi il volume ha interessato un pubblico sempre più ampio ed ha avuto otto edizioni tedesche. Questa de Il Mulino è la seconda edizione italiana. Come puntualmente ricostruito nella Introduzione di Maurizio

Ricciardi, le teorie esposte nel libro sono state un punto di riferimento per i più grandi sociologi: Durkheim, Weber, Parsons, Luhmann. Tönnies rappresenta comunità e società in antitesi: la comunità è convivenza durevole e genuina, la società è convivenza passeggera e apparente. La comunità deve essere intesa come un organismo vivente, la società come un aggregato e un prodotto meccanico (p. 30). Questa contrapposizione negata o accolta rimarrà uno dei problemi costanti della sociologia. Tönnies riproduce questa antitesi nel diritto, pertanto il diritto comunitario è il costume, il diritto consuetudinario, derivante dalla pratica, mentre il diritto naturale, o *ius gentium*, è un diritto costruito a posteriori dagli uomini nel momento in cui rinvergono presso diversi popoli usi comuni; il primo nasce e cresce con la comunità, il secondo si identifica con l'ordinamento sociale e alla sua sistemazione e codificazione corrisponde nello Stato romano, e negli stati moderni, la decadenza della vita e dei costumi. «Un diritto razionale, scientifico, libero fu possibile soltanto in virtù dell'emancipazione attuale degli individui da tutti i legami della famiglia, della terra e della città, della superstizione e della fede, delle forme tradizionali ereditarie, dell'abitudine e del dovere» (pp. 228-229). Il volume è

la sofferta espressione di un'epoca storica e di un contesto, tuttavia contiene in sé i concetti fondamentali della sociologia pura come recita il sottotitolo dell'edizione tedesca del 1912.

A.B.

V

Joaquín VARELA SUANZES-
CARPEGNA

*La teoría del Estado en las
Cortes de Cádiz. Orígenes del
constitucionalismo hispánico*

Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2011, pp. 380
ISBN 9788425915208, Euro 18

Molto opportunamente, nella prestigiosa collana del Centro di studi politici e costituzionali di Madrid, viene ripubblicata la tesi di dottorato (1983) di Joaquín Varela, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Oviedo. In questa sede universitaria l'Autore ha dato vita ad una delle più importanti scuole e iniziative scientifiche, a livello europeo, nel campo della storia costituzionale e del diritto pubblico. Quasi a voler anticipare le celebrazioni della costituzione gaditana, ormai imminenti, l'autore pubblica però una nuova edizione, rivista e corretta, e aggiornata a livello bibliografico. Uno dei meriti del lavoro, già sottolineato da Ignacio de Otto nella sua introduzione alla prima edizione, è consistito nella capacità

di far emergere in maniera puntuale e ben documentata i concetti fondamentali di una teoria giuridica dello Stato e della Costituzione in stretto collegamento con lo svilupparsi, anche in termini conflittuali, delle diverse ideologie politiche che ebbero nelle Cortes il naturale laboratorio. Nello straordinario dibattito gaditano, nelle Cortes e fuori, si affrontarono l'idea storicista delle leggi fondamentali

della monarchia, la teoria della nazione (e della sua rappresentanza), il problema della sovranità e della sua origine. Proprio la sovranità nazionale funzionò da struttura fondamentale del discorso teorico e giuridico che allora – e nella storia successiva del costituzionalismo spagnolo – offrì le basi per un "modello" costituzionale assolutamente originale e complesso, pur nella riconoscibilità di tradizioni e

influenze autoctone ed esterne. Sotto l'evidente superficie di un diritto politico della costituzione che fornì un lessico fondamentale, si sviluppò una dogmatica giuspubblicistica destinata a sostenere, pur non senza difficoltà, la teoria dello Stato.

L.L.

Abstracts

Paolo Marchetti, *The mark of Cain. The search of the criminal-man between medicine and law* / *Il marchio di Caino. La ricerca dell'uomo-delinquente tra medicina e diritto*

Thanks to the contribution offered by neurosciences, some researchers have, recently, started being interested in issues – like the possibility to foretell the deviant behavior of a person – that seemed, by now, to be not scientifically relevant. The article, introduced by briefly mentioning the use that science fiction literature made of this idea, proposes a historical reconstruction of the search for the “mark of Cain”, as we may say using a picturesque expression. The almost compulsory starting point of this path of research cannot be but the studies carried out by Cesare Lombroso on the *criminal man*, since the final decades of the nineteenth century. The arrival point is represented by the use of the latest neuroscientific discoveries that has been recently made in the courtrooms.

Grazie al contributo offerto dalle neuroscienze, alcuni ricercatori hanno iniziato ad interessarsi, di recente, a questioni, come quella della possibilità di predire il comportamento deviante di un individuo, che sembravano ormai prive di rilievo scientifico. L'articolo, introdotto da alcuni richiami all'uso che di questa idea si è fatto nella letteratura fantascientifica, propone un itinerario storico di quella che può essere definita, in maniera suggestiva, come la ricerca del “segno di Caino”. Il punto di partenza, quasi obbligatorio, di questo percorso di ricerca, non potevano che essere gli studi condotti da Cesare Lombroso, sin dagli ultimi decenni del diciannovesimo secolo, sull'*uomo delinquente*. L'approdo è rappresentato dall'uso che delle recenti scoperte effettuate in ambito neuroscientifico è stato fatto, negli ultimi anni, nelle aule di giustizia.

Parole chiave / Keywords: Cesare Lombroso, criminal anthropology, criminal man, neurosciences, justice / Cesare Lombroso, antropologia criminale, uomo delinquente, neuroscienze, giustizia.

Heinz Mohnhaupt, *Öffentliches Recht in Gestalt der Leges Fundamentales im mittelalterlichen Alten Reich / Public Law in the shape of Leges Fundamentales in medieval old kingdom*

La comprensione attuale del "diritto pubblico" è condizionata soprattutto dal suo concetto opposto: "diritto privato". Nel Medioevo le due sfere erano ancora sostanzialmente indivise. Ne consegue che la definizione di diritto pubblico per questo periodo può essere raggiunta solo studiando alcuni singoli istituti. Inclusi fra loro ci sono le "leges fundamentales" del Sacro Romano Impero. Per la complessa struttura dell'Impero esse costituirono un fondamento del potere statale monarchico che aveva i tratti del diritto costituzionale. Per lo storico, dunque, i concetti di "leges fundamentales", "ius publicum", "costituzione", "stato" e "contratto" devono essere investigati per seguire le linee di continuità del diritto pubblico nel Medioevo. Il punto di partenza di tale studio è la svolta dei secoli XVI e XVII, quando lo "ius publicum" divenne una disciplina indipendente nelle università tedesche.

Our present understanding of "public law" is conditioned above all by its opposing concept, "private law". In the Middle Ages both spheres were still substantially undivided. It follows that a definition of public law for this period can be achieved only by studying certain individual institutions. Included among these are the "leges fundamentales" of the Holy Roman Empire. For the Empire's complex structure these constituted a foundation of monarchical statehood which had the character of constitutional law. For the historian, therefore, the concepts of "leges fundamentales", "ius publicum", "constitution", "state", and "contract" must be investigated in order to follow the lines of continuity in public law back into the Middle Ages. The starting point of such a study is the turn of the 16th and 17th centuries, when the "ius publicum" became an independent discipline at German universities.

Parole chiave / Keywords: Ius publicum, diritto pubblico, diritto privato, leges fundamentales, Sacro Romano Impero / Ius publicum, public law, private law, leges fundamentales, Holy Roman Empire.

Bartolomé Clavero, *Cadice e il fallimento di un costituzionalismo comune per entrambi gli emisferi / Cadiz and the noise of a Constitutionalism common to both Hemispheres*

La Costituzione di Cadice (1812) ha la fama di essere una fonte importante per un primo costituzionalismo di portata ispanoamericana. Ciò nonostante, se la si mette in rapporto alle impostazioni costituzionali contemporanee, che hanno luogo nella America di lingua ispanica, risulta che si tratta di una Costituzione che fece affondare la stessa possibilità di un costituzionalismo intercontinentale ispanico. Gli approcci americani aprirono l'orizzonte di un federalismo che, per mezzo dei trattati, vi avrebbe fatto trovare un posto persino alle nazioni indiane; orizzonte che fu categoricamente precluso dalla Costituzione di Cadice.

The Cadiz Constitution (1812) is reputedly the primary source of Latin American early constitutionalism. However, if checked against the backdrop of contemporary competing constitutional approaches within Spanish America, the Cadiz experience itself turns out to be the Constitution that actually derailed the possibility of an intercontinental constitutionalism between Spain and Latin America. While American original constitutional approaches became a window of

opportunity for a federalism that, through treaties, could have even helped accommodate indigenous nations, the Cadiz Constitution absolutely blinded this very possibility.

Parole chiave / Keywords: Costituzionalismo latinoamericano, federalismo ispanoamericano, Costituzione di Cadice, Nazioni indiane / Latin American Constitutionalism, Spanish American Federalism, Cadiz Constitution, Indigenous Nations.

Ronal Car, «*La dittatura della convinzione*». *Mutamento costituzionale e conflitto sociale in Ferdinand Lassalle* / «*The dictatorship of the conviction*». *Constitutional change and social conflict in Ferdinand Lassalle*

Il saggio esamina le proposte del tribuno socialista Ferdinand Lassalle e della sua *Allgemeine Deutsche Arbeiterverein* – ADAV (Associazione generale dei lavoratori tedeschi) riguardanti una nuova teoria dello Stato e della costituzione, più adatta ai tempi nuovi della politica “popolare” rispetto al costituzionalismo dualista monarchico-liberale. In questo nuovo Stato, il potere non doveva più essere diviso, ma concentrato nelle mani di un unico soggetto, poiché lo esigeva il valore supremo a cui questi è votato: governare il popolo. Per Lothar Bucher, sodale intellettuale di Lassalle e futuro collaboratore di Bismarck nell’ideazione della costituzione imperiale e della figura del Cancelliere, Lassalle aveva svelato le potenzialità di un nuovo *ethos* politico incentrato sul carisma del capo e sviluppato una corrispondente forma governativa, riassunta nella formula “dittatura della convinzione”. La legittimazione democratica da lui invocata non si fondava su maggioranze numeriche, ma sulla «ragione guidata dall’oggettività della scienza», da intendere come libera sottomissione al potere dittatoriale di un capo votato al bene del popolo. Il dissenso avrebbe svelato con altrettanta oggettività scientifica una volontà antisociale e, di conseguenza, l’eventuale dissenziente avrebbe dovuto esser considerato come un «nemico della classe operaia».

The paper examines the proposals of the socialist tribune Ferdinand Lassalle and his *Allgemeine Deutsche Arbeiterverein* – ADAV (General Association of German Workers) regarding a new theory of constitution and state, more suited to the new times of “popular” policy than the monarchist-liberal dualist constitutionalism. In this new state, the power should no longer be divided, but concentrated in the hands of a single subject, dedicated to the supreme value of governing the people. For Lothar Bucher, Lassalle’s close intellectual friend and Bismarck’s future collaborator in the design of the imperial constitution and the figure of the Chancellor, Lassalle had revealed the potential of a new political ethos focused on the charisma of the leader and developed a corresponding form of government, summarized in the formula “dictatorship of the conviction”. The democratic legitimacy invoked by him was not based on numerical majorities, but on the “reason guided by the objectivity of science”, intended as a free submission to dictatorial power of a leader voted for the good of the people. The dissent would have revealed just as scientifically an antisocial will, consequently, any dissenter would have to be considered as an “enemy of the working class”.

Parole chiave / Keywords: Dittatura, popolo, libera sottomissione, oggettività scientifica, Cancelliere / Dictatorship, people, free submission, scientific objectivity, Chancellor.

Paolo Zicchittu, *Organizzazione costituzionale e principio di divisione dei poteri nel pensiero di Giuseppe Maranini. Appunti sul metodo / Constitutional organisation and principle of power division in the thought of Giuseppe Maranini. Notes on Method*

Il saggio si propone di analizzare il metodo scientifico sviluppato da Giuseppe Maranini e le sue implicazioni in tema di ruolo del giurista e funzione del diritto nella società contemporanea. Attraverso un itinerario storico-biografico, che sottolinea la formazione culturale dello studioso, lo scritto evidenzia anzitutto le differenze tra l'approccio maraniniano e la logica formalistica tradizionalmente adottata per l'indagine giuridica. Un metodo peculiare che si prefigge di studiare le dinamiche socio-politiche quale parte integrante di ciascun ordinamento, mettendo in discussione il principio di autosufficienza del diritto e sottolineandone, al contrario, l'ontologico carattere collaterale e strumentale.

The essay analyzes Maranini's scientific method and its implications concerning the function of Law and the role of jurists in modern societies. Starting from his cultural background with a thorough examination of his personal history, the paper stresses the differences between Maranini's approach and the traditional formalistic one, that was predominant at that time. Maranini's method is a peculiar one, aiming at studying socio-political and economic dynamics as a fundamental part of every legal order, and calling into question the self-sufficiency of Law and its consequences. In this way, Maranini highlights the instrumental and collateral function of law, in order to understand the juridical basis of every society.

Parole chiave / Keywords: Maranini, Metodo giuridico, Ordinamento costituzionale, Interpretazione, Funzione del diritto / Maranini, Scientific method, Constitutional system, Interpretation, Function of law.

Giovanni Di Cosimo, *Umberto Tupini presidente della prima sottocommissione dell'Assemblea costituente / Umberto Tupini president of the first sub-commission of the Constituent Assembly*

Umberto Tupini fu uno dei protagonisti dell'Assemblea costituente. Come presidente della prima sottocommissione, che si occupò del tema dei diritti e doveri dei cittadini, non si limitò a un ruolo notarile, ma diede un contributo spesso decisivo alla definizione delle norme contenute nella prima parte del testo costituzionale. La sua presidenza fu inoltre caratterizzata da un'attenta regia dei lavori e dalla costante ricerca di mediazioni fra le varie tesi in campo. Solo in alcune circostanze venne meno a questo ruolo, quando la prima sottocommissione affrontò temi legati alla sua sensibilità di cattolico.

Umberto Tupini was one of the leaders of the Constituent Assembly. As president of the first subcommittee, which dealt with the issue of rights and duties of citizens, he made an important contribution to the definition of the rules contained in the first part of the constitutional text. His presidency was also marked by the constant mediation between the various theses in the field, except for some religious themes.

Parole chiave / Keywords: Assemblea costituente, prima sottocommissione, diritti e doveri dei cittadini, presidenza Tupini, imparzialità / Constituent Assembly, the first Subcommittee, rights and duties of citizens, Presidency Tupini, impartiality.

Damiano Palano, *L'ultimo eroe. La psicologia della corruzione parlamentare nelle pagine di Gerolamo Rovetta / The last hero. The psychology of parliamentary corruption in Gerolamo Rovetta's pages*

In questo articolo, l'autore esamina le rappresentazioni della corruzione parlamentare fornite dai romanzi italiani della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. Il punto di partenza dell'analisi è, in particolare, una rilettura delle pagine del romanzo di Gerolamo Rovetta *La moglie di sua Eccellenza*. Il protagonista della storia è un anziano uomo politico dell'Italia settentrionale, che diventa la vittima delle ambizioni della giovanissima moglie, una esponente della decadente aristocrazia del Sud. L'autore dell'articolo sostiene che l'analogia fra la psicologia della Camera dei Deputati e la psicologia della donna è un elemento comune ai 'romanzi parlamentari' di D'Annunzio, Fogazzaro, Pirandello, Matilde Serao, e soprattutto di Emile Zola. Questa analogia è molto suggestiva, e ha avuto una grande fortuna anche in seguito, ma è anche piuttosto ambigua. Implicitamente, essa suggerisce una spiegazione fuorviante della corruzione, perché cerca le sue cause non nella struttura sociale del clientelismo italiano, ma nelle dinamiche psicologiche della Camera dei Deputati.

In this article, the author examines the representations of parliamentary corruption provided by Italian novels in late Nineteenth and early Twentieth Century. The starting point is a reading of Gerolamo Rovetta's novel, *La moglie di Sua Eccellenza*. The main character of this novel is a senior Minister of Northern Italy, who becomes a victim of the ambitious young wife, who is a member of the decadent aristocracy of Southern Italy. The author of this article argues that the analogy between the psychology of the Deputy Chamber and the woman's psychology is a constant element in the 'parliamentary novels' of D'Annunzio, Fogazzaro, Pirandello, Serao, and especially Emile Zola. This analogy is very suggestive, and had a great fortune, but it is also rather ambiguous. Implicitly, it suggests a misleading explanation of corruption, because it seeks the causes of political corruption not in the social structure of Italian patronage, but in the psychological dynamics of the Deputy Chamber.

Parole chiave / Keywords: Gerolamo Rovetta, Parlamento, Romanzi parlamentari, corruzione, clientelismo / Gerolamo Rovetta, Parliament, Parliamentary novels, corruption, clientelism.

Duccio Chiapello, *Ritratto di Re con Statuto. Marcello Soleri e i colloqui con Sua Maestà / Portrait of a King with Constitution. Marcello Soleri and the talks with His Majesty*

Il saggio si propone di gettare qualche luce sulla controversa natura dello Statuto Albertino – erede legittimo delle *Chartes* della Restaurazione, versatile strumento di transizione verso una compiuta democrazia parlamentare, o altro ancora? – ricostruendo l'interpretazione che di esso dava Vittorio Emanuele III, che per quasi mezzo secolo incarnò la suprema figura dell'ordine costituzionale.

A tale scopo, vengono riprese e vagliate nella loro attendibilità le *Memorie* di Marcello Soleri, deputato dal 1913 al 1929 e ministro nei governi Bonomi I (1921-22), Facta II (1922), Bonomi II (1944), Bonomi III (1944-45), Parri (1945). Per la lunga familiarità con il sovrano e i franchi e talvolta tesi colloqui con lui intercorsi a proposito delle vicende politiche legate alla crisi dello Stato liberale, all'ascesa del fascismo e al suo definitivo naufragio, la figura di Soleri rappresenta uno snodo fondamentale per comprendere il *flector non frangor* dell'ordine statutario di fronte all'escalation totalitaria fascista.

The essay intends to enlighten the controversial nature of the Statuto Albertino – legitimate heir of the constitutions of the Restoration, ductile instrument of transition to a consolidated parliamentary democracy, or something else again? – by reconstructing the idea Victor Emmanuel III had about it, as a king who ruled Italy for almost half a century.

For this purpose, Marcello Soleri's *Memories* are analysed and checked for accuracy. Soleri, deputy from 1913 to 1929 and minister in the Bonomi I (1921–22), Facta II (1922), Bonomi II (1944), Bonomi III (1944–45), and Parri (1945) cabinet, was in familiar terms with the king. In his *Memories* he reports some straightforward and strained talks with him, about the political events connected to the decline of liberal State, the rise of Fascism and its ultimate defeat. For these reasons, Soleri is a key figure to understand the *flector non frangor* of Italian constitutional system during fascist totalitarian escalation.

Parole chiave / Keywords: Statuto Albertino, monarchia fascista, Marcello Soleri, Vittorio Emanuele III, Regno d'Italia / Statuto Albertino, fascist monarchy, Marcello Soleri, Victor Emmanuel III of Italy, Kingdom of Italy.

Nei prossimi numeri / In the next issues

n. 22 – II semestre / 2nd semester 2011

Special Issue

150 anni fa: l'Unità d'Italia nel mondo. Visioni e prospettive / 150 years ago: the Unification of Italy in the world. Points of view and perspectives

a cura di / edited by PIERANGELO SCHIERA

Contributi di / articles by: TIZIANO BONAZZI, MONICA CIOLI, DOMENICO GUZZO, GÜNTHER HEYDEMANN, ANTONIO LOPEZ VEGA, MANUEL MARTINEZ NEIRA, BRIGITTE MAZOHLE, CHIARA LUCREZIO MONTICELLI, PIERANGELO SCHIERA.

n. 23 – I semestre / 1st semester 2012

Miscellaneous issue

n. 24 – II semestre / 2nd semester 2012

Special Issue

The Commonwealth of Australia: Themes and Traditions in Australian Constitutional Law and History / Il Commonwealth australiano: temi e tradizioni nella storia e nel diritto costituzionale australiano

a cura di/edited by AUGUSTO ZIMMERMANN

Contributi di/articles by: JAMES ALLAN, NICHOLAS ARONEY, JÜRGEN BRÖHMER, MICHELLE EVANS, LORRAINE FINLAY, JEFFREY GOLDSWORTHY, GABRIËL A. MOENS, SARAH MURRAY, SURI RATNAPALA, KEITH THOMPSON, AUGUSTO ZIMMERMANN.

Biblioteca del Giornale di storia costituzionale / *Library of the Journal of Constitutional History*

Collana diretta da / *Series directed by*: Luigi Lacchè, Roberto Martucci, Luca Scuccimarra

L'evidenza dei diritti. La déclaration des droits di Sieyès e la critica di Bentham, con testi originali a fronte, a cura di / edited by Giovanni Ruocco, 2009

Lucien Jaume, *Che cos'è lo spirito europeo?*, 2010

Maurizio Ricciardi, *La società come ordine. Storia e teoria politica dei concetti sociali*, 2010

Simona Gregori, *L'enfance de la Science du Gouvernement. Filosofia, politica e istituzioni nel pensiero dell'abbé de Saint-Pierre*, 2010

Ronald Car, *"Un nuovo Vangelo per i tedeschi". Dittatura del Cancelliere e Stato popolare nel dibattito costituzionale tedesco del secondo Ottocento*, 2011

Il 'giureconsulto della politica'. Angelo Majorana e l'indirizzo sociologico del Diritto pubblico, a cura di / edited by Giacomo Pace Gravina, 2011

In preparazione / *Forthcoming*:

La teoria costituzionale di Sieyès di Antoine Claude Boulay de la Meurthe, con testo originale a fronte, a cura di / edited by Paolo Colombo

Luigi Lacchè, *La costituzione plurale. Percorsi di storia costituzionale europea*

Costituzione e governo. Scritti e interventi politici di P.-L. Roederer, con testi di L.

Lacchè, R. Martucci, L. Scuccimarra

Andrea Marchili, *Dal sovrano alla nazione. Rousseau e la rappresentazione del popolo*

Michele Basso, *Max Weber. Economia e politica fra tradizione e modernità*

Per richieste ed informazioni / *Demands and informations*:

eum edizioni università di macerata

Via Carducci, 63/a

62100 Macerata

T (39) 07332586081

F (39) 07332586086

info.ceum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>

INDICAZIONI REDAZIONALI PER GLI AUTORI

1. La redazione accetta articoli nelle principali lingue di comunicazione scientifica.
2. Gli articoli vanno elaborati in formato digitale (file .doc o .rtf), contenendone la lunghezza entro le 60.000 battute (spazi inclusi). Possono essere recapitati all'indirizzo di posta elettronica giornalecostituzionale@unimc.it oppure registrati su supporto elettronico (Cd-Rom) e inviati per posta ordinaria all'indirizzo della Redazione: Giornale di Storia costituzionale, Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo, Università degli Studi di Macerata, piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata, Italia.
3. Ogni articolo deve essere corredato da:
 - titolo, eventuale sottotitolo, nome e cognome dell'autore, titolo accademico, denominazione e indirizzo dell'ente, recapito di posta elettronica;
 - un abstract (non più di 2.500 battute) e da 5 parole-chiave, redatti sia nella lingua del contributo che in lingua inglese.
4. L'eventuale materiale iconografico va consegnato in file separati, nominati in modo da indicarne la sequenza. Le immagini (formato .tiff o .jpeg) dovranno avere una risoluzione di almeno 300 dpi e una larghezza alla base di almeno 70mm; grafici e tabelle dovranno essere consegnati nel formato originale di elaborazione, con una larghezza non superiore ai 133mm. In un apposito file di testo vanno invece riportate le didascalie relative a ciascuna immagine, tabella o grafico.

NORME EDITORIALI

TITOLI. Evitare l'uso del maiuscolo o del maiuscoletto. I titoli dei contributi e degli abstracts vanno riportati anche in inglese. I titoli di paragrafi e sottoparagrafi debbono essere numerati, con numerazione progressiva in cifre arabe. Il punto finale non va messo in nessun caso.

REDAZIONE DEL TESTO. La formattazione del testo deve essere minima. Si richiede soltanto che siano riconoscibili gli elementi che compongono il contributo: il titolo, i titoli dei paragrafi e dei sottoparagrafi, il corpo del testo, le citazioni, le note e la collocazione degli eventuali materiali di corredo (immagini, grafici e tabelle). Vanno evitate tutte le istruzioni/impostazioni 'superflue' ai fini della comprensione dei contenuti, che pure rendono meno agevole il trattamento del file. Da evitare la formattazione automatica, la giustificazione, l'uso degli elenchi numerati (o puntati) da programma, l'utilizzo del trattino e del tasto invio per la sillabazione. Evitare anche la sillabazione automatica; è sufficiente allineare il testo a sinistra. Usare il ritorno a capo (tasto invio) solo per chiudere il paragrafo. Rispettare la funzione e la gerarchia delle virgolette; limitare l'uso dei corsivi e, se possibile, evitare quello dei grassetto e dei sottolineati.

Si scelga font comuni (arial, times, verdana) e si segnali – in una nota per la redazione – l'eventuale utilizzo di caratteri speciali. Per ulteriori indicazioni si veda di seguito.

CITAZIONI. Le citazioni lunghe (superiori a 3-4 righe) vanno staccate dal testo (precedute e seguite da uno spazio), senza essere racchiuse da virgolette, composte in corpo minore e sempre in tondo.

Le citazioni brevi vanno incorporate nel testo e poste fra virgolette basse (o caporali) « »; eventuali citazioni interne alla citazione vanno poste fra virgolette doppie alte " ", sempre in tondo.

NOTE. Le note al testo sono destinate essenzialmente a mero rinvio bibliografico e a fini esplicativi. Si raccomanda di contenere al massimo il numero delle note. In ogni caso, le battute relative alle note (spazi inclusi) non devono superare il terzo delle battute complessive del testo (nel caso di un testo standard di 60.000, spazi inclusi, le note non dovranno superare le 20.000 battute).

Il rimando alle note, all'interno del testo, va elaborato automaticamente e va collocato prima della punteggiatura (salvo i casi dei punti esclamativo, interrogativo e di sospensione). Anche se si tratta di note di chiusura (e non a piè di pagina), i riferimenti nel testo non vanno in nessun caso creati assegnando l'apice a un numero posto manualmente, ma solo utilizzando l'apposita funzione del programma di video scrittura (che automaticamente genera il numero e colloca il testo di nota; in Word, dal menù Inserisci > riferimento). Il punto chiude sempre il testo delle note.

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE. I dati bibliografici di un'opera citata vanno in nota.

Nella prima citazione debbono essere completi dei seguenti elementi, nell'ordine indicato.

- se si tratta di un'opera **compiuta**: iniziale puntata del nome e cognome dell'autore (con solo le iniziali in maiuscolo e mai in maiuscoletto); titolo in corsivo; luogo; editore; anno (in apice, l'eventuale segnalazione del numero dell'edizione citata). Tutti questi elementi saranno separati l'uno dall'altro mediante virgole. Sempre mediante la virgola, vanno se-

parati i nomi degli autori in un'opera a più mani. Nel caso in cui l'autore abbia un nome doppio, le iniziali vanno indicate senza lo spazio separatore. L'a cura di va riportato (tra parentesi tonde) nella lingua di edizione del testo, subito dopo il nome del curatore e con la virgola solo dopo la parentesi di chiusura. Se viene indicata una parte della pubblicazione, va aggiunta la pagina (o le pagine) di riferimento. Qualora si tratti di un'opera in più volumi, l'indicazione del volume (preceduta da 'vol.') va anteposta ai numeri di pagina. Esempi:

F. Jahn, *Deutsches Volksthum*, Lübeck, Niemann & Co, 1810.

L. Pegoraro, A. Rinella, *Le fonti del diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2000.

R.D. Edwards, *The Best of Bagehot*, London, Hamish Hamilton, 1993, p. 150.

A. King (edited by), *The British Prime Minister*, London, Macmillan, 1985², pp. 195-220.

AA.VV., *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599-1615.

– se si tratta di un **opera tradotta**: iniziale puntata del nome e cognome dell'autore; titolo originale dell'opera in corsivo; anno di pubblicazione tra parentesi tonde, seguito dal 'punto e virgola'; l'abbreviazione che introduce il titolo della traduzione 'tr. it.' (o 'tr. fr.', 'tr. es.' ecc.); titolo della traduzione in corsivo; luogo; editore; anno. Esempi:

W. Benjamin, *Über den Begriff der Geschichte* (1940); tr. it. *Sul concetto di storia*, Torino, Einaudi, 1997.

J.S. Mill, *Considerations on Representative Government* (1861); tr. it. *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Roma, Editori Riuniti, 1999.

– se si tratta di un **contributo che compare in un volume miscelaneo**: iniziale puntata del nome e cognome dell'autore del contributo; titolo del contributo in corsivo; nome (puntato) e cognome del curatore/autore del volume, preceduto da 'in' ed eventualmente seguito da (a cura di); titolo del volume in corsivo; luogo; editore; anno; paginazione del contributo. Esempi:

G. Miglio, *Mosca e la scienza politica*, in E.A. Albertoni (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 15-17.

O. Hood Phillips, *Conventions in the British Constitution*, in AA.VV., *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599 s.

– se si tratta di un **contributo che compare in una pubblicazione periodica**: nome dell'autore e titolo dell'articolo (riportati come in tutti gli altri casi); testata del periodico tra virgolette caporali preceduta da 'in'; (ove presenti) indicazione dell'annata (in numeri romani) e numero del fascicolo preceduto da 'n.' (e non da n°, N., num. ecc.); anno di pubblicazione; numero pagina/e. Nel caso di citazione da un quotidiano, dopo il titolo della testata si metta la data per esteso. Nel caso si faccia riferimento ad articoli pubblicati in riviste on line, si dovrà fornire l'indirizzo esatto del testo (o, in alternativa, della pagina principale del sito che lo rende disponibile) e la data di consultazione. Esempi:

G. Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico secondo la dottrina dei partiti di Stahl*, in «Rivista storica italiana», CXV, n. 2, 2003.

A. Ferrara, M. Rosati, *Repubblicanesimo e liberalismo a confronto. Introduzione*, in «Filosofia e Questioni Pubbliche», n. 1, 2000, pp. 7 ss.

S. Vassallo, *Brown e le elezioni. Il dietrofront ci insegna qualcosa*, in «Il Corriere della Sera», 9 ottobre 2007, p. 42.

G. Doria, *House of Lords: un nuovo passo sulla via della riforma incompiuta*, in «www.federalismi.it», n. 4, 2007, <<http://www.federalismi.it>>, settembre 2010.

I dati bibliografici dovranno essere completi solo per il primo rimando; per i successivi si procederà indicando solo il cognome dell'autore/curatore; il titolo (o una parte) in corsivo e seguito dall'abbreviazione 'cit.' o 'tr. cit.' (nel caso di opere tradotte); l'indicativo delle pagine. Di seguito gli esempi per le diverse tipologie di:

Jahn, *Deutsches Volksthum* cit., pp. 45, 36.

Pegoraro, Rinella, *Le fonti del diritto* cit., p. 200.

King, *The British Prime Minister* cit., p. 195.

Benjamin, *Über den Begriff* tr. cit., pp. 15-20, 23.

Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico* cit., p. 19.

Ferrara, Rosati, *Repubblicanesimo* cit., pp. 11 ss.

Doria, *House of Lords* cit.

Nel caso si rimandi alla stessa opera e alla stessa pagina (o pagine) citate nella nota precedente si può usare *'Ibidem'* (in corsivo), senza ripetere nessuno degli altri dati; se invece si rimanda alla stessa opera citata nella nota precedente, ma a un diverso numero di pagina, si usi *'Ivi'*, seguito dal numero di pagina.

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL TESTO

RIMANDI INTERNI AL VOLUME. Non debbono mai riferirsi a numeri di pagina; si può invece rimandare a sezioni di testo, interi contributi e paragrafi o immagini (opportunamente numerati).

PAGINAZIONE. Nei riferimenti bibliografici, il richiamo al numero o ai numeri di pagina deve essere sempre preceduto (rispettivamente) da p. o pp. e riportato per intero; quindi, ad es., pp. 125-129 e non pp. 125-9. Qualora non si tratti di pagine consecutive, i numeri vanno separati dalle virgole; per es. pp. 125, 128, 315. Per indicare anche la pagina seguente o le pagine seguenti si utilizzi rispettivamente s. o ss. (quindi senza 'e' precedente) e non sgg., seg. o formule analoghe.

DATE. Riportando le date, l'autore può adottare il criterio che ritiene più adeguato, purché rispetti rigorosamente l'uniformità interna all'articolo. Nel caso vengano utilizzate forme abbreviate, il segno per l'elisione è l'apostrofo e non la virgoletta alta di apertura (per es. '48 e non '48).

SIGLE E ACRONIMI. Le sigle devono sempre comparire senza punti tra le lettere e, la prima volta in cui sono citate, vanno fatte seguite dalla dicitura per esteso e dall'eventuale traduzione tra parentesi. Non occorre l'esplicitazione delle sigle di uso comune (come USA, NATO, ONU, UE, ecc.).

PUNTI DI SOSPENSIONE O ELISIONE. Sono sempre 3, quindi non si rendono digitando tre volte il punto sulla tastiera ma inserendo l'apposito simbolo. Quando indicano sospensione – come ogni segno di punteggiatura – vanno staccati dalla parola che segue e attaccati alla parola che li precede (ad esempio ... *non mi ricordo più*...). Non richiedono il punto finale. Quando indicano elisione, quindi un taglio o una lacuna nel testo, il simbolo viene incluso tra parentesi quadre, in questo modo [...].

TRATTINI. Il trattino medio viene usato, seguito e preceduto da spazio, per aprire e chiudere gli incisi. Quando il trattino di chiusura dell'inciso coincide con la chiusura della frase, si omette e si inserisce solo il punto fermo. Ad es. ... *testo – inciso che chiude anche la frase.*

Il trattino breve si usa solo per i termini composti formati da parole intere (ad es. centro-sinistra) e per unire due quantità numeriche (ad es. pp. 125-148); sempre senza spazi prima e dopo.

VIRGOLETTE. Le virgolette basse « » (caporali) si usano per indicare il discorso diretto, le citazioni brevi e, nei riferimenti bibliografici, per i titoli delle pubblicazioni periodiche. Le virgolette alte " ", invece, per le parole di uso comune a cui si vuole dare particolare enfasi (o assunte prescindendo dal loro significato abituale). Inoltre, nelle citazioni di titoli di quotidiani, periodici, riviste oppure di capitoli e sezioni di paragrafi di un libro (ad es. ... come indicato nel paragrafo "La Germania assassinata" della *Storia dell'età moderna*...). Infine, quando è necessario fare uso delle virgolette all'interno di un discorso già tra caporali. La gerarchia è la seguente: «... "... '...'..."...». I segni di punteggiatura (salvo il punto esclamativo o interrogativo quando fanno parte della citazione) vanno sempre posposti alla chiusura delle virgolette.

RIMANDI AL WEB. Quando si fa riferimento a contenuti on line, bisogna sempre indicare in maniera completa l'indirizzo (compreso il protocollo <http://> o <ftp://> ecc.; possibilmente senza spezzarlo) e racchiuderlo tra i segni minore e maggiore; va indicata sempre anche la data di consultazione o di verifica (dell'indirizzo). Altro dato indispensabile è il titolo (o nome) del sito/pagina o una breve descrizione dei contenuti che si troveranno all'indirizzo riportato. Quindi, ad esempio, un riferimento corretto può essere così formulato: Sezione novità delle Edizioni Università di Macerata, <<http://eum.unimc.it/novita>>, giugno 2010.

BOARD OF EDITORS OF THE GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE / JOURNAL OF CONSTITUTIONAL HISTORY

STYLE SHEET FOR THE AUTHORS

1. The editorial staff accepts articles in the main European languages.
2. The articles must have an electronic format (a '.doc' file or a '.rtf' file) and should not exceed 60,000 characters (including spaces). They can be sent to the following email address giornalestoriacostituzionale@unimc.it or copied onto a CD or a DVD and sent to the postal address of the Board of Editors: *Giornale di Storia Costituzionale / Journal of Constitutional History*, Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo, Università degli Studi di Macerata, piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata, Italy.
3. Every article must include:
 - title, eventual subtitle, name and surname of the author, her / his academic title, name and address of the institution to which she / he belongs, email address;
 - abstract (no longer than 2,500 characters) and 5 keywords, written both in the language of the article and in English.
4. The eventual iconographic material should be sent in separate files named in such a way as to indicate their sequence. Images ('.tiff' or '.jpeg' format) should have a definition of, at least, 300 dpi and a width at their base of, at least, 70 mm; graphs and tables should be sent in their original format with a width no larger than 133 mm. The captions relating to every image, table or graph have to be inserted in a separate text file.

EDITORIAL RULES

TITLES. The use of capital letters or small capital letters is to be avoided. The titles of articles and abstracts are to be written in English as well. Subheadings and sub-subheadings must be numbered with progressive Arabic numerals. Please avoid to put a full stop at the end.

MANUSCRIPT PREPARATION. The manuscript must have basic stylistic features. The editors only require the recognisability of the elements of which the contribution is made up: the title, the subheadings and sub-subheadings, the body of the text, the quotations, the endnotes and the position of the eventual explicative material (images, graphs, tables). All the layout that is not necessary for the comprehension of the content must be avoided, in that it makes less easy file processing. Automatic text formatting, justifying lines, using numbered (or bullet) lists provided by a programme, using the hyphen or striking the enter key in order to divide words into syllables must be avoided. Automatic division into syllables must be avoided as well; it is sufficient to justify the left margin. Use the enter key only in order to end a section. Respect the function and the hierarchy of inverted commas (") and quotation marks (« »); limit the use of italics and, if possible, avoid the use of bold type or underlined parts.

Choose common fonts (Arial, Times, Verdana) and indicate – in a note for the editorial board – the eventual use of special type. For further instructions see below.

QUOTATIONS. Lengthy quotations (more than 3 or 4 lines) must be separated from the body of the text (preceded and followed by a blank line), should not be in inverted commas or quotation marks, should be written with types of a smaller size and never in italics.

Short quotations should be incorporated in the text body and put in quotation marks « »; eventual quotations which are within a quotation must be put in inverted commas " ", and never in italics.

ENDNOTES. Endnotes are essentially destined to mere bibliographical reference and to explicative purposes. We recommend limiting the number of endnotes. In any case, the number of characters (including spaces) of the endnotes should not exceed a third of the total number of characters of the text (therefore in a standard text of 60,000 characters, including spaces, endnotes should not exceed 20,000 characters, including spaces).

Note numbers in the text should be automatically created, should precede a punctuation mark (except in the cases of exclamation and question marks and of suspension points) and be superscripted without parentheses.

Even if it is a question of endnotes (and not footnotes), note numbers in the text should never be created superscripting numbers manually, but always using the specific automatic function of the writing programme (for example in Word for Windows 2003 in the menu Insert > Reference). A full stop always ends the text in the notes.

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES. Bibliographical information of a quoted work belongs in the notes.

In the first quotation of the work, complete data must be indicated, that is the below-mentioned elements following the order here established.

- if it is a **monograph**: initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the author (with only the initial in capital letters and never in small capital letters); title in italic type; place of publication; publishers; year

of publication (eventual indication of the quoted edition superscripted). All these elements must be separated from one another by a comma. A comma must also separate the name of the authors, if a work has been written by more than one person. In the case in which the author has a double name, the initials should not be separated by a space. 'Edited by' must be written between parentheses in the language in which the quoted text is written, immediately after the name of the editor and the comma must be inserted only after the last parenthesis. If only a part of the work is quoted, the relative page (or pages) must be added. If it is a work of more than one volume, the indication of the number of the volume (preceded by 'vol. ') must be given and it should be placed before the numbers of the pages. Examples:

F. Jahn, *Deutsches Volksthum*, Lübeck, Niemann & Co, 1810.

L. Pegoraro, A. Rinella, *Le fonti del diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2000.

R.D. Edwards, *The Best of Bagehot*, London, Hamish Hamilton, 1993, p. 150.

A. King (edited by), *The British Prime Minister*, London, Macmillan, 1985², pp. 195-220.

AA.VV., *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599-1615.

- if it is a **translated work**: initial of the name (in capital letter) followed by a full stop and surname of the author (with only the initial in capital letter and never in small capital letters); original title of the work in italic type; year of publication between parentheses, followed by a semicolon; the following abbreviations: It. tr. or Fr. tr. or Sp. tr. etc. (which precede and introduce the title of the translation); title of the translation in italic type; place of publication; publishers; year of publication. Examples:

W. Benjamin, *Über den Begriff der Geschichte* (1940); It. tr. *Sul concetto di storia*, Torino, Einaudi, 1997.

J.S. Mill, *Considerations on Representative Government* (1861); It. tr. *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Roma, Editori Riuniti, 1999.

- if it is an **article published in a miscellaneous work**: initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the author of the article (with only the initial in capital letters and never in small capital letters); title of the article in italic type; initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the editor / author of the volume (with only the initial in capital letters and never in small capital letters) preceded by 'in' and eventually followed by ('edited by'); title of the volume in italic type; place of publication; publishers; year of publication; pages of the articles. Examples:

G. Miglio, *Mosca e la scienza politica*, in E.A. Albertoni (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 15-17.

O. Hood Phillips, *Conventions in the British Constitution*, in AA.VV., *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599 s.

- if it is an **article which appeared in a periodical**: initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the author of the article (with only the initial in capital letters and never in small capital letters); title of the article in italic type; name of the periodical in quotation marks (« ») preceded by 'in'; number of the volume of the periodical (if present) written in Roman numerals; number of the issue preceded by 'n.' (not by n°., N., num. etc.); year of publication; page number(s). In the case of quotation from a newspaper, after the name of the newspaper indicate the complete date. In the case of reference to articles published in online periodicals, the exact 'http' address of the text must be given, or alternatively, of the main page of the website which publishes it. Examples:

G. Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico secondo la dottrina dei partiti di Stahl*, in «Rivista storica italiana», CXV, n. 2, 2003.

A. Ferrara, M. Rosati, *Repubblicanesimo e liberalismo a confronto. Introduzione*, in «Filosofia e Questioni Pubbliche», n. 1, 2000, pp. 7 ss.

S. Vassallo, *Brown e le elezioni. Il dietrofront ci insegna qualcosa*, in «Il Corriere della Sera», 9 ottobre 2007, p. 42.

G. Doria, *House of Lords: un nuovo passo sulla via della riforma incompiuta*, in «www.federalismi.it», n. 4, 2007, <http://www.federalismi.it>, settembre 2010.

Bibliographical data must be complete only for the first quotation; the following quotations are shortened, indicating only the surname of the author / editor; the title (or part of it) in italic type followed by the abbreviation 'cit.' or 'cit. tr.' (in the case of translated works); the number of pages. Here we give some examples for the different typologies of works:

Jahn, *Deutsches Volksthum* cit., pp. 45, 36.

Pegoraro, Rinella, *Le fonti del diritto* cit., p. 200.

King, *The British Prime Minister* cit., p. 195.

Benjamin, *Über den Begriff* cit. tr., pp. 15-20, 23.

Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico* cit., p. 19.

Ferrara, Rosati, *Repubblicanesimo* cit., pp. 11 and following pages.

Doria, *House of Lords* cit.

In the case of reference to the same work and the same page (or pages) quoted in the preceding endnote '*Ibidem*' (in italic type) can be used, without repeating any of the other data; if instead reference is made to the same work quoted in the preceding endnote, but to a different page, '*Ivi*' can be used followed by the page number.

FURTHER INSTRUCTION FOR THE PREPARATION OF THE MANUSCRIPT

REFERENCES WITHIN THE ISSUE. They should never refer to page numbers; instead sections of the text, full articles and paragraphs or images (opportunistically numbered) can be referred to.

PAGES. In bibliographical references, referring to the number or the numbers of the pages must always be preceded by (respectively) 'p.' or 'pp.' and reported entirely; therefore, for example, 'pp. 125-129' and not 'pp. 125-9'. In the case in which it is a question of non consecutive pages, numbers must be separated by commas: for example: 'pp. 125, 128, 315,' in order to indicate the following page or pages, as well please use 'f.' or 'ff.' respectively (hence without the preceding 'and').

DATES. Reporting dates, the author can adopt the criterion which he believes to be the most adequate, as long as he rigorously respects the internal uniformity of the article. In the case where abbreviated forms are used, please use the preceding apostrophe and not the single inverted comma (for examples '48 and not '48).

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS. Abbreviations must always be without the dot between the letters and, the first time they are quoted, they must be followed by the full name and by the eventual translation in brackets. It is not necessary to explain common use abbreviations (like USA, NATO, ONU, UE, etc.).

SUSPENSION POINTS. Are always three in number, therefore they should not be inserted in the text writing three full stops, rather inserting its symbol. When they indicate suspension – as every punctuation mark – they should be separated by a space from the following word and attached to the word that precedes them (for example: ... *I do not remember any more...*). They do not require the final full stop.

When they indicate elision, therefore a cut or a gap in the text, the symbol must be included in square brackets, like this [...].

DASHES AND HYPHENS. The dash is used, followed or preceded by a space, in order to open and close an incidental sentence. When the dash that closes the incidental sentence coincides with the closing of the whole sentence, it is omitted and only a full stop is inserted. Eg.: ...*text – incidental sentence that closes also the whole sentence.* The hyphen is used only for compound words formed by entire words (eg.: tree-house) and in order to unite two numerical quantities (eg.: pp. 125-148); always without spaces before and after.

QUOTATION MARKS AND INVERTED COMMAS. Quotation marks « » are used in order to indicate direct speech, short quotations, and, in bibliographical references, for the titles of the periodicals. The inverted commas " ", instead are used for words of common use to which the author would like to give a particular emphasis (or which are used regardless of their habitual meaning). Moreover, in the quotation of titles of newspapers, periodicals, magazines or chapters or sections of paragraphs of a book (eg.: ... as indicated in the paragraph "La Germania assassinata" of the *Storia dell'età moderna*...). Finally, when it is necessary to use inverted commas within a sentence which is already in quotation marks. The hierarchy is the following: «... "... '...' ..." ...». Punctuation marks (except the exclamation or the question mark when they are part of the quotation) should always be placed after the closing quotation marks or inverted commas.

WEB REFERENCE. When referring to online contents, the complete address (including the protocol 'http://' or 'ftp://' etc. possibly without breaking it) must be indicated and must be included between the signs < >; the date of consultation or verification of the address should always be indicated. Another essential element is the title (or name) of the website / page or a brief description of the contents that could be found at the quoted address. Therefore, for example, a correct reference can be formulated as follows: Sezione novità delle Edizioni Università di Macerata, <http://eum.unimc.it/novità>, June 2010.

CODICE ETICO

DOVERI DEI DIRETTORI E DEI REDATTORI

I principi etici su cui si basano i doveri dei Direttori e dei Redattori del *Giornale di Storia Costituzionale* si ispirano a COPE (Committee on Publication Ethics), *Best Practice Guidelines for Journal Editors*: http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf.

I Direttori e Redattori del *Giornale* decidono quali articoli pubblicare fra quelli sottoposti alla redazione.

Nella scelta sono guidati dalle politiche stabilite dal Comitato Internazionale del *Giornale* e sono tenuti al rispetto delle norme vigenti.

Essi tendono fattivamente al miglioramento della qualità scientifica del *Giornale*.

Direttori e Redattori valutano i manoscritti sulla base del loro contenuto intellettuale senza tener conto di razza, sesso, orientamento sessuale, fede religiosa, origine etnica, cittadinanza, o orientamento politico dell'autore.

I Direttori e i membri della redazione non devono rivelare alcuna informazione concernente un manoscritto sottoposto alla redazione a nessun'altra persona diversa dall'autore, dal referee, dal referee potenziale, dai consiglieri di redazione, dall'editore.

Il materiale non pubblicato contenuto in un manoscritto non deve essere usato nella ricerca di uno dei Direttori o Redattori senza l'espresso consenso scritto dell'autore.

DOVERI DEI REFEREES

I principi etici su cui si basano i doveri dei Referees del *Giornale di Storia Costituzionale* si ispirano a <http://www.njemandia.org/home/about/22>.

Il referaggio dei pari assiste i Direttori e i Redattori nel compiere le scelte redazionali e attraverso la comunicazione redazionale con gli autori può anche aiutare gli autori a migliorare l'articolo.

Ogni referee scelto che si senta inadeguato a esaminare la ricerca riportata in un manoscritto o che sappia che gli sarà impossibile esaminarlo prontamente deve comunicarlo ai Direttori del *Giornale* e esentare se stesso dal processo di esame.

Ogni manoscritto ricevuto e da sottoporre a valutazione deve essere trattato come documento confidenziale. Esso non deve essere mostrato o discusso con altri eccetto quelli autorizzati dai Direttori e Redattori.

L'esame del manoscritto deve essere condotto in maniera obiettiva. Critiche personali concernenti l'autore sono inappropriate. I referees devono esprimere i loro pareri chiaramente con argomenti a loro supporto.

I referees devono individuare lavori rilevanti pubblicati che non sono stati menzionati dall'autore. Affermare che osservazioni, deduzioni, o tesi siano state precedentemente già sostenute deve essere accompagnato dalla citazione pertinente. I referees devono anche portare all'attenzione dei Direttori e Redattori ogni somiglianza sostanziale o sovrapposibilità tra il manoscritto sotto esame e ogni altro paper pubblicato di cui essi abbiano conoscenza personale.

Informazioni privilegiate o idee ottenute attraverso il referaggio devono essere considerate confidenziali e non usate a vantaggio personale. I referees non dovrebbero accettare di esaminare manoscritti che possano far nascere conflitti di interesse risultanti da relazioni o rapporti competitivi o collaborativi o di altra natura con gli autori, le società o le istituzioni connesse con il paper.

DOVERI DEGLI AUTORI

I principi etici su cui si basano i doveri degli Autori del *Giornale di Storia Costituzionale* si ispirano a http://www.elsevier.com/framework_products/promis_misc/ethicalguidelinesforauthors.pdf.

Gli autori di manoscritti che riferiscono i risultati di ricerche originali devono dare un resoconto accurato del metodo seguito e dei risultati ottenuti e devono discuterne obiettivamente il significato e valore. I dati sottostanti la ricerca devono essere riferiti accuratamente nell'articolo. Questo deve contenere sufficienti riferimenti tali da permettere ad altri di ripercorrere la ricerca eseguita. Affermazioni fraudolente o scientemente inaccurate costituiscono comportamento non etico e sono inaccettabili.

Gli autori devono assicurare di aver scritto lavori interamente originali, e se gli autori hanno usato il lavoro e/o le parole di altri ciò deve essere citato in modo appropriato.

Di norma, gli autori non pubblicano manoscritti che presentano la stessa ricerca in più di un periodico o pubblicazione primaria.

Deve sempre essere dato riconoscimento appropriato del lavoro degli altri. Gli autori devono citare le pubblicazioni che hanno influito nel determinare la natura del lavoro da essi svolto.

La paternità di un manoscritto deve essere limitata a coloro che hanno dato un contributo significativo alla concezione, pianificazione, esecuzione o interpretazione dello studio riportato. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo dovrebbero essere elencati come co-autori. Nel caso in cui ci siano altri che hanno partecipato in alcuni aspetti sostanziali del progetto di ricerca, essi dovrebbero essere menzionati o elencati come contributori.

L'autore con cui è in contatto il *Giornale* dovrebbe assicurarsi che tutti i co-autori siano inclusi nell'articolo, e che tutti i co-autori abbiano visto ed approvato la versione finale del contributo e siano d'accordo a sottoporlo al *Giornale* per la sua pubblicazione.

Quando un autore scopre un errore significativo o una inesattezza nel proprio articolo pubblicato, ha l'obbligo di notificarlo prontamente ai Direttori, Redattori o Editori del *Giornale* e di cooperare con i Direttori per ritrattare o correggere l'errore.

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

DUTIES OF EDITORS

Our ethic statements concerning the duties of the editors of the *Journal of Constitutional History* are based on COPE (Committee on Publication Ethics), *Best Practice Guidelines for Journal Editors*: http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf.

The editors of the *Journal* are responsible for deciding which of the articles submitted to the *Journal* should be published. They are guided by the policies of the *Journal's* International Board and constrained by the laws in force. They actively work to improve the quality of their *Journal*.

The editors evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political orientation of the authors.

The editors and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

DUTIES OF REVIEWERS

Our ethic statements concerning the duties of reviewers are based on <http://www.njcmindia.org/home/about/22>.

Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the paper.

Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process.

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts which can give birth to conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

DUTIES OF AUTHORS

Our ethic statements concerning the duties of authors are based on http://www.elsevier.com/framework_products/promis_misc/ethicalguidelinesforauthors.pdf.

Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the article. This should contain sufficient

detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Usually, authors should not publish manuscripts presenting the same research in more than one *journal* or primary publication.

Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors.

The corresponding author should ensure that all co-authors are included on the article, and that all co-authors have seen and approved the final version of the article and have agreed to its submission to the *Journal* for its publication.

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the *Journal* editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.



eum edizioni università di macerata

ISSN 1593-0793

ISBN 978-88-6056-307-1



9 788860 563071

€ 30,00